Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata

Ordine di servizio n. 220/2021

Oggetto: adozione del progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata per il triennio 2021 – 2023 ai sensi dell'art. 7 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante "*Disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. d), della legge 25 luglio 2005, n. 105*";

vista la "*Circolare in materia di organizzazione degli uffici di Procura*" approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 dicembre 2020;

vista la nota n. 263/VV/2020 datata 28 maggio 2020 del CSM, che ha chiarito che i termini per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici giudiziari, prorogati sino al 31 dicembre 2020, si applicano anche ai dirigenti degli uffici giudiziari nominati successivamente al 31 dicembre 2019;

vista la delibera approvata dal plenum del CSM in data 4 novembre 2020, recante le linee guida agli uffici giudiziari per l'emergenza Covid, con la quale il termine per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici giudiziari scadente in data 31.12.2020 è stato prorogato al 31.3.2021;

all'esito della riunione del Comitato consultivo per la revisione del progetto organizzativo tenutasi in data 30.9.2020 e delle assemblee generali dei magistrati dell'Ufficio svoltesi nelle date dell'1, del 4 e dell'8 marzo 2021, delle interlocuzioni con il Magrif dell'Ufficio e con il Procuratore Aggiunto;

all'esito delle opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale di Torre Annunziata;

sentito il Dirigente amministrativo, per le tematiche di competenza dello stesso;

all'esito della procedura di cui all'art. 8 comma 1 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020;

dispone

adottarsi il seguente

PROGETTO ORGANIZZATIVO
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

1. Premessa. I Riferimenti normativi

L'art. 1 comma 6 lettera a) del decreto legislativo 106/2006 prevede che: *6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;* (omissis).
La circolare in materia di organizzazione degli uffici di Procura, adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 dicembre 2020, prevede, all'art. 7, comma 1, che:
"In attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire. Il progetto dev'essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso, è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.
Con nota n. 263/VV/2020 del 28 maggio 2020 di risposta a quesito, il CSM ha chiarito che i termini per la predisposizione dei progetti organizzativi degli uffici giudiziari, già prorogati sino al 30 ottobre 2020 per lo svolgimento delle riunioni con i magistrati e al 31 dicembre 2020 per il deposito dei progetti organizzativi, si applicano anche ai dirigenti degli uffici giudiziari nominati successivamente al 31 dicembre 2019, sempre che più favorevoli rispetto al termine previsto dall'art. 7 della circolare in materia di organizzazione degli uffici di Procura, adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16 novembre 2017.
Successivamente, con la delibera approvata dal plenum del CSM in data 4 novembre 2020, recante le linee guida agli uffici giudiziari per l'emergenza Covid, il termine per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici giudiziari scadente in data 31.12.2020 è stato prorogato al 31.3.2021.
Pertanto, dal momento che:
- lo scrivente ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 8 giugno 2020;
- il progetto organizzativo vigente della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, adottato in data 15 dicembre 2017 ed entrato in vigore in data 1 gennaio 2018, scadeva in data 31 dicembre 2020;

il termine entro il quale adottare il nuovo progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata scade in data 31 marzo 2021.

2. La ricognizione dell'Ufficio di Procura e del territorio del circondario del Tribunale

2.1 L'Ufficio di Procura

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha una pianta organica di un Procuratore Aggiunto, quattordici Sostituti Procuratori e quindici Vice Procuratori Onorari.
Allo stato sono vacanti:
- due posti di Sostituto Procuratore;
- tre posti di Vice Procuratore Onorario.

Pertanto, allo stato, vi è una scopertura del 14% nella pianta organica dei magistrati professionali e del 20% nella pianta organica dei magistrati onorari.
La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata presenta attualmente le seguenti scoperture:

qualifica	Pianta organica	Copertura	distacco altro ufficio	Presenza Effettiva	Scopertura	Percentuale Scopertura	Percentuale Scopertura effettiva
Dirigente	1	1	0	1	0	0	0
Direttore	1	1	0	1	0	0	0
Funzionario	7	7	1	7	0	0	0
Cancelliere	13	7	0	7	6	46%	46%
Assistente	10	8	0	9	1	20%	10%
Operatore	6	4	0	5	1	33%	17%
Conducente	4	4	0	4	0	0	0
Ausiliario	4	4	1	3	1	0	25%
Totale	46	36	2	37	9	22%	20%

2.2 Il territorio del circondario del Tribunale

Il circondario del Tribunale di Torre Annunziata, esteso 260,79 Kmq, comprende i seguenti 22 comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.
Nel circondario risiede una popolazione stimata in complessive 458.946 unità, che, nel periodo estivo, si incrementa notevolmente per la presenza di numerosissimi turisti, anche stranieri, sia nella penisola sorrentina, rinomata per le sue bellezze naturali, sia nella zona archeologica comprendente i siti di Pompei, Stabia ed Oplonti.
Nel circondario sono ubicati, tra gli altri, i comuni di Torre Annunziata, Torre del Greco e Castellammare di Stabia, densamente popolati e caratterizzati da un elevato tasso di criminalità, anche di tipo camorristico.
Gran parte del territorio ricadente nel circondario è, da un lato, gravato da vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici, a cagione delle sue bellezze naturali (la costiera sorrentina, il Parco nazionale del Vesuvio, il parco dei monti Lattari) e per la presenza dei siti archeologici su indicati, e, dall'altro, caratterizzato da un dilagante e pervasivo abusivismo edilizio nonché da perniciosi fenomeni di inquinamento ambientale (si pensi, per tutti, al fiume Sarno).
Il territorio del circondario è caratterizzato da laceranti contraddizioni, quali, da un lato, siti di straordinaria bellezza e dalla forte vocazione turistica, riconosciuti come tali a livello internazionale, fattori trainanti dell'economia locale, quali l'intera penisola sorrentina e la zona archeologica di Pompei, e, dall'altro, quartieri degradati sia urbanisticamente che socialmente, come quelli del Penniniello, della Provolera, del quadrilatero delle carceri, dei Poverelli, nel comune di Torre Annunziata, e i quartieri Savorito e San Marco a Castellammare di Stabia.
Tra le principali attività criminose che caratterizzano il circondario, va annoverata l'attività di *spaccio*, sia all'ingrosso che al dettaglio, di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), gestita e comunque controllata da organizzazioni criminali che hanno stabili contatti sia con la mafia siciliana che con la 'ndrangheta calabrese e le cui attività illecite, già di sicuro rilievo nazionale, hanno ormai assunto carattere transnazionale.
In tal senso depongono il numero delle persone denunciate o arrestate per reati concernenti le sostanze stupefacenti che, nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2020, sono state pari a n. 970 e del numero dei sequestri di sostanza stupefacente (cocaina, marijuana, hashish) effettuati nel suddetto periodo,

pari a n. 946, per un totale di kg.13,647 di cocaina ed eroina e di kg. 2.118,828 di hashish e marijuana.
Nell'ambito delle attività illecite concernenti le sostanze stupefacenti, particolarmente significativa è la coltivazione di piante di cannabis, soprattutto nelle impervie zone montuose dei monti Lattari, che ricadono nel territorio dei comuni di Agerola, Gragnano Lettere e Pimonte, e che ben si prestano, sia per il microclima sia per l'orografia dei luoghi, allo svolgimento di tale attività illecita.
Il traffico di sostanze stupefacenti produce un notevole flusso di denaro "al nero" che, a sua volta, viene reimpiegato in altre attività illecite, come l'usura, ovvero utilizzato per finanziare attività produttive apparentemente lecite, determinando ipotesi di riciclaggio.
Invero, numerose attività economiche e commerciali sono direttamente o indirettamente finanziate con i proventi del traffico di sostanze stupefacenti a conferma del fatto che una larga parte dell'economia locale si alimenta dei proventi dell'attività delittuosa.
Tale circostanza, oltre ad arricchire la criminalità organizzata e ad alimentare l'influenza della stessa sul territorio, falsa l'economia di mercato, penalizzando le aziende virtuose rispetto a quelle che costituiscono promanazione diretta o indiretta delle consorterie criminali di tipo camorristico.
Rilevante altresì è il traffico di armi, come testimoniato dal numero delle persone denunciate o arrestate per reati concernenti le armi che, nel periodo 1.1.018 – 31.12.2020, sono state pari a 227 e dai sequestri di numerose armi da fuoco e di materiale esplodente che, nel periodo suddetto, sono stati pari a 217.
Il circondario di Torre Annunziata è caratterizzato da numerosi reati predatori e contro la vita e l'incolumità individuale, come palesato dal numero di procedimenti iscritti nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2020 a modello 21 a carico di indagati noti per omicidi volontari, preterintenzionali e come conseguenza di altro delitto pari a n. 56, per rapina pari a n. 224, per estorsione pari a n. 311, per furto in abitazione o con strappo pari a n. 143, nonché a modello 44 a carico di ignoti per rapina pari a n. 4104, per estorsione pari a n. 123, per furto in abitazione o con strappo pari a n. 1.805.
Altra attività criminosa che connota il territorio di questo circondario è l'abusivismo edilizio, sia di tipo abitativo che di tipo speculativo.
In tal senso depongono le iscrizioni a modello 21 a carico di indagati noti per i reati in materia edilizia e paesaggistica che, nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2020, sono state pari a:
- n. 1906 congiuntamente per i reati previsti dall'art. 44 dPR 380/2001 e dall'art. 181 D.L.vo 42/04;
- n. 266 solo per i reati previsti dal dPR 380/2001;
- n. 76 solo per il reato di cui all'art. 181 d.l.vo 42/2004.

Connessi all'abusivismo edilizio sono numerosi e diversi reati consumati da parte di pubblici ufficiali, per lo più relativi a false attestazioni, abusi di ufficio e corruzioni.
Molti sono gli illeciti attinenti alla tutela paesistica ed ambientale, essendo una grossa fetta del territorio sottoposta a vincoli vari; le aree di molti comuni insistono, peraltro, nel parco del Vesuvio o nel parco dei Monti Lattari, mentre quasi tutta la costiera sorrentina è sottoposta a vincolo paesaggistico; a tutti si aggiungono poi i vincoli per le aree di interesse archeologico di Torre Annunziata, Boscoreale e, principalmente Pompei.
Lo scempio del territorio e il connesso rilevante rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico, derivante anche dal persistente inquinamento del fiume Sarno, sono palesati dal numero elevato di iscrizioni per reati previsti dal testo unico in materia ambientale, dPR 152/2006, che, nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2020, è stato pari a n. 526 modelli 21 a carico di indagati noti e n. 160 modelli 44 a carico di ignoti.

3. Le ragioni della revisione del progetto organizzativo vigente

Pur in presenza di un articolato ed efficace progetto organizzativo della Procura di Torre Annunziata, che ha consentito di pervenire ad apprezzabili e lusinghieri risultati nel corso della precedente direzione dell'Ufficio, è stata ravvisata la necessità di procedere ad una organica e profonda revisione dei criteri organizzativi vigenti al fine di migliorare l'efficienza dell'Ufficio, rilanciare l'efficacia dell'azione dello stesso e rafforzarne l'immagine e la legittimazione sociale.

La modifica del precedente progetto organizzativo per certi versi è stata altresì imposta dalle modifiche normative e dalle novità giurisprudenziali intervenute nel triennio di vigenza dello stesso, che hanno mutato profondamente alcune delle materie oggetto dell'attività dell'Ufficio.
Invero, il programma organizzativo previgente della Procura della Repubblica di Torre Annunziata prevedeva già una compiuta e puntuale disciplina:
- dei criteri di assegnazione e co-assegnazione dei procedimenti ai magistrati;
- delle competenze delle sezioni in cui si articolava l'Ufficio;
- dei criteri di priorità;
- del visto per assenso e per informazione;
- della partecipazione del pubblico ministero alle udienze e del controllo sull'esito del giudizio;
- dei compiti e dell'attività dei VPO.
Inoltre, l'attuale organizzazione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata si giova dei seguenti protocolli/accordi già stipulati ed in corso di attuazione:
- protocollo dell'aprile 2013 tra la Procura di Torre Annunziata, l'ente Parco Nazionale del Vesuvio e i Comuni di Trecase, Boscoreale, Boscotrecase e Torre del Greco per la collaborazione nelle attività di acquisizione e demolizione di immobili abusivi ricadenti nell'area del parco;
- accordo del 3.7.14 con l'Università degli studi di Napoli per le analisi tossicologiche;
- protocollo del 9.4.15 tra le Procure del distretto e la Procura presso il Tribunale per i minorenni per lo scambio di informazioni e la collaborazione investigativa nei procedimenti con indagati maggiorenni e minorenni;
- accordo del 5.5.15 con l'Agenzia per la sicurezza dei voli per le indagini conseguenti ad incidenti;
- protocollo del 25.9.15 tra la Procura di Torre Annunziata, l'ASL Napoli 3 e le Forze dell'ordine per la prevenzione ed il contrasto in materia di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di donne e minori;
- accordo del 22.10.15 tra le Procure del distretto e la città metropolitana di Napoli, rinnovato in data 1.12.17, per l'assegnazione di personale della Polizia della città metropolitana alle Procure;
- protocollo del 16.11.15 tra la Procura di Torre Annunziata e l'Agenzia delle Entrate per la collaborazione in materia di "*Voluntary Disclosure*" per il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero;
- protocollo del 24.11.15 tra le Procure del distretto e la Procura Generale per la collaborazione nelle indagini in materia di terrorismo;
- protocollo del 6.2.17 tra l'Agenzia nazionale anticorruzione e le Procure del distretto per la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di corruzione;
- accordo del 21.6.17 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le investigazioni ferroviarie e marittime;
- protocollo sottoscritto in data 17.04.2018 con la Procura Generale di Napoli e le altre Procure del Distretto di Napoli in tema di impugnazioni, finalizzato alla tempestiva acquisizione, da parte della Procura Generale, delle determinazioni degli Uffici di Procura in merito all'impugnazione delle sentenze di primo grado al fine di evitare, da un lato, il decorso dei termini per la proposizione del gravame da parte dell'ufficio requirente di secondo grado e, dall'altro, l'inutile proposizione dell'appello, da parte di quest'ultimo, in presenza dell'impugnazione già proposta del Procuratore della Repubblica;
- protocollo sottoscritto in data 28.11.2018 con la Procura Generale di Napoli e le altre Procure del Distretto per le attività di esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e/o di ripristino dello stato dei luoghi impartito con la sentenza di condanna per reati edilizi o paesaggistici;
- protocollo stipulato in data 22.07.2019 con la Procura Generale di Napoli, la Procura di Napoli, la Procura di Nola e l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio per l'individuazione delle procedure di demolizioni ricadenti nell'area protetta del Vesuvio alle quali destinare i finanziamenti messi a disposizione dell'Ente Parco;
- protocollo d'intesa siglato l'1.08.2019 con il Parco Archeologico di Pompei, con il quale sono state ratificate e formalizzate le buone prassi operative e di collaborazione istituzionale, già proficuamente avviate tra i due uffici;

- protocollo d'intesa sottoscritto il 25.10.2019, unitamente alla Procura di Nola, con l'ASL NA 3 Sud per la gestione operativa dei prelievi biologici e degli accertamenti necessari per il controllo delle sostanze d'abuso ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- protocollo d'intesa siglato in data 27.11.2019 con il Tribunale di Torre Annunziata, per lo scambio di informazioni e comunicazioni di reciproco interesse in relazione a procedure fallimentari e/o a concordati preventivi e accordi di ristrutturazioni;
- protocollo d'intesa siglato in data 29.01.2020 con l'ASL NA3 Sud, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed i centri antiviolenza attivi nel circondario oplontino, allo scopo di definire e mettere in atto, nell'ambito delle rispettive competenze, forme integrate di collaborazione per una complessiva strategia di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza di genere e della violenza in ambito familiare;

L'adozione di un nuovo progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata in sostituzione di quello vigente ha comportato necessariamente la verifica in concreto, sul campo, della effettiva tenuta della previgente organizzazione dell'Ufficio, dell'esistenza di eventuali criticità, della effettiva consistenza delle risorse disponibili, delle prassi eventualmente invalse da correggere, della concreta applicazione dei criteri organizzativi già adottati e vigenti, in quanto solo all'esito di tale verifica è stato possibile apportare i correttivi ritenuti necessari, i quali hanno comunque comportato un indispensabile preventivo confronto con quanti, personale giudiziario ed amministrativo, operano all'interno dell'Ufficio e sono chiamati quotidianamente a dare concreta attuazione alle modifiche organizzative apportate, nonché con l'Avvocatura e gli altri Uffici giudiziari del distretto (Tribunale, Corte di appello, Procura Generale).

4. I principi ai quali è informata l'attività di direzione e di organizzazione dell'Ufficio

Nello svolgimento dell'attività di direzione e di organizzazione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata lo scrivente intende continuare ad ispirarsi ai principi di trasparenza, imparzialità, lealtà, efficienza, rigoroso rispetto delle regole e di dialogo con le altre parti processuali (giudice, difesa), con le diverse componenti dell'Ufficio (magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria), con l'ufficio giudiziario giudicante del circondario (Tribunale), con gli uffici requirenti del distretto (Procura Generale presso la Corte di Appello e Procura distrettuale di Napoli), con l'Avvocatura (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale), con gli Organi di polizia giudiziaria e con le altre Istituzioni pubbliche, pur nel reciproco rispetto dei ruoli, delle competenze e delle prerogative di ciascuno, ai quali ha costantemente informato la propria attività giurisdizionale e semidirettiva.

A questi stessi principi sono ispirate l'organizzazione e la programmazione dell'attività della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, come delineate nel presente progetto organizzativo.

Nello svolgimento dell'attività di organizzazione e di direzione della Procura di Torre Annunziata, sarà necessario agire d'intesa e previo concerto sia con i magistrati dell'Ufficio (Procuratore Aggiunto, Sostituti Procuratori, Vice Procuratori Onorari), sia con il Dirigente amministrativo, per le materie rientranti nella competenza di quest'ultimo, nella consapevolezza che ogni scelta organizzativa dell'Ufficio postula il coinvolgimento di coloro (sia magistrati, sia personale amministrativo o di polizia giudiziaria), che sono chiamati a dare concreta ed effettiva attuazione alle scelte organizzative.

E' per questi stessi motivi che anche il presente progetto organizzativo è stato elaborato coinvolgendo sia i magistrati dell'Ufficio sia il personale amministrativo, per i profili attinenti alle attività di competenza di quest'ultimo.

Imprescindibile, inoltre, sia in sede di programmazione dell'attività dell'Ufficio che in sede di attuazione dei criteri organizzativi adottati, è stato e sarà il costante confronto dialettico con l'Avvocatura (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale), da un lato, e con il Tribunale e la Procura Generale, dall'altro.

5. Il metodo di lavoro seguito per l'adozione del nuovo progetto organizzativo

La circolare del CSM in materia di organizzazione degli Uffici di Procura, adottata con delibera del 16 dicembre 2020, prevede:
- all'art. 2, comma 3, che *I magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione*
- all'art. 7, comma 2, che *I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza* (omissis) *Con il progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è o meno riuscito a conseguire nel precedente periodo*.
- all'art. 8, comma 1, che: *Il Procuratore della Repubblica redige una proposta di progetto organizzativo, che comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale.*
La proposta è trasmessa, altresì, al Presidente dei tribunale, che può offrire il proprio contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante.
Dell'assemblea è redatto verbale che viene allegato al provvedimento finale. All'esito dell'assemblea, il Procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio e al Presidente del Tribunale. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione.
Decorso tale termine, il Procuratore della Repubblica adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.

5.1 Il metodo partecipativo. Le interlocuzioni. L'analisi dei flussi.

L'adozione dei criteri organizzativi della Procura è stata necessariamente preceduta dalla consultazione di tutte le componenti dell'Ufficio, in particolare attraverso la riunione, in data 30.9.2020, del Comitato Consultivo per la revisione del progetto organizzativo dell'Ufficio - composto dal Procuratore Aggiunto, da un Sostituto per ogni sezione, da un rappresentante dei VPO e dal Dirigente amministrativo o suo delegato -, gli incontri con i magistrati delle sezioni in cui si articola l'Ufficio, le interlocuzioni con il Procuratore Aggiunto, con il Magrif e con il Dirigente Amministrativo, l'Assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio, tenutasi nelle date dell'1 marzo (anche con la partecipazione dei V.P.O.), del 4 marzo e dell'8 marzo 2021, nonché le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale.
In particolare, l'individuazione dei criteri di priorità ha avuto luogo a seguito del preventivo, necessario, confronto, in data 26.1.2021, con il Tribunale e con l'Avvocatura (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale), apparendo indispensabile evitare l'adozione di scelte unilaterali ed autoreferenziali ed essendo di contro indispensabile individuare criteri di priorità comuni e adottare soluzioni organizzative condivise.
Si è proceduto, inoltre, all'audizione dei vertici degli Organi di polizia giudiziaria operanti nel circondario, al fine di individuare le criticità e le specificità criminali del territorio, i fenomeni criminali maggiormente presenti, i principali settori di intervento repressivo e preventivo.
Sono stati, infine, analizzati i flussi dei procedimenti sopravvenuti e definiti nel triennio di vigenza del precedente progetto organizzativo della Procura.
Le opzioni organizzative dell'Ufficio sono state pertanto adottate e dovranno essere attuate in funzione delle priorità condivise, così individuate, sulla scorta delle esigenze e delle emergenze emerse e in base ai dati rilevati.

6. Le linee guida della organizzazione e della programmazione dell'attività dell'Ufficio

La programmazione delle attività della Procura della Repubblica rappresenta lo strumento necessario per individuare gli obiettivi che l'Ufficio giudiziario intende perseguire in linea con gli obiettivi strategici generali espressi dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle circolari in materia di organizzazione degli uffici giudiziari (da ultimo la circolare del 16.12.2020 sulla organizzazione degli uffici di Procura), con le direttive annuali emanate dal Ministro della Giustizia e con le periodiche sollecitazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in occasione delle varie relazioni ex art. 6 del D.L.vo 106/2006.
In coerenza con quanto detto, nella adozione dei criteri organizzativi dell'Ufficio e nella pratica attuazione degli stessi, è necessario:
- rispettare le previsioni legislative di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante "*Disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. D), della legge 25 luglio 2005, n. 105*";
- attenersi alle linee guida formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella "*Circolare in materia di organizzazione degli Uffici di Procura*" del 16.12.2020 e, in particolare, ai principi della ragionevole durata del processo, del corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, dell'efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria e nell'uso delle risorse umane (magistrati e personale amministrativo), finanziarie e tecnologiche;
- dare attuazione alla programmazione del Ministero della Giustizia nella materia delle innovazioni tecnologiche che hanno incidenza sui servizi giudiziari;
- applicare e valorizzare le "*best practices*", anche mutuate dal confronto con altri uffici giudiziari, finalizzate alla semplificazione, alla velocizzazione, al miglioramento, alla razionalizzazione ed alla economicità dei processi di lavoro interni all'Ufficio, in linea con le più recenti circolari in materia del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
- assicurare la coerenza della programmazione gestionale (*piano annuale delle attività*) con quella dell'attività giudiziaria, così come delineata nel progetto di organizzazione dell'ufficio;
- ottimizzare l'impiego delle risorse, umane, tecnologiche ed economiche, effettivamente disponibili in funzione dei bisogni da soddisfare e degli obiettivi da raggiungere;
- promuovere, favorire ed attuare protocolli d'intesa e convenzioni con gli altri uffici giudiziari, l'Università degli Studi e le altre istituzioni pubbliche per il razionale utilizzo delle risorse e la semplificazione dei processi di lavoro.

7. I principi di partecipazione e di leale collaborazione

La circolare del CSM in materia di organizzazione degli Uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020:
- all'art. 2 prevede che *"Il Procuratore della Repubblica (…) organizza l'Ufficio (…) ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione"*;
- all'art. 4, comma 1, lett. i), prevede che il Procuratore della Repubblica *"cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti"*.
Da ciò si evince che **l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio sono e devono essere informate ai principi della partecipazione e della leale collaborazione** da parte di tutte le sue componenti, che trovano la loro sintesi nel **principio della condivisione**, quale canone fondante l'organizzazione e l'azione della Procura della Repubblica, nella prospettiva dell'indirizzo unitario delle attività dell'Ufficio, al fine di assicurare la correttezza, la puntualità, la tempestività, la trasparenza e l'efficacia dell'azione giudiziaria dello stesso.
È di tutta evidenza, infatti, che:
- la condivisione delle scelte organizzative e programmatiche dell'Ufficio da parte di coloro che sono chiamati a dare attuazione alle une e alle altre rende più facile assicurare il funzionamento ottimale dell'Ufficio in conformità alle regole organizzative date e perseguire gli obiettivi fissati nella programmazione dell'attività dello stesso;

- la condivisione delle regole organizzative e degli obiettivi programmatici è favorita dalla circostanza che coloro che sono chiamati a condividerle abbiano partecipato alla elaborazione delle une e degli altri;
- il funzionamento delle regole organizzative date e il raggiungimento degli obiettivi programmati sono condizionati dalla leale collaborazione di coloro che sono chiamati a dare attuazione alle prime e a perseguire i secondi.

L'attività della Procura deve conformarsi ai principi della partecipazione e della leale collaborazione non solo all'interno dell'Ufficio ma anche all'esterno nei rapporti con il Tribunale, la Procura Generale, la Corte di appello, l'Avvocatura e le altre Istituzioni operanti sul territorio.

7.1 La partecipazione e la leale collaborazione nei rapporti interni

I rapporti tra il Procuratore della Repubblica, i magistrati professionali ed onorari, il personale di cancelleria e le altre componenti dell'Ufficio, a prescindere dalle funzioni da ciascuno concretamente svolte, sono informati ai principi della partecipazione e della leale collaborazione, che devono trovare la loro sintesi nel principio della condivisione.

Il principio della condivisione si esplica, in primo luogo, favorendo e attuando il coinvolgimento delle diverse componenti dell'Ufficio, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, nella organizzazione della Procura, nella programmazione delle attività della stessa e nella concreta attuazione delle regole organizzative date, nonché il costante, puntuale e reciproco scambio informativo, l'interlocuzione e la concertazione preventiva.

Tale principio muove dalla consapevolezza che, nel rispetto delle responsabilità e del ruolo di ognuno, la condivisione degli obiettivi e delle modalità di perseguimento degli stessi nonché il coinvolgimento, nella elaborazione delle scelte organizzative di quanti sono chiamati a dare attuazione alle stesse è la prima garanzia del raggiungimento dei risultati prefissati.

La condivisione delle scelte e dei criteri organizzativi, del metodo, degli obiettivi e delle regole poste per il raggiungimento degli stessi postula che i rapporti fra le diverse componenti dell'Ufficio siano improntati ai seguenti principi:
- la partecipazione;
- l'informazione;
- l'interlocuzione;
- la concertazione preventiva;
- la leale collaborazione.

7.1.1 Il principio di leale collaborazione: la partecipazione

Il principio di partecipazione comporta che, ferma restando la responsabilità del Procuratore della Repubblica di organizzare e dirigere l'Ufficio, i magistrati e il personale di cancelleria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, responsabilità e competenze:
- siano coinvolti nei processi decisionali relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio;
- cooperino alla migliore definizione ed attuazione dei suoi assetti organizzativi e funzionali;
- collaborino alla adozione delle soluzioni organizzative più idonee ad assicurare l'efficienza dell'Ufficio;
- forniscano il proprio positivo contributo ideativo ed attuativo al funzionamento ottimale dell'Ufficio e alla soluzione e al superamento di ogni problematica organizzativa e funzionale;
- abbiano l'obbligo di segnalare, prevenire ed evitare situazioni che possano determinare disfunzioni, criticità, ritardi o aggravi di lavoro;
- debbano concorrere al perseguimento della massima, possibile, semplificazione dei processi lavorativi e decisionali;
- assicurino la doverosa collaborazione al pieno dispiegamento dell'attività dell'Ufficio;

- siano chiamati ad assolvere compiti di diretta collaborazione ad attività di coordinamento organizzativo, investigativo ed amministrativo spettanti al Procuratore della Repubblica e/o al Procuratore Aggiunto.

7.1.2 Il principio di leale collaborazione: l'informazione

L'informazione, quale diretta esplicazione del principio di leale collaborazione, assolve una duplice funzione:
- da un lato, consentire al Procuratore della Repubblica di avere cognizione di ciò che avviene sia all'esterno che all'interno dell'Ufficio, al fine di assicurare una più efficace e tempestiva azione di coordinamento sia investigativo che organizzativo;
- dall'altro, consentire a tutti i componenti dell'Ufficio, attraverso il coordinamento assicurato dal Procuratore della Repubblica, di disporre delle informazioni utili per il migliore e più efficace svolgimento delle proprie attività.

L'informazione si traduce:
- nell'obbligo per i magistrati di informare tempestivamente e correttamente il Procuratore della Repubblica, direttamente o per il tramite del Procuratore Aggiunto, delle più significative iniziative da intraprendere nella trattazione degli affari di particolare rilevanza, gravità, delicatezza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza, rilevanti per l'uniformità e la trasparenza dell'azione della Procura della Repubblica;
- nell'onere per i magistrati di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica, direttamente o per il tramite del Procuratore Aggiunto, di ogni criticità, disfunzione, disservizio, problematica, attuale o potenziale, nell'ambito dell'Ufficio, di cui siano a conoscenza, e delle possibili soluzioni organizzative, investigative e processuali atte ad evitare duplicazioni, sovrapposizioni, contrapposizioni, disfunzioni, criticità, stasi e ritardi nella trattazione degli affari e nello svolgimento delle attività della Procura della Repubblica, per indirizzare in maniera corretta ed uniforme le iniziative e le attività di quest'ultima e per semplificare al massimo i processi di lavoro e decisionali;
- nel diritto dei magistrati e del personale di cancelleria di essere tempestivamente informati e preventivamente consultati in merito alle scelte organizzative fondamentali riguardanti l'Ufficio stesso, quanto all'*an*, al *quomodo* e al *quando* delle stesse.

In definitiva, la partecipazione delle informazioni al Procuratore della Repubblica e, tramite questi, agli altri componenti dell'Ufficio, risponde ad un preciso e ineludibile obbligo di lealtà di ciascuno nei confronti non solo del Procuratore ma altresì dell'intero Ufficio e degli altri componenti dello stesso.
La previsione dell'obbligo di conferire è la diretta attuazione del principio di leale collaborazione e del suo corollario relativo all'informazione.
Altra applicazione del principio di informazione è rappresentata dall'obbligo di informare preventivamente e compiutamente il Procuratore della Repubblica della esecuzione delle misure cautelari emesse.

7.1.3 Il principio di leale collaborazione: l'interlocuzione

In attuazione del principio di leale collaborazione va promossa, favorita e concretamente praticata l'interlocuzione costante, anche informale, tra i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto nonché degli uni e dell'altro con il Procuratore della Repubblica, quale metodo privilegiato di lavoro, al fine di attuare l'effettiva e tempestiva informazione e di ricercare le soluzioni più adeguate alle problematiche organizzative, investigative e procedurali.
Il diritto di conferire è la diretta attuazione del principio di leale collaborazione e del suo corollario relativo all'interlocuzione.

7.1.4 Il principio di leale collaborazione: la concertazione preventiva

Ulteriore applicazione del principio di leale collaborazione è la concertazione preventiva.
La concertazione preventiva, che postula la tempestiva e corretta informazione, si traduce nella necessità che tutte le più rilevanti e significative iniziative ed attività investigative e processuali dei magistrati relative a procedimenti di particolare delicatezza, gravità o allarme sociale e comunque suscettibili di coinvolgere l'immagine e la credibilità dell'Ufficio o di incidere sull'azione complessiva di quest'ultimo per la natura, la gravità, la rilevanza mediatica, istituzionale o sociale dei fatti o delle questioni giuridiche sottese, siano concordate preventivamente nell'*an*, nel *quomodo* e nel *quando* con il Procuratore della Repubblica, direttamente o per il tramite del Procuratore Aggiunto.

7.1.5 Il principio di leale collaborazione: il rispetto del progetto organizzativo

Il progetto organizzativo è la *carta fondamentale* dell'Ufficio, del quale concorre a delineare l'identità culturale, contenente i principi fondamentali ai quali va informata l'attività dello stesso e nei quali le diverse componenti dell'Ufficio possano riconoscersi, e le regole organizzative basilari che ne garantiscono il funzionamento.
La concreta attuazione del progetto organizzativo non può essere rimessa esclusivamente alla dirigenza dell'Ufficio ma può e deve giovarsi del contributo di quanti sono chiamati a dare pratica applicazione ai criteri organizzativi ivi contenuti.
In altre parole, all'interno dell'ufficio di Procura **il principio di *leale collaborazione* ha come suo necessario corollario il rispetto del progetto organizzativo**, una volta adottato.
Il *rispetto delle regole*, formulate nel *progetto organizzativo*, è presupposto indefettibile per il corretto ed efficace funzionamento dell'Ufficio.
Le regole non vanno avvertite come un limite, un peso o un costrizione, bensì vanno vissute come una garanzia, in quanto finalizzate ad assicurare, da un lato, la correttezza, l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'attività dell'Ufficio e, dall'altro, il rispetto dei compiti, dei poteri, dei diritti e dei doveri di ciascuno.
Le regole contenute nel progetto organizzativo sono patrimonio di tutti, per cui ognuno è tenuto a rispettarle e a farle rispettare.
Ciò vale *a fortiori* allorché si tratti di regole condivise che ciascuno ha contribuito a formulare.
Di qui l'importanza del metodo partecipativo nella formulazione dei criteri organizzativi dell'Ufficio: è assolutamente fisiologico che le regole che presidiano il funzionamento dell'Ufficio siano elaborate con il contributo di coloro che sono tenuti a dare loro pratica attuazione; se tutti sono chiamati a concorrere alla elaborazione delle regole, queste ultime saranno condivise e se le regole sono condivise sarà più facile che le stesse siano rispettate da coloro che hanno contribuito a formularle.
Ma, in ogni caso, **le regole contenute nel progetto organizzativo, una volta date, vanno osservate**.
Il principio di leale collaborazione si traduce nella necessità che ciascuna delle componenti dell'Ufficio rispetti e faccia rispettare le regole che disciplinano il funzionamento, l'attività e *"la vita"* dell'Ufficio di cui si fa parte e che si è contribuito a formulare.
Pertanto, **non saranno consentite, né dovranno essere seguite prassi disapplicative delle regole organizzative poste o in contrasto con queste ultime**: qualora, come è naturale che accada, all'atto pratico, a seguito della concreta applicazione di una determinata regola, e dopo un periodo minimo di sperimentazione della stessa, ci si renda conto della inutilità o, peggio, della dannosità di una regola, si provvederà ad eliminarla o a cambiarla, eventualmente codificando la prassi invalsa, piuttosto che lasciare formalmente in vita, ma di fatto disapplicata, la regola di cui trattasi.

7.1.6 Il principio di leale collaborazione: l'unitarietà dell'Ufficio

Il fine ultimo del principio di leale collaborazione in tutte le sue concrete applicazioni (informazione, interlocuzione, partecipazione, preventiva concertazione, condivisione, rispetto del progetto organizzativo), è l'unitarietà dell'Ufficio.
E' di tutta evidenza che la reciproca, tempestiva e corretta informazione, l'interlocuzione costante, la partecipazione alla formulazione dei criteri organizzativi che presidiano i processi lavorativi, la preventiva concertazione di ogni iniziativa concorrono alla condivisione degli obiettivi prefissati, dei percorsi lavorativi e delle regole organizzative individuati per il perseguimento di quegli obiettivi.
E la condivisione degli obiettivi da perseguire e delle modalità per il raggiungimento degli stessi è la garanzia del raggiungimento dei risultati.
E laddove, e nella misura in cui, vi sia la condivisione di obiettivi, percorsi e regole organizzative, potrà dirsi conseguita l'unitarietà dell'Ufficio, sia pure nel rispetto della diversità e della specificità degli elementi che lo compongono.
Unitarietà dell'Ufficio non significa affatto appiattimento culturale o assenza di voci critiche all'interno dello stesso, ma **vuol dire**:
- coesione tra le sue diverse componenti sia all'interno che all'esterno;
- uniformità del metro di giudizio in presenza di situazioni analoghe;
- omogeneità dei criteri interpretativi e dei provvedimenti adottati in presenza di situazioni di fatto o di diritto analoghe;
- coerenza dei comportamenti dei singoli con le regole organizzative date ed i principi formulati;
- riconoscersi nell'Ufficio e nell'azione dello stesso, complessivamente considerato, e dei singoli componenti del medesimo;
- cooperare tutti e ciascuno al miglioramento del funzionamento dell'Ufficio;
- affrontare e risolvere le difficoltà e le criticità di ciascuno rifuggendo da un'ottica particolaristica, circoscritta al proprio ambito, bensì calandosi in una dimensione più generale che coinvolga l'intero Ufficio;
- concorrere a prevenire e risolvere i problemi dell'Ufficio e di ognuno dei suoi componenti, in quanto i problemi del singolo sono problemi anche dell'Ufficio e i problemi dell'Ufficio sono problemi di tutti e come tali devono essere affrontati e risolti con il concorso e il contributo di tutti, nessuno escluso.
L'unitarietà dell'Ufficio postula il senso di appartenenza allo stesso da parte di ognuno dei magistrati che ne fanno parte: compete al Procuratore della Repubblica determinare le condizioni, organizzative ed ambientali, che possano favorire tale senso di appartenenza, ma spetta a ciascuno dei magistrati dell'Ufficio coltivarlo.

7.2 Il principio di leale collaborazione: il personale amministrativo e di polizia giudiziaria

La *leale collaborazione* riguarda anche le altre componenti dell'Ufficio: il personale amministrativo e la polizia giudiziaria.
Il rapporto del Procuratore della Repubblica e degli altri magistrati dell'Ufficio con il personale amministrativo e la polizia giudiziaria è improntato agli stessi principi di *gestione partecipata* che caratterizza il rapporto tra il Procuratore ed i magistrati dell'Ufficio.
Tutti sono chiamati a fornire il massimo contributo possibile per garantire l'efficienza ed il funzionamento ottimale della Procura della Repubblica.
Pertanto, sia pure nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, anche il personale amministrativo, nella sua interezza, quale componente essenziale dell'Ufficio, da un lato, è tenuto a contribuire al miglioramento e alle semplificazioni dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro ai quali è quotidianamente chiamato a dare concreta attuazione, segnalando, prevenendo e concorrendo a rimuovere ogni disfunzione o criticità nell'organizzazione e nel funzionamento

dell'Ufficio e, dall'altro, va tenuto aggiornato sulle modifiche normative ed organizzative destinate ad incidere sulle attività della Procura.
La conferma di ciò è data dalla previsione che il Dirigente amministrativo, o suo delegato, faccia parte del Comitato consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio.
Lo stesso vale *mutatis mutandis* per il personale di polizia giudiziaria operante all'interno della Procura, il quale ha rapporti di diretta collaborazione sia con i magistrati che con il personale di cancelleria.

7.3 La leale collaborazione nei rapporti con l'esterno

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata informa la propria attività ai principi di partecipazione e leale collaborazione anche nei rapporti con gli altri Uffici Giudiziari, con l'Avvocatura e le altre istituzioni pubbliche operanti sul territorio di propria competenza.
La Procura di Torre Annunziata assicura il rispetto del principio di leale e doverosa collaborazione con la Procura Generale presso la Corte di Appello nell'ambito dell'attività di vigilanza spettante al Procuratore Generale, al fine di consentirgli di *"verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonchè il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti"*, come previsto dall'art. 6 d.lgs. 106/2006.
La Procura di Torre Annunziata assicura, altresì, il rispetto del principio di leale e doverosa collaborazione con il Tribunale con riferimento, in particolare, alla individuazione e al rispetto dei criteri di priorità, che vanno previamente concertati, alla organizzazione delle udienze, all'uso dell'applicativo *Tiap* per la gestione dei documenti informatici.
Al principio di leale collaborazione sono informati inoltre i rapporti della Procura della Repubblica, intesa sia come Ufficio nella sua interezza, sia come le sue singole componenti, magistrati e personale di cancelleria, con l'Avvocatura.
Quanto ai rapporti dell'Ufficio con l'Avvocatura, il principio di leale collaborazione comporta che l'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari della Procura e l'adozione di scelte e soluzioni organizzative destinate a produrre effetti all'esterno o comunque incidenti o interferenti con l'attività professionale degli Avvocati devono essere precedute necessariamente da una interlocuzione sia con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che con la Camera Penale di Torre Annunziata.
Allo stesso principio si ispira l'opportunità di elaborare un *protocollo di intesa* su alcuni temi con gli organismi rappresentativi dell'Ordine professionale degli Avvocati.
Quanto ai rapporti delle singole componenti della Procura con l'Avvocatura, la concreta declinazione del principio di leale collaborazione si traduce nella opportunità che:
- i difensori nominati siano sempre ricevuti dai magistrati, compatibilmente con gli altri impegni istituzionali di questi ultimi, anche senza necessità del preventivo appuntamento (sebbene sia preferibile l'adozione di quest'ultimo anche per consentire al magistrato di programmare la propria attività in ufficio e di documentarsi adeguatamente sulle questioni oggetto della interlocuzione con il difensore) e senza la fissazione di fasce orarie per il ricevimento dei difensori, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici al pubblico;
- le ragioni del difensore nominato siano ascoltate e tenute nella debita considerazione, ferma restando l'autonomia decisionale del magistrato;
- il personale di cancelleria, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici al pubblico e nei limiti delle proprie competenze, riceva i difensori nominati, interloquisca con gli stessi e ne agevoli l'attività nell'espletamento del mandato difensivo.

7.4 Gli istituti per la concreta declinazione dei principi di informazione, partecipazione, leale collaborazione

I principi della informazione, partecipazione e condivisione trovano concreta applicazione attraverso gli istituti della assemblea generale dell'Ufficio, delle riunioni di sezione, del Comitato Consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio, dell'obbligo e del diritto di conferire nonché mediante l'interlocuzione diretta con i singoli magistrati dell'Ufficio.

7.5 L'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio

L'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio è 1'istituto principe per declinare concretamente i principi della informazione, partecipazione e condivisione.
Nell'assemblea, nel rispetto del contraddittorio, il Procuratore della Repubblica, da un lato, informa i magistrati dell'Ufficio su tutte le questioni più rilevanti di carattere generale concernenti l'organizzazione e le attività della Procura e, dall'altro, acquisisce il parere e il contributo di riflessioni, proposte ed osservazioni degli stessi magistrati.
L'assemblea è convocata dal Procuratore della Repubblica su sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Sostituti Procuratori.
L'assemblea si tiene, oltre che nei casi previsti dall'art. 8, commi 1 e 2, della circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020, in tutti i casi in cui il Procuratore della Repubblica ne ritenga necessaria o anche solo opportuna la convocazione o qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Sostituti Procuratori, e comunque almeno una volta all'anno.
L'assemblea generale è convocata dal Procuratore della Repubblica, che la presiede, di regola con un preavviso non inferiore a sette giorni, salvo i casi di urgenza che giustifichino un termine inferiore.
Di ogni assemblea dei magistrati dell'Ufficio è redatto sintetico verbale a cura del magistrato di volta in volta individuato come segretario verbalizzante, che, una volta sottoscritto da questi e dal Procuratore della Repubblica, è partecipato da quest'ultimo a tutti i magistrati dell'Ufficio.
All'assemblea di regola partecipano solo i magistrati professionali, ma, qualora la stessa abbia ad oggetto questioni rientranti nella competenza o di interesse di altre componenti dell'Ufficio, quali i VPO, il Dirigente Amministrativo, il personale di cancelleria o amministrativo, alla medesima possono essere invitati a partecipare, a seconda dei casi, anche il dirigente amministrativo, uno o più rappresentanti dei VPO o del personale di cancelleria o amministrativo.

7.6 Le riunioni di sezione

All'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio, che postulando la partecipazione di tutti i magistrati, non è sempre di facile ed immediata convocazione e consultazione, si affianca altro momento di confronto con i magistrati, di più agile e frequente attuazione, rappresentato dalle riunioni di una o più sezioni dell'Ufficio per l'esame di questioni sia di carattere generale, organizzativo, giuridico o investigativo, che di specifico interesse delle sezioni convocate.
La riunione di sezione è convocata dal Procuratore della Repubblica o dal coordinatore della stessa, di sua iniziativa o qualora ne facciano richiesta uno o più magistrati appartenenti alla stessa.
La riunione di più sezioni è convocata dal Procuratore Aggiunto, qualora sia il coordinatore delle stesse, o dal Procuratore della Repubblica.
Ogni sezione si riunisce di regola almeno un volta al mese.
Di ogni riunione di una o più sezioni è redatto sintetico verbale a cura del magistrato di volta in volta individuato come segretario verbalizzante.
Il verbale, sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto che l'ha presieduta, è partecipato ai magistrati appartenenti alle sezioni che si

sono riunite e al Procuratore della Repubblica nonché, qualora la riunione abbia avuto ad oggetto questioni di carattere generale, a tutti i magistrati dell'Ufficio.
La stessa disciplina si applica alle riunioni dei gruppi di lavoro, qualora istituiti.

7.7 Il Comitato consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio

All'Assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio e alle riunioni di sezione o dei gruppi di lavoro, è affiancato un Comitato consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio.
Detto Comitato ha il compito di elaborare e proporre soluzioni organizzative per l'Ufficio e trova il proprio precedente nel Comitato Consultivo per la revisione dei vigenti criteri organizzativi dell'Ufficio, istituito con ordine di servizio n. 285 del 24 luglio 2020, del quale ricalca le funzioni e la composizione.
A differenza di quest'ultimo, la cui operatività è cessata con l'adozione del presente progetto organizzativo, il Comitato consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio ha carattere permanente.
Esso è composto:
a) da un Sostituto Procuratore in rappresentanza di ciascuna delle sezioni e dei settori in cui si articola la Procura della Repubblica, designato dai magistrati che ne fanno parte o, in mancanza di indicazione o di disponibilità, individuato d'ufficio nel magistrato con la maggiore anzianità nel ruolo;
b) per le materie di rispettiva competenza od interesse, da un Vice Procuratore Onorario, un titolare ed un supplente, in rappresentanza dei Vice Procuratori Onorari dell'Ufficio, designato da questi ultimi o, in mancanza di indicazione o disponibilità, individuato d'ufficio nel Vice Procuratore Onorario con la maggiore anzianità di servizio, nonché dal Dirigente amministrativo o suo delegato.
Il rappresentante dei VPO e il Dirigente Amministrativo o suo delegato partecipano alle riunioni del Comitato Consultivo solo qualora lo stesso abbia ad oggetto questioni o tematiche rientranti nelle rispettive competenze o di interesse degli stessi.
I componenti del Comitato Consultivo, fatta eccezione per il Dirigente amministrativo, da considerarsi membro permanente dello stesso, durano in carica un anno al fine di consentire a tutti i magistrati di farne parte.
Alla scadenza annuale vanno rinnovate le designazioni dei suoi componenti.
La designazione dei componenti del Comitato scaduti è rinnovabile.
Il Comitato Consultivo è convocato dal Procuratore della Repubblica e alle riunioni dello stesso partecipa, oltre a quest'ultimo, il Procuratore Aggiunto.
Delle riunioni del Comitato è redatto, a cura del segretario verbalizzante di volta in volta individuato, sintetico verbale il quale, una volta sottoscritto dal segretario e dal Procuratore della Repubblica, è partecipato ai magistrati dell'Ufficio e agli altri componenti del Comitato.

7.8 L'Ufficio Studi e Documentazione

In applicazione del principio di partecipazione dei magistrati alle funzioni di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nelle attività di direzione e di organizzazione dell'Ufficio e del principio di condivisione degli assetti organizzativi e dei principi e dei criteri direttivi ai quali informare l'azione della Procura, è istituito altresì l'Ufficio Studi e Documentazione, coordinato dal Procuratore della Repubblica, o per delega dello stesso, dal Procuratore Aggiunto e composto, previo interpello, da un Sostituto in rappresentanza di ciascuna delle sezioni e dei settori in cui si articola l'Ufficio e da un rappresentante dei VPO (solo per le materie di competenza o interesse di questi ultimi), che abbiano palesato particolari attitudini all'approfondimento scientifico, alla ricerca giurisprudenziale e all'interpretazione normativa, con il compito di assicurare la raccolta e la diffusione di fonti normative e pronunce giurisprudenziali, partecipare tempestivamente le innovazioni legislative, studiare le questioni giuridiche e formulare le relative soluzioni, elaborare moduli utili per l'attività dell'Ufficio e finalizzati alla semplificazione e al miglioramento dei processi di lavoro.

Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto delegato provvede alla convocazione dell'Ufficio Studi, delle cui riunioni è redatto sintetico verbale, alla raccolta dei risultati dell'attività di studio svolta e degli elaborati redatti da detto Ufficio, i quali, previa sottoposizione degli stessi al Procuratore della Repubblica, qualora questi non ne sia il coordinatore, sono da quest'ultimo diffusi all'Ufficio di Procura.
I componenti dell'Ufficio Studi e Documentazione - che restano in carica per due anni suscettibili di rinnovo [1] - sono individuati dal Procuratore della Repubblica, previo interpello, tra coloro che abbiano dato la disponibilità e che abbiano palesato particolari attitudini alla ricerca giurisprudenziale, all'interpretazione normativa e all'analisi dell'organizzazione dell'Ufficio, preferibilmente in magistrati diversi da quelli che compongono il Comitato Consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile dei magistrati alle attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica.
Nel caso di manifestazione di più disponibilità per ogni sezione/settore il provvedimento di designazione, adottato dal Procuratore della Repubblica sentito il Procuratore Aggiunto, dà conto dei motivi della scelta, operata avuto riguardo ai parametri dell'attitudine, della capacità e della disponibilità all'approfondimento scientifico, alla ricerca giurisprudenziale e all'interpretazione normativa:
a) palesate nella attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nella organizzazione della sezione e/o del settore di appartenenza;
b) dimostrate nell'attività di approfondimento e di analisi di questioni giuridiche di carattere generale e/o attinenti alle materie specialistiche di competenza della sezione e/o del settore di appartenenza;
c) mostrate nell'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nella elaborazione di modelli standardizzati di trattazione e definizione dei procedimenti SDAS;
d) desunte dalla partecipazione, come docente, discente, relatore o partecipante a corsi di formazione, seminari, corsi di aggiornamento, incontri didattici e formativi nelle materie rientranti nella competenza dell'Ufficio [2].
Alle attività dell'Ufficio Studi e Documentazione possono essere invitati a partecipare dal Procuratore Aggiunto o dal Procuratore della Repubblica, altri Sostituti, individuati tenendo conto di specifiche competenze, attitudini ed esperienze maturate, nonché il Dirigente Amministrativo o suo delegato, qualora emerga la necessità o l'opportunità di avvalersi del loro contributo in relazione alla natura della materia trattata.
In mancanza del Procuratore Aggiunto o in presenza di circostanze che lo rendono necessario, o anche solo opportuno, il coordinamento dell'Ufficio Studi e Documentazione può essere delegato dal Procuratore della Repubblica, previo interpello, ad uno dei Sostituti Procuratori in possesso dei requisiti per farne parte.

---

[1] Su conforme proposta formulata dai Sostituti nelle osservazioni scritte allegate al verbale dell'assemblea dell'1.3.2021.

[2] La proposta formulata dai Sostituti nelle assemblee dell'Ufficio in data 1 ed 8 marzo 2021 (dalla quale si è dissociata la collega Colangelo) di individuare come criterio di selezione dei componenti dell'Ufficio Studi, nel caso di manifestazione di più disponibilità, il criterio dell'anzianità nel ruolo o di servizio in ufficio o di permanenza nella sezione, quale criterio unico o in aggiunta a quello indicato alla lettera d) del paragrafo 7.8, non è stato ritenuta condivisibile, in quanto i componenti dell'Ufficio Studi vanno designati sulla scorta della particolare attitudine all'approfondimento scientifico, allo studio e all'interpretazione, la quale prescinde dal mero dato formale dell'anzianità di servizio o nel ruolo oppure nella sezione, che, di per sé solo non è univocamente indicativo di tale attitudine e rischierebbe di penalizzare a priori i colleghi più giovani ed eventualmente maggiormente versati, i quali, nel caso di accoglimento della proposta, sarebbero sempre e comunque inevitabilmente postergati rispetto a quelli più anziani.

8. I soggetti

8.1 Il Procuratore della Repubblica

8.1.1 Le fonti

Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, prevede:
- all'art. 1, rubricato *Attribuzioni del procuratore della Repubblica*, che:
1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica determina:
a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;
b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;
c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
- all'art. 2, rubricato *Titolarità dell'azione penale*, che:
1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.
- all'art. 4, rubricato *Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche*, che:
1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica può definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.
- all'art. 5, rubricato *Rapporti con gli organi di informazione*, che:
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.
La circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura approvata con delibera del 16 dicembre 2020 prevede:
- all'art. 2, comma 1: *Il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio, organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.*
- all'art. 2, comma 2: *Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006.*
- all'art. 3, comma 2: *Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132-bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.*
- all'art. 4, comma 1:
1. *Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art. 2, comma 1:*
a) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e - ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell'Ufficio lo consentano - cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione; il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio; negli uffici di grandi dimensioni, individuati dall'art 85 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, la riserva è rimessa alla valutazione del Procuratore; di tale riserva e della sua modalità di attuazione così come delle ragioni che la escludono negli uffici di grandi dimensioni il Procuratore dà atto nel progetto organizzativo;
b) quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio;

c) provvede, con la collaborazione dei Procuratori aggiunti, e dei magistrati coordinatori nel caso di cui alla lettera b), all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;
d) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto;
e) disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:
- la partecipazione dei V.P.O. quali P.M. in udienza;
- l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale utilizzo per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15 D.Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";
f) procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso - previa comunicazione anche in via telematica - ai magistrali destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;
g) può individuare i criteri di priorità nella trattazione degli affari, come previsto dall'art. 3;
h) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio;
i) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti;
l) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D.Lgs. 106/2006;
m) cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.
Sulla scorta delle indicazioni di normazione primaria e secondaria su riportate, è possibile delineare i doveri e i poteri spettanti al Procuratore della Repubblica.
Non a caso si ritiene di individuare in primo luogo i doveri e comunque le responsabilità gravanti sul Procuratore della Repubblica, in quanto i poteri che allo stesso sono attribuiti direttamente dalla legge o dalla circolare del CSM non sono fini a se stessi bensì sono funzionali all'adempimento dei doveri e all'osservanza delle responsabilità che incombono sul capo dell'Ufficio.
In altre parole, la legge e la circolare del CSM in tanto attribuiscono al Procuratore della Repubblica determinati poteri in quanto questi ultimi sono strumentali all'assolvimento dei doveri e dei compiti che quelle stesse Fonti gli affidano.
Tale concezione finalistica dei poteri del Procuratore della Repubblica impone, pertanto, di modularne l'esercizio in una prospettiva teleologicamente orientata, cioè *"servente"* rispetto alle esigenze, agli obiettivi e alle attività dell'Ufficio, sia nella sua interezza che con riferimento ai componenti dello stesso.

8.1.2 I doveri e le responsabilità del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica:

- ha la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale, quale titolare della stessa;
- ha la responsabilità della organizzazione, direzione e gestione dell'Ufficio di Procura;
- ha la responsabilità di assicurare l'efficienza dell'Ufficio e l'efficacia dell'attività dello stesso;
- deve assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale;
- deve assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato;
- deve conseguire l'obiettivo della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa;
- deve assicurare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo;
- deve garantire l'indipendenza dei magistrati dell'Ufficio;
- deve distribuire in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'Ufficio, curando - ove le dimensioni dello stesso lo consentano - la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio;
- deve verificare periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'Ufficio;
- deve favorire l'omogeneità e la specializzazione nella distribuzione dei carichi di lavoro e nella ripartizione dell'Ufficio in dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro;
- deve assicurare l'efficace coordinamento delle sezioni e dei gruppi di lavoro nonché tra le sezioni e i gruppi di lavoro;
- deve garantire la diffusa e costante circolazione, all'interno dell'Ufficio, delle informazioni relative al funzionamento dello stesso;
- ha l'onere di promuovere riunioni periodiche tra i magistrati dell'Ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e su fenomeni criminali, novità giurisprudenziali e innovazioni legislative, e per verificare l'andamento del servizio;
- deve disciplinare l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme dell'ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari;
- deve curare e favorire i rapporti dell'Ufficio e dei magistrati con l'Avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti;
- deve curare i rapporti con gli organi di informazione, dei quali ha la responsabilità;
- deve garantire la partecipazione dei magistrati dell'Ufficio ai processi decisionali relativi all'organizzazione delle attività giudiziarie e amministrative dell'Ufficio;
- deve tutelare l'autonomia e la pari dignità professionale di tutti i magistrati che compongono l'Ufficio;
- deve promuovere la costante ed effettiva applicazione del metodo del dialogo e del confronto nell'ambito dell'Ufficio tra le diverse componenti dello stesso al fine della ricerca delle migliori soluzioni organizzative, amministrative e giudiziarie;
- deve garantire la razionale distribuzione delle complessive risorse dell'Ufficio;
- deve vigilare sul rispetto dei criteri organizzativi dell'Ufficio.

Pertanto, sono riservate al Procuratore della Repubblica, quale rappresentante dell'Ufficio all'esterno ed in considerazione della sua cognizione del complessivo funzionamento dello stesso e di eventuali esigenze di coordinamento investigativo:
- l'interlocuzione con l'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con precipuo riferimento ai temi rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. 106/2006 e dei poteri di avocazione e di coordinamento investigativo espressamente previsti dalla legge, nonché per l'attuazione del generale principio di leale collaborazione istituzionale;
- l'interlocuzione con il presidente del Tribunale e con i dirigenti degli altri uffici giudiziari;
- la cura dei rapporti e dei contatti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni italiani ed esteri, diversi da quelli attinenti a singoli, specifici procedimenti;
- l'interlocuzione con i vertici degli Uffici e dei Comandi delle forze di polizia su tematiche e questioni di carattere generale, nonché di tipo organizzativo ed amministrativo, sulle modalità e sui criteri di impiego della polizia giudiziaria, che esulino da singoli, specifici procedimenti;

- la direzione e l'organizzazione della Sezione di Polizia giudiziaria intesa nel suo complesso ed i conseguenti rapporti con i responsabili delle relative Aliquote, a tal fine eventualmente conferendo, con apposita delega, al Procuratore Aggiunto compiti di collaborazione alla attuazione delle disposizioni date e alla vigilanza sul corretto funzionamento della Sezione;
- l'autorizzazione alle missioni all'estero del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori dell'Ufficio, per questi ultimi previo parere del Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza;
- l'adozione delle risposte alle interrogazioni parlamentari.

8.1.3 I poteri e le facoltà del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero:
- è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge;
- assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo Ufficio.

Pertanto, nella qualità e ai fini su indicati, al Procuratore della Repubblica compete:
- stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali il Procuratore Aggiunto ed i magistrati dell'Ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega relativa alla cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti (cioè nel coordinamento di sezioni o gruppi di lavoro o nella trattazione di procedimenti omogenei) ovvero ad altri ambiti di attività dell'ufficio (articolazioni dell'Ufficio diverse dalle sezioni, ad esempio i settori, o svolgimento di attività amministrative) che necessitano di uniforme indirizzo;
- determinare i criteri di organizzazione dell'Ufficio, al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'Ufficio;
- determinare i criteri di assegnazione dei procedimenti ai magistrati del suo Ufficio;
- istituire sezioni o gruppi di lavoro per la trattazione di affari omogenei;
- stabilire, sia in via generale sia all'atto dell'assegnazione dei procedimenti, i principi e i criteri ai quali i magistrati dell'Ufficio devono attenersi nell'esercizio della relativa attività di trattazione dei procedimenti, fermo restando che i criteri determinati all'atto dell'assegnazione del procedimento dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo;
- procedere all'assegnazione dei magistrati alle sezioni o ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, adottando criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti, alla loro completa formazione professionale, resa possibile anche dalla rotazione periodica, nonché a garantire le esigenze di funzionalità dell'Ufficio;
- definire i criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti, al fine di assicurare l'efficienza dell'attività dell'Ufficio;
- revocare, con provvedimento motivato, l'assegnazione al magistrato, qualora questi non si attenga ai principi e ai criteri definiti in via generale o con l'assegnazione del procedimento, ovvero insorga tra il magistrato ed il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio;
- determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'Ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'Ufficio può disporre, per assicurare l'efficienza dell'attività dell'Ufficio;
- individuare, d'intesa con gli uffici giudicanti del distretto e con l'Avvocatura, criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, al fine di assicurare l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale e di garantire il rispetto della

ragionevole durata del processo, tenuto conto dei flussi dei carichi di lavoro e delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili nonché della specifica realtà criminale e territoriale;
- adottare protocolli investigativi ed organizzativi al fine di assicurare l'efficace coordinamento investigativo e l'uniformità e l'efficacia dell'azione dell'Ufficio;
- provvedere, con la collaborazione del Procuratore aggiunto, all'efficace coordinamento fra le sezioni e i gruppi di lavoro e comunque tra le diverse articolazioni dell'Ufficio;
- elaborare criteri e formulare indicazioni al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla corretta e tempestiva iscrizione delle notizie di reato.
Il Procuratore, inoltre:
- vigila sull'attività dei pubblici ministeri nelle udienze, anche al fine di decidere sulle eventuali impugnazioni da proporre avverso le decisioni dei giudici;
- coordina il servizio delle autovetture e vigila sulla regolarità dello stesso;
- provvede alla redazione dei turni mensili di servizio dei magistrati dell'Ufficio sia per gli affari urgenti che per le udienze;
- cura personalmente, in via esclusiva, e disciplina i rapporti con gli organi di informazione, fatta salva delega specifica ad un magistrato dell'Ufficio con riferimento a singole vicende.
Il Procuratore della Repubblica:
- determina le sezioni o i gruppi di lavoro che intende coordinare personalmente;
- delega al Procuratore Aggiunto il coordinamento di una o più sezioni di indagine o gruppi di lavoro, sulla scorta della valutazione delle attitudini desunte da elementi oggettivi (quali la specifica pregressa attività di coordinamento svolta ed i concreti risultati conseguiti, le pregresse, specifiche, esperienze e competenze, maturate ed acquisite) e tenendo conto delle preferenze indicate;
- assicura più in generale, ove necessario, il coordinamento delle indagini relative alle vicende più rilevanti, in considerazione della particolare gravità o risonanza, anche mediatica, del fatto in ambito nazionale o locale, ovvero della idoneità del fatto di coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, anche in considerazione del coinvolgimento di soggetti che rivestano incarichi pubblici.
Come meglio specificato nei paragrafi dedicati alle diverse articolazioni dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica riserva a sé la direzione e il coordinamento:
- di due sezioni dell'Ufficio, individuate, allo stato, nella 1^ sezione, competente per i reati contro la pubblica amministrazione, in materia ambientale e di rifiuti, in materia edilizia e paesaggistica, e nella 3^ sezione, competente per i reati in materia economica, fallimentare, societaria, finanziaria, valutaria, tributaria, in materia di farmaci, alimenti e colpa sanitaria;
- del settore delle demolizioni;
- del settore delle esecuzioni penali;
- del settore del dibattimento;
- dell'ufficio economato;
- dell'ufficio spese di giustizia;
- del casellario giudiziale;
- dell'ufficio corpi di reato;
- dell'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti;
- dell'ufficio innovazione;
- dell'ufficio intercettazioni;
- del servizio relativo alla adozione dei turni e dei servizi dei magistrati professionali dell'Ufficio.
Il Procuratore della Repubblica riserva a sé altresì:
- il coordinamento della Sezione di polizia giudiziaria;
- le relazioni sindacali.
Il Procuratore della Repubblica, in presenza di esigenze di servizio che lo rendano necessario o anche solo opportuno:
- delega compiti di natura amministrativa al Procuratore Aggiunto e, in relazione a specifiche esigenze di servizio, anche temporaneamente, ai Sostituti Procuratori, previo interpello, sulla base della anzianità nel ruolo o nel servizio e tenendo conto delle specifiche competenze acquisite, esperienze maturate e attitudini palesate in relazione alla materia oggetto della delega;

- affida, anche temporaneamente, compiti di collaborazione alle funzioni di coordinamento giudiziario o amministrativo, proprie o delegate al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori, previo interpello, sulla base dei criteri su indicati alla alinea precedente;
- stabilisce le direttive generali nel rispetto delle quali il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori esercitano i compiti amministrativi loro affidati;
- può comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività amministrative delegate, informandone il delegato.

La delega dei suddetti compiti amministrativi viene conferita per iscritto.
Salvo che non sia espressamente previsto da disposizioni del C.S.M., il conferimento di compiti di natura amministrativa ai Sostituti Procuratori non comporta alcun esonero dai servizi ordinari o comunque riduzione dei carichi di lavoro.

8.1.4 Le funzioni giudiziarie del Procuratore della Repubblica

Il Procuratore, tenuto conto della pluralità dei compiti di direzione e coordinamento, di carattere giudiziario ed amministrativo, dell'Ufficio, come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) della circolare del CSM datata 16.12.2020 sull'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, riserva a sé lo svolgimento delle seguenti ulteriori funzioni giudiziarie, come meglio specificato nei successivi paragrafi a ciò dedicati:
- il coordinamento di due sezioni dell'Ufficio, allo stato la 1^ e la 3^ sezione;
- il coordinamento di due settori dell'Ufficio, allo stato il settore delle demolizioni e il settore dell'esecuzione penale;
- la trattazione di tutti i procedimenti iscritti a modello 46 e comunque delle denunce e degli esposti anonimi;
- l'esame e l'iscrizione delle notizie di reato congiuntamente al Procuratore Aggiunto.

8.2 Il Procuratore Aggiunto

8.2.1 Le fonti

La circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020, all'art. 5, prevede che:
1. Il Procuratore Aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli, e le altre funzioni delegate dal Procuratore, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.
2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Procuratore Aggiunto ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i Sostituti e con la polizia giudiziaria, istituire specifici obblighi di riferire e formulare singole richieste di informazioni al titolare del procedimento. Cura, nell'ambito della sezione o del gruppo di lavoro che coordina, che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale ai sensi dell'art. 4 comma1 lett. a) e dell'art. 7 comma 3, nonché il costante confronto fra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative.
3. In caso di contrasto con i magistrati del gruppo coordinato o di altri gruppi, il Procuratore Aggiunto ne riferisce al Procuratore della Repubblica.
4. (omissis)
5. La delega è revocabile con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, tramite il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato interessato. Si applicano i commi 5 e 7 dell'art. 15.

6. In ogni caso, il Procuratore dalla Repubblica assicura il mantenimento in capo al Procuratore Aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.
7. Il Procuratore Aggiunto svolge funzioni giudiziarie in misura ridotta rispetto agli altri magistrati ed in proporzione compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.
8. Nei casi di cui al comma precedente si applicano le previsioni in materia di assegnazioni e coassegnazioni, direttive, revoche ed assenso dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.

8.2.2 Le funzioni di direzione e coordinamento

Pertanto, il Procuratore Aggiunto, nello spirito di leale collaborazione istituzionale con il Procuratore della Repubblica:
- coadiuva il Procuratore della Repubblica nella organizzazione, nella conduzione e nella gestione dell'Ufficio e nell'assicurare la correttezza, l'uniformità e la puntualità dell'esercizio dell'azione penale nonché l'osservanza delle norme in materia di iscrizione delle notizie di reato e il rispetto delle norme sul giusto processo;
- è affidatario del coordinamento delle sezioni o gruppi di lavoro e dei settori in cui si articola l'Ufficio;
- ha la responsabilità, nei confronti del Procuratore della Repubblica, dell'attività e dell'efficienza delle sezioni e dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati e dei servizi amministrativi al medesimo affidati, del cui andamento fornisce puntuale informazione al Procuratore.

Il Procuratore Aggiunto, inoltre, nell'ambito delle sezioni o dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati:
- ha la responsabilità di coordinare e di stimolare l'attività dei magistrati delle sezioni e/o dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati nonché di quelli, appartenenti ad altre sezioni, coassegnatari di procedimenti di competenza delle sezioni o dei gruppi di lavoro dal medesimo coordinati;
- informa il Procuratore della Repubblica dell'andamento degli affari trattati, nelle indagini o in udienza, dai magistrati assegnati alle sezioni e ai gruppi di lavoro dallo stesso coordinati, di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'azione dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura;
- ai fini su indicati convoca, con cadenza almeno mensile, riunioni, anche congiunte, delle sezioni o dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati, delle quali è redatto sintetico verbale e del cui esito informa il Procuratore della Repubblica;
- assicura, nel rapporto con le sezioni e gruppi di lavoro diversi da quelli dallo stesso coordinati, le iniziative necessarie a garantire la circolazione delle informazioni sull'andamento delle indagini, l'opportuno raccordo delle iniziative investigative in grado di determinare interferenze e sovrapposizioni, la condivisione delle linee di analisi di temi investigativi comuni e dell'interpretazione delle norme rilevanti per l'unitario indirizzo delle attività;
- riferisce al Procuratore della Repubblica di eventuali contrasti con i magistrati assegnati alle sezioni e ai gruppi di lavoro dallo stesso coordinati o assegnati ad altre sezioni o gruppi di lavoro;
- è delegato per l'apposizione dei visti e dell'espresso assenso di cui all'art. 3 del decreto legislativo 106/2006 relativamente ai procedimenti assegnati a magistrati appartenenti alle sezioni o gruppi di lavoro dallo stesso coordinati;
- prescrive l'obbligo di conferire per i procedimenti - assegnati ai magistrati dallo stesso coordinati nonché relativi alle notizie di reato delle quali abbia curato l'iscrizione - di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei ad esporre l'immagine o l'azione dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove, di speciale complessità o delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura;

- assicura il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p.;
- può proporre al Procuratore della Repubblica l'istituzione di specifici gruppi di lavoro sezionali o intersezionali per la più efficace trattazione delle materie di competenza specialistica e dispone la co-assegnazione dei procedimenti per la trattazione di affari di particolare delicatezza o complessità;
- promuove periodiche riunioni, alle quali può partecipare il Procuratore della Repubblica, con i magistrati e con i responsabili degli Organi di polizia giudiziaria, al fine di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, individuare e definire gli obiettivi investigativi ed impartire le conseguenti direttive operative e di coordinamento investigativo, generali e specifiche, nonché per esaminare questioni organizzative ed interpretative riguardanti l'attività delle sezioni o dei gruppi di lavoro su indicati nonché al fine di assicurare la ricognizione e il monitoraggio dello stato delle attività d'indagine, per prevenire il determinarsi di stati di criticità nell'impiego delle risorse disponibili e dei servizi di polizia giudiziaria e condizioni di stasi investigativa pregiudizievoli per la completezza e la tempestività delle indagini e la correttezza delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;
- provvede al monitoraggio dei carichi di lavoro, informandone il Procuratore, e collabora con quest'ultimo all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la perequazione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle condizioni che possano aver determinato obiettivi situazioni di particolare difficoltà nella gestione dei ruoli individuali;
- cura, informandone il Procuratore, rilevazioni periodiche della durata dei procedimenti assegnati ai magistrati delle sezioni e dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati, al fine di garantire il rispetto dei termini processuali in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, promuovendo l'adozione delle misure necessarie ad assicurare nel caso concreto la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale; in particolare: a) assicura la tempestiva adozione delle misure necessarie a prevenire stasi investigative correlate alla concentrazione in capo alle singole articolazioni dei servizi di polizia giudiziaria di deleghe investigative l'esecuzione delle quali non appaia compatibile con il rispetto dei termini di durata massima delle indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio; b) assicura il puntuale monitoraggio della tempestività e della puntualità delle attività da svolgersi nel rispetto dei termini di legge previsti dagli artt. 405 e ss. c.p.p. per l'assunzione delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale; c) segnala tempestivamente al Procuratore della Repubblica le situazioni di criticità investigativa o organizzativa che potrebbero dar luogo al formarsi dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione ovvero comunque a stasi di indagini di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'Ufficio;
- cura il costante monitoraggio dell'andamento delle procedure di estradizione dall'estero, delle richieste di custodia cautelare, segnalando tempestivamente al Procuratore della Repubblica i casi di obiettiva stasi o criticità che esigano l'opportuna sollecitazione di ogni competente istanza istituzionale, nonché la tempestiva verifica del compiuto e sollecito adempimento di ogni onere processuale correlato alla completezza della documentazione e delle informazioni dovute allo Stato estero richiesto di collaborazione;
- cura, informandone il Procuratore della Repubblica, la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati relativi agli esiti processuali delle azioni penali esercitate nelle materie specialistiche nonché agli esiti delle procedure cautelari, personali e reali, instaurate;
- adotta i provvedimenti necessari a garantire l'adozione degli atti urgenti nelle ipotesi in cui il magistrato assegnatario del relativo procedimento sia assente od impedito, nel caso in cui non sia stato iscritto ancora un procedimento e in ogni altro caso in cui non sia individuabile con immediatezza un magistrato già designato per provvedere;
- dispone la co-assegnazione, a magistrati delle sezioni e dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati, dei procedimenti di competenza di questi ultimi di particolare complessità, difficoltà o rilevanza;
- vigila sull'osservanza dei criteri e delle direttive generali d'impiego dei servizi di polizia giudiziaria definiti dal Procuratore della Repubblica e segnala a quest'ultimo le situazioni di

criticità rilevate nell'esecuzione delle deleghe d'indagine date ai medesimi servizi, idonee a pregiudicare la tempestività e la completezza delle investigazioni di speciale delicatezza o complessità o che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio;
- vigila sull'efficace e tempestivo espletamento dei servizi amministrativi, assicurandone la conformità alle direttive generali date dal Procuratore della Repubblica e ai protocolli di collaborazione adottati nel rapporto con gli altri uffici giudiziari e con l'Avvocatura.
Al Procuratore Aggiunto sono affidati:
- la direzione e il coordinamento di due sezioni di indagine, individuate, allo stato, nella 2^ sezione, competente per i reati in materia di pubblica e privata incolumità, sicurezza urbana, sostanze stupefacenti e infortuni sul lavoro, e nella 4^ sezione, competente per i reati di violenza di genere, violenza familiare, contro le fasce deboli della popolazione;
- la direzione e il coordinamento di due settori dell'Ufficio, individuati, allo stato, nel settore delle misure di prevenzione e nel settore degli Affari civili;
- il coordinamento dei V.P.O. e la gestione amministrativa degli stessi;
- l'adozione dei servizi di udienza dei VPO;
- il coordinamento dell'U.C.P. secondo le direttive del Procuratore della Repubblica;
- il coordinamento dello SDAS;
come meglio precisato nei relativi paragrafi.

8.2.3 Le funzioni giudiziarie

Il Procuratore Aggiunto svolge funzioni giudiziarie in misura ridotta rispetto agli altri magistrati e in proporzione compatibile con i concorrenti compiti di direzione e coordinamento.
La previsione di cui all'art. 5, comma 7, ultima parte, della circolare del CSM datata 16.12.2020 recante i criteri organizzativi degli Uffici di Procura, secondo cui *"La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo"* induce fondatamente a ritenere che al Procuratore Aggiunto debba essere necessariamente assegnato un ruolo di procedimenti del tutto analogo a quello degli altri magistrati dell'Ufficio, sia pure ridotto in percentuale.
In particolare, il Procuratore Aggiunto è assegnatario:
- in maniera automatica di un numero di procedimenti (modello, 21, 44 e 45) di materia specialistica della 2^ sezione, pari al 30% dei procedimenti specialistici assegnati in automatico ai Sostituti appartenenti a tale sezione;
- in maniera predeterminata di un ruolo di procedimenti di prevenzione pari ad un terzo (33%) di quello dei Sostituti addetti al settore delle misure di prevenzione, secondo quanto stabilito al paragrafo 11.15 al quale si rinvia;
- in maniera predeterminata di un ruolo di procedimenti di esecuzione pari ad un terzo (33%) degli analoghi ruoli di procedimenti di esecuzione assegnati ai Sostituti addetti al settore esecuzione penale, secondo quanto stabilito al paragrafo 11.14 al quale si rinvia;
- di una parte degli affari civili, secondo quanto stabilito al paragrafo 11.13 al quale si rinvia.
La previsione dell'assegnazione al Procuratore Aggiunto di un ruolo ridotto dei procedimenti di cognizione di materia specialistica (solo) della 2^ sezione si giustifica, da un lato, con lo stretto collegamento osmotico esistente fra tali procedimenti e il settore delle misure di prevenzione, coordinato dal Procuratore Aggiunto, le cui proposte di regola traggono origine proprio dai procedimenti rientranti nella competenza specialistica della 2^ sezione, e, dall'altro, con l'opportunità di ripartire, sia pure in percentuale ridotta, su un numero maggiore di magistrati il carico di lavoro dei procedimenti di materia specialistica gravante sui Sostituti della 2^ sezione, che, per effetto della diversa distribuzione della competenza specialistica tra le sezioni dell'Ufficio disposta con il presente progetto organizzativo, è tra i più onerosi.
Il Procuratore Aggiunto inoltre:
- tratta i procedimenti allo stesso assegnati e può essere co-assegnatario, con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, di procedimenti assegnati a Sostituti delle sezioni o dei gruppi di lavoro dal medesimo coordinati, secondo i criteri generali definiti dal presente progetto

organizzativo in materia di co-assegnazione dei procedimenti, nonché qualora ricorrano particolari esigenze che rendano opportuno l'affiancamento del Sostituto Procuratore per indagini di speciale delicatezza o complessità o rilevanza o che coinvolgano l'immagine o l'azione dell'intero Ufficio;
- può esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza in relazione a processi dei quali già risulti assegnatario o co-assegnatario per la fase delle indagini ovvero in ogni altro caso in cui sia a ciò delegato, con provvedimento motivato, dal Procuratore della Repubblica;
- può effettuare missioni nel territorio nazionale o all'estero, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

8.2.4 La sostituzione

Il Procuratore Aggiunto, in caso di assenza o impedimento, è sostituito, per gli affari urgenti, dal Procuratore della Repubblica e, nel caso di contemporanea assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Sostituto Procuratore (assegnato alle sezioni o ai settori dallo stesso coordinati), più anziano nel ruolo, presente in servizio e prontamente reperibile, il quale provvederà ad assumere le determinazioni o ad adottare i provvedimenti relativi ai suddetti affari, qualora possibile, previa interlocuzione per le vie brevi con il medesimo Procuratore Aggiunto o, qualora ciò non sia possibile, con il Procuratore della Repubblica.
La sostituzione da parte del Sostituto ha luogo solo per gli affari urgenti che richiedano l'adozione di determinazioni o provvedimenti che non possano essere procrastinati sino al rientro del Procuratore Aggiunto o del Procuratore della Repubblica.

8.3 Il Vicario

8.3.1 Le fonti

L'art. 1, comma, 3 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, prevede che:
3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.
L'art. 6 della circolare del CSM del 16.12.2020 in materia di organizzazione degli uffici di Procura, prevede:
1 .Il Procuratore della Repubblica può designare, con decreto motivato, solo tra i Procuratori Aggiunti il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento.
2. *In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.*
3. *La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.*
4. *In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore Aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.*
5. *Negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.*
L'art. 7, comma 5, della circolare del CSM del 16.12.2020 in materia di organizzazione degli uffici di Procura, prevede:
Il progetto organizzativo contiene eventualmente: (omissis)
c) l'individuazione del Procuratore Aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1 comma 3 d. lgs. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno

determinato la scelta;
d) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio (omissis).

8.3.2 La nomina del Vicario

Le fonti normative su indicate prevedono la facoltà, da parte del Procuratore della Repubblica, di nominare il Vicario, ma l'obbligo, qualora tale facoltà sia esercitata, di nominare il Vicario tra i Procuratori Aggiunti laddove si tratti di un Ufficio nel quale vi siano uno o più Procuratori Aggiunti.
Lo scrivente ritiene di esercitare tale facoltà e, per l'effetto, di nominare il proprio Vicario nella persona dell'unico Procuratore Aggiunto previsto nella pianta organica dell'Ufficio.
Pertanto con il presente atto si nomina il Procuratore Aggiunto dott. Pierpaolo Filippelli quale Vicario del Procuratore della Repubblica.

8.3.3 L'esercizio delle funzioni vicariali

Il Vicario sostituirà il Procuratore della Repubblica e ne eserciterà le funzioni in caso di assenza o di impedimento del predetto, ovvero, nel caso di cessazioni dalle funzioni, fino alla presa di possesso del nuovo Procuratore.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Aggiunto, l'uno e l'altro saranno sostituiti dal Sostituto Procuratore con la maggiore anzianità nel ruolo, presente in servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera del CSM del 16 dicembre 2020.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. d) della circolare del CSM su indicata, nel progetto organizzativo, possono essere inseriti i *"criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie* (omissis)*"*).
Trattasi di una indicazione facoltativa, che si ritiene opportuno formulare in questa sede.
Nel sostituire il Procuratore, il Vicario:
a) compirà tutti gli atti di gestione *ordinaria*, quali, a titolo esemplificativo:
- il *visto* per assenso sulle richieste cautelari e sui decreti di fermo;
- i *visti* informativi;
- la risoluzione degli eventuali contrasti di competenza interna;
- l'adozione dei turni di servizio;
- la cura dei rapporti con la Procura Generale e con gli altri Uffici giudiziari ed Organi istituzionali;
- i rapporti con gli organi di informazione;
- i rapporti con il personale e con i sindacati;

sulla scorta dei principi e dei criteri fissati in linea generale nel presente progetto organizzativo e comunque negli altri provvedimenti adottati nelle specifiche materie;
b) nonché, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, adotterà i provvedimenti organizzativi la cui adozione presenti il carattere dell'urgenza, riservando in ogni caso al Procuratore della Repubblica i provvedimenti organizzativi che non dovessero presentare profili di urgenza.
Le stesse indicazioni valgono per il Sostituto con la maggiore anzianità nel ruolo, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto.

8.4 I Sostituti Procuratori

8.4.1 Le fonti

La circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 in materia di organizzazione degli uffici di Procura prevede:

- all’art. 2 comma 1: *Il Procuratore della Repubblica* (omissis) *organizza l’ufficio* (omissis) *nel rispetto delle norme* (omissis) *sull’indipendenza dei magistrati dell’ufficio* (omissis);
- all’art. 2 comma 2: *Per assicurare l’efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006.*
- all’art. 2 comma 3: *I magistrati dell’Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione.*
- all’art. 4 comma 1 lettera d): *la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell’ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali;*
- all’art. 7 comma 4: *Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell’ufficio e contiene, in ogni caso:* (omissis)
h) la previsione dei visti informativi, di cui all’art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire;
(omissis)
j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l’ufficio può disporre;
- all’art. 7 comma 5: *Il progetto organizzativo contiene eventualmente:*
(omissis)
d) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
- all’art. 8, comma 1: *Il Procuratore della Repubblica redige una proposta di progetto organizzativo, che comunica ai magistrati dell’ufficio almeno quindici giorni prima dell’assemblea generale.* (omissis)
Dell’assemblea è redatto verbale che viene allegato al provvedimento finale. All’esito dell’assemblea, il Procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell’ufficio e al Presidente del Tribunale. I magistrati dell’ufficio possono proporre osservazioni entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione.
- all’art. 8, comma 2: *Le variazioni al progetto organizzativo relative ai gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei procuratori aggiunti e dei Sostituti procuratori, ai turni di servizio, ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell’assenso e del visto sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell’ufficio, secondo il procedimento di cui al comma primo. In questi casi l’assemblea con i magistrati dell’ufficio è facoltativa.*
- all’art. 8, comma 3: *Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell’Ufficio e direttamente trasmesse dal Procuratore della Repubblica al C.S.M. In questo caso, ove ritenuto necessario, dal Procuratore o dal C.S.M., si applicano i commi 4, 5 e 6 del presente articolo.*
- all’art. 9 comma 2: *Il Procuratore della Repubblica comunica a tutti i magistrati dell’ufficio i provvedimenti sulle assegnazioni ai gruppi di lavoro all’esito dell’interpello, e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti. I magistrati interessati possono fare osservazioni nel termine di dieci giorni. Il Procuratore trasmette tali provvedimenti al C.S.M., con le eventuali osservazioni degli interessati, per il tramite del Consiglio Giudiziario.*
- all’art. 10, comma 7: *L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.*
- all’art. 10, comma 8: *Con l’atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.*

- all'art. 11, comma 1: *L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.*
- all'art. 11, comma 2: *L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.*
- all'art. 12 comma 3: *Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.*
- all'art. 13 comma 5: *Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al Procuratore della Repubblica o al suo delegato.*
- all'art. 14 comma 1: *Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai Sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".*
- all'art. 14 comma 2: *Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica.*

8.4.2 Le prerogative e i doveri dei Sostituti Procuratori

In applicazione dei principi di partecipazione e di leale collaborazione, i Sostituti Procuratori:
- conducono le indagini e determinano gli esiti finali dei procedimenti dei quali sono assegnatari in autonomia e con indipendenza, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 sulla organizzazione degli uffici di Procura;
- partecipano alle udienze, in rappresentanza dell'Ufficio, in piena autonomia e possono essere sostituiti solo nei casi predeterminati, con provvedimento motivato, o con il loro consenso;
- partecipano ai processi decisionali relativi all'adozione dei criteri organizzativi dell'Ufficio, nell'esercizio di un loro diritto e in adempimento di un loro preciso dovere funzionale;
- possono proporre osservazioni in ordine all'adottando progetto organizzativo dell'Ufficio e possono interloquire preventivamente in merito alle variazioni dello stesso;
- possono formulare osservazioni in ordine ai provvedimenti sulle assegnazioni ai gruppi di lavoro e a quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti;
- concorrono a dare attuazione ai criteri organizzativi dell'Ufficio;
- partecipano alle assemblee generali dell'Ufficio e alle riunioni delle sezioni o dei gruppi di lavoro cui appartengono in adempimento di un preciso dovere funzionale;
- segnalano al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza, ovvero preposto a specifici servizi amministrativi, ogni situazione che possa determinare criticità, contrasti, stasi o situazioni di aggravio di lavoro per gli altri magistrati o per le altre articolazioni dell'Ufficio;
- evitano appesantimenti inutili negli adempimenti richiesti alle segreterie e sostengono con ogni utile contributo di informazione, valutazione e ideazione le azioni e le iniziative finalizzate ad assicurare l'indirizzo efficace ed unitario delle attività dell'Ufficio, l'efficacia e la tempestività

dell'azione della Procura e l'efficiente organizzazione dei servizi e delle relazioni con gli altri Uffici giudiziari e con l'Avvocatura;
- nella conduzione delle indagini e nella trattazione dei procedimenti agli stessi assegnati nonché nell'esercizio di ogni altra attività agli stessi delegata osservano i criteri generali formulati dal Procuratore della Repubblica e quelli particolari eventualmente dettati in relazione al singolo procedimento o affare dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato e i protocolli investigativi adottati;
- nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie dell'ufficio si attengono ai criteri generali formulati dal Procuratore della Repubblica;
- segnalano al Procuratore della Repubblica o al Procuratore aggiunto di riferimento le situazioni di criticità nell'utilizzo delle risorse disponibili e nell'impiego dei servizi di polizia giudiziaria e le situazioni di stasi investigativa pregiudizievoli per la completezza e la tempestività delle indagini e la correttezza delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;
- segnalano al coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza le situazioni che, nella fase delle indagini, siano suscettive di determinare la formazione dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
- informano tempestivamente e costantemente il coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza, e comunque il Procuratore della Repubblica nei casi di maggiore rilevanza, in ordine ai procedimenti dagli stessi trattati, in fase di indagine o di udienza, che risultino di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'azione dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove ovvero di speciale complessità o delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, ovvero sui quali sia stata apposta l'indicazione di "conferire" dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto;
- concertano preventivamente con il coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza, e comunque con il Procuratore della Repubblica nei casi di maggiore rilevanza, le iniziative più significative da intraprendere relative ai procedimenti di cui alla alinea precedente.

8.4.3 L'obbligo di conferire

La fonte normativa secondaria dell'obbligo di riferire, *recte* conferire, è costituita dall'art. 7, comma 4, lett. h) della delibera del CSM del 16 dicembre 2020 recante la circolare in materia di organizzazione degli uffici di Procura, il quale prevede che:
Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso: (omissis)
p) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire.
Pertanto, le *"ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire"* rientrano tra le componenti necessarie del progetto organizzativo.
La disciplina di tali ipotesi, oltre che doverosa, in quanto espressamente prevista come necessaria dalla suddetta circolare consiliare, assolve una funzione di garanzia dei magistrati dell'Ufficio, in quanto la previsione dell'obbligo di conferire, da un lato, è uno strumento indispensabile per assicurarsi dell'osservanza dei criteri generali e di quelli particolari in relazione al singolo procedimento dettati dal Procuratore della Repubblica, dell'adempimento dei doveri di informazione e concertazione preventiva necessari per garantire a quest'ultimo la compiuta e tempestiva informazione sugli affari e sulle attività più significative e rilevanti dell'Ufficio nonché l'uniformità di queste ultime e, dall'altro, rischia di integrare un *vulnus* all'autonomia e all'indipendenza del magistrato assegnatario del procedimento nella trattazione e nella definizione dello stesso.
Invero, la circolare del 16 dicembre 2020 del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura prevede:

- all'art. 10 comma 7, che: *L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.*
- all'art. 11, comma 1, che: *L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.*
- all'art. 11 comma 2, che:
L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.
D'altra parte la previsione dell'obbligo di conferire costituisce un corollario del principio di leale collaborazione, che permea di sé l'ufficio di Procura ed è funzionale:
- al rispetto dei criteri nella trattazione dei procedimenti, la responsabilità di stabilire i quali è attribuita al Procuratore della Repubblica;
- all'adempimento dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 13, ultimo comma, della circolare del CSM del 16 dicembre 2020;
- alla apposizione del visto per informazione previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della medesima circolare finalizzato a garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, ad assicurare l'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 106/2006 alle quali attenersi nella trattazione dei procedimenti, e a favorire l'interlocuzione tra il Sostituto, il Procuratore Aggiunto e il Procuratore della Repubblica.
Pertanto, con un cambio di prospettiva, il *conferire* non dovrebbe essere avvertito tanto come un *obbligo* nei confronti del Procuratore della Repubblica, quanto piuttosto come un momento di confronto dialettico tra chi ha la responsabilità della trattazione del singolo procedimento e chi ha la responsabilità della direzione dell'intero Ufficio, necessario al fine di assicurare l'efficacia, la coerenza e l'uniformità dell'azione complessiva dello stesso, nell'ambito della quale si inserisce ciascun procedimento trattato.
Per questi motivi, da un punto di vista di semantica lessicale, appare preferibile utilizzare, nel presente progetto organizzativo, il verbo *conferire* (dal latino *conferre*, portare insieme, contribuire a cooperare ad un effetto, recare elementi utili ai fini della formazione di un giudizio o alla soluzione di una controversia) piuttosto che *riferire* (dal latino *referre*, portare, comunicare per dovere di ufficio).
Per i motivi evidenziati compete solo al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto prescrivere il *conferire* per il magistrato assegnatario del procedimento.
Invero, se l'obbligo di conferire è, per un verso, una limitazione potenziale dell'autonomia del magistrato assegnatario del procedimento e, per altro verso, funzionale a consentire al dirigente dell'Ufficio di verificare il rispetto dei criteri, definiti in via generale o stabiliti all'atto dell'assegnazione, ai quali deve attenersi il magistrato nella trattazione del procedimento allo stesso assegnato, è di tutta evidenza che solo il Procuratore della Repubblica – o il Procuratore Aggiunto per i magistrati dallo stesso coordinati – è, da un lato, legittimato e, dall'altro, interessato a prescrivere il *conferire*.
E' del pari evidente, per i motivi su evidenziati, che la valutazione circa l'opportunità o la necessità di prevedere l'obbligo di *conferire* va fatta direttamente dal Procuratore della Repubblica – o dal Procuratore Aggiunto per i procedimenti assegnati ai magistrati dallo stesso coordinati nonché per i procedimenti dallo stesso iscritti – e non può essere devoluta ad altri né fatta in via mediata, per il tramite di altro Sostituto.
L'attribuzione a soggetti diversi dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto, e quindi ai Sostituti, del potere di prevedere l'obbligo del magistrato assegnatario del procedimento di conferire con il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, non sarebbe coerente:

- con le previsioni del d.l.vo 106/2006 e della circolare del CSM in materia di organizzazione degli Uffici di Procura, approvata con delibera del 16 dicembre 2020, che riservano al Procuratore della Repubblica il potere di stabilire criteri nella trattazione dei procedimenti, al rispetto dei quali è funzionale la previsione dell'obbligo di conferire;
- con le previsioni della suddetta circolare del CSM, che attribuiscono al magistrato assegnatario del procedimento la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica.

Per questi motivi, come meglio precisato al paragrafo 14, con ordine di servizio n. 292/20 del 31.7.2020 è stata modificata la previsione contenuta nel paragrafo 7.15 del previgente progetto organizzativo n. 217/17, che attribuiva al Sostituto di turno agli affari urgenti la facoltà di prescrivere l'obbligo di conferire all'atto dell'iscrizione del procedimento, che non è stata ritenuta meritevole di conferma nel presente progetto organizzativo.

Di regola, il *conferire* è prescritto all'atto della iscrizione del procedimento cui si riferisce.

In tal caso, il conferire è prescritto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto per le notizie di reato agli stessi rispettivamente sottoposte per l'iscrizione, all'atto della decretazione relativa all'iscrizione delle stesse.

I procedimenti iscritti dal Sostituto di turno agli affari urgenti, diversi da quelli suscettibili di immediata definizione, relativi a notizie di reato urgenti - quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, notizie di reato del cd. codice rosso previste dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 - successivamente alla iscrizione nonché alla convalida e comunque alle determinazioni ad essa relative, tranne nel caso in cui si sia proceduto a giudizio direttissimo, sono trasmessi, a cura dell'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza (sezione rispettivamente coordinata nella cui competenza rientri il reato, qualora quest'ultimo sia di materia specialistica, o alla quale appartenga il magistrato assegnatario del procedimento, nel caso di reato di materia generica), per l'eventuale previsione dell'obbligo di conferire oltre che per la necessaria presa di cognizione del procedimento.

Il *conferire* può essere prescritto anche in un momento successivo all'iscrizione del procedimento, tutte le volte in cui, nel prosieguo della trattazione del procedimento, a seguito dello sviluppo delle investigazioni o per fatti sopravvenuti, emerga la necessità o anche solo l'opportunità di prevedere che il magistrato assegnatario del procedimento conferisca con il proprio coordinatore o comunque con il Procuratore della Repubblica.

Successivamente all'iscrizione del procedimento:
- di regola il conferire è prescritto dal coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento;
- il Procuratore Aggiunto, salvo che non sostituisca il Procuratore della Repubblica, anche momentaneamente assente o impedito, prescrive il *conferire* solo per i procedimenti assegnati ai Sostituti dallo stesso coordinati, per i quali peraltro può prescrivere il *conferire* al Procuratore;
- il Procuratore della Repubblica, nei casi di particolare rilevanza o delicatezza, può prescrivere che il magistrato assegnatario del procedimento conferisca con lui anche per i procedimenti assegnati a magistrati coordinati dal Procuratore Aggiunto, fermo restando il coordinamento da parte di quest'ultimo nella trattazione del procedimento.

Nel caso in cui sia prescritto il conferire, il Sostituto, qualora non sia diversamente disposto, conferisce con il coordinatore della sezione di sua appartenenza.

Coerentemente con il disposto dell'art. 7, comma 5, lett. h) della circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020, nell'ottica della assoluta trasparenza dell'azione di questo Ufficio, anche a tutela dei magistrati che lo compongono e al fine della preventiva conoscibilità delle modalità di esercizio, da parte del Procuratore della

Repubblica, dei poteri che gli sono attribuiti, la cui intelligibilità concorre a fondarne la legittimazione, vanno individuate le ipotesi in cui è fatto obbligo al Sostituto di *conferire*.
Ovviamente, stante la *ratio* e la finalità di tale obbligo, non è possibile stilare un elenco analitico ed esaustivo dei casi in cui potrà essere prescritto il *conferire*, per cui, in questa sede, ci si limita a prevedere le tipologie dei casi in cui potrà essere previsto il *conferire*, con l'avvertenza che trattasi di una elencazione esemplificativa e non tassativa.
Tanto premesso, il *conferire* di regola sarà prescritto nei seguenti casi:
- procedimento avente ad oggetto fatti oggettivamente o soggettivamente complessi per la tipologia o per il numero dei reati, ovvero per il numero o la qualità dei soggetti coinvolti;
- procedimento avente ad oggetto fatti di rilevante impatto mediatico ovvero suscettibili di destare allarme sociale;
- procedimento di particolare rilevanza o delicatezza per la natura o la gravità dei fatti che ne formano oggetto e/o per le qualità soggettive dell'indagato e/o della persona offesa (ad esempio, procedimenti relativi a rappresentanti od organi di vertice delle istituzioni locali o appartenenti alle Forze dell'ordine ovvero a minori);
- procedimento avente ad oggetto questioni di fatto e/o di diritto che coinvolgono la soluzione di problematiche giuridiche, applicative o interpretative, nuove, complesse o di interesse generale per l'Ufficio;
- procedimento la cui trattazione comporta la necessità di coordinamento investigativo o di altra natura con altri magistrati dell'Ufficio, con altri uffici giudiziari o con altre Istituzioni pubbliche;
- ogni altro procedimento suscettibile di coinvolgere l'immagine e la credibilità dell'Ufficio o di incidere sull'azione complessiva di quest'ultimo per la natura, la gravità, la rilevanza mediatica, istituzionale o sociale dei fatti o delle questioni giuridiche sottese;
- ogni altro caso in cui sia necessario o anche solo opportuno assicurare l'uniformità dell'azione dell'Ufficio.

Il *conferire* si traduce nell'obbligo, per il magistrato assegnatario del procedimento, di confrontarsi con il coordinatore della sezione o del settore di propria appartenenza o con il Procuratore della Repubblica **tempestivamente, di regola preventivamente, cioè prima di dare inizio alla trattazione del procedimento per il quale è stato previsto il *conferire*, e comunque prima di assumere ogni determinazione rilevante nell'ambito del medesimo procedimento, nonché nel prosieguo della trattazione dello stesso**, in tal modo dando concreta attuazione al principio di *leale collaborazione* al quale devono essere informate tutte le attività della Procura della Repubblica.
Pertanto, l'assolvimento dell'obbligo di conferire ha carattere dinamico, e non statico, in quanto lo stesso non si esaurisce nell'interlocuzione iniziale e preventiva, ma postula necessariamente una interlocuzione costante e comunque successiva nel caso di snodi investigativi essenziali o all'atto dell'adozione di determinazioni o provvedimenti rilevanti.
Peraltro, il *conferire* non si deve tradurre - tranne nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto - in una interlocuzione scritta e comunque formale tra il magistrato assegnatario del procedimento e il coordinatore dello stesso o il Procuratore della Repubblica, apparendo idonea, ed anzi preferibile, a tal fine qualsiasi modalità di interlocuzione, anche informale, diretta, agile ed essenziale, tale da non appesantire o intralciare l'attività dell'uno e dell'altro, sempre che tempestiva, esaustiva e idonea ad assicurare una compiuta informazione e una conseguente, adeguata, determinazione.
L'adempimento dell'obbligo di *conferire* e, più in generale, del dovere di informazione e di concertazione preventiva è attestato, anche a garanzia del Sostituto Procuratore, mediante l'apposizione, da parte del Procuratore Aggiunto o del Procuratore della Repubblica, della dicitura *conferito*, con l'indicazione della data e con la sottoscrizione, sulla copertina o altro atto del fascicolo, o del *visto* sul provvedimento o sull'atto adottato.
Di regola, salvo che non sia previsto diversamente, **occorre il visto del coordinatore della sezione o del settore di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento o del Procuratore della Repubblica sui provvedimenti definitori dei procedimenti per i quali è prescritto il *conferire***.

Ovviamente, proprio perché il *conferire* assolve una funzione di informazione e di preventiva concertazione e si traduce in una concreta applicazione del principio biunivoco di leale collaborazione, ciascun magistrato dell'Ufficio è facultato a *conferire* di propria iniziativa con il proprio coordinatore e comunque con il Procuratore della Repubblica, a prescindere dalla prescrizione del *conferire*, in tutti i casi in cui ritenga necessario o anche solo opportuno confrontarsi con l'uno o con l'altro.
Pertanto, a fianco all'obbligo di *conferire*, previsto solo per determinati procedimenti, sostanzialmente sussumibili nelle categorie su indicate, è riconosciuto il diritto di ciascun Sostituto di *conferire* per qualsiasi procedimento.

8.4.4 Il *visto*

Il *visto* è strettamente correlato alla prescrizione del *conferire*, in quanto, al pari di quest'ultimo, costituisce una concreta applicazione del principio di leale collaborazione cui sono informate l'organizzazione e l'azione della Procura della Repubblica e di regola si accompagna al *conferire*, in quanto normalmente il *visto* postula la preventiva informazione (*visto informativo*) o la condivisione (*visto per assenso*), le quali presuppongono che si sia conferito e comunque interloquito, e, a sua volta, l'adempimento dell'obbligo di *conferire* comporta il *visto*, per la condivisione (*visto per assenso*) o per la presa d'atto (*visto informativo*), sui provvedimenti emessi e gli atti adottati a seguito dell'avvenuta interlocuzione.
L'ordinamento prevede due tipi di visto: il *visto per assenso* in materia di misure cautelari, personali e reali, e il *visto informativo*.

8.4.4.1 Il *visto* per assenso in materia di misure cautelari

Il *visto* per *assenso* relativo alle richieste o misure cautelari è previsto dall'art. 3 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, il quale prevede che:
Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari
1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Il visto per assenso è disciplinato anche dalla circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020, la quale:
- all'art. 7, comma 4, prevede che:
4.Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso: (omissis)
g) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 13;
- all'art. 13 prevede che:
1. *Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio*

"assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo.
2. *Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.*
3. *Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento.*
4. *Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.*
5. *Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al Procuratore della Repubblica o al suo delegato.*
Il *visto* per assenso relativo alle misure cautelari è espressione del principio di condivisione, in quanto postula che la richiesta cautelare avanzata o la misura cautelare adottata dal magistrato dell'Ufficio sia condivisa dal coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza dello stesso e comunque dal Procuratore della Repubblica.
Detto *visto* è prescritto per le richieste di misura cautelare, personale e reale, e i decreti di fermo, mentre non è previsto nei casi di richiesta di misura cautelare personale o reale conseguente rispettivamente alla richiesta di convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 390 c.p.p. e alla richiesta di convalida del sequestro preventivo d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3-*bis*, c.p.p..
Il suddetto *visto* deve ritenersi:
- prescritto anche per le richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ai sensi degli artt. 206 c.p. e 312 e 313 c.p.p. (ricovero provvisorio in OPG o in casa di cura e di custodia), trattandosi di misure di sicurezza personali detentive ed essendo analoghi la *ratio*, i presupposti (gravi indizi di commissione del fatto e assenza delle condizioni di cui all'art. 273, comma 2, c.p.p.) e il procedimento rispetto alle richieste cautelari (interrogatorio da effettuarsi preventivamente o, in subordine, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., equiparazione della misura di sicurezza alla custodia cautelare ai fini delle impugnazioni, applicazione della riparazione per l'ingiusta detenzione);
- prescritto anche per le richieste di misure cautelari formulate ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dal momento che, in tali casi, la valutazione relativa all'adozione, o meno, della misura cautelare è stata effettuata in precedenza da un magistrato diverso da quello titolare del procedimento e comunque da un altro Ufficio giudiziario, peraltro incompetente, e non da questo Ufficio;
- **non** prescritto nei casi di richiesta di aggravamento o sostituzione di misure cautelari personali ai sensi degli artt. 276 e 299, comma 4, c.p.p., atteso che, in tali casi, la valutazione relativa all'adozione, o meno, della misura cautelare è già stata effettuata in precedenza dallo stesso magistrato titolare del procedimento e comunque da questo Ufficio e si tratta solo di modificarne o cumularne la tipologia o le modalità di applicazione per effetto di circostanze sopravvenute.
Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. 106/06 ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della delibera del CSM del 16 dicembre 2020, si stabilisce che il *visto* per assenso non è necessario per le richieste di misure cautelari reali aventi ad oggetto:
a) beni o somme di denaro rispettivamente di valore o di importo non rilevante e comunque presuntivamente inferiore a 50.000 €;
b) autovetture o altri beni mobili oggetto di appropriazione indebita, a prescindere dal valore;
c) rifiuti, a meno che non si tratti di una discarica.
In tutti gli altri casi le richieste di misure cautelari, personali o reali, i decreti di fermo di indiziato di delitto e le richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza sono sottoposti preventivamente al *visto per assenso* del coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento ovvero, in caso di co-assegnazione, del Sostituto primo assegnatario del procedimento.
Il suddetto *visto* può essere negato dal coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza del magistrato che procede nel caso di manifesta infondatezza, palese

irragionevolezza o violazione di legge, sotto i profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari, e in ogni altro caso di palese insostenibilità tecnico-giuridica del provvedimento o di evidente carenza o inadeguatezza della motivazione o degli elementi posti a fondamento della stessa.
La negazione del *visto* dovrà necessariamente essere preceduta da una preventiva, opportuna, adeguata ed informale interlocuzione tra il Sostituto procedente ed il coordinatore dello stesso e, all'esito di tale interlocuzione e nel caso di esito infruttuoso della medesima, dal preventivo, formale e motivato, invito, da parte di quest'ultimo, ad integrare, modificare o revocare il provvedimento o la richiesta, contenuto in un atto separato dal procedimento, al quale il Sostituto, nel caso di mancata adesione, dovrà fornire formale riscontro.
Qualora sia formalmente negato il *visto* per l'assenso del Procuratore Aggiunto, la richiesta di misura cautelare, personale o reale, o il decreto di fermo ovvero la richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza verranno trasmessi al Procuratore della Repubblica per le sue determinazioni e non potranno essere inoltrati o eseguiti, salvo che il Procuratore della Repubblica, sentiti il Sostituto assegnatario del procedimento e il Procuratore Aggiunto, non disponga diversamente, apponendo il proprio *visto* con provvedimento motivato.
Nel caso di mancata apposizione del *visto* per assenso:
- la richiesta di misura cautelare, personale o reale, il decreto di fermo ovvero la richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza non potranno essere inoltrati e non avranno ulteriore corso;
- gli atti relativi alla formale interlocuzione non fanno parte del fascicolo procedimentale e sono inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica;
- il Procuratore della Repubblica può disporre la revoca dell'assegnazione del procedimento al Sostituto, su richiesta di quest'ultimo o per evitare una stasi del procedimento.
La formale negazione del *visto* per assenso su una richiesta cautelare o su un decreto di fermo ovvero su una richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, integrando un momento di criticità sia nella trattazione del procedimento sia nei rapporti tra il Sostituto assegnatario dello stesso e il coordinatore di riferimento, dovrebbe costituire l'*extrema ratio*, alla quale fare ricorso solo qualora non sia possibile, attraverso una preventiva, appropriata interlocuzione, pervenire ad una soluzione condivisa.
Per questi motivi, appare preferibile - in particolare, ma non solo, per i procedimenti per i quali è prescritto il *conferire* e comunque per quelli di particolare delicatezza, gravità o rilevanza - che la richiesta cautelare o il decreto di fermo ovvero la richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, prima ancora di essere formalizzati, formino oggetto di una preventiva, informale, interlocuzione, anche per le vie brevi, tra il magistrato assegnatario del procedimento e il coordinatore dello stesso, al fine di avviare un preventivo e proficuo scambio di informazioni e di opinioni che eviti l'irrigidimento e la formalizzazione delle rispettive, contrapposte, posizioni e consenta, per quanto possibile, di pervenire preventivamente alla individuazione di soluzioni condivise.
Pertanto, al fine su indicato, **in applicazione dell'art. 13, comma 1, della circolare del CSM del 16 dicembre 2020**, secondo cui *"Il Procuratore della Repubblica (…) disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" (…) in tema di misure cautelari"*, **e in attuazione del principio di leale collaborazione, la richiesta cautelare, il decreto di fermo** o la richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza relativi a procedimenti per i quali sia stato previsto l'obbligo di *conferire* e comunque connotati dalle medesime caratteristiche di particolare delicatezza, gravità o rilevanza, **saranno sottoposti preventivamente e informalmente, sotto forma di mera "*bozza*", dal Sostituto assegnatario del procedimento al coordinatore della sezione** o del gruppo di lavoro **di propria appartenenza o al Procuratore della Repubblica, ai fini della preventiva condivisione e dell'eventuale interlocuzione, e successivamente, nel caso di approvazione, sottoscritte e formalmente sottoposte all'uno o all'altro per il formale assenso**.

Si tratta sostanzialmente di anticipare ad una fase antecedente alla adozione formale della richiesta o del provvedimento cautelare, ai fini di prevenire l'eventuale contrasto, quella "*specifica interlocuzione* (…) *volta a individuare soluzioni condivise*", che la circolare del CSM del 16 dicembre 2020, all'art. 14, prescrive abbia luogo, a proposito del *visto* informativo, dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della sua esecuzione, nel caso in cui sia già insorto il contrasto.
Si tratta di una mera raccomandazione, e non di un vero e proprio obbligo, finalizzata a prevenire, in modo agile ed informale, eventuali, possibili, contrasti, anziché risolvere, in modo formale e codificato, contrasti già sorti, con conseguente appesantimento delle procedure, moltiplicazione degli adempimenti e dilatazione dei tempi di definizione del procedimento incidentale relativo alla adozione della richiesta o del provvedimento cautelare e alla formazione dell'assenso.
Si raccomanda fortemente di seguire detto modo di procedere, che, pur non formando oggetto di una formale e cogente prescrizione, appare in linea con il principio di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti all'interno dell'Ufficio.
La necessità del preventivo *visto* per assenso sulle richieste o sulle misure cautelari personali o reali, ivi compresi i decreti di fermo, non appare superabile nemmeno nei casi di urgenza.
Pertanto, anche nei casi di urgenza, sarà sempre necessario il preventivo *visto* per assenso.
Quest'ultimo, qualora non possa essere apposto preventivamente sul decreto di fermo o sulla richiesta cautelare o sulla richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza dal coordinatore del magistrato che procede (in quanto assente o impedito), potrà essere apposto dall'altro coordinatore oppure potrà essere rilasciato telematicamente o per iscritto con atto a parte.
Nei soli casi di assoluta urgenza e di insuperabile impossibilità di rilascio preventivo per iscritto, anche con le modalità su indicate, del *visto* per assenso, quest'ultimo, a seguito di adeguata e compiuta informazione anche per le vie brevi, potrà essere rilasciato preventivamente oralmente e dovrà essere comunque confermato per iscritto successivamente, appena possibile, a ratifica.
Tale possibilità non sembra preclusa dal dato normativo, il quale si limita a richiedere che l'assenso sia dato per iscritto e non anche che lo stesso sia preventivo, di tal che, sebbene l'assenso di regola debba essere preventivo, non si può del tutto escludere che in casi eccezionali esso sia dato preventivamente per le vie brevi e sia formalizzato per iscritto successivamente a ratifica.
Ovviamente tale *modus procedendi* sarà consentito in casi del tutto eccezionali e residuali e non potrà mai costituire la regola.

8.4.4.2 Il *visto* per informazione

La fonte normativa secondaria del *visto* diverso da quello per assenso è costituita dalla circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020, la quale:
- all'art. 7, comma 4, prevede che:
4.Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso: (omissis)
h) la previsione dei visti informativi di cui all'art. 14 della presente circolare (omissis);
- all'art. 14, prevede che:
1. *Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D.Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai Sostituti siano a lui ovvero a un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".*
2. *Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica.*
3. *Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il*

magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. *In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 160/2006 e dall'art. 15 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.*

5. *Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.*

6. *Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.*

Il *visto* per informazione, disciplinato dall'art. 14 della circolare su indicata, costituisce una ulteriore applicazione del principio di leale collaborazione e dei suoi corollari della informazione e della condivisione ed è funzionale alla verifica del rispetto e della corretta attuazione dei criteri formulati dal Procuratore della Repubblica in via generale o all'atto dell'assegnazione del procedimento, ai quali i magistrati dell'Ufficio sono tenuti ad attenersi al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Il suddetto *visto* integra, da un lato, uno strumento ineludibile per garantire il coordinamento ottimale delle attività dell'Ufficio e per assicurarsi che l'adozione delle iniziative più significative e dei provvedimenti più rilevanti da parte dei magistrati dell'Ufficio siano preventivamente portati a conoscenza del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto secondo la rispettiva competenza di coordinamento e siano condivisi da costoro e, dall'altro, una ulteriore limitazione della autonomia decisionale del magistrato assegnatario del procedimento, tanto è vero che la fonte normativa consiliare, pur prevedendone la facoltatività (*il Procuratore della Repubblica … <u>può prevedere</u> nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai Sostituti siano … preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto"*, cfr. art. 14*)*, prescrive che, qualora tale *visto* sia previsto, nel progetto organizzativo siano preventivamente indicati gli atti e le categorie di atti suscettibili di *visto* (*Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e <u>contiene in ogni caso</u>: … h) la previsione dei visti informativi di cui all'art. 14 della presente circolare*).

Peraltro, il *visto* costituisce anche una forma di *tutela* per il Sostituto, in quanto il *visto* testimonia l'avvenuta comunicazione preventiva del provvedimento al Procuratore.

Il *visto* in tali casi assolve esclusivamente una funzione di informazione e di coordinamento e di attestazione del relativo adempimento, di tal che la mancata apposizione dello stesso, a differenza di quanto previsto per il *visto* per assenso di cui all'art. 3 del d.lgs. 106/2006, non impedisce l'ulteriore corso del provvedimento al quale si riferisce il *visto*, salvo che il Procuratore della Repubblica, eventualmente informato dal Procuratore Aggiunto con atto esterno al procedimento delle ragioni del suo dissenso, non ritenga, sentito il Sostituto interessato, di sospenderne l'esecuzione procedendo alla revoca dell'assegnazione del relativo procedimento.

Ciò non di meno anche per detto *visto* è prevista una procedura incidentale del tutto analoga a quella disciplinata per il visto per assenso.

Invero, anche in questo caso è previsto che:

- il magistrato assegnatario del procedimento trasmetta preventivamente il provvedimento al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, quale coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di sua appartenenza, per l'apposizione del "*visto*" prima della sua esecuzione;
- il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, nel caso in cui non condivida il provvedimento, curi con il magistrato assegnatario del procedimento, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni azione idonea finalizzata ad individuare una soluzione condivisa;

- nel caso in cui permanga il contrasto, fatta salva l'ipotesi di revoca dell'assegnazione del procedimento nei casi previsti dagli artt. 3 del D.Lgs. n. 160/2006 e 15 della Circolare del CSM del 16.12.2020, il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto potrà apporre, o meno, il *visto* al provvedimento, che avrà comunque il suo ulteriore corso, anche in assenza del *visto*;
- il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, nel caso di dissenso, sia nell'ipotesi di apposizione del visto sia nell'ipotesi che quest'ultimo non sia apposto, espliciterà le ragioni del proprio dissenso, dando atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni finalizzate alla individuazione di una soluzione condivisa, in una nota separata, trasmessa per conoscenza al Sostituto nonché, se redatta dal Procuratore Aggiunto, al Procuratore della Repubblica, che non dovrà confluire negli atti del procedimento e sarà inserita in un fascicolo riservato custodito presso la sua segreteria;
- il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto, qualora questi sia il coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento, valuterà se revocare, o meno, con provvedimento motivato, l'assegnazione del procedimento al Sostituto Procuratore, nel caso in cui ritenga che l'atto di quest'ultimo esprima una linea investigativa diversa e incompatibile rispetto ai criteri stabiliti dal Procuratore in via generale o indicati dallo stesso o dal Procuratore Aggiunto all'atto della assegnazione del procedimento; solo in tale ipotesi il provvedimento al quale sia negato il *visto* non potrà avere ulteriore corso.

Anche in questo caso l'ipotesi della mancata condivisione del provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto e della conseguente mancata apposizione del *visto* integra un momento di frizione all'interno dell'Ufficio e comporta l'adozione di una procedura incidentale, parallela al procedimento principale, che rischia di appesantire e ritardare la trattazione e la definizione di quest'ultimo.

Inoltre, da un lato, la previsione eccessiva di casi o di categorie di atti per i quali è prescritto il *visto* integra una limitazione della autonomia decisionale del magistrato assegnatario del procedimento e dall'altro postula, nel caso di contrasto, il ricorso ad una interlocuzione successiva per la ricerca di una soluzione condivisa.

Pertanto, **anche per i provvedimenti suscettibili di *visto* per informazione, limitatamente ai procedimenti per i quali è prescritto il *conferire* e comunque a quelli di particolare delicatezza, gravità o rilevanza, appare preferibile che la adozione degli stessi sia preceduta da una preventiva, informale, interlocuzione, per le vie brevi, tra il magistrato assegnatario del procedimento e il coordinatore dello stesso, al fine di avviare un preventivo e proficuo scambio di informazioni e di opinioni che eviti l'irrigidimento e la formalizzazione delle rispettive contrapposte posizioni e consenta, per quanto possibile, di pervenire in anticipo alla individuazione di soluzioni condivise.**

Anche per i provvedimenti suscettibili di *visto* per informazione, limitatamente ai procedimenti su indicati, si raccomanda fortemente di seguire detto modo di procedere che, pur non formando oggetto di una formale e cogente prescrizione, appare in linea con il principio di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti all'interno dell'Ufficio.

In ogni caso, proprio facendo leva sulla spontanea preventiva interlocuzione tra il magistrato assegnatario del procedimento e il coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza dello stesso, si ritiene di limitare le categorie di atti per i quali sia previsto il *visto* a quelle essenziali, anche al fine di snellire i processi di lavoro dell'Ufficio e ridurre le stasi procedimentali e gli spostamenti dei fascicoli procedimentali tra le varie articolazioni dello stesso, inevitabilmente correlate alla previsione del *visto*.

Pertanto, ai fini di informazione e di coordinamento dell'attività investigativa, **sono sottoposti al *visto* per informazione del coordinatore della sezione** o del gruppo di lavoro **di appartenenza del Sostituto primo assegnatario del procedimento** i seguenti atti:

a) i provvedimenti di definizione (esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione) **dei procedimenti relativi a delitti di competenza del Tribunale in composizione collegiale;**

la previsione del visto si giustifica con la maggiore rilevanza riconosciuta dal Legislatore ai suddetti procedimenti, attribuiti alla competenza dell'organo giudicante collegiale;

b) i provvedimenti di definizione dei procedimenti in relazione ai quali è prescritto il *conferire*;
la previsione del visto è coerente con la previsione del conferire, essendone una fisiologica conseguenza;
c) i provvedimenti di definizione (richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione) dei procedimenti per omicidio colposo per colpa sanitaria e a seguito di infortunio sul lavoro;
la previsione del visto si giustifica stante la delicatezza intrinseca di detti procedimenti;
d) i provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di un nuovo procedimento (cd. stralcio) nel corso delle indagini, nelle sole ipotesi in cui il nuovo procedimento, da iscriversi a seguito dello stralcio, debba essere assegnato ad un magistrato diverso dall'assegnatario del procedimento principale o ad una sezione diversa da quella di appartenenza di quest'ultimo ovvero debba essere trasmesso ad altro ufficio giudiziario;
nei casi su indicati la previsione del visto sul provvedimento di separazione degli atti si giustifica per i seguenti motivi:
- nell'ipotesi in cui il procedimento da iscriversi a seguito dello stralcio debba essere trasmesso ad altro ufficio giudiziario, al fine di verificare la correttezza della individuazione della competenza territoriale o funzionale di quest'ultimo e dell'assenza di ragioni di connessione che radichino la competenza di questo Ufficio;
- nell'ipotesi in cui il procedimento da iscriversi a seguito dello stralcio debba essere assegnato ad altro magistrato o ad una sezione diversa dell'Ufficio, al fine di verificare sia la correttezza della individuazione della competenza specialistica di quest'ultima sia l'assenza di ragioni di connessione o collegamento investigativo che radichino la competenza interna del magistrato già procedente nonché al fine di ratificare l'assegnazione del nuovo procedimento ad altro magistrato, in coerenza con il principio secondo cui il Sostituto non può procedere all'assegnazione dei procedimenti a se stesso o ad altri magistrati, fatti salvi i casi espressamente previsti (cioè in occasione della iscrizione delle nuove notizie di reato durante il turno agli Affari Urgenti);
il visto sul provvedimento di separazione degli atti non è previsto in tutti i casi in cui il nuovo procedimento, da iscriversi a seguito dello stralcio, rimanga assegnato e "in carico" al medesimo magistrato assegnatario del procedimento principale, cioè nelle ipotesi in cui lo stralcio sia determinato dalla esigenza di diversa definizione o trattazione per una parte dei reati o dei soggetti iscritti nel procedimento principale (ad es. procedimento iscritto per una pluralità di reati o a carico di una pluralità di soggetti per alcuni dei quali il procedimento possa essere definito mentre per gli altri debba procedersi ad ulteriori approfondimenti investigativi);
e) i provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio dei procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato iscritti a modello 45, nei seguenti casi:
e1) nel caso in cui sia prescritto il *conferire*;
e2) nel caso di suicidio;
e3) nel caso di denunzia o querela in relazione ad un fatto che non presenti i requisiti minimi per essere sussunto in una fattispecie di reato e per la quale sia stata formulata richiesta di avviso ai sensi dell'art. 408 cpv. c.p.p.;
e4) nel caso di decesso per il quale si sia proceduto ad accertamenti tecnici onerosi (autopsia, ispezione esterna di cadavere, consulenza tossicologica) per stabilire se si fosse in presenza di una morte naturale o accidentale, di un suicidio o di un omicidio e, più in generale, nel caso di espletamento di atti che abbiano comportato l'assunzione di spese;
e5) nel caso in cui siano stati effettuati atti di indagine preliminari "*indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)*" (circolare della D.G. Giustizia Penale del Ministero Giustizia dell'11 novembre 2016);
la previsione del visto per i provvedimenti di archiviazione dei modelli 45 nei casi su indicati si giustifica:
- in generale, con il fatto che, trattandosi di provvedimenti di archiviazione agli atti d'ufficio, che non sono soggetti al controllo giurisdizionale del giudice delle indagini preliminari, appare

opportuno prevedere che, per determinate categorie di procedimenti modello 45 (non tutte), il provvedimento di auto-archiviazione sia sottoposto al visto per informazione del coordinatore di riferimento al fine di verificare la correttezza della scelta di archiviare il procedimento senza procedere all'iscrizione dello stesso nel registro delle notizie di reato (modello 21 o 44) e senza passare per il vaglio giurisdizionale, per evitare possibili elusioni (per mero errore e in buona fede) dell'obbligo normativo di iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato e del conseguente controllo del giudice;
- a tutela dello stesso magistrato assegnatario del procedimento, nei casi in cui l'archiviazione agli atti d'ufficio rischi di esporlo, anche solo in astratto, a possibili censure ad opera di terzi, ad es. nel caso in cui il denunciante abbia chiesto di essere avvisato ai sensi dell'art. 408 cpv. c.p.p.;
- con l'esigenza di verificare la corretta assunzione di spese non ripetibili, nel caso di adozione di atti comportanti spese nell'ambito di un procedimento iscritto a modello 45;
- con l'esigenza di verificare la correttezza della scelta di effettuare attività investigativa preliminare nell'ambito del procedimento modello 45 e di non iscrivere quest'ultimo nel registro delle notizie di reato all'esito della stessa, essendo di regola precluso lo svolgimento di attività investigativa senza procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, fatti salvi i limitati casi di accertamenti indispensabili ai soli fini della corretta assunzione delle determinazioni in ordine alla iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato;
- nel caso di suicidio, in quanto si tratta di una morte violenta, in relazione alla quale in genere può sorgere il sospetto di reato e comunque di regola vengono espletate attività investigative, sia pure preliminari, ed accertamenti, anche onerosi, sul cadavere;
- nel caso di modello 45 per il quale sia previsto il conferire, in quanto il visto è coerente con tale previsione [3];

f) le ordinanze con le quali, ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, c.p.p., il GIP abbia disposto ulteriori indagini o l'imputazione coatta;

la previsione del visto si giustifica con il fatto che le suddette ordinanze costituiscono un momento critico nei rapporti tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, in quanto le stesse coinvolgono delicati equilibri di tenuta costituzionale del sistema processuale, nella misura in cui incidono sull'autonomia del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e rischiano di

---

[3] La proposta formulata dai Sostituti nelle assemblee dell'1 e dell'8.3.2021 di eliminare il visto per informazione per i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti modello 45 nel caso in cui siano state effettuate indagini preliminari non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, oltre che per i motivi esplicitati nel corpo del presente paragrafo, anche perché la previsione del suddetto visto appare coerente con le indicazioni contenute nella circolare datata 11.11.2016 del Ministero della Giustizia, la quale rimette proprio al Procuratore della Repubblica il controllo teso a evitare l'*introduzione di prassi abusive* elusive dell'obbligo di corretta e tempestiva iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato nel caso di espletamento di attività investigativa, prevedendo che "*La variazione dell'iscrizione è doverosa quando si renda necessario il compimento di approfondimenti investigativi, diversi e ulteriori dalla mera acquisizione, presso la polizia giudiziaria, delle informazioni finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione.* (omissis)
L'esistenza di spese nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 può costituire l'indizio di una deviazione funzionale.
Le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.
Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti.
Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato.
Resta comunque affidata alla responsabilità dei procuratori della Repubblica e dei procuratori generali, quale profilo coessenziale alla tenuta effettiva della garanzia di puntualità, correttezza e uniformità dell'azione penale e dell'obbligo di osservanza dei principi del giusto processo, il costante controllo del rischio di introduzione di prassi abusive in fatto risolte nell'oscuramento, anche temporaneo, di indagini riferibili a notizie di reato che risultassero già comunque acquisite.".

esautorarlo dal monopolio dell'azione penale attribuitogli dalla Costituzione (art. 112), di tal che appare opportuno consentire al coordinatore di riferimento di verificare, sia pure *ex post*, da un lato, la correttezza e la completezza delle attività di indagine poste in essere dal magistrato assegnatario del procedimento, e, dall'altro, che il giudice, fermo restando il controllo di legalità dell'azione del pubblico ministero attribuitogli dall'ordinamento, non abbia esorbitato dai poteri riconosciutigli da quest'ultimo, con conseguente indebita ingerenza nelle prerogative che l'ordinamento riserva al pubblico ministero (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 22909 del 31.5.2005 Minervini; Cass. SS.UU. sentenza n. 4319 del 28.11.13 PM in proc. c/L.) [4];

g) i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione e all'applicazione delle norme in tema di responsabilità da reato degli enti;

la previsione del visto si giustifica con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di verificare e condividere la decisione di archiviare i procedimenti su indicati, ai quali l'Ufficio attribuisce grande importanza e dei quali si intende promuovere e incentivare la trattazione, tanto più che:

- per l'archiviazione dei procedimenti in materia di prevenzione non è previsto alcun controllo giurisdizionale;
- per i procedimenti relativi all'illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato, l'art. 58 del D.L.vo 231/2001 prevede che il decreto di archiviazione sia motivato e sia comunicato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il quale può determinarsi diversamente contestando all'ente la violazione ammnistrativa;

h) la prima richiesta di intercettazione o il primo decreto di intercettazione di urgenza di comunicazioni e conversazioni, concernente la medesima persona, fisica o giuridica, oggetto di intercettazione, rispettivamente formulata o emesso nell'ambito di procedimenti per i quali sia stato previsto l'obbligo di conferire e comunque di procedimenti che per la gravità dell'ipotesi di reato per cui si procede e/o la qualità soggettiva del destinatario dell'atto appaiano di particolare rilevanza o suscettibili di coinvolgere l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio; nel caso di intercettazione d'urgenza, qualora non sia possibile sottoporre preventivamente il relativo decreto per il *visto* al coordinatore di riferimento, quest'ultimo sarà informato preventivamente, anche per le vie brevi, e apporrà il *visto* successivamente appena possibile, a ratifica;

la previsione del visto si giustifica:

- nel caso in cui sia previsto il conferire, quale fisiologica conseguenza di tale previsione;
- negli altri casi, con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di condividere e comunque di essere informato dell'avvio di intercettazioni in procedimenti, diversi da quelli per i quali sia previsto il conferire, che, anche a seguito dello sviluppo delle investigazioni, siano suscettibili di coinvolgere, sia pure ex post, l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio;

i) per tutti i procedimenti, le richieste di proroga dell'intercettazione successive alla seconda proroga (quindi a partire dalla terza proroga), al fine di verificare l'effettiva necessità della

---

[4] La proposta formulata dai Sostituti nelle assemblee dell'1 e dell'8.3.2021 di limitare il visto per informazione ai soli casi di ordinanza ex art. 409 c.p.p. emessa in procedimenti per il quale sia prescritto l'obbligo di conferire non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, oltre che per le motivazioni riportate nel corpo del presente paragrafo, altresì per le seguenti considerazioni:

- per i procedimenti per i quali è prescritto l'obbligo di conferire, essendo già previsto il visto sulla richiesta di archiviazione, il visto sulla ordinanza del GIP di mancato accoglimento della stessa costituisce una conseguenza fisiologica di tale previsione, che non richiederebbe nemmeno una previsione espressa, stante la necessità di sottoporre comunque al visto il successivo nuovo provvedimento di definizione del procedimento da parte del PM (nuova richiesta di archiviazione o provvedimento di formulazione dell'imputazione coatta), per effetto del quale il coordinatore avrebbe comunque cognizione dell'ordinanza del GIP, di tal che non avrebbe senso limitare il visto ai suddetti procedimenti;
- per gli altri procedimenti, la previsione del visto è funzionale a consentire al coordinatore di riferimento il monitoraggio della qualità e della completezza delle indagini da parte dell'Ufficio, al fine di ovviare, anche in futuro, ad eventuali lacune o inerzie investigative.

prosecuzione delle intercettazioni in relazione al bilanciamento tra le esigenze investigative e le esigenze di contenimento delle spese e di razionale impiego delle forze di polizia giudiziaria; nel caso di d'urgenza, qualora non sia possibile sottoporre preventivamente la richiesta di proroga per il *visto* al coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza, quest'ultimo sarà informato preventivamente, anche per le vie brevi, e apporrà il visto successivamente appena possibile;

l) i decreti di perquisizione, di sequestro, di ispezione o di esibizione, relativi a procedimenti che per la gravità dell'ipotesi di reato per cui si procede e/o la qualità soggettiva del destinatario dell'atto appaiano di particolare rilevanza o suscettibili di coinvolgere l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio;

la previsione del visto si giustifica con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di condividere e comunque di essere informato dell'adozione di provvedimenti invasivi in procedimenti che siano suscettibili di coinvolgere l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio;

m) i decreti di nomina dei consulenti tecnici e degli interpreti non iscritti nell'elenco dei consulenti tecnici e degli interpreti di questo Ufficio;

la previsione del visto si giustifica con l'esigenza di consentire al coordinatore di riferimento di valutare e condividere le ragioni per le quali il consulente tecnico o l'interprete sia stato designato al di fuori dell'elenco dei consulenti tecnici/interpreti dell'Ufficio, anche al fine di assicurare la trasparenza di tale scelta;

non è previsto il visto sui decreti di nomina dei consulenti tecnici e degli interpreti iscritti nell'elenco dei consulenti e degli interpreti di questo Ufficio;

n) i decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, interpreti, custodi, società di intercettazione, che superino l'importo di 5.000 € complessivamente considerato con riferimento al medesimo procedimento;

la previsione del visto si giustifica con l'esigenza di consentire al coordinatore di riferimento di verificare la correttezza dei criteri di liquidazione applicati, anche nell'ottica del contenimento della spesa, per la limitatezza delle risorse disponibili nonché a tutela dello stesso magistrato che ha proceduto alla liquidazione, nell'ipotesi di importi rilevanti, trattandosi di materia che, per espresso dettato normativo, involge la diretta responsabilità di quest'ultimo;

non è previsto il visto sui decreti di liquidazione di compensi di importo sino a 5.000 euro;

o) il provvedimento di rigetto dell'istanza difensiva di riapertura delle indagini;

la previsione del visto si giustifica con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di verificare la correttezza del provvedimento di rigetto, trattandosi di decisione non suscettibile di impugnazione da parte del denunciante o della persona offesa, anche a tutela di quest'ultima;

p) il decreto di non accoglimento della richiesta della parte civile o della persona offesa di proporre impugnazione, emesso ai sensi dell'art. 572 cpv. c.p.p.;

la previsione del visto si giustifica con l'opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di verificare la correttezza e l'adeguatezza del provvedimento di non accoglimento, trattandosi di decisione non suscettibile di impugnazione da parte del soggetto istante (persona offesa, parte civile, enti ed associazioni), in relazione alla quale la stessa norma su indicata prevede che il provvedimento di non accoglimento sia motivato e notificato al richiedente;

q) le richieste di assistenza giudiziaria internazionale e gli ordini europei di indagine;

la previsione del visto si giustifica con i riflessi internazionali dell'attività da svolgere e con la conseguente opportunità di consentire al coordinatore di riferimento di esserne informato.

Il magistrato assegnatario del procedimento, in ogni caso, può richiedere il *visto* del coordinatore della sezione o del settore di propria appartenenza, e comunque del Procuratore della Repubblica, su ogni altro provvedimento in tutti i casi in cui lo ritenga necessario o anche solo opportuno.

8.4.5 La revoca dell'assegnazione

8.4.5.1 Le fonti

La *revoca dell'assegnazione* costituisce uno degli elementi necessari del *progetto organizzativo* dell'Ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 4, della circolare del CSM del 16 dicembre 2020 in materia di organizzazione degli uffici di Procura, il quale prevede che: *"il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso:* (omissis)
i) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare".
Essa è prevista e disciplinata dall'art. 15 della suddetta circolare, il quale sul punto recita testualmente:
"1. Salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.
2. La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente, il Procuratore, ove intenda designare altro sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.
3. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica consulta il Procuratore Aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi 5 giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedimentali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. prevista dal comma precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.
7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedimentali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.
8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma."

8.4.5.2 I presupposti e il procedimento della revoca dell'assegnazione

La revoca dell'assegnazione è prevista a tutela della efficienza e dell'uniformità dell'azione della Procura e a garanzia del rispetto dei principi e dei criteri fissati dal Procuratore della Repubblica in via generale o all'atto dell'assegnazione dei procedimenti in ordine alla trattazione di questi ultimi.
Il ricorso alla revoca dell'assegnazione dovrà:
- avere luogo nel rigoroso rispetto delle previsioni sia sostanziali, che procedimentali contenute nell'art. 15 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020, alla quale si rinvia;
- costituire l'*extrema ratio*, giacché dovranno essere privilegiate e costantemente ricercate ed attuate, in applicazione del principio di leale collaborazione, tutte le azioni e le iniziative volte ad individuare soluzioni condivise, attraverso il continuo scambio di informazioni e il confronto delle opinioni tra il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, il Procuratore Aggiunto di riferimento e il Procuratore della Repubblica.
Più in generale il metodo del dialogo e della interlocuzione deve informare i rapporti fra tutti i magistrati dell'Ufficio, sia tra il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, sia tra costoro e i Sostituti Procuratori, sia tra questi ultimi nell'ipotesi di co-assegnazione di procedimenti, al fine di prevenire e risolvere tutte le possibili situazioni di dissenso, contrasto o criticità, nel rispetto delle reciproche opinioni e nell'interesse ultimo del buon funzionamento dell'Ufficio.
In caso di perdurante, insanabile contrasto tra il Sostituto assegnatario del procedimento e il Procuratore, pur all'esito delle interlocuzioni su indicate, si potrà pervenire alla revoca dell'assegnazione secondo la casistica e con le modalità procedimentali previste dall'art. 15 della delibera del CSM del 16.12.2020.
La revoca dell'assegnazione, pertanto, potrà essere disposta nei seguenti casi:
- grave violazione o inosservanza, reiterata e ingiustificata, dei principi o dei criteri formulati dal Procuratore della Repubblica in via generale o con l'assegnazione del procedimento, da parte del magistrato assegnatario del procedimento nel corso delle attività di indagine;
- insanabile contrasto tra il magistrato assegnatario del procedimento e il Procuratore della Repubblica circa le modalità di applicazione, nel corso delle attività di indagine, dei principi o dei criteri formulati dal Procuratore della Repubblica in via generale o con l'assegnazione del procedimento;
- grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio o ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b), d), e) c.p.p., nel corso delle udienze penali.
Il provvedimento di revoca dovrà essere:
- preceduto dalla consultazione del Procuratore della Repubblica con il Procuratore Aggiunto;
- preceduto dalla massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario del procedimento;
- preceduto da ogni idonea azione volta a individuare soluzioni condivise;
- congruamente motivato;
- adottato prima della definizione del procedimento;
- comunicato al magistrato assegnatario del procedimento;
- trasmesso al CSM, unitamente alle eventuali osservazioni del magistrato cui si riferisce la revoca e alle eventuali controdeduzioni del Procuratore della Repubblica.
L'istituto della *revoca* è contemplato anche nella Circolare del CSM del 18.6.18 (*"Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni"*), le cui disposizioni - relativamente alla materia degli *affari civili*- sono esplicitamente estese anche alle Procure ordinarie.
Ne consegue che, in astratto, anche per gli affari civili, alle stesse condizioni e con lo stesso iter procedimentale previsto per gli affari penali, è ammissibile il ricorso alla revoca dell'assegnazione.

8.4.6 La rinuncia all'assegnazione

8.4.6.1 Le fonti

L'art. 16 della circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, adottata con delibera del 16 dicembre 2020, contempla e disciplina l'istituto della rinuncia all'assegnazione.
La norma su indicata prevede:
1. *Nei casi indicati dagli articoli 10 comma 8, 11 comma 2, 13, 14, 15, il magistrato assegnatario, quando ritiene che il contrasto con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto delegato non sia sanabile, può rinunciare all'assegnazione con provvedimento motivato, rimettendo il procedimento al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.*
2. *Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i coassegnatari.*
3. *Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al C.S.M. per la presa d'atto.*

8.4.6.2 I presupposti

Il Sostituto assegnatario del procedimento o di singoli atti dello stesso può esercitare la facoltà di rinuncia all'assegnazione del procedimento, mediante provvedimento motivato, nei seguenti casi:
a) contrasto insanabile con il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto suo coordinatore di riferimento o il Sostituto co-assegnatario in merito ai criteri indicati in via generale, dal Procuratore, o all'atto dell'assegnazione del procedimento, dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento, ai quali quest'ultimo debba attenersi nell'esercizio della relativa attività di trattazione del procedimento (art. 10, comma 8, della circolare del C.S.M. del 16.12.2020);
b) contrasto insanabile con il Procuratore o il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione competente, qualora il Sostituto assegnatario di singoli atti ritenga che tale assegnazione non abbia avuto luogo nel rispetto della sua sfera di autonomia funzionale e operativa o sia tale da compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate (art. 11, comma 2, della circolare del C.S.M. del 16.12.2020);
c) nel caso in cui sia negato il *visto* per l'assenso alla richiesta di misura cautelare personale o reale o al decreto di fermo o alla richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza (art. 13 della circolare del C.S.M. del 16.12.2020);
d) nel caso di perdurante contrasto con il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto in una delle ipotesi in cui sia previsto il *visto* per informazione (art. 14 della circolare del C.S.M. del 16.12.2020);
e) nel caso in cui ricorrano i presupposti per la revoca dell'assegnazione del procedimento, qualora il magistrato assegnatario non si attenga ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorga tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di esercizio (art. 15 della circolare del C.S.M. del 16.12.2020).
Nei casi innanzi elencati, il Procuratore, nell'ipotesi di accoglimento della rinuncia, provvede a nuova assegnazione secondo i criteri ordinari vigenti nel progetto organizzativo.
L'istituto della *rinuncia all'assegnazione* è previsto anche dalla Circolare del CSM del 18.6.18 ("*Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni*"), le cui disposizioni -relativamente alla materia degli *affari civili*- sono espressamente estese anche alle Procure ordinarie.

Ne consegue che, in astratto, anche per gli affari civili, alle stesse condizioni e con lo stesso iter procedimentale previsto per gli affari penali, è ammissibile la *rinuncia* da parte del magistrato assegnatario.

9 L'assegnazione dei procedimenti ai magistrati

9.1 Le fonti

I criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti ai magistrati dell'Ufficio costituiscono uno degli elementi obbligatori del progetto organizzativo dell'Ufficio.
Invero, la circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, adottata con delibera del 16 dicembre 2020, prevede:
- all'art.7, comma 3: "*Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori*".
- all'art.7, comma 4: "*Il progetto organizzativo (…) contiene in ogni caso:* (omissis)
c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;(omissis)
e) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto;
all'art. 10:
1. *Il Procuratore della Repubblica, nell'esercizio del potere di assegnazione e di co-assegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 7, commi 3 e 4, lett. d)* (*recte* lett. c).
Procede all'auto-assegnazione, o ad assegnazione a se stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, con adeguata motivazione.
2. *L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.*
3. *La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento. La co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata.*
4. *Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.*
5. *Nei casi previsti dai commi precedenti, deve essere adeguatamente motivata anche la scelta del magistrato assegnatario o co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento.*
6. (omissis).
7. *L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.*
8. *Con l'atto di assegnazione o dì co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.*
9. *Il Procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui ai commi 1 e 3, e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 4.*
- all'art. 11:

1. *L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.*
2. *L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.*

9.2 Il criterio di assegnazione automatica dei procedimenti ai magistrati

Il criterio principale e ordinario che la Procura della Repubblica di Torre Annunziata applica in materia di assegnazione dei procedimenti penali di cognizione, al fine di garantirne la trasparenza, l'obiettività e l'imparzialità, è quello dell'assegnazione automatica degli stessi.
In particolare, al fine di assicurare la tendenziale perequazione dei carichi di lavoro sia all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro con riferimento alle materie di competenza specialistica, sia nell'ambito dell'intero Ufficio con riferimento ai complessivi carichi di lavoro, i criteri di assegnazione automatica sono due:
- il primo criterio di assegnazione riguarda i procedimenti di materia specialistica, rientranti cioè nella competenza specialistica delle singole sezioni o dei gruppi di lavoro, i quali sono assegnati in maniera automatica tra i Sostituti Procuratori appartenenti alla sezione o al gruppo di lavoro nella cui competenza specialistica rientrano i reati per i quali è iscritto il procedimento;
- il secondo criterio di assegnazione riguarda i procedimenti di materia generica, non rientranti cioè nella competenza specialistica di alcuna sezione o gruppo di lavoro, i quali sono assegnati in maniera automatica fra tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio.

Il sistema informatico di assegnazione automatica dei procedimenti è programmato in modo tale da bilanciare l'assegnazione dei procedimenti di materia generica con l'assegnazione dei procedimenti di materia specialistica, sì da assicurare tendenzialmente, nel medio-lungo termine, nell'arco dell'anno solare, l'assegnazione a ciascuno dei Sostituti Procuratori dell'Ufficio di un numero complessivo omogeneo di procedimenti, comprensivo dei procedimenti di materia specialistica e di quelli di materia generica.
L'assegnazione automatica dei procedimenti ha luogo, di regola, all'atto della iscrizione degli stessi nei diversi registri (modelli 21, 44, 45, 21-bis, 44 GdP), sulla scorta del provvedimento di iscrizione delle notizie di reato (o di non reato), adottato dal magistrato di turno agli Affari Urgenti, il quale si limiterà ad indicare, oltre al modello nel quale il procedimento va iscritto e i reati per i quali lo stesso va iscritto, la sezione o il gruppo di lavoro nella cui competenza specialistica rientrino i reati da iscrivere, nel caso di reati di materia specialistica, ovvero la materia generica, nel caso di reati di materia generica.
Analogamente si procede, di regola, all'assegnazione automatica dei procedimenti anche in un momento successivo alla iscrizione degli stessi, nel caso di riassegnazione del procedimento o di separazione degli atti del procedimento già iscritto (cd. stralcio), fatti salvi i casi espressamente individuati, di seguito riportati.
Per la 2^ sezione, i procedimenti per i reati, consumati o tentati, di cui agli artt. 624-*bis*, 628, 629 c.p. e 73 d.P.R. 309/90, ricorrendone le condizioni, possono essere assegnati, sempre in maniera automatica, sulla scorta del concorrente criterio territoriale, previa ripartizione del territorio del circondario in aree omogenee, ciascuna delle quali attribuita alla competenza di uno o più Sostituti, in modo da assegnare i suddetti procedimenti in modo automatico ai Sostituti competenti per l'area territoriale nella quale risultano commessi i relativi reati.
Tale previsione, la cui concreta applicazione è subordinata alla duplice condizione che ne ricorrano i presupposti fattuali sia sotto il profilo geo-criminale sia sotto il profilo del numero dei magistrati, è finalizzata ad assicurare una più incisiva azione di contrasto alle tipologie di reato su indicate, di regola radicate sul territorio, attraverso una più approfondita conoscenza delle specificità criminali

di determinate realtà territoriali, garantendone la continuità da parte dei medesimi Sostituti competenti.
Analoghi criteri, anche diversi da quello territoriale, possono essere previsti, in aggiunta al criterio automatico, per l'assegnazione dei procedimenti per reati rientranti nella competenza specialistica delle altre Sezioni, qualora ciò sia ritenuto utile od opportuno per la più efficace trattazione degli stessi o per la più equa e razionale distribuzione dei medesimi.
I procedimenti iscritti a modello 46, relativi alle denunce e agli esposti anonimi o ad essi equiparati, sono assegnati in via esclusiva al Procuratore della Repubblica.
I procedimenti di esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi sono assegnati in maniera automatica ai magistrati addetti al settore delle demolizioni.
I procedimenti in materia di esecuzione penale, non essendone possibile l'assegnazione automatica in via informatica, sono assegnati in maniera predeterminata ai magistrati addetti al settore dell'esecuzione penale, sulla scorta dell'ordine alfabetico dei magistrati e dell'ultima cifra del numero di registro del procedimento, salvo che si tratti di procedimento relativo a soggetto a carico del quale risulti già iscritto un precedente procedimento di esecuzione, anche se definito, nel qual caso il nuovo procedimento è assegnato al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio.
Si rinvia sul punto a quanto previsto nel paragrafo 11.14.
I procedimenti di prevenzione, non essendone possibile l'assegnazione automatica in via informatica, sono assegnati in maniera predeterminata ai magistrati addetti al settore delle misure di prevenzione sulla scorta dell'ordine alfabetico dei magistrati e dell'ultima cifra del numero di registro del procedimento, salvo che si tratti di procedimento relativo a soggetto a carico del quale risulti già iscritto un precedente procedimento di prevenzione, ancora pendente, nel qual caso il nuovo procedimento è assegnato al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio.
Si rinvia sul punto a quanto previsto nel paragrafo 11.15.
I procedimenti relativi agli affari civili sono assegnati in parte in maniera automatica e in parte in maniera predeterminata ai magistrati addetti al settore degli affari civili.
Si rinvia sul punto a quanto previsto nel paragrafo 11.13.

9.3 Il divieto di assegnazione dei procedimenti a sé medesimo

Fatti salvi i casi espressamente previsti, di seguito indicati:
- il Sostituto Procuratore non può assegnare o coassegnare a se stesso alcun procedimento;
- il Sostituto Procuratore non può assegnare o coassegnare ad altro magistrato nominativamente indicato alcun procedimento;
- il Procuratore Aggiunto non può assegnare a se stesso alcun procedimento;
- il Procuratore Aggiunto può co-assegnare a se stesso un procedimento con provvedimento sinteticamente ma adeguatamente motivato;
- il Procuratore della Repubblica può assegnare o co-assegnare a se stesso un procedimento con provvedimento sinteticamente ma adeguatamente motivato.

In particolare:
- il Sostituto Procuratore di turno agli affari urgenti non può assegnare a sé medesimo il procedimento di nuova iscrizione, né può assegnarlo nominativamente ad altro magistrato;
- il Sostituto Procuratore che abbia acquisito o ricevuto una notizia di reato non può assegnarla a se stesso;
- il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento già iscritto non può riassegnarlo ad altro magistrato o ad altra sezione.

Con riferimento a tale ultimo caso, il Sostituto assegnatario del procedimento, qualora ritenga che lo stesso debba essere assegnato ad altra sezione o ad altro magistrato, quale PM del precedente o in forza di altri criteri previsti dal presente progetto organizzativo, non potrà senz'altro riassegnarlo ad altra sezione o ad altro magistrato nominativamente indicato, ma dovrà trasmetterlo al coordinatore

della sezione o del magistrato ritenuti competenti ovvero al proprio coordinatore di riferimento, nel caso di reato di materia generica suscettibile di assegnazione automatica, per l'eventuale riassegnazione, previa trasmissione in visione al magistrato individuato come competente al fine di acquisirne la preventiva valutazione.
Analogamente, nel caso di separazione degli atti relativi ad uno più reati o ad uno o più soggetti indagati nell'ambito di un procedimento già iscritto (cd. stralcio), il procedimento iscritto a seguito del provvedimento di separazione, di regola, rimane assegnato al magistrato assegnatario del procedimento originario.
Qualora il procedimento iscritto a seguito dello stralcio debba essere assegnato, *recte* riassegnato, ad altro magistrato o ad altra sezione, lo stesso andrà trasmesso dal Sostituto assegnatario del procedimento originario al coordinatore della sezione o del magistrato ritenuti competenti ovvero al proprio coordinatore di riferimento, nel caso di reato di materia generica suscettibile di assegnazione automatica, per l'eventuale riassegnazione.
Nel caso in cui il provvedimento di stralcio preveda che il nuovo procedimento, da iscriversi a seguito dello stralcio, debba essere assegnato ad altro magistrato o ad altra sezione, il provvedimento di stralcio andrà sottoposto preventivamente al visto del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento principale.
Fanno eccezione al principio generale su indicato i seguenti casi, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica o estensiva:
- i procedimenti relativi agli omicidi, i quali sono assegnati al magistrato di turno esterno che ne ha acquisito la notizia durante il turno ed abbia assunto la direzione delle indagini;
- i procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato (o fuori flagranza) o al fermo di indiziato di delitto operato dalla polizia giudiziaria, i quali vengono assegnati al magistrato di turno esterno che ne ha acquisito la notizia durante il turno, al fine di consentirgli di provvedere in ordine alla convalida dell'arresto o del fermo e comunque in merito allo *status libertatis* dell'indagato e che, di regola - salvo il caso di reato di materia specialistica rientrante nella competenza di una sezione diversa da quella di appartenenza del Sostituto di turno e non suscettibile di immediata o semplice definizione in quanto necessitante di ulteriori e complesse indagini (cfr. par. 9.4) - rimangono assegnati al medesimo Sostituto di turno, il quale quindi è autorizzato ad assegnarli a sé medesimo;
- i procedimenti da assegnare ad altro magistrato in sede di iscrizione delle notizie di reato in applicazione dei criteri predeterminati previsti nel presente progetto organizzativo (ad es. pubblico ministero del precedente): in tal caso, il Sostituto di turno agli Affari Urgenti qualora, all'atto della iscrizione della notizia di reato, rilevi che la stessa debba essere assegnata, anziché in automatico, ad un magistrato, diverso da se stesso, in applicazione dei suddetti criteri, provvederà in tal senso;
- i procedimenti suscettibili di immediata definizione, contestuale alla loro iscrizione, da parte del Sostituto di turno agli Affari Urgenti, indicati nel paragrafo 10.2.4, i quali sono assegnati a quest'ultimo.
Qualora, al di fuori dei casi indicati al capoverso che precede, il procedimento di nuova iscrizione debba essere assegnato a se stesso in applicazione di criteri predeterminati (ad es. come PM del precedente), il Sostituto di turno agli affari urgenti trasmetterà la relativa notizia di reato al Procuratore della Repubblica o, se diverso, al coordinatore della propria sezione per l'iscrizione e l'assegnazione.
Il Sostituto Procuratore può segnalare la propria disponibilità alla assegnazione o alla co-assegnazione del procedimento di nuova iscrizione, secondo la rispettiva competenza, al Procuratore della Repubblica o al coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro competente, il quale provvede secondo i criteri ordinari.
Il Procuratore Aggiunto:
- può co-assegnare a se stesso, con provvedimento sinteticamente ma adeguatamente motivato, un procedimento assegnato ad uno dei Sostituti appartenenti alle sezioni o ai gruppi di lavoro dallo stesso coordinati;
- può segnalare al Procuratore della Repubblica, il quale provvede con provvedimento motivato ricorrendone i presupposti di opportunità o necessità, la propria disponibilità alla co-assegnazione di

un procedimento assegnato a un Sostituto appartenente ad una sezione o a un gruppo di lavoro diversi da quelli dallo stesso coordinati;
- può segnalare al Procuratore della Repubblica, il quale provvede con provvedimento motivato ricorrendone i presupposti di opportunità o necessità, la propria disponibilità alla assegnazione di un procedimento.
Restano da disciplinare ulteriori casistiche, che vengono di seguito esaminate.

9.4 Procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato o al fermo di indiziato di reato operato dalla polizia giudiziaria

I procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato (o fuori flagranza) o al fermo di indiziato di delitto operato dalla polizia giudiziaria sono assegnati al magistrato di turno esterno che ne ha acquisito la notizia, il quale, di regola, ne resta assegnatario:
- qualora si tratti di notizia di reato di materia generica, sempre;
- qualora si tratti di notizia di reato materia specialistica, solo nel caso in cui il Sostituto di turno faccia parte della sezione competente per il reato per il quale si è proceduto all'arresto o al fermo ovvero se il procedimento sia suscettibile di immediata (ad es. giudizio direttissimo) o semplice definizione, non necessitando di indagini particolari o complesse.
Di contro, qualora si tratti di notizia di reato di competenza *specialistica* di non immediata o semplice definizione, tale da richiedere ulteriori, particolari o complesse, investigazioni, e rientrante nella competenza interna di una sezione diversa da quella di appartenenza del Sostituto di turno esterno, dopo gli atti urgenti relativi alla convalida, il procedimento è riassegnato in maniera automatica ovvero secondo i criteri predeterminati alla sezione competente per la materia specialistica a cura del relativo coordinatore ma può essere co-assegnato al magistrato di turno esterno che ha curato la convalida, su richiesta di quest'ultimo, d'ufficio ovvero su richiesta del magistrato al quale il procedimento è riassegnato [5].
Alla eventuale riassegnazione e/o co-assegnazione del procedimento relativo all'arresto o al fermo di indiziato di delitto provvede il coordinatore della sezione competente, al quale il procedimento è trasmesso dall'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti dopo gli adempimenti relativi alla convalida dell'arresto/fermo, salvo che si sia proceduto a giudizio direttissimo, come previsto al paragrafo 8.4.3.
La previsione su indicata si fonda sulle seguenti ragioni:

---

[5] La proposta formulata dai Sostituti nell'assemblea del 4.3.2021, secondo cui, anche nel caso di notizia di reato complessa rientrante nella materia specialistica di competenza di una sezione diversa, il procedimento relativo all'arresto in flagranza o al fermo dovesse rimanere assegnato al Sostituto di turno, salva la facoltà di quest'ultimo di richiederne la co-assegnazione ad un magistrato della sezione competente, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento.
Il criterio proposto dai Sostituti, prevedendo in ogni caso il mantenimento dell'assegnazione del procedimento in capo al Sostituto di turno e rimettendo a quest'ultimo la richiesta di eventuale co-assegnazione dello stesso, avrebbe integrato un *vulnus* al riparto delle competenze specialistiche tra le diverse sezioni dell'Ufficio, in quanto avrebbe esautorato dalle proprie competenze e, soprattutto, privato delle necessarie conoscenze, le sezioni deputate a trattare le materie specialistiche nelle quali rientri il reato, proprio nei casi di notizie di reato complesse e con soggetti detenuti, nei quali è ancora più avvertita l'esigenza di assicurarne la trattazione da parte delle sezioni competenti a trattarle.
Trattasi, peraltro, di mera questione di principio, in quanto:
- da un lato, nella maggior parte dei casi, vertendosi nella flagranza di reato, l'accertamento di quest'ultimo non necessita di indagini complesse, di tal che il procedimento resta assegnato al Sostituto di turno;
- dall'altro, nei casi residuali in cui siano necessarie indagini complesse, per un verso, non vi è il rischio di disperdere le conoscenze del Sostituto di turno, che essendosi limitato a trattare la sola convalida dell'arresto in flagranza di reato, ha avuto cognizione solo dell'attività investigativa svolta in questa fase, che di regola costituisce soltanto una parte della più complessa attività investigativa ancora da compiere, e, per altro verso, se l'attività investigativa da espletarsi è complessa, a maggior ragione sono necessarie le competenze e le conoscenze specialistiche della sezione competente.

- l'evidente opportunità di consentire al magistrato di turno esterno, che ha acquisito la notizia di reato in relazione alla quale è stato operato l'arresto o il fermo, di provvedere in merito alla convalida dell'uno o dell'altro e di procedere, ricorrendone i presupposti, alla celere definizione del procedimento, evitando un dispendio di energie professionali e salvaguardando le esigenze investigative connesse allo sviluppo delle prime indagini disposte o coordinate dal magistrato di turno esterno, che ha già svolto in ordine ai fatti valutazioni in punto di convalida o di richiesta di misure cautelari;
- l'altrettanto evidente necessità di rispettare il riparto delle competenze specialistiche tra le sezioni, quale criterio fondante l'articolazione dell'Ufficio in sezioni e la divisione del lavoro tra le stesse, e di non esautorare i magistrati appartenenti alla sezione ordinariamente competente per il reato per il quale si è proceduto all'arresto o al fermo di indiziato di delitto, proprio nell'ipotesi di notizie di reato di materia specialistica che richiedano investigazioni particolari o complesse, per le quali è ancora più avvertita l'esigenza di non sottrarle alla loro conoscenza e alla loro competenza.

9.5 L'assegnazione delle notizie di reato acquisite dal magistrato di turno esterno

A prescindere dai casi di arresto/fermo, vi sono diverse altre ipotesi relative all'assegnazione dei procedimenti scaturenti dalle notizie acquisite dal Sostituto di turno esterno, che vengono di seguito disciplinate.
Il criterio di fondo è quello di contemperare, da un lato, l'esigenza di non disperdere le conoscenze acquisite dal Sostituto di turno esterno nel caso di intervento telefonico o sul posto e di assicurare la continuità del coordinamento investigativo e, dall'altro, l'esigenza di non derogare al criterio di assegnazione automatica dei procedimenti e al riparto dei reati di materia specialistica tra le sezioni individuate come competenti.

9.5.1 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nel caso di suicidio

Nel caso di suicidio, il relativo procedimento è di regola assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti.

9.5.2 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio colposo conseguente a incidente stradale

Il procedimento relativo ad omicidio stradale di regola è assegnato al pubblico ministero di turno esterno, che ne ha ricevuto la notizia e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti [6].

9.5.3 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio colposo in ambito sanitario

Il procedimento relativo ad omicidio colposo in ambito sanitario è assegnato secondo i criteri ordinari in automatico, alla sezione competente, anche qualora il pubblico ministero di turno esterno, che ne ha ricevuto la notizia, abbia impartito le prime direttive o disposizioni alla polizia giudiziaria procedente.

[6] Su concorde proposta dei Sostituti

9.5.4 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nel caso di omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro

Nel caso di omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro, il relativo procedimento è assegnato secondo i criteri ordinari a magistrato appartenente alla sezione competente *ratione materiae*, anche qualora il magistrato di turno esterno, che ha acquisito la notizia, sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti.
Tuttavia, nei casi su indicati, può esserne disposta, a cura del coordinatore della sezione competente, la co-assegnazione al magistrato di turno esterno che ha compiuto l'intervento o l'attività di cui al capoverso precedente, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo ovvero del magistrato assegnatario, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione.

9.5.5 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio volontario/preterintenzionale/come conseguenza di altro delitto

Nel caso di omicidio volontario, consumato o tentato, preterintenzionale o come conseguenza di altro delitto, il relativo procedimento è di regola assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti.
Tale previsione risponde alla esigenza di evitare un dispendio di energie professionali e di disperdere le conoscenze e le informazioni acquisite dal magistrato di turno esterno in occasione del primo intervento nonché di salvaguardare le esigenze investigative connesse allo sviluppo delle prime indagini disposte o coordinate dallo stesso, costituendo fatto notorio che di regola, nel caso di omicidio, le prime investigazioni effettuate nell'immediatezza del fatto sono decisive ai fini dell'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità.
Tuttavia, nel caso di decesso rientrante, anche per motivi di connessione, nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato intervenuto, il relativo procedimento, ferma restando l'assegnazione al magistrato di turno esterno che sia intervenuto sul posto o che abbia compiuto l'attività di cui al primo periodo del presente paragrafo, può essere co-assegnato ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione competente *ratione materiae*, a cura del coordinatore di quest'ultima, d'ufficio o su richiesta del magistrato di turno esterno ovvero del magistrato assegnatario del precedente specialistico, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione.
Tale previsione si giustifica con la necessità di rispettare il riparto delle competenze specialistiche tra le sezioni e di non esautorare i magistrati appartenenti alla sezione ordinariamente competente per l'omicidio verificatosi (ad es. uxoricidio, omicidio in ambito familiare, ecc.) ovvero per i reati connessi o collegati all'omicidio per cui si procede proprio in relazione alle notizie di reato di materia specialistica più rilevanti, aventi ad oggetto il più grave dei delitti, l'omicidio.

9.5.6 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi ai quali è connesso allarme sociale

Nel caso di reato che abbia determinato allarme sociale, ad es. esplosione di ordigno, crollo di costruzioni, altro disastro, il relativo procedimento è di regola assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria

procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti.
Tale previsione risponde alla esigenza di evitare un dispendio di energie professionali e di disperdere le conoscenze e le informazioni acquisite dal magistrato di turno esterno in occasione del primo intervento nonché di salvaguardare le esigenze investigative connesse allo sviluppo delle prime indagini disposte o coordinate dallo stesso.
Tuttavia, nel caso di reato rientrante, anche per motivi di connessione, nella competenza specialistica di una sezione o di un gruppo di lavoro diversi da quelli di appartenenza del magistrato intervenuto, il relativo procedimento è assegnato secondo i criteri ordinari (in automatico o secondo il criterio del precedente) ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione competente *ratione materiae*, ma può esserne disposta, a cura del coordinatore della sezione competente, la co-assegnazione al magistrato di turno esterno che ha compiuto l'intervento o l'attività di cui al capoverso precedente, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo o del magistrato assegnatario, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione.

9.5.7 Decessi per cause naturali

I procedimenti relativi a decessi di persone per cause naturali, privi *ab origine* di rilevanza penale, dei quali il Sostituto di turno agli affari urgenti abbia avuto notizia durante il turno esterno o la cui notizia sia pervenuta durante il suddetto turno sono iscritti a modello 45 ed archiviati *de plano* agli atti dell'Ufficio dal magistrato di turno esterno, al quale vengono assegnati.

9.5.8 L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-*bis* c.p.p.)

Nel caso di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., previa autorizzazione da parte del pubblico ministero di turno esterno, il relativo procedimento è assegnato secondo i criteri previsti al paragrafo 9.4 per i procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato (o fuori flagranza) o al fermo di indiziato di delitto operato dalla polizia giudiziaria.
Pertanto, nel caso di cui all'art. 384 bis c.p.p., il relativo procedimento è assegnato al magistrato di turno esterno che ne ha acquisito la notizia, il quale, di regola, ne resta assegnatario:
- nel caso in cui il Sostituto di turno faccia parte della sezione competente per il reato per il quale si è proceduto all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, sempre;
- in caso contrario, solo qualora il procedimento sia suscettibile di immediata (ad es. giudizio direttissimo) o semplice definizione, non necessitando di indagini particolari o complesse.
Qualora si tratti di notizia di reato complessa e comunque non suscettibile di immediata o semplice definizione, tale da richiedere ulteriori, particolari o complesse, investigazioni e il Sostituto di turno non appartenga alla sezione competente *ratione materiae*, il procedimento è riassegnato in maniera automatica ovvero secondo i criteri predeterminati alla sezione competente per la materia specialistica a cura del relativo coordinatore ma può essere co-assegnato al magistrato di turno esterno che ha curato la convalida, su richiesta di quest'ultimo, d'ufficio ovvero su richiesta del magistrato al quale il procedimento è riassegnato [7].
La previsione su indicata si fonda, oltre che sulle medesime ragioni esplicitate al paragrafo 9.4, al quale si rinvia, altresì sulla considerazione che la misura precautelare di cui all'art. 384 bis c.p.p. è applicabile solo ai reati previsti dall'art. 282 bis, comma 6, c.p.p., rientranti nella materia specialistica della sezione competente per i reati di violenza di genere o commessi in ambito familiare, i quali in genere maturano o si inseriscono in situazioni di pregressa conflittualità in ambito familiare o domestico, con la conseguente opportunità di prevedere che gli stessi, salvo che non siano suscettibili di immediata o semplice definizione, non siano sottratti alla cognizione dei

[7] Cfr. la nota al paragrafo 9.4 per la proposta dei Sostituti e i motivi del mancato accoglimento della stessa.

magistrati appartenenti alla sezione competente, nel rispetto del riparto delle competenze specialistiche.
Alla eventuale riassegnazione e/o co-assegnazione del procedimento provvede il coordinatore della sezione competente, al quale il procedimento è trasmesso dall'Ufficio Notizie di Reato e Affari Urgenti dopo gli adempimenti relativi alla convalida della misura precautelare, salvo che si sia proceduto a giudizio direttissimo, come previsto al paragrafo 8.4.3.

9.5.9 Convalida delle perquisizioni e dei sequestri, probatori e preventivi, cui abbia proceduto la polizia giudiziaria di propria iniziativa

I procedimenti relativi alla convalida delle perquisizioni e dei sequestri, preventivi e probatori, cui ha proceduto la polizia giudiziaria di propria iniziativa sono assegnati sulla base dei criteri ordinari e quindi in maniera automatica.
Fanno eccezione i procedimenti relativi alle perquisizioni con esito negativo nonché alle perquisizioni e ai sequestri non convalidati, suscettibili di immediata definizione, che sono assegnati al magistrato di turno agli affari urgenti nel caso di iscrizione e contestuale definizione da parte dello stesso.

9.5.10 Sequestro amministrativo di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90

I procedimenti originati dal sequestro amministrativo di sostanza stupefacente, integrante il mero illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309/90, privi *ab origine* di rilevanza penale, sono iscritti a modello 45 ed archiviati *de plano* agli atti dell'Ufficio dal magistrato di turno esterno, al quale vengono assegnati.

9.5.11 La proposta della polizia giudiziaria di adottare in via di urgenza, in procedimenti non ancora iscritti, provvedimenti di intercettazione e/o di acquisizione tabulati telefonici

Il procedimento originato dalla proposta della polizia giudiziaria di adottare in via di urgenza provvedimenti di intercettazione e/o di acquisizione tabulati telefonici, ferma restando la competenza del pubblico ministero di turno agli affari urgenti a provvedere in merito alla suddetta proposta, una volta iscritto viene assegnato secondo i criteri ordinari e pertanto di regola con il sistema automatico.

9.5.12 Interlocuzioni con la polizia giudiziaria e direttive impartite alla stessa in relazione alle notizie di reato acquisite in occasione della reperibilità telefonica

Nei casi, diversi da quelli su indicati, di notizie di reato acquisite dal pubblico ministero di turno esterno, durante detto turno, in relazione alle quali questi abbia avuto interlocuzioni con la polizia giudiziaria ed abbia impartito alla stessa direttive per lo svolgimento o la prosecuzione delle indagini, il relativo procedimento di regola è assegnato secondo i criteri ordinari.

9.5.13 Denunce raccolte direttamente dal Sostituto di turno esterno

Il procedimento originato da una denuncia raccolta direttamente dal Sostituto Procuratore di turno esterno o dalle dichiarazioni di persona presentatasi a quest'ultimo, di regola, è assegnato secondo i criteri ordinari.

9.6 Notizie di reato emerse nel corso delle indagini, diverse da quelle originariamente formanti oggetto del procedimento

Nel caso in cui nell'ambito del medesimo procedimento, nel corso delle indagini, emergano ulteriori reati, diversi da quelli originariamente iscritti, occorre distinguere a seconda che i nuovi reati emersi siano:

a) connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p. a quelli originariamente iscritti e di competenza generica ovvero rientranti nella competenza specialistica della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento, in tal caso le nuove notizie di reato emerse restano in carico a quest'ultimo;

b) connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. a quelli originariamente iscritti e di materia specialistica rientrante nella competenza di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato procedente, in tal caso le nuove *notizie* di reato emerse restano in carico a quest'ultimo, con eventuale co-assegnazione ad altro Sostituto appartenente alla sezione competente per i nuovi reati emersi;

c) non connessi ma solo collegati ex art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p. (*"se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte"*) a quelli originariamente iscritti e rientranti nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato procedente, in tal caso di regola le nuove notizie di reato emerse vanno *stralciate* con formazione di un autonomo procedimento da assegnare in automatico ad uno dei magistrati della sezione competente con eventuale co-assegnazione del nuovo procedimento al magistrato assegnatario del procedimento originario [8];

la previsione su indicata trova la sua *ratio* nell'esigenza di rispettare il riparto delle competenze specialistiche tra le diverse sezioni in cui si articola l'Ufficio, che verrebbe frustrato laddove si prevedesse che la notizia di reato rientrante nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento, emersa nel corso delle indagini e non connessa né collegata ai sensi dell'art. 371 comma 2 lettera b) c.p.p. a quella per cui già si procede, ma collegata solo probatoriamente a quest'ultima, sia sottratta alla competenza della sezione naturalmente competente;

la previsione della riassegnazione della nuova notizia di reato è contemperata dalla previsione della co-assegnazione del relativo procedimento al magistrato che già procede al fine di non disperdere le conoscenze investigative già acquisite da quest'ultimo;

d) non connessi né collegati ex art. 371 c.p.p. a quelli originariamente iscritti e rientranti nella competenza generica ovvero nella competenza specialistica della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento, in tal caso di regola le nuove notizie di reato emerse restano in carico a quest'ultimo [9];

in tal caso, in applicazione del principio di leale collaborazione, il magistrato procedente avrà cura di informare il proprio coordinatore di riferimento nel caso in cui la nuova notizia di reato emersa sia di particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonea ad esporre l'immagine o l'azione dell'Ufficio per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto nuove, di speciale complessità o delicatezza;

e) non connessi né collegati ex art. 371 c.p.p. a quelli originariamente iscritti e rientranti nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato procedente, in tal caso di regola le nuove notizie di reato vanno *stralciate* con formazione di un autonomo procedimento da assegnare in automatico ad uno dei magistrati della sezione o del gruppo di lavoro competente.

---

[8] La proposta formulata dai Sostituti nella assemblea del 4 marzo 2021, secondo cui anche in questo caso il Sostituto assegnatario del procedimento continui a trattare la nuova notizia di reato emersa, con co-assegnazione ad un magistrato della sezione competente, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento per i motivi enunciati nel testo.

[9] Su conforme, unanime, proposta formulata dai Sostituti Procuratori nella assemblea del 4 marzo 2021.

Nei casi su indicati, tutte le volte in cui nel corso delle investigazioni emergano nuovi reati rientranti nella competenza specialistica di una sezione o di un gruppo di lavoro diversi da quelli di appartenenza del magistrato che procede, appare conforme al principio di leale collaborazione, informarne tempestivamente il coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro nella cui competenza rientrano i nuovi reati emersi, al fine di consentire a quest'ultimo di valutare, d'intesa con il magistrato procedente, l'opportunità o la necessità di procedere allo stralcio o alla trattazione unitaria dei nuovi reati emersi e alla eventuale co-assegnazione del procedimento originario o iscritto ex novo a seguito dello stralcio operato.
Nei casi su indicati, il provvedimento con il quale si dispone lo *stralcio* degli atti relativi ai nuovi reati emersi, destinati ad essere assegnati ad altro magistrato o ad altra sezione o gruppo di lavoro, va preventivamente sottoposto al visto del coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento, prima della sua esecuzione.

9.7 La separazione degli atti conseguente alla definizione parziale del procedimento

Lo stralcio e, comunque, l'autonoma definizione del reato che ha originariamente determinato la competenza interna della sezione o del gruppo di lavoro non determina, di regola, lo spostamento ad altra sezione o ad altro gruppo di lavoro del procedimento relativo ai restanti reati, che rimane in carico al magistrato originario assegnatario dello stesso.

9.8 Mutamento della qualificazione giuridica del fatto nel corso delle indagini

Nel caso in cui, nel corso delle indagini e per effetto delle stesse, muti la qualificazione giuridica dei fatti, ferma l'identità storica degli stessi:
- qualora il fatto così diversamente qualificato integri un reato di competenza generica o un reato di materia specialistica rientrante nella competenza della sezione o del gruppo di lavoro del magistrato assegnatario del procedimento, quest'ultimo rimane assegnato al magistrato originario assegnatario;
- qualora il fatto così diversamente qualificato integri un reato di materia specialistica rientrante nella competenza di una sezione o di un gruppo di lavoro diversi da quelli di appartenenza del magistrato assegnatario, di regola il procedimento verrà trasmesso al coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro competente per la riassegnazione ad un magistrato di tale sezione.

Il magistrato originariamente assegnatario del procedimento potrà, eventualmente, dare al coordinatore della sezione competente per il reato diverso la propria disponibilità alla co-assegnazione del procedimento.
Del pari il Sostituto della sezione divenuta competente, nuovo assegnatario del procedimento, potrà richiedere al coordinatore della stessa, se necessario o anche solo opportuno, la co-assegnazione del procedimento al Sostituto cui lo stesso era originariamente assegnato.
Nel valutare se disporre, o meno, la co-assegnazione, il coordinatore della sezione divenuta competente terrà conto dello sviluppo delle indagini già espletate e della complessità delle indagini ulteriori.
Anche in questo caso appare conforme al principio di leale collaborazione che il magistrato assegnatario del procedimento informi tempestivamente il coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro, nella cui competenza rientrano i nuovi reati emersi a seguito della diversa qualificazione giuridica dei fatti, al fine di consentire a quest'ultimo di valutare, d'intesa con lo stesso magistrato procedente, l'opportunità o la necessità di procedere allo stralcio o alla trattazione unitaria dei nuovi reati emersi e alla eventuale co-assegnazione del procedimento originario o iscritto ex novo a seguito dello stralcio operato.

9.9 Diversa qualificazione giuridica del fatto

Nel caso in cui il Sostituto assegnatario del procedimento ritenga errata o incompleta la qualificazione giuridica data al fatto all'atto della iscrizione del procedimento, occorre distinguere:

- qualora la diversa qualificazione giuridica data al fatto non comporti un mutamento della materia, sia essa generica o specialistica, il Sostituto provvederà direttamente alla modifica della iscrizione;
- qualora la diversa qualificazione giuridica data al fatto comporti il mutamento della materia da generica a specialistica, il Sostituto trasmetterà il procedimento al coordinatore della sezione competente, anche se di sua appartenenza, con la proposta di modifica della iscrizione, che, se accolta, comporterà la riassegnazione in automatico del procedimento all'interno della sezione competente; in caso di accoglimento della proposta, sarà il coordinatore della sezione a disporre la modifica della iscrizione e conseguentemente la riassegnazione del procedimento;
- qualora la diversa qualificazione giuridica data al fatto comporti il mutamento della materia da specialistica a generica, il Sostituto trasmetterà il procedimento al coordinatore della propria sezione con la proposta di modifica della iscrizione, che, se accolta, comporterà la riassegnazione in automatico del procedimento fra tutti i magistrati che partecipano all'assegnazione dei procedimenti per reati di materia generica; in caso di accoglimento della proposta, sarà il coordinatore della sezione a disporre la modifica della iscrizione e conseguentemente la riassegnazione del procedimento.
E' precluso al Sostituto assegnatario del procedimento, che ritenga di dare al reato originariamente iscritto una diversa qualificazione giuridica comportante la riassegnazione del procedimento ad altra sezione o con una materia diversa (specialistica anziché generica o viceversa), procedere direttamente alla riassegnazione del procedimento, dovendovi provvedere il coordinatore della sezione ritenuta competente.

9.10 Notizie di reato aventi ad oggetto reati di competenza generica e reati di competenza specialistica ovvero reati di competenza specialistica rientranti nella competenza interna di sezioni diverse

Nel caso di notizie di reato relative contestualmente:
- a reati di competenza generica e a reati di competenza specialistica, ai fini dell'assegnazione, prevale il reato di competenza specialistica, per cui il procedimento va assegnato ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione nella cui competenza specialistica rientrano i reati di materia specialistica;
- a reati di materia specialistica rientranti nella competenza specialistica di sezioni o gruppi di lavoro diversi, il procedimento, di regola, è assegnato ad uno dei magistrati appartenenti alla sezione nella cui competenza specialistica rientra il reato più grave e, in caso di pari gravità, il reato-fine.
Al fine su indicato, il reato più grave di regola va individuato con riferimento alla pena edittale più elevata, avendo riguardo al massimo della pena detentiva e, in caso di parità del massimo, al minimo edittale ovvero, nel caso di parità della pena detentiva nel minimo e nel massimo, alla pena pecuniaria più elevata nel massimo o, in caso di parità di quest'ultimo, nel minimo.
Ai fini della individuazione del reato più grave si prescinde dalla pena edittale:
- nel caso in cui il reato punito con la pena più grave sia in rapporto di strumentalità o sussidiarietà rispetto ad un altro reato punito meno severamente, nel qual caso si terrà conto di quest'ultimo ai fini del radicamento della competenza interna;
- nel caso in cui, in ragione del tema complessivo delle investigazioni e della valutazione degli interessi tutelati, il reato più grave debba essere individuato in un reato diverso da quello punito più severamente.

9.11 Notizie di reato relative al reato di associazione per delinquere

Il reato di cui all'art. 416 c.p. ha carattere neutro rispetto alla determinazione della competenza interna, per cui:
- se i reati fine sono di materia generica, il procedimento va assegnato con criterio automatico ad uno dei Sostituti partecipanti all'assegnazione automatica dei reati di materia generica;

- se i reati fine sono di materia specialistica, il procedimento va assegnato con criterio automatico ad uno dei Sostituti appartenenti alla sezione nella cui competenza specialistica rientrano i reati fine o il reato fine più grave nell'ipotesi di pluralità di reati fine rientranti nella competenza specialistica di sezioni o gruppi di lavoro diversi.
Per la individuazione del reato più grave si applicano i criteri indicati al paragrafo che precede.

9.12 Segnalazioni ex art. 70, comma 5, dell'Ordinamento Giudiziario

L'art. 70, comma 5, Ordinamento Giudiziario prevede: "*Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio*".
La segnalazione *ex* art. 70, comma 5, del r.d. 12/1941 va inoltrata, senza ritardo, dal magistrato autore della stessa al Procuratore della Repubblica, che, valutatone il contenuto e ricorrendone i presupposti, dispone l'iscrizione del procedimento e - a meno che, sulla scorta dei criteri formulati nel presente progetto organizzativo in tema di autoassegnazione, non decida di trattarlo personalmente – l'assegnazione dello stesso secondo i criteri ordinari di assegnazione, con esclusione del Sostituto che ha segnalato la notizia di reato, il quale non potrà mai essere assegnatario del procedimento originato dalla sua segnalazione, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni o *conflitti di interesse* o situazioni di potenziale incompatibilità.

9.13 Notizie di reato portate dalla polizia giudiziaria o dal privato direttamente all'attenzione dei magistrati dell'Ufficio

Nel caso in cui la polizia giudiziaria, acquisita una notizia di reato di propria iniziativa e comunque al di fuori di una delega d'indagini o di un procedimento già iscritto, la porti direttamente a conoscenza di uno dei Sostituti Procuratori dell'Ufficio, al di fuori di procedimenti allo stesso assegnati o con riferimento a procedimenti allo stesso assegnati ma non in conseguenza di indagini delegate nell'ambito di questi ultimi, il Sostituto che ha ricevuto la nuova notizia di reato, in applicazione del principio di leale collaborazione, dovrà trasmetterla con immediatezza, senza iscriverla di propria iniziativa, al Procuratore della Repubblica e comunque al proprio coordinatore di riferimento, eventualmente corredandola con le proprie deduzioni, per l'iscrizione e l'assegnazione secondo i criteri ordinari, e comunque per una delibazione preventiva sulla eventuale sussistenza di profili di connessione ex art. 12 c.p.p. o di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. con le notizie di reato per le quali eventualmente già proceda il Sostituto al quale sia stata trasmessa la nuova notizia di reato.
Analogamente si procederà nel caso di:
- notizie di reato depositate da privati direttamente nella segreteria del Sostituto;
- dichiarazioni, contenenti una notizia di reato, rese da persone presentatesi spontaneamente al Sostituto;
al di fuori di procedimenti allo stesso assegnati o con riferimento a procedimenti allo stesso assegnati ma non in conseguenza di indagini delegate nell'ambito di questi ultimi.

9.14 Il criterio di assegnazione del "precedente"

Il procedimento iscritto a modello 21, 44 o 45 avente ad oggetto gli stessi fatti o fatti connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettere b) e c), c.p.p. a quelli formanti oggetto di altro procedimento iscritto anteriormente (cd. precedente) di regola è

assegnato al magistrato assegnatario del precedente, salvo che il procedimento precedente sia stato definito con l'esercizio dell'azione penale o con decreto di archiviazione [10].
Tale criterio, costituente una deroga al criterio dell'assegnazione automatica dei procedimenti, si giustifica con l'esigenza, funzionale a garantire l'efficienza dell'Ufficio e l'uniformità dell'azione dello stesso, di non disperdere il patrimonio conoscitivo del Sostituto assegnatario del procedimento precedente, e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni investigative ovvero diversità di valutazioni.
Ciò non di meno, la regola del *precedente*, anche per evitare una sorta di *perpetuatio iurisdictionis* in capo al medesimo magistrato, con conseguente esposizione dello stesso al rischio di percezione all'esterno della *personalizzazione* delle indagini, incontra un limite nella intervenuta definizione del precedente.
Pertanto, qualora il precedente sia stato definito con il decreto o con l'ordinanza di archiviazione da parte del GIP o con l'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, richiesta di emissione del decreto penale di condanna, richiesta di giudizio immediato, richiesta congiunta del PM e della difesa di applicazione della pena o richiesta di applicazione della pena da parte della difesa corredata del consenso del PM), il nuovo procedimento verrà assegnato secondo i criteri ordinari.
La formulazione della richiesta di archiviazione e l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. nel procedimento originariamente iscritto non precludono l'assegnazione del procedimento di nuova iscrizione al magistrato assegnatario del procedimento anteriormente iscritto.
Fanno eccezione i procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 575 c.p., 584, 589, 589 bis e 589-590 sexies c.p., nell'ipotesi in cui risulti già iscritto per lo stesso fatto un procedimento per i delitti, di competenza del Tribunale, rispettivamente di cui agli artt. 582, 590, 590 bis e 590-590 sexies c.p., i quali sono assegnati al sostituto assegnatario di tale procedimento, anche se quest'ultimo sia stato già definito.
Il criterio del precedente è recessivo rispetto al criterio di riparto della competenza specialistica tra le diverse sezioni in cui si articola l'Ufficio, il quale, pertanto, di regola prevale sul criterio del precedente, sia pure con dei correttivi che tengano conto dello sviluppo delle investigazioni espletate e della conoscenza dei fatti maturata dal magistrato assegnatario nell'ambito del precedente, al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle investigazioni.
Il criterio del *precedente*, pertanto, opera nei seguenti casi:
- procedimento anteriormente iscritto e procedimento successivamente iscritto aventi entrambi ad oggetto reati di materia generica;
- procedimento anteriormente iscritto e procedimento successivamente iscritto aventi entrambi ad oggetto reati di materia specialistica rientranti nella competenza interna della medesima sezione;
- procedimento anteriormente iscritto per reati di materia generica e procedimento successivamente iscritto per reati di materia specialistica rientranti nella competenza interna della sezione di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento iscritto anteriormente;

---

[10] La proposta formulata nell'assemblea dell'8.3.2021 dalla collega Ricci, di ritenere definito il procedimento, quanto meno per i procedimenti di competenza della 4^ sezione in materia di violenza di genere o in ambito familiare, anche solo con la richiesta di archiviazione, al fine di evitare un sorta di *perpetuatio iurisdictionis* in capo al medesimo Sostituto assegnatario del procedimento, trattandosi di materia caratterizzata da estrema conflittualità tra le parti, che genera una pluralità di denunce, successive e contrapposte, non ha trovato la condivisione degli altri Sostituti e comunque non è apparsa meritevole di accoglimento, in quanto:
- sino a che non sia intervenuto il provvedimento di archiviazione del GIP, il procedimento non può dirsi definito, ben potendo intervenire l'ordinanza ex art. 409 c.p.p.;
- occorre individuare una regolare generale, valida per tutti procedimenti e non solo per alcune tipologie di reati;
- il principio da privilegiare, al quale è ispirato il criterio del "precedente", è quello della valorizzazione delle conoscenze del PM che procede, evitando che la stessa vicenda o vicende analoghe vengano trattate da una pluralità di Sostituti diversi, per evidenti ragioni di economia processuale.
Qualora ricorra la necessità di evitare il rischio di eccessiva personalizzazione da parte dello stesso magistrato, vi è sempre la possibilità di affiancare a quest'ultimo un altro collega mediante l'istituto della co-assegnazione.

- procedimento anteriormente iscritto per reati di materia specialistica e procedimento successivamente iscritto per reati di materia generica.

Il criterio del precedente di regola non opera nei seguenti casi:

a) procedimento anteriormente iscritto per reati di materia generica e procedimento successivamente iscritto per reati di materia specialistica rientranti nella competenza interna di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato assegnatario del procedimento iscritto anteriormente;

in tal caso, poiché la competenza specialistica prevale sul criterio del precedente, di regola il procedimento successivamente iscritto non verrà assegnato al magistrato assegnatario del precedente ed anzi, al contrario, il precedente sarà riassegnato al magistrato assegnatario del procedimento iscritto successivamente, a meno che il precedente non sia in una fase avanzata di definizione (ad es. richiesta di archiviazione già formulata, avviso di conclusione delle indagini preliminari già emesso), tale da sconsigliare la riassegnazione dello stesso;

qualora le indagini espletate nell'ambito del precedente siano particolarmente complesse, per non disperdere le conoscenze acquisite dal magistrato assegnatario dello stesso, al fine di favorire la tempestività, l'efficacia e la completezza delle investigazioni, in deroga alla competenza specialistica il procedimento successivo potrà essere assegnato o riassegnato o co-assegnato al Sostituto assegnatario del precedente, ovvero, nel caso di riassegnazione del precedente, quest'ultimo, d'ufficio o su richiesta del Sostituto divenuto assegnatario di entrambi i procedimenti, potrà essere co-assegnato al magistrato originario assegnatario dello stesso oppure entrambi i procedimenti, il precedente e quello successivo, potranno essere co-assegnati ad ambedue i Sostituti assegnatari degli stessi;

la valutazione in ordine alla opportunità, o meno, della riassegnazione del precedente o del procedimento successivo o della co-assegnazione dell'uno o dell'altro o di entrambi è fatta dal coordinatore delle sezioni dei magistrati assegnatari dei diversi procedimenti, qualora sia lo stesso, ovvero dal Procuratore della Repubblica, qualora i coordinatori siano diversi;

b) procedimento anteriormente iscritto e procedimento successivamente iscritto aventi ad oggetto reati di materia specialistica rientranti nella competenza interna di sezioni diverse;

in tale ipotesi occorre distinguere:

- nel caso in cui il procedimento iscritto anteriormente abbia ad oggetto reati più gravi o di pari gravità rispetto a quelli oggetto del procedimento iscritto successivamente, quest'ultimo sarà assegnato al magistrato assegnatario del precedente;
- nel caso in cui il procedimento iscritto successivamente abbia ad oggetto reati più gravi rispetto a quelli oggetto del procedimento iscritto anteriormente, quest'ultimo sarà assegnato al magistrato assegnatario del procedimento iscritto successivamente, a meno che il precedente non sia in una fase avanzata di definizione (ad es. richiesta di archiviazione già formulata, avviso di conclusione delle indagini preliminari già emesso), tale da sconsigliare la riassegnazione dello stesso;

nel caso di riassegnazione del precedente, qualora quest'ultimo presenti profili di particolare complessità, per non disperdere le conoscenze acquisite dal magistrato assegnatario dello stesso, al fine di favorire la tempestività, l'efficacia e la completezza delle investigazioni, il precedente, d'ufficio o su richiesta del Sostituto divenuto assegnatario di entrambi i procedimenti, potrà essere co-assegnato al magistrato originario assegnatario dello stesso oppure entrambi i procedimenti, il precedente e quello successivo, potranno essere co-assegnati ad ambedue i Sostituti assegnatari degli stessi;

la valutazione in ordine alla opportunità, o meno, della riassegnazione del precedente è fatta dal coordinatore delle sezioni dei magistrati assegnatari dei diversi procedimenti, qualora sia lo stesso, ovvero dal Procuratore della Repubblica, qualora i coordinatori siano diversi;

per l'individuazione del reato più grave valgono i criteri formulati al paragrafo 9.10.

In ogni caso, l'eventuale contrasto tra i Sostituti in ordine alla assegnazione, o meno, del nuovo procedimento al magistrato assegnatario del precedente, è risolto, sulla scorta delle deduzioni dei Sostituti interessati, dal coordinatore degli stessi, se appartenenti alla medesima sezione o a sezioni

differenti aventi il medesimo coordinatore, ovvero, negli altri casi, dal Procuratore della Repubblica.
Analogo criterio va seguito per l'assegnazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati *permanenti* o reati *abituali* nell'ipotesi di precedenti relativi gli stessi fatti: se il precedente è ancora pendente, il nuovo procedimento va assegnato al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio; qualora quest'ultimo non sia più presente in servizio o il precedente sia stato definito, il nuovo procedimento verrà assegnato secondo i criteri ordinari.
Al fine di stabilire quale sia il precedente, per evitare incertezze, si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del procedimento, a prescindere dalla data di redazione o di deposito della c.n.r. che ha dato origine al procedimento.
Fa eccezione solo il caso in cui sia stato iscritto anteriormente il seguito di una informativa di reato depositata precedentemente ma iscritta successivamente al seguito.
In tal caso il precedente va individuato nel procedimento originato dalla informativa di reato iniziale ancorché iscritta posteriormente.
In tutti i casi in cui il Sostituto assegnatario di un procedimento ravvisi profili di connessione o collegamento, ex artt. 12 c.p.p. e 371 c.p.p., con un procedimento assegnato ad altro magistrato, lo trasmetterà in visione al coordinatore della sezione di appartenenza di quest'ultimo, eventualmente dopo avere acquisito il parere dello stesso, perché valuti l'opportunità della riassegnazione del procedimento e/o della riunione dei procedimenti.
Il coordinatore della sezione del magistrato ritenuto competente provvede dopo aver acquisito il parere di quest'ultimo, qualora lo stesso non si sia già pronunciato in merito.
In ogni caso l'eventuale riassegnazione del procedimento è disposta dal coordinatore del magistrato al quale lo stesso andrebbe riassegnato ed è preclusa la possibilità che il procedimento sia riunito al precedente senza la sua preventiva riassegnazione al medesimo magistrato o sia riassegnato a quest'ultimo direttamente dal magistrato assegnatario del procedimento da riassegnare.
Quando lo consigliano la particolare delicatezza dell'indagine, ovvero la pregressa esperienza dello stesso magistrato in vicende analoghe o connesse o collegate, ancorché già definite, o comunque ragioni di economia processuale, anche su richiesta del Sostituto al quale sia stato riassegnato il procedimento, il coordinatore di quest'ultimo può co-assegnare, con provvedimento motivato, il procedimento oggetto di riassegnazione al magistrato al quale lo stesso era stato originariamente assegnato.
Il procedimento iscritto a modello 46 non costituisce precedente ai fini dell'assegnazione di un procedimento iscritto in un modello diverso.

9.15 Procedimenti per reati contro l'amministrazione della giustizia collegati ad altri procedimenti penali

I procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 368, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 comma 2, 374-*bis*, 375, 377, 377-*bis*, 378 e 379 cp, se collegati ad un precedente procedimento penale, di regola sono assegnati al Sostituto assegnatario di quest'ultimo, anche se definito, qualora presti ancora servizio presso questo Ufficio, in quanto in tal modo si evita di disperdere il patrimonio conoscitivo del magistrato assegnatario del precedente; qualora il procedimento costituente il precedente risulti assegnato a più Sostituti, il procedimento successivo è assegnato al Sostituto primo assegnatario, con possibilità di co-assegnazione agli altri Sostituti; qualora il procedimento costituente il precedente risulti trattato da Sostituti diversi, il procedimento successivo è assegnato al Sostituto che ha definito il procedimento principale; nel caso in cui il magistrato assegnatario del precedente non presti più servizio presso questo Ufficio, i suddetti procedimenti sono assegnati secondo i criteri ordinari in automatico.
I procedimenti per i reati su indicati, qualora siano stati originati da richieste di trasmissione degli atti formulate dal pubblico ministero in udienza o da autonomo provvedimento di trasmissione degli atti da parte del giudice, sono del pari assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento

originario al quale fanno riferimento, anche se definito, qualora presti ancora servizio presso questo Ufficio; nel caso in cui questi non presti più servizio presso questo Ufficio, i suddetti procedimenti sono assegnati al magistrato professionale che ha richiesto la trasmissione degli atti al proprio ufficio o, nel caso di trasmissione degli atti disposta dal giudice d'ufficio, sono assegnati secondo i criteri ordinari.
Fanno eccezione i procedimenti per falsa testimonianza o per calunnia originati da richiesta di trasmissione di copia degli atti formulata dal pubblico ministero d'udienza, i quali sono assegnati a quest'ultimo, salvo che si tratti di V.P.O., nel qual caso il procedimento è assegnato secondo i criteri di cui ai due precedenti capoversi.

9.16 I procedimenti iscritti per il reato di violazione di sigilli

I procedimenti iscritti per il reato di violazione di sigilli sono assegnati allo stesso magistrato assegnatario del procedimento principale nel quale è stato disposto il sequestro e sono stati apposti i sigilli, anche se quest'ultimo sia stato già definito; qualora il precedente assegnatario non sia più in servizio nell'Ufficio, l'assegnazione del procedimento per la violazione dei sigilli avverrà in automatico tra i magistrati della sezione competente per il reato originario se di materia specialistica o tra tutti magistrati dell'Ufficio se di materia generica.

9.17 I procedimenti per i reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p.

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p. di regola sono assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento relativo al reato presupposto se iscritto e non ancora definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.
Qualora la notizia di reato concerna contemporaneamente i reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.*1 c.p. e il reato presupposto, il procedimento è assegnato alla sezione competente per quest'ultimo se di materia specialistica.
Al di fuori dei due casi precedenti, i procedimenti su indicati sono assegnati in maniera automatica alla 3^ sezione, fatta eccezione per quelli relativi al riciclaggio di veicoli, che sono assegnati in maniera automatica fra tutti i Sostituti dell'Ufficio come materia generica.

9.18 Le segnalazioni di operazioni sospette

I procedimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette sono assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento avente ad oggetto il reato presupposto o un reato connesso ovvero indagini collegate, anche se definito; in caso contrario, sono assegnati in maniera automatica ai Sostituti della 3^ sezione.

9.19 Regressione dei procedimenti

Il procedimento regredito ad una fase procedimentale anteriore per nullità o per altre ragioni, rimane assegnato o è riassegnato, a seconda che si proceda, o meno, a nuova iscrizione (ad es. ordinanza che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416, comma 1, c.p.p. o sentenza che dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio), al Sostituto originariamente assegnatario dello stesso, qualora questi presti ancora servizio presso l'ufficio; in caso negativo, è riassegnato secondo i criteri ordinari applicati per l'assegnazione delle notizie di reato iscritte *ex novo*.

9.20 Il mutamento di modello

Il passaggio di modello da 45 a 44 o a 21 e da 44 a 21 non comporta il mutamento del magistrato originario assegnatario del procedimento, salvo che muti la qualificazione giuridica del reato

originariamente iscritto, nel qual caso si applicano i criteri previsti per il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, indicati al paragrafo 9.9.
Il passaggio di modello da 45 o 44 a 44 Giudice di Pace o da 45, 44 o 21 a 21 bis comporta la riassegnazione del procedimento ad uno dei VPO.

9.21 La riunione dei procedimenti

La riunione di procedimenti diversi postula che gli stessi siano assegnati al medesimo magistrato che ne dispone la riunione, non potendo il magistrato assegnatario di un procedimento disporre la riunione a quest'ultimo di un procedimento assegnato ad altro magistrato.
Pertanto, qualora si debba procedere alla riunione di procedimenti assegnati a magistrati diversi, il procedimento che va riunito ad altro procedimento va prima riassegnato al magistrato assegnatario di quest'ultimo, a cura del coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso, e solo successivamente si procederà alla riunione dei procedimenti a cura del medesimo magistrato assegnatario di entrambi.
Pertanto, qualora il magistrato assegnatario di un procedimento ravvisi l'opportunità che quest'ultimo vada riunito ad altro procedimento assegnato ad altro magistrato, lo trasmetterà al coordinatore di quest'ultimo, il quale, previa acquisizione del parere del magistrato al quale il procedimento andrebbe riassegnato, provvederà in merito alla riassegnazione del procedimento.
Solo all'esito della riassegnazione i due procedimenti saranno riuniti dal magistrato assegnatario di entrambi.
E' preclusa la possibilità che:
- un procedimento assegnato ad un magistrato sia riunito da quest'ultimo al procedimento assegnato ad un magistrato diverso, sia pure con il consenso di quest'ultimo;
- il magistrato assegnatario di un procedimento riunisca a quest'ultimo un procedimento assegnato ad altro magistrato, sia pure con il consenso dello stesso.

Del pari è preclusa la possibilità che, sia pure al solo fine della riunione dei procedimenti:
- il magistrato assegnatario del procedimento da riunire lo riassegni al magistrato assegnatario del procedimento al quale lo stesso va riunito;
- il magistrato assegnatario del procedimento al quale va riunito il diverso procedimento riassegni quest'ultimo a sé medesimo.

Nel caso di identità di modello, i procedimenti di iscrizione più recente vanno riuniti al procedimento di iscrizione più risalente nel tempo.
Nel caso di procedimenti iscritti in modelli diversi ed assegnati al medesimo magistrato, i modelli 44 vanno riuniti al modello 21; i modelli 45 vanno riuniti al modello 21 o al modello 44; a tal fine non è necessario il preventivo passaggio del modello 45 a 44 o a 21 sia perché tale passaggio di modello potrebbe essere ingiustificato, qualora il modello 45 non contenga allo stato alcuna notizia di reato, sia perché tecnicamente è possibile procedere alla riunione al SICP chiudendo il modello 45 e annotando, nelle annotazioni estese, che lo stesso è stato riunito al modello 21 o 44.
Nel caso di procedimenti iscritti in modelli differenti ed assegnati a magistrati diversi, occorre preventivamente riassegnare i diversi procedimenti al magistrato assegnatario del procedimento di iscrizione più risalente nel tempo, qualunque ne sia il modello, e successivamente procedere alla riunione dei diversi procedimenti secondo quanto previsto al capoverso precedente, a cura del magistrato divenuto assegnatario degli stessi.

9.22 La sopravvenienza di una condizione di procedibilità

Il procedimento iscritto *ex novo* relativo ad un reato per il quale sia sopravvenuta una condizione di procedibilità è assegnato al Sostituto già assegnatario del procedimento originario ancorché eventualmente già definito con richiesta o decreto di archiviazione per la mancanza della condizione di procedibilità; se questi non è più in servizio nell'Ufficio, il procedimento è assegnato con il sistema automatico secondo i criteri ordinari.

9.23 Procedimenti trasmessi per competenza ad altro ufficio giudiziario e restituiti da quest'ultimo

Il procedimento trasmesso per competenza ad altra Procura della Repubblica, restituito da quest'ultima o da altra autorità giudiziaria, anche in assenza di un formale contrasto o conflitto di competenza, è riassegnato al magistrato originariamente assegnatario dello stesso, se ancora presente in servizio; qualora quest'ultimo non sia più in servizio presso questo Ufficio, il procedimento restituito va riassegnato secondo i criteri ordinari.
Tale previsione opera anche nei confronti del magistrato nei confronti del quale sia stata disposta temporaneamente o definitivamente la sospensione delle assegnazioni automatiche.
Si rappresenta l'opportunità che, qualora il procedimento trasmesso da questo Ufficio per competenza ad altra Procura sia stato restituito da quest'ultima, il magistrato assegnatario del procedimento restituito, qualora non riveda e ritenga la competenza di questa Procura, inviti l'Ufficio che ha restituito gli atti a fare applicazione dell'art. 54, comma 2, c.p.p..
Del pari, nel caso di procedimento trasmesso per competenza a questo Ufficio da altra Procura della Repubblica, si raccomanda che il magistrato assegnatario del procedimento, qualora ritenga che la competenza a procedere spetti all'Ufficio che ha trasmesso gli atti, faccia applicazione dell'art. 54, comma 2, c.p.p. in luogo della mera ritrasmissione degli atti all'Ufficio che li ha trasmessi, fatta salva l'ipotesi di evidente macroscopico errore.

9.24 La riapertura delle indagini

La richiesta di riapertura delle indagini va portata alla cognizione del magistrato assegnatario del procedimento archiviato, se ancora presente in servizio presso questo Ufficio, il quale, richiamato il precedente, valuterà se avanzare, o meno, al giudice per le indagini preliminari la richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini, adottando, nel caso di non accoglimento, un provvedimento adeguatamente motivato che va sottoposto al coordinatore della sezione di propria appartenenza per il *visto* e successivamente va comunicato al richiedente.
Nel caso in cui il magistrato assegnatario del precedente non sia più in servizio, la richiesta di riapertura delle indagini va assegnata al Sostituto di turno agli affari urgenti, se relativa ad un reato di materia generica o ad un reato di materia specialistica di competenza della sezione di appartenenza dello stesso, o, qualora sia relativa ad un reato rientrante nella competenza specialistica di una sezione diversa ad uno dei Sostituti di detta sezione secondo un turno interno in ordine alfabetico e cronologico.
Qualora intervenga l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, il nuovo procedimento conseguentemente iscritto sarà assegnato al magistrato che ha formulato la relativa richiesta.

9.25 I seguiti

Il seguito contenente una notizia di reato suscettibile di autonoma iscrizione è assegnato, previa iscrizione:
- al Sostituto assegnatario del precedente, se quest'ultimo è ancora pendente;
- secondo i criteri ordinari, qualora il precedente sia stato già definito.

Il seguito, che non contenga una notizia di reato, di un procedimento già definito è assegnato, per la trattazione:
- al Sostituto assegnatario del procedimento originario, qualora questi presti servizio nell'Ufficio;
- qualora il Sostituto assegnatario del procedimento originario non presti più servizio nell'Ufficio, secondo un turno in ordine alfabetico e cronologico, dal coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro competente ad uno dei Sostituti della medesima sezione o gruppo, ove si tratti di materia specialistica, ovvero dal Procuratore della Repubblica ad uno dei Sostituti dell'Ufficio, ove si tratti di materia generica.

9.26 La co-assegnazione dei procedimenti

9.26.1 Le Fonti

La circolare datata 16.12.2020 del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura, in tema di co-assegnazione, prevede:
- all'art. 7, comma 4, lettera c): *Il progetto organizzativo* (…) *contiene, in ogni caso:* (…)
c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;(omissis)
- all'art. 10:
3. La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento. La co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata.
(…)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, deve essere adeguatamente motivata anche la scelta del magistrato assegnatario o co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento.
La relazione introduttiva alla suddetta circolare, a proposito dei criteri di co-assegnazione, precisa che: *"Va, peraltro, qui precisato che il criterio automatico è da intendersi come preferibile con riguardo alle "assegnazioni", poiché la co-assegnazione, se non motivata da esigenze meramente quantitative, richiede attente valutazioni, sia di competenze specifiche che di compatibilità anche individuale."*.

9.26.2 I Criteri di co-assegnazione

La *ratio* della co-assegnazione
Questo Ufficio riserva particolare favore alla co-assegnazione dei procedimenti, quale metodo privilegiato di lavoro, che risponde ad una pluralità di esigenze:
- favorire l'arricchimento professionale dei magistrati co-assegnatari del medesimo procedimento, attraverso il reciproco scambio di esperienze e di conoscenze;
- garantire l'apporto sinergico di competenze specialistiche differenti da parte di magistrati appartenenti a sezioni diverse, nell'ipotesi di procedimento avente ad oggetto fatti che richiedono un approccio investigativo multidisciplinare;
- assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione dell'Ufficio nell'ipotesi di procedimenti particolarmente rilevanti o complessi o delicati o gravosi per il numero o la gravità dei reati, per la pluralità o la qualità degli indagati o delle persone offese, per la complessità o la molteplicità delle indagini;
- fare fronte ad una contingente situazione di elevato carico di lavoro e comunque di difficoltà del magistrato assegnatario del procedimento, tale da non consentirgli un adeguato approfondimento delle indagini e la tempestiva definizione del procedimento che presenti le caratteristiche di rilevanza, complessità, delicatezza e gravosità indicate all'alinea precedente;
- tesaurizzare le conoscenze e le esperienze specifiche già maturate nell'ambito dell'Ufficio nel caso di procedimenti particolarmente rilevanti, delicati o complessi, qualora caso ricorrano i presupposti di cui agli artt. 12 e/o 371 c.p.p.;
- non disperdere le conoscenze nel caso di procedimenti particolarmente rilevanti, delicati o complessi, assegnati a magistrato in procinto di essere trasferito ad altro incarico, assicurandone il travaso nei confronti di altro magistrato.
Pertanto, nella co-assegnazione dei procedimenti si adotteranno i criteri di seguito indicati, al fine di assicurarne la trasparenza, l'intelliggibilità, la funzionalità, la perequazione e l'accessibilità da parte di tutti i magistrati.

Il soggetto che dispone la co-assegnazione

La co-assegnazione del procedimento è disposta:

- dal coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro, qualora riguardi magistrati appartenenti alla medesima sezione o allo stesso gruppo di lavoro ovvero magistrati appartenenti a sezioni o gruppi di lavoro aventi il medesimo coordinatore;
- dal Procuratore della Repubblica qualora riguardi magistrati appartenenti a sezioni o gruppi di lavoro diversi, aventi coordinatori diversi, e comunque in ogni altro caso, sentito il Procuratore Aggiunto nel caso di reati di competenza specialistica, qualora il magistrato assegnatario o quello al quale co-assegnare il procedimento appartenga ad una delle sezioni dallo stesso coordinate.

Il momento genetico della co-assegnazione

La co-assegnazione, di regola, è disposta all'atto della iscrizione del procedimento ovvero allorché lo stesso è sottoposto al coordinatore della sezione competente, per la verifica della correttezza della iscrizione effettuata e per l'eventuale prescrizione dell'obbligo di conferire, ai sensi del paragrafo 8.4.3.

La co-assegnazione è disposta successivamente, qualora la necessità o l'opportunità della stessa emerga nel corso delle indagini.

La co-assegnazione è disposta d'ufficio o su richiesta del Sostituto assegnatario del procedimento ovvero su richiesta del Sostituto al quale quest'ultimo è riassegnato oppure su richiesta del Sostituto assegnatario del precedente.

La motivazione della co-assegnazione

La co-assegnazione di regola è motivata, sia pure sinteticamente.

La stessa è necessariamente motivata, con adeguata indicazione delle specifiche ragioni che la rendono necessaria od opportuna, qualora sia disposta in un momento successivo all'iscrizione del procedimento.

I casi di co-assegnazione

La co-assegnazione è disposta di regola nei seguenti casi:

a) nel caso in cui i reati e comunque le vicende per cui si procede rientrino nella materia specialistica di competenza di sezioni diverse;

b) nel caso in cui la peculiarità o il tecnicismo ovvero l'eterogeneità delle vicende richiedano l'apporto di competenze professionali specialistiche di Sostituti appartenenti a sezioni diverse;

c) nel caso di procedimenti per reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o di procedimenti relativi ad indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p. assegnati a magistrati diversi, qualora non sia possibile od opportuna la riassegnazione degli stessi al magistrato del precedente;

d) nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto reati complessi o seriali e, ricorrendo un precedente, ancorché definito, e non essendo possibile od opportuna la riassegnazione del nuovo procedimento al magistrato assegnatario del precedente, sia necessaria o anche solo opportuna la co-assegnazione del procedimento a quest'ultimo al fine di giovarsi del travaso di conoscenze;

e) qualora la complessità o la difficoltà delle indagini, per il numero degli indagati e/o dei reati e/o delle persone offese e/o delle vicende oggetto delle stesse ovvero per la rilevanza o la gravità di queste ultime, renda necessaria o anche solo opportuna l'assegnazione del procedimento a più di un magistrato;

f) nel caso in cui ricorra l'esigenza di far fronte ad una contingente situazione di elevato carico di lavoro, di difficoltà o di sovraesposizione del magistrato assegnatario del procedimento, tale da non consentirgli un adeguato o sereno approfondimento delle investigazioni e la tempestiva definizione del procedimento;

g) nel caso in cui ricorra la necessità di non disperdere le conoscenze del magistrato assegnatario del procedimento destinatario di trasferimento ad altro Ufficio;

h) nel caso in cui ricorra la necessità di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini, diverso da quello assegnatario del procedimento;

i) negli altri casi previsti dal presente progetto organizzativo ai paragrafi 9.4, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.6.

Il magistrato destinatario della co-assegnazione

La co-assegnazione è disposta:

- nel caso di procedimento avente ad oggetto reati di materia specialistica di competenza della medesima sezione, di regola fra i Sostituti di tale sezione;
- nel caso di procedimento avente ad oggetto reati di materia specialistica di competenza di sezioni diverse, di regola fra i Sostituti della sezione competente per la materia diversa da quella di appartenenza del magistrato primo assegnatario;
- nel caso di procedimento avente ad oggetto reati di materia generica nonché nei casi di cui alle lettere e) ed f) del capoverso precedente e comunque in ogni altro caso in cui ciò sia necessario o anche solo opportuno, fra tutti i Sostituti dell'Ufficio.

I criteri di individuazione del magistrato co-assegnatario

Il magistrato al quale co-assegnare il procedimento è individuato sulla scorta dei seguenti criteri:

- criterio automatico;
- criterio dell'interpello;
- criterio a rotazione, sulla scorta di un ordine alfabetico e cronologico;
- criterio del precedente;
- criteri predeterminati (ad es. paragrafi 9.4, 9.5.6, 9.5.8, 9.6).

Come di seguito esplicitato, non essendo possibile stabilire un unico criterio di co-assegnazione, applicabile in tutti i casi di co-assegnazione, i suddetti criteri sono in rapporto di alternatività o di sussidiarietà tra loro e non di gerarchia, nel senso che gli uni trovano applicazione qualora non sia possibile applicare gli altri.

L'applicazione di un criterio di co-assegnazione in luogo di un altro dipende da una pluralità di fattori, quali il momento, il destinatario, i presupposti e le finalità della co-assegnazione.

Quanto ai criteri di individuazione del magistrato co-assegnatario del procedimento, va evidenziato che, sebbene l'art.7, comma 4, della circolare datata 16.12.2020 del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura preveda che i criteri di co-assegnazione debbano essere individuati preferibilmente in meccanismi automatici (*"Il progetto organizzativo (…) contiene in ogni caso:* (omissis) *c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica"*), nella relazione introduttiva alla suddetta circolare è precisato che il criterio automatico è da intendersi come preferibile limitatamente alle assegnazioni, in quanto i criteri di co-assegnazione, salvo il caso in cui quest'ultima sia motivata da mere esigenze quantitative, devono tenere conto di altre esigenze, sia di competenze specifiche che di compatibilità anche individuale (*"Va, peraltro, qui precisato che il criterio automatico è da intendersi come preferibile con riguardo alle "assegnazioni", poiché la co-assegnazione, se non motivata da esigenze meramente quantitative, richiede attente valutazioni, sia di competenze specifiche che di compatibilità anche individuale."*).

Sebbene la relazione introduttiva non abbia la stessa efficacia vincolante della norma consiliare, la stessa offre un criterio interpretativo autentico per declinare correttamente la previsione normativa della preferibilità del criterio automatico delle co-assegnazioni.

Invero, alla stregua dei chiarimenti forniti dalla relazione di accompagnamento alla circolare consiliare, è dato fondatamente ritenere che per le co-assegnazioni il criterio automatico è preferibile solo nel caso in cui la co-assegnazione sia giustificata da esigenze quantitative, cioè dalla necessità di fare fronte ad un aggravio di lavoro per il magistrato assegnatario del procedimento, mentre nei restanti casi, qualora la co-assegnazione sia dettata dalla necessità di assicurare un apporto multidisciplinare, per procedimenti che coinvolgono competenze specialistiche diverse, o particolarmente qualificato, per procedimenti rilevanti o complessi, la co-assegnazione può affrancarsi da un mero meccanismo automatico, il quale, se applicato, proprio per la sua

automaticità, potrebbe non essere rispondente alle esigenze al soddisfacimento delle quali è funzionale la co-assegnazione.
In proposito non va sottaciuto, che, come insegna un dato di comune esperienza, ai fini dell'effettivo soddisfacimento delle esigenze alle quali risponde l'istituto della co-assegnazione, spesso assumono ruolo decisivo l'empatia e l'affiatamento che si devono instaurare tra i magistrati co-assegnatari del medesimo procedimento.
Invero, mentre il magistrato, unico assegnatario del procedimento, ha la responsabilità della trattazione dello stesso ed una propria autonomia decisionale, nel caso di procedimento co-assegnato a due o più magistrati, ciascuno dei quali agisce in condizioni paritetiche rispetto agli altri ed ha la responsabilità della conduzione delle indagini, è forte il rischio che, qualora non si instauri un rapporto fiduciario e di reciproca collaborazione tra gli stessi, la co-assegnazione, anziché agevolare l'efficace e tempestiva trattazione del procedimento, si traduca in un rallentamento o addirittura in un intralcio proprio nella trattazione dei procedimenti più rilevanti, delicati e complessi.
Inoltre, qualora la co-assegnazione sia dettata dalla necessità o anche solo l'opportunità di non disperdere le conoscenze del magistrato assegnatario di un procedimento rilevante o complesso che sia in procinto di lasciare l'Ufficio ovvero di tesaurizzare le competenze e le conoscenze già maturate da un magistrato assegnatario di precedenti procedimenti analoghi, la mera applicazione del criterio automatico finirebbe per frustrare le suddette esigenze.
Se quelle su indicate sono di regola le finalità della co-assegnazione, l'applicazione del solo criterio automatico per la co-assegnazione dei procedimenti rischia in concreto di non essere funzionale al perseguimento delle esigenze al soddisfacimento delle quali è preordinata la co-assegnazione.
Pertanto, coerentemente con i chiarimenti forniti dalla relazione introduttiva alla circolare del CSM, escluso in ogni caso che il magistrato primo assegnatario possa scegliersi il magistrato co-assegnatario, l'individuazione di quest'ultimo, per essere funzionale alle finalità della co-assegnazione, non può essere affidata esclusivamente al criterio automatico, ma va effettuata tenendo conto, altresì, di una pluralità di criteri predeterminati concorrenti, la cui applicazione in concreto va rimessa al prudente apprezzamento del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto sulla scorta di una adeguata motivazione che dia conto in maniera trasparente, obiettiva ed imparziale, sia pure sinteticamente, delle ragioni della individuazione del co-assegnatario in maniera non automatica.
E' apparso opportuno, pertanto, individuare ulteriori criteri, oltre a quello della mera assegnazione automatica, che garantiscano al tempo stesso la trasparenza delle co-assegnazioni e l'effettivo perseguimento delle esigenze in vista delle quali è disposta la co-assegnazione.

Il criterio automatico

Nel caso in cui la co-assegnazione sia disposta all'atto dell'iscrizione del procedimento, salvo che debbano applicarsi i criteri predeterminati (ad es. magistrato assegnatario del precedente definito, magistrato del turno esterno, vedi infra), **il co-assegnatario è individuato di regola con criterio automatico**, **sempre che il co-assegnatario debba essere individuato nell'ambito della stessa materia, generica o specialistica, per la quale è stato iscritto il procedimento.**
Come già evidenziato in precedenza, per motivi informatici, il criterio automatico non è applicabile qualora la co-assegnazione debba essere disposta in un momento successivo alla iscrizione del procedimento ovvero qualora il co-assegnatario debba essere individuato nell'ambito della stessa materia, generica o specialistica, per la quale è stato iscritto il procedimento.

Il criterio dell'interpello

Qualora non sia possibile applicare il criterio automatico, e sempre che non debba applicarsi uno dei criteri predeterminati (cfr. infra), si ritiene di individuare, quale criterio sussidiario ai fini della individuazione del magistrato co-assegnatario del procedimento, **il criterio della disponibilità** alla co-assegnazione, **previo interpello**, dovendosi coniugare l'esigenza di consentire a tutti magistrati dell'Ufficio o delle sezioni interessate di partecipare alla co-assegnazione, quale forma di

arricchimento della propria professionalità, con l'esigenza di assicurare la trasparenza della individuazione del magistrato co-assegnatario e l'esigenza di privilegiare la disponibilità alla co-assegnazione che dovrebbe assicurare la maggiore efficacia della stessa rispetto ad una co-assegnazione non gradita.
Pertanto, **nel caso di co-assegnazione disposta in un momento successivo all'iscrizione del procedimento ovvero qualora il co-assegnatario debba essere individuato nell'ambito di una materia, generica o specialistica, diversa da quella per la quale è stato iscritto il procedimento** - non potendo in tali casi essere applicato il criterio automatico dall'applicativo informatico - di regola **il procedimento è co-assegnato al magistrato che, a seguito di interpello, abbia manifestato la propria disponibilità alla co-assegnazione**.

Il criterio a rotazione
Quale criterio ulteriore, ai fini della co-assegnazione del procedimento, **nel caso di pluralità di disponibilità ovvero di mancanza di disponibilità a seguito dell'interpello**, si individua **il criterio a rotazione**, sulla scorta di un ordine alfabetico e cronologico, al fine di assicurare la trasparenza e l'obiettività della individuazione del magistrato co-assegnatario.
Pertanto, nel caso di interpello, all'esito dello stesso, il magistrato al quale co-assegnare il procedimento è individuato a rotazione:
- tra coloro che hanno dato la disponibilità alla co-assegnazione, nell'ipotesi di pluralità di magistrati che abbiano dato tale disponibilità;
- tra tutti i magistrati astrattamente suscettibili di co-assegnazione, nel caso di mancanza di disponibilità alla co-assegnazione.
L'individuazione del magistrato al quale co-assegnare il procedimento in base al criterio di rotazione ha luogo sulla scorta di un duplice criterio alfabetico e cronologico, scorrendo progressivamente un apposito elenco, tenuto presso la segreteria del Procuratore della Repubblica, nel quale sono riportati in ordine alfabetico tutti i magistrati dell'Ufficio e sono annotate, ed aggiornate, le co-assegnazioni dei procedimenti a ciascuno di essi, con indicazione della relativa materia e della loro pendenza.
Tale elenco è consultabile da parte di tutti i magistrati dell'Ufficio, al fine di garantire la trasparenza delle co-assegnazioni.

Il criterio del precedente
Al fine di garantire l'efficacia dell'azione dell'Ufficio, assicurare un impiego razionale delle risorse professionali disponibili e di valorizzare e non disperdere le conoscenze e le esperienze specifiche già maturate nell'ambito dell'Ufficio, si ritiene di prevedere, in deroga al criterio automatico, a quello dell'interpello e a quello a rotazione, ai fini della individuazione del magistrato co-assegnatario del procedimento, **il criterio del precedente**, il quale è già previsto come criterio di assegnazione dei procedimenti in deroga al criterio automatico.
Pertanto, nell'ipotesi in cui esista un precedente, pendente o definito, cioè un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti, ancorché diversamente qualificati, o reati connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ai sensi dell'art. 371 comma 2 lettere b) e c) c.p.p. a quelli formanti oggetto del procedimento da co-assegnare, qualora ricorrano i presupposti su indicati per la co-assegnazione (rilevanza, complessità, difficoltà delle indagini) e sempre che non sia opportuna o possibile (ad es. precedente già definito) la mera riassegnazione del procedimento al magistrato assegnatario del precedente, il procedimento è co-assegnato a quest'ultimo.
Ricorrendone i presupposti su indicati, il criterio del precedente prevale sul criterio automatico e sul criterio dell'interpello.

I criteri pretederminati di individuazione del co-assegnatario
Ricorrono, infine, altri casi predeterminati di co-assegnazione, oltre quello del precedente, nei quali il co-assegnatario è individuato nominativamente nel pubblico ministero di turno che abbia effettuato il primo intervento o che abbia assunto la direzione delle indagini, nel caso di omicidio

per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché nelle ipotesi di arresto o fermo per reato di competenza specialistica o di reato di particolare allarme sociale, qualora gli stessi rientrino nella competenza specialistica di altra sezione e comportino l'espletamento di indagini complesse.
In particolare, in deroga al criterio automatico o dell'interpello ovvero a rotazione, si procederà alla co-assegnazione nominativa del procedimento, con criterio predeterminato, nei seguenti casi:
- nel caso in cui il procedimento da co-assegnare implichi la soluzione di delicate o particolari o complesse questioni di fatto o di diritto già affrontate da altro magistrato, diverso da quello assegnatario del procedimento, quest'ultimo è co-assegnato al suddetto magistrato;
- nel caso in cui ricorra la necessità o anche solo l'opportunità di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini, diverso da quello assegnatario del procedimento, quest'ultimo è co-assegnato al suddetto magistrato;
- nel caso di convalida dell'arresto o del fermo per notizie di reato di competenza *specialistica*, il relativo procedimento, per il quale ricorra la necessità di ulteriori e complesse indagini, da riassegnare a magistrato della sezione competente, può essere co-assegnato al magistrato di turno che ha chiesto la convalida, su richiesta di quest'ultimo o del magistrato assegnatario del procedimento ovvero d'ufficio (cfr. par. 9.4);
- nel caso di omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro, il relativo procedimento è assegnato secondo i criteri ordinari a magistrato appartenente alla sezione competente *ratione materiae*, ma può esserne disposta la co-assegnazione al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia, sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo ovvero del magistrato assegnatario, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione (par. 9.5.4);
- nel caso di omicidio, consumato o tentato, volontario ovvero preterintenzionale o come conseguenza di altro delitto, il relativo procedimento è di regola assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti, tuttavia, nel caso di decesso rientrante, anche per motivi di connessione, nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato intervenuto, il relativo procedimento può essere co-assegnato ad un magistrato appartenente alla sezione competente, su richiesta del magistrato assegnatario del precedente specialistico o del magistrato di turno esterno ovvero d'ufficio (par. 9.5.5);
- nel caso di reato che abbia determinato allarme sociale, il relativo procedimento è di regola assegnato al magistrato di turno esterno che ha acquisito la notizia e che sia intervenuto sul posto o abbia assunto la direzione delle indagini ovvero abbia impartito le prime disposizioni, anche per le vie brevi, alla polizia giudiziaria procedente oppure abbia svolto personalmente attività investigativa urgente o abbia adottato i primi provvedimenti urgenti, tuttavia, nel caso di reato rientrante, anche per motivi di connessione, nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato intervenuto, il procedimento è assegnato a magistrato di tale sezione e può esserne disposta la co-assegnazione al magistrato di turno esterno che ha compiuto l'intervento o l'attività su indicati, d'ufficio o su richiesta di quest'ultimo o del magistrato assegnatario del procedimento, valutata la complessità della vicenda ovvero per altre ragioni investigative o di opportunità di cui dare conto adeguatamente nel provvedimento di co-assegnazione (par. 9.5.6).
Ricorrendone i presupposti su indicati, i criteri predeterminati su indicati prevalgono sul criterio automatico e sul criterio dell'interpello.

Deroga ai criteri di co-assegnazione

Si ritiene, inoltre, di riservare al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza, la possibilità di derogare ai criteri di co-assegnazione su indicati in presenza di particolari esigenze investigative, di servizio, di opportunità o di urgenza, delle quali dare conto con adeguata motivazione nel provvedimento di co-assegnazione.

In particolare, qualora ricorra una situazione di urgenza non compatibile con il previo esperimento dell'interpello e non sia applicabile il criterio automatico o uno dei criteri predeterminati, il magistrato al quale co-assegnare il procedimento è individuato a rotazione, sulla scorta del criterio alfabetico e cronologico, scorrendo l'elenco dei magistrati astrattamente designabili a seconda della materia.

Inoltre, nel caso in cui ricorrano controindicazioni, delle quali dare atto nella motivazione del relativo provvedimento, alla co-assegnazione del procedimento al magistrato individuato come co-assegnatario con criterio automatico o che abbia dato la propria disponibilità alla co-assegnazione a seguito di interpello ovvero designabile sulla scorta del criterio a rotazione (ad es. il numero elevato di co-assegnazioni già disposte e ancora pendenti nei confronti del magistrato individuato o designabile; situazioni, anche contingenti, di sovraccarico lavorativo o di difficoltà di quest'ultimo), di tal che l'ulteriore co-assegnazione si appalesi inopportuna e comunque non compatibile con le esigenze di efficace conduzione delle indagini e tempestiva definizione del procedimento, il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto si riservano di individuare, con criterio a rotazione, scorrendo l'elenco dei magistrati in ordine alfabetico, un diverso co-assegnatario.

In tal caso, il magistrato al quale co-assegnare il procedimento è individuato in quello immediatamente successivo a quello designabile nello scorrimento dell'elenco, per il quale non ricorrano analoghe contro-indicazioni.

Il monitoraggio delle co-assegnazioni

Il Procuratore della Repubblica ha cura di assicurare ai Sostituti pari possibilità di accesso alle coassegnazioni, anche al fine di valorizzarne le specifiche professionalità ed attitudini.

A tal fine, il coordinatore di ciascuna sezione cura costantemente il monitoraggio dei procedimenti coassegnati ai Sostituti Procuratori che ne fanno parte, in modo da evitare che siano coassegnati ulteriori procedimenti al medesimo Sostituto nel caso di stasi ingiustificata nella trattazione dei procedimenti in precedenza allo stesso coassegnati, ancora pendenti.

L'elenco delle co-assegnazioni è partecipato a tutti i Sostituti con cadenza mensile, al fine di assicurarne la trasparenza e la verificabilità.

La gestione del procedimento oggetto di co-assegnazione

Di regola, la co-assegnazione produce i propri effetti per tutto il periodo di trattazione delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

Nel caso di stralcio operato nell'ambito dell'originario procedimento co-assegnato, la co-assegnazione di regola si estende automaticamente al procedimento stralciato, fatta salva l'ipotesi in cui quest'ultimo debba essere riassegnato secondo i criteri ordinari.

I Sostituti co-assegnatari del procedimento hanno la comune responsabilità dell'efficace trattazione e della tempestiva definizione dello stesso.

Nel caso di dissenso o contrasto non sanabile tra i Sostituti co-assegnatari su diverse opzioni investigative e/o procedurali, qualora, all'esito di tutte le interlocuzioni possibili, permanga il contrasto o il dissenso tra i co-assegnatari, la soluzione del contrasto è rimessa al coordinatore della sezione se i co-assegnatari appartengono alla medesima sezione o a sezioni aventi il medesimo coordinatore ovvero al Procuratore della Repubblica in ogni altro caso.

La co-assegnazione del procedimento non comporta necessariamente la sottoscrizione di ogni atto dello stesso da parte di tutti i magistrati co-assegnatari, fatta eccezione per il provvedimento che lo definisce (richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio o di giudizio immediato o di decreto penale di condanna, consenso all'applicazione della pena, decreto di citazione diretta a giudizio) o

per le richieste di applicazione di misure cautelari diverse da quelle formulate ai sensi degli artt. 390 e 321 bis c.p.p..
Gli adempimenti di cancelleria relativi al procedimento co-assegnato sono di regola curati dalla segreteria del Sostituto primo assegnatario dello stesso, fatta salva la fungibilità tra le segreterie dei magistrati co-assegnatari del procedimento, qualora diverse.

9.27 La sospensione delle assegnazioni

La sospensione delle assegnazioni è disposta nelle seguenti ipotesi:
1) trasferimento del magistrato ad altro Ufficio;
2) assenza del magistrato dal servizio, per motivi diversi dal congedo ordinario, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, al fine di evitare eventuali stasi nella trattazione di procedimenti di nuova assegnazione aventi carattere di urgenza.
La sospensione delle assegnazioni può essere disposta, altresì, nelle seguenti ipotesi:
3) affidamento di incarichi extragiudiziari di natura istituzionale, non comportanti il trasferimento del magistrato ma incompatibili con la sopravvenienza di ulteriori procedimenti;
4) situazioni eccezionali di particolare aggravio di lavoro o di difficoltà di altra natura, anche personale, del magistrato, determinate da ragioni non imputabili a negligenza o scarsa produttività dello stesso, tali da rendere necessaria o anche solo opportuna la temporanea sospensione delle assegnazioni al fine di evitare o ridurre l'accumulo di arretrati [11].
La sospensione ha ad oggetto solo i procedimenti di nuova iscrizione da assegnare in maniera automatica e non si estende ai seguenti procedimenti:
a) procedimenti relativi gli arresti in flagranza di reato e ai fermi di indiziato di delitto trattati durante il servizio di turno esterno, i quali, per definizione, sono suscettibili di immediata definizione e, qualora relativi a reati rientranti nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato di turno esterno, rimangono assegnati a quest'ultimo solo se non necessitano di ulteriori indagini;
b) procedimenti trasmessi per competenza ad altra Procura della Repubblica e restituiti da quest'ultima o a seguito di risoluzione del contrasto ai sensi dell'art. 54 comma 2 c.p.p.;
c) procedimenti restituiti dal giudice per qualsiasi motivo;
d) procedimenti assegnati al magistrato quale PM assegnatario del precedente.
La sospensione delle assegnazioni è disposta dal Procuratore della Repubblica con provvedimento motivato che dà conto delle ragioni della sospensione e ne indica la durata, suscettibile di proroga, permanendo le ragioni che l'hanno determinata.
Nei casi su indicati ai punti 1) e 2) la sospensione delle assegnazioni è disposta d'ufficio.
Nei casi su indicati ai punti 3) e 4) la sospensione delle assegnazioni è disposta su richiesta del Sostituto interessato, sentito il Procuratore Aggiunto.

---

[11] La proposta formulata dai Sostituti nelle assemblee dell'Ufficio dell'1 e dell'8 marzo 2021, di eliminare tale previsione, motivata con la considerazione che l'eventuale sospensione delle assegnazioni si ripercuoterebbe negativamente sugli altri colleghi, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, in quanto la sospensione in parola, alla quale fare ricorso solo in casi eccezionali, costituisce una *extrema* ratio, rimessa al prudente apprezzamento del Procuratore della Repubblica, che va necessariamente prevista, per completezza, nel progetto organizzativo, il quale mira a disciplinare ogni possibile evenienza.
La previsione dell'ipotesi di sospensione di cui al punto 4) del presente paragrafo, avente carattere residuale, appare doverosa, in quanto finalizzata a venire incontro a colleghi che versino in situazioni non transitorie di difficoltà e risponde ad un elementare principio solidaristico nell'ambito del medesimo Ufficio, in applicazione del principio di leale collaborazione, di cui peraltro potrebbe beneficiare chiunque.
Come chiarito al paragrafo 17.2, rientra nella responsabilità del Procuratore della Repubblica assicurare la piena efficienza dell'intero Ufficio in tutte le sue componenti, anche ponendo rimedio a situazioni di difficoltà del singolo magistrato, determinate da ragioni non imputabili a negligenza o scarsa produttività dello stesso, adottando gli eventuali, conseguenziali, interventi correttivi, ivi compresa l'eventuale temporanea sospensione delle assegnazioni.

9.27.1 Il trasferimento ad altro Ufficio

Nel caso di trasferimento ad altro Ufficio, a seguito della delibera del CSM e in vista dell'effettivo trasferimento, le assegnazioni dei nuovi procedimenti al magistrato del quale è stato disposto il trasferimento sono sospese, di regola, un mese prima della data prevedibile del trasferimento effettivo, al fine, da un lato, di evitare di assegnare nuovi procedimenti ad un magistrato che non abbia la concreta possibilità di definirli, con la conseguente ineluttabile necessità di riassegnarli, e, dall'altro lato, di consentirgli di definire il maggior numero di procedimenti pendenti ed evitare, per i nuovi fascicoli, stasi procedimentali.
Con congruo anticipo rispetto al proprio trasferimento e comunque non oltre sette giorni prima della data entro la quale prendere possesso della nuova sede, il magistrato trasferito provvede ad inviare al proprio coordinatore di riferimento l'elenco dei procedimenti pendenti, per tutti i modelli, segnalando quelli più rilevanti o caratterizzati da situazioni di urgenza, complessità e delicatezza, per i quali predispone una sintetica relazione sullo stato e sull'oggetto delle indagini.

9.27.2 L'assenza del magistrato dall'Ufficio

In tutti i casi di assenza del magistrato dal servizio, per motivi diversi dal congedo ordinario, per un periodo continuativo superiore a 10 (dieci) giorni, è disposta la sospensione delle assegnazioni, al fine di evitare eventuali stasi nella trattazione di procedimenti di nuova assegnazione aventi carattere di urgenza.
In tal caso, il magistrato, prima di assentarsi, qualora possibile, compatibilmente con le ragioni della propria assenza, predispone, per i procedimenti pendenti più rilevanti, una sintetica relazione sullo stato e sull'oggetto delle indagini, che va consegnata al coordinatore della sua sezione di appartenenza al fine di consentirgli di fare fronte ad eventuali emergenze investigative o procedurali.
Più in generale, in tutti i casi di prevedibile assenza prolungata dall'ufficio, anche per congedo ordinario, il Sostituto segnala al coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di propria appartenenza i procedimenti pendenti di particolare urgenza e rilievo e, in particolare, quelli con misure cautelari o intercettazioni in atto.
Nel caso di assenza o di impedimento del Sostituto assegnatario del procedimento, agli atti urgenti e indifferibili provvede - sentito, qualora possibile, il predetto magistrato - il Sostituto di turno agli Affari Urgenti, all'uopo delegato dal coordinatore di riferimento del magistrato assente o impedito o, in mancanza del coordinatore, dal Procuratore della Repubblica.
Nel caso di assenza di particolare durata, il coordinatore di riferimento può disporre la riassegnazione di singoli procedimenti, qualora ciò risulti necessario o anche solo opportuno in ragione del numero o della complessità o della rilevanza o dell'urgenza degli atti da compiere o delle determinazioni da assumere ovvero dell'esistenza di misure cautelari personali o reali in atto o di istanze difensive di definizione del procedimento.
In tal caso la riassegnazione del procedimento è disposta, secondo i criteri ordinari di assegnazione, con provvedimento adeguatamente motivato, sentito, qualora possibile, il Sostituto originario assegnatario.

9.28 La riassegnazione del ruolo

Nel caso di trasferimento di un Sostituto ad altro Ufficio o di assenza dello stesso dall'Ufficio per un periodo continuativo superiore al mese per motivi diversi dal congedo ordinario o dall'astensione dal lavoro per gravidanza o maternità, i procedimenti pendenti assegnati al magistrato trasferito o assente sono costituiti in un ruolo da assegnare con immediatezza al Sostituto, privo di ruolo, proveniente da altro ufficio o di nuova immissione nel ruolo organico della magistratura, che sia assegnato alla medesima sezione del magistrato trasferito.

Qualora il numero dei procedimenti del ruolo da assegnare al nuovo Sostituto sia sensibilmente superiore o inferiore a quello costituente la media dei ruoli assegnati agli altri magistrati dell'Ufficio o, per la materia specialistica, agli altri magistrati della medesima sezione, il coordinatore della sezione del magistrato trasferito adotta gli opportuni provvedimenti perequativi al fine di assegnare al nuovo magistrato un numero di procedimenti sia di materia generica, che di materia specialistica perequato alle medie su indicate.
Qualora non sia possibile riassegnare in tempi contenuti ad un nuovo Sostituto il ruolo del magistrato trasferito, i procedimenti già assegnati a quest'ultimo sono riassegnati in maniera automatica:
- se relativi a reati di materia specialistica, fra i Sostituti della sezione competente, dal coordinatore della stessa;
- se relativi a reati di materia generica, fra tutti i Sostituti dell'Ufficio, dal coordinatore della sezione del magistrato trasferito;
dando in ogni caso priorità alla riassegnazione dei procedimenti, di materia generica o specialistica, aventi carattere di urgenza.

9.29 L'assegnazione dei procedimenti a magistrati di nuova assegnazione all'Ufficio

Al magistrato di nuova assegnazione a questo Ufficio, o perché di prima nomina o a seguito di trasferimento da altro Ufficio, è assegnato un carico di lavoro tendenzialmente perequato con i carichi di lavoro degli altri magistrati dell'Ufficio con riferimento sia alla materia generica che alla materia specialistica nonché sia alla materia di cognizione che a materia diversa (esecuzione, demolizioni, misure di prevenzione, affari civili).
A tal fine in linea di principio al magistrato di nuova assegnazione:
1) nell'ipotesi in cui vi sia un ruolo di procedimenti di un magistrato da poco trasferito o destinato ad essere trasferito a breve, è assegnato tale ruolo;
2) in caso contrario, è assegnato un numero di procedimenti di cognizione (modelli 21, 44 e 45) tendenzialmente pari alla media degli analoghi procedimenti assegnati ai magistrati dell'Ufficio che partecipano all'assegnazione automatica dei procedimenti, in particolare, riassegnandogli, quanto ai magistrati appartenenti alla sezione alla quale è stato assegnato il nuovo magistrato, sia procedimenti di materia generica che procedimenti di materia specialistica di detta sezione, e, quanto agli altri Sostituti esclusivamente procedimenti di materia generica.
Nel primo caso, il ruolo del Sostituto trasferito ad altro Ufficio è assegnato al nuovo Sostituto a cura del coordinatore della sezione alla quale è assegnato quest'ultimo.
Tale assegnazione è integrale se la sezione di appartenenza del magistrato trasferito è la stessa di quella alla quale è assegnato il nuovo magistrato.
Detta assegnazione è limitata ai procedimenti di materia generica, se la sezione di appartenenza del magistrato trasferito è diversa da quella alla quale è assegnato il nuovo magistrato.
In tale ipotesi, a cura del coordinatore della sezione alla quale è assegnato il nuovo Sostituto, a quest'ultimo è assegnato un carico di lavoro di materia specialistica perequato con quello degli altri Sostituti della medesima sezione, mediante riassegnazione dei procedimenti di materia specialistica, sulla scorta degli stessi criteri di riassegnazione di seguito indicati.
Al Sostituto al quale sia stato riassegnato il ruolo di altro Sostituto trasferito sono riassegnati altresì i procedimenti già definiti da quest'ultimo e successivamente restituiti dal giudice o da altra autorità giudiziaria, se di materia generica o della stessa materia specialistica di competenza della sezione alla quale è assegnato il nuovo Sostituto.
Nel secondo caso, in mancanza di ruoli di magistrati trasferiti da riassegnare, la riassegnazione, di regola, ha ad oggetto, per ciascun modello e per ciascun magistrato cedente, i procedimenti suddetti secondo il rigoroso ordine cronologico inverso di iscrizione, iniziando dai procedimenti di iscrizione più recente e proseguendo progressivamente con i procedimenti di iscrizione più risalente nel tempo, fatta eccezione per i procedimenti per i quali:
a) sia già stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;

b) sia pendente richiesta o misura cautelare personale;
c) siano già scaduti i termini per le indagini preliminari [12];
d) siano in corso intercettazioni;
e) la più rapida ed efficace definizione, in ragione della loro complessità e dell'avanzato stato di trattazione delle indagini ovvero comunque delle diverse ragioni addotte dal Sostituto assegnatario, sarebbe pregiudicata dal mutamento di assegnazione.
Sono fatte salve eventuali diverse, specifiche, disposizioni adottate con i singoli provvedimenti di riassegnazione, dettate da contingenti ragioni di necessità o di opportunità, delle quali dare adeguatamente conto nel provvedimento di riassegnazione.

9.30 La risoluzione dei contrasti di competenza interna

Il Sostituto assegnatario del procedimento, qualora ritenga, per qualsiasi motivo, che lo stesso debba essere assegnato ad altro magistrato, quale PM del precedente o in forza di altri criteri previsti dal presente progetto organizzativo, o ad altra sezione, per erronea indicazione della materia o della sezione competente all'atto della iscrizione ovvero per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto per cui si procede oppure per la configurabilità di ulteriori reati di materia specialistica comportanti la competenza di una sezione diversa, non potrà senz'altro riassegnarlo ad altra sezione o ad altro magistrato genericamente o nominativamente indicato, né iscrivere il reato comportante lo spostamento di competenza ad altra sezione, bensì trasmetterà il procedimento, con le proprie valutazioni, al coordinatore della diversa sezione o del magistrato ritenuti competenti ovvero al proprio coordinatore di riferimento, in ogni altro caso, per l'eventuale riassegnazione, previa trasmissione in visione al magistrato eventualmente già individuato come competente, al fine di acquisirne la preventiva valutazione.
Sulla richiesta di riassegnazione provvede, previa acquisizione delle osservazioni del magistrato eventualmente già individuato come nuovo assegnatario del procedimento, il coordinatore della sezione qualora i due magistrati appartengano alla medesima sezione o a sezioni diverse aventi il medesimo coordinatore ovvero negli altri casi il Procuratore della Repubblica.
Alla modifica dell'iscrizione o alla iscrizione del nuovo reato, comportanti la riassegnazione del procedimento, provvederà il magistrato solo successivamente alla determinazione del coordinatore o del Procuratore della Repubblica di accoglimento della richiesta di riassegnazione, qualora non abbiano provveduto questi ultimi all'atto della riassegnazione.
Tale previsione si giustifica con la considerazione che, qualora alla modifica dell'iscrizione o alla iscrizione del nuovo reato, comportanti lo spostamento della competenza interna della sezione, si provveda prima che si sia pronunciato il coordinatore della sezione individuata come competente, la decisione di quest'ultimo sarebbe pregiudicata e *inutiliter data* o addirittura, se di segno contrario, potrebbe determinare una situazione di stallo nella trattazione del procedimento.

---

[12] Nelle assemblee dell'1 e dell'8 marzo 2021, i Sostituti hanno proposto di prevedere la riassegnazione, ai magistrati di nuova assegnazione, anche dei procedimenti per i quali il termine delle indagini preliminari sia già scaduto, laddove si tratti di procedimenti suscettibili di pronta definizione, in quanto ciò, da un lato, non comporterebbe un aggravio di lavoro per il magistrato di nuova assegnazione e, dall'altro, consentirebbe di alleggerire ulteriormente il ruolo del magistrato i cui procedimenti sono oggetto di riassegnazione.
Tale proposta non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, in quanto:
- se i procedimenti da riassegnare, per i quali il termine delle indagini preliminari è scaduto, sono di pronta definizione, non vi è motivo di sottrarli al magistrato assegnatario degli stessi, che potrà prontamente definirli;
- vi è il rischio, nel caso di accoglimento della proposta, di deresponsabilizzare i magistrati originariamente assegnatari dei procedimenti rispetto alla doverosa osservanza dei termini per la definizione delle indagini preliminari;
- non appare conforme a principi di equità riassegnare procedimenti per i quali il termine delle indagini preliminari è già scaduto ad un magistrato di nuova assegnazione all'Ufficio, il quale dovrebbe farsi carico dell'intervenuta scadenza dei termini per le indagini preliminari, ascrivibile ad altri magistrati ancora presenti in servizio.

L'eventuale contrasto tra il magistrato originario assegnatario e quello divenuto assegnatario successivamente è risolto dal coordinatore della sezione qualora i due magistrati appartengano alla medesima sezione o a sezioni diverse aventi il medesimo coordinatore ovvero negli altri casi dal Procuratore della Repubblica.
La determinazione del coordinatore o del Procuratore che decide sul contrasto risolve definitivamente la questione.

9.31 Le assegnazioni al Procuratore della Repubblica

9.31.1 Le fonti

La circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 sulla organizzazione degli uffici di Procura prevede:
- all'art. 4, comma 1, lettera a):
il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio; negli uffici di grandi dimensioni, individuati dall'art 85 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, la riserva è rimessa alla valutazione del Procuratore; di tale riserva e della sua modalità di attuazione così come delle ragioni che la escludono negli uffici di grandi dimensioni il Procuratore dà atto nel progetto organizzativo;
- all'art. 10, comma 1:
Il Procuratore della Repubblica (omissis)
Procede all'auto-assegnazione, o ad assegnazione a se stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, con adeguata motivazione.
Nella relazione introduttiva alla suddetta circolare, al paragrafo 2, è previsto quanto segue:
L'introduzione dell'obbligatoria riserva di lavoro giudiziario per i procuratori aggiunti, così come la previsione di una possibile riserva di lavoro giudiziario anche per i procuratori della repubblica, seppur in tal caso compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto dei compiti di direzione e coordinamento nonché dei carichi di lavoro (art. 4 comma 1, lett. a), rappresenta senza dubbio uno dei profili di maggior innovazione rispetto alla precedente circolare.
Il Consiglio ha ritenuto che, pur nella consapevolezza delle differenze sussistenti nella concreta attività lavorativa quotidiana tra uffici requirenti e giudicanti, le esigenze sottese alla previsione di una riserva obbligatoria di attività giudiziaria per i direttivi e semidirettivi negli uffici giudicanti dovessero essere compatibilmente declinate anche negli uffici requirenti, in quanto scelta funzionale alla migliore organizzazione dell'ufficio in termini di maggiore consapevolezza della scelta organizzativa.
Si è, dunque, inteso dar corso ad un intervento modificativo che, nel rispetto delle peculiarità degli uffici di procura, e, quindi, senza assimilarli del tutto agli uffici giudicanti, avvicinasse, sotto il profilo del lavoro giudiziario, in maniera congrua ed opportuna, lo status del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto a quello delle omologhe figure direttive e semi-direttive degli uffici giudicanti.
Proprio le peculiarità delle funzioni direttive o semi-direttive negli uffici inquirenti potranno essere valorizzate in sede di progetto organizzativo, individuando in concreto la quota di lavoro giudiziario da attribuire al Procuratore ed ai Procuratori Aggiunti, considerando che - evidentemente - detto "lavoro giudiziario" comprende anche le funzioni di coordinamento e direzione dei gruppi specializzati che si articola in modalità del tutto peculiari, che non si riscontrano nello svolgimento di funzioni giudicanti.
Pertanto, dalla circolare consiliare si ricava che il Procuratore della Repubblica:
- da un lato, negli uffici di Procura di piccole e medie dimensioni, qual è la Procura di Torre Annunziata, sia pure compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, deve riservare

(*riserva*) a sé lo svolgimento di funzioni giudiziarie, ulteriori rispetto a quelle di direzione e di coordinamento, in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio, dando atto di tale riserva e della sua modalità di attuazione nel progetto organizzativo;
- dall'altro, nel caso in cui proceda all'auto-assegnazione o all'assegnazione a se stesso di uno o più procedimenti con contestuale co-assegnazione al Procuratore Aggiunto o ad un Sostituto, deve darne conto con adeguata motivazione.

9.31.2 Le funzioni giudiziarie riservate al Procuratore della Repubblica

Tenuto conto delle dimensioni dell'Ufficio, la cui pianta organica prevede 14 Sostituti Procuratori e un Procuratore Aggiunto, e delle correlate funzioni di direzione e di coordinamento dello stesso spettanti al Procuratore della Repubblica, nonché delle competenze a questi riservate in materia di assenso alle richieste cautelari personali e reali per le sezioni dal medesimo coordinate, e, più in generale, dell'esigenza di un complessivo rilancio delle attività investigative e di informatizzazione della Procura, che richiedono un costante monitoraggio dell'andamento dei servizi e un effettivo coordinamento delle principali attività investigative, al Procuratore della Repubblica sono riservate le seguenti funzioni giudiziarie:
- il coordinamento di due sezioni di indagine, e, in particolare, allo stato, delle sezioni 1^ e 3^;
- il coordinamento di due settori, e, in particolare, allo stato, del settore delle demolizioni e del settore delle esecuzioni penali;
- l'esame e l'iscrizione delle notizie di reato delle materie specialistiche rientranti nella competenza delle sezioni dallo stesso coordinate nonché delle notizie di reato di materia generica e di competenza dello SDAS, quanto a queste ultime due a giorni alterni, unitamente al Procuratore Aggiunto;
- l'assegnazione e la trattazione di tutti i procedimenti iscritti a mod. 46, relativi a segnalazioni e denunce anonime.
In linea di principio il Procuratore della Repubblica:
a) è esentato dalla assegnazione automatica dei procedimenti di cognizione;
b) non intende riservare a se stesso la trattazione di procedimenti o di particolari categorie di procedimenti, fatta eccezione per i procedimenti iscritti a modello 46;
b) si riserva di assegnare o di coassegnare a se stesso, con provvedimento adeguatamente motivato, singoli procedimenti di particolare rilevanza, gravità, complessità o tali, per la natura dei fatti o per la qualità dell'indagato o della persona offesa o del denunciante, da coinvolgere l'immagine o la credibilità dell'intero Ufficio, laddove sussistano eccezionali esigenze di tempestività di definizione, di riservatezza nella trattazione, di efficacia del coordinamento investigativo in relazione ai medesimi, tali da rendere necessaria o anche solo opportuna la co-assegnazione al Procuratore della Repubblica;
c) si riserva altresì di coassegnare al Procuratore Aggiunto o a Sostituti i procedimenti eventualmente a sé assegnati, ovvero di assegnare il compimento di singoli atti di tali procedimenti ad uno o più magistrati, in relazione a specifiche esigenze, ai sensi del paragrafo 9.32.2; in tali casi alla co-assegnazione del procedimento o all'assegnazione di singoli atti si procederà con provvedimento adeguatamente motivato, nel quale si darà conto delle ragioni di tale scelta; la co-assegnazione del procedimento o di singoli atti ai Sostituti di regola è effettuata sulla scorta dei criteri previsti in via generale per le co-assegnazioni al paragrafo 9.26.2, al quale si rinvia; il Procuratore della Repubblica si riserva di derogare a tali criteri con provvedimento adeguatamente motivato nel quale si darà atto delle ragioni della deroga.

9.32 L'assegnazione di singoli atti

9.32.1 Le fonti

La circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 sulla organizzazione degli uffici di Procura prevede:
- all'art. 7, comma 4 che:
Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso: (omissis)
b) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto;
all'art. 11 che:
1. *L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.*
2. *L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.*

9.32.2 I criteri di assegnazione di singoli atti

L'assegnazione del compimento di singoli atti ad uno più magistrati è disposta, con provvedimento adeguatamente motivato, dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore aggiunto, secondo la rispettiva competenza:
- nei procedimenti assegnati rispettivamente al Procuratore della Repubblica o al Procuratore aggiunto, nel caso di assenza o impedimento dell'uno o dell'altro, qualora si tratti di atti indifferibili e comunque urgenti, la cui efficacia sarebbe compromessa nel caso di mancata tempestiva adozione degli stessi, o in presenza di specifiche esigenze organizzative, delle quali dare conto nel provvedimento di assegnazione;
- nei procedimenti assegnati ai Sostituti, solo nel caso di assenza o impedimento del Sostituto assegnatario del procedimento o con il consenso di quest'ultimo, qualora si tratti di atti indifferibili e comunque urgenti, la cui efficacia sarebbe compromessa nel caso di mancata tempestiva adozione degli stessi.
L'assegnazione di singoli atti è effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate, indicando l'atto da adottare ma rimettendone le modalità di adozione o espletamento al magistrato assegnatario.
L'individuazione del magistrato al quale co-assegnare il compimento di singoli atti è effettuata sulla scorta dei criteri previsti in via generale per le co-assegnazioni al paragrafo 9.26.2, al quale si rinvia; il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto possono derogare a tali criteri con provvedimento adeguatamente motivato nel quale si darà atto delle ragioni della deroga.

10. I turni di servizio

10.1 L'adozione e le variazioni dei servizi

I servizi dell'Ufficio (turno affari urgenti, turno esterno, turno convalide arresti/fermi, turno di supplenza o disponibilità, udienze civili e penali, monocratiche e collegiali, turno affari civili, turno ufficio esecuzione penale) sono delegati ai Sostituti Procuratori dal Procuratore della Repubblica.
Il turno dei servizi è adottato, con cadenza mensile e con congruo anticipo rispetto all'inizio del mese cui si riferisce, dal Procuratore della Repubblica.

Pertanto, qualsiasi variazione relativa ai servizi su indicati è disposta dal Procuratore della Repubblica o, nel caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Procuratore Aggiunto.
Sono consentite variazioni o sostituzioni nei servizi (udienze, turno esterno, turno detenuti, turno agli affari urgenti, ecc.) per effetto di accordi o di intese tra i Sostituti Procuratori, ma le stesse, per essere efficaci, devono essere autorizzate preventivamente per iscritto dal Procuratore della Repubblica.
Nei soli casi di assoluta urgenza o di oggettiva impossibilità della preventiva autorizzazione scritta, le variazioni o le sostituzioni nei servizi concordate tra i Sostituti possono essere comunicate preventivamente per le vie brevi al Procuratore della Repubblica o, nel caso di assenza o impedimento dello stesso, al Procuratore Aggiunto, e da costoro autorizzate dapprima informalmente e successivamente per iscritto a ratifica.

10.2 Il servizio affari urgenti

10.2.1 Le competenze del pubblico ministero di turno agli affari urgenti

Il turno *affari urgenti* comprende il turno esterno, il turno detenuti (*recte* turno arresti in flagranza di reato e fermo di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria), il servizio di convalida dei sequestri e delle perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria e il servizio di iscrizione delle notizie di reato urgenti (arresti, fermi, sequestri, perquisizioni, decessi) nonché delle notizie di reato suscettibili di immediata, contestuale, definizione da parte dello stesso Sostituto di turno agli affari urgenti.
Al turno in questione è addetto di regola un Sostituto Procuratore.
E' previsto un supplente nel caso di assenza o impedimento del Sostituto titolare del turno affari urgenti ovvero nelle ipotesi di oggettiva impossibilità per quest'ultimo di fare fronte contestualmente o adeguatamente a tutti gli adempimenti del turno (ad esempio, numero elevato di arresti da convalidare ovvero intervento del pubblico ministero sul luogo dell'omicidio).
In tale ultimo caso, la designazione del supplente in ausilio o in sostituzione del Sostituto di turno è disposta, a seguito di richiesta di quest'ultimo formulata anche per le vie brevi, dal Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, dal Procuratore Aggiunto, per iscritto o per le vie brevi, previa valutazione della sussistenza delle condizioni che la rendano necessaria o anche solo opportuna.
Il turno agli affari urgenti è articolato durante la settimana in due turni distinti, ad ognuno dei quali è addetto un Sostituto diverso: il primo turno è di quattro giorni consecutivi, dalle ore 9 del lunedì sino alle ore 9 del venerdì, il secondo turno è di tre giorni consecutivi, dalle ore 9 del venerdì sino alle ore 9 del lunedì successivo.
Prima della conclusione del proprio turno agli affari urgenti, il Sostituto Procuratore uscente provvede:
- alla convalida degli arresti in flagranza, dei fermi e dei sequestri, di cui ha avuto notizia durante il proprio turno, anche qualora i relativi verbali della polizia giudiziaria pervengano oltre le ore 9 del giorno successivo a quello finale del turno;
- alla iscrizione delle notizie di reato di competenza del magistrato di turno agli affari urgenti, pervenute e predisposte dal personale addetto all'ufficio notizie di reato durante il proprio turno;
- più in generale, alla definizione degli adempimenti correlati alle evenienze verificatesi durante il proprio turno.

10.2.2 Il servizio di turno esterno

Il magistrato di "turno" agli affari urgenti dovrà:

- essere presente in ufficio nei giorni lavorativi, ivi compreso il sabato, e, dal lunedì al venerdì, di regola anche in orario pomeridiano [13];
- essere reperibile telefonicamente h24, anche nei giorni festivi, per le interlocuzioni con la polizia giudiziaria e per ogni eventuale attività urgente;
- intervenire sul posto, impartire le prime direttive investigative urgenti e, ricorrendone i presupposti, svolgere i primi atti d'indagine urgenti (quali, ad es.: messa a disposizione della salma; indicazioni/disposizioni in merito agli accertamenti sul cadavere; acquisizione di documentazione; sequestro; perquisizione; eventuali intercettazioni d'urgenza; audizione di persone informate sui fatti; sopralluogo) nei casi di omicidio consumato volontario/preterintenzionale/conseguenza di altro delitto, omicidio colposo da infortunio sul lavoro, suicidio, decesso conseguente a crollo di costruzioni o ad altro disastro, ogni altro decesso per il quale sorga il sospetto di reato e negli altri casi di reati di particolare gravità e tali da destare allarme sociale;
l'intervento sul posto di regola è rimesso al prudente apprezzamento del magistrato di turno esterno, eventualmente previa interlocuzione con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione competente per materia; è comunque obbligatorio nei casi di omicidio consumato volontario/preterintenzionale/conseguenza di altro delitto, omicidio colposo da infortunio sul lavoro, decesso conseguente a crollo di costruzioni o ad altro disastro, sempre che il cadavere non sia già stato rimosso;
- impartire le prime direttive investigative e compiere gli atti urgenti nei casi di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale o a colpa sanitaria ovvero a colpa professionale, e comunque in tutti i casi in cui vi sia un sospetto di reato legato alla morte di una persona (messa a disposizione della salma; indicazioni/disposizioni in merito agli accertamenti sul cadavere; acquisizione di documentazione; sequestro);
- disporre gli accertamenti sul cadavere (esame esterno; autopsia) salvo che si tratti di decesso rientrante nella competenza specialistica di una sezione diversa da quella di appartenenza del magistrato di turno esterno (ad es.: omicidio per colpa sanitaria; omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro; omicidio di competenza della 4^ sezione), nel qual caso, una volta iscritto ed assegnato il relativo procedimento, gli adempimenti su indicati competono al magistrato assegnatario del procedimento, a meno che questi non sia assente o impedito, ipotesi nella quale i predetti adempimenti, se urgenti e non procrastinabili, continuano a rimanere a carico del magistrato di turno agli affari urgenti;
- provvedere in merito alla convalida degli arresti in flagranza di reato o fuori flagranza e dei fermi di indiziato di delitto operati dalla polizia giudiziaria, procedendo, ricorrendone i presupposti, alla richiesta di applicazione di misura cautelare o di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ovvero al giudizio direttissimo;
- provvedere in ordine alla autorizzazione all'allontanamento di urgenza dalla casa familiare (art. 384-*bis* c.p.p.) e alla successiva richiesta di convalida e di eventuale applicazione di misura cautelare;
- disporre il fermo di indiziato di delitto nei casi di urgenza;
- provvedere in merito alla convalida delle perquisizioni, dei sequestri probatori e dei sequestri preventivi d'urgenza operati d'iniziativa dalla polizia giudiziaria;

---

[13] La previsione in parola, che si limita a codificare una regola di comportamento condivisa e di fatto applicata dalla generalità dei Sostituti, risponde ad esigenze di funzionalità dell'Ufficio, sia perché alcuni uffici amministrativi della Procura (ufficio affari urgenti, ufficio esecuzione) rimangono normalmente aperti anche nel primo pomeriggio e potrebbero avere necessità di interagire personalmente ed urgentemente con il magistrato di turno esterno (ad es. per una scarcerazione o un'iscrizione urgente), sia perché la polizia giudiziaria, qualora, come sovente accade, abbia urgente necessità di interloquire o interagire personalmente con il magistrato di turno esterno o di richiedergli l'adozione di un provvedimento urgente di intercettazione, perquisizione o sequestro, deve poterlo reperire prontamente in Ufficio anche in orario pomeridiano, sia perché la permanenza in ufficio del Sostituto di turno esterno anche in tale orario garantisce la sostituzione degli altri magistrati, legittimamente assenti, per l'adozione di eventuali atti urgenti, nei casi previsti dal presente progetto organizzativo. Ovviamente non è indicato alcun orario da rispettare, essendo lo stesso rimesso al prudente apprezzamento del Sostituto di turno oltre che alle evenienze del turno esterno.

- provvedere alla formulazione dei pareri in materia *de libertate* e di incidenti di esecuzione relativi a procedimenti già assegnati a Sostituti non più in servizio presso la Procura di Torre Annunziata o, nei soli casi di urgenza, relativi a procedimenti assegnati a magistrati assenti o impediti;
- provvedere sulle richieste della polizia giudiziaria di: intercettazioni d'urgenza di conversazioni e comunicazioni, autorizzazione e/o proroga di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, acquisizione di tabulati telefonici, ispezione, perquisizione, sequestro, rilievi, nel caso di inderogabile urgenza e di assenza o impedimento del Sostituto assegnatario del relativo procedimento ovvero qualora non sia stato ancora iscritto il relativo procedimento;
- procedere ad ogni altra attività urgente nell'ambito di procedimento assegnato a magistrato assente o impedito;
- procedere ad attività urgenti nel settore dell'esecuzione penale nel caso di assenza o impedimento del magistrato competente addetto a tale settore;
- procedere ad attività urgenti nel settore delle demolizioni nel caso di assenza o impedimento del magistrato competente addetto a tale settore;
- procedere ad attività urgenti nel settore degli affari civili nel caso di assenza o impedimento del magistrato competente addetto a tale settore;
- esaminare quotidianamente le notizie di reato aventi carattere d'urgenza (quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto) o suscettibili di immediata definizione indicate al paragrafo 10.2.4, pervenute durante il turno, provvedendo alla corretta e tempestiva iscrizione delle stesse nei diversi registri e definendo direttamente le notizie suscettibili di immediata definizione (archiviazione agli atti d'ufficio, trasmissione per competenza ad altra Procura, richiesta di archiviazione al GIP), con contestuale iscrizione ed assegnazione a sé medesimo dei relativi procedimenti;
- informare tempestivamente, anche per le vie brevi, il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, per le materie rientranti nella competenza specialistica delle sezioni da quest'ultimo coordinate nonché negli altri casi nell'ipotesi di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, in ordine alle notizie di reato relative ai fatti più rilevanti, di maggiore gravità o tali da destare allarme sociale o da assumere rilevanza mediatica e comunque idonei a coinvolgere l'immagine o l'azione dell'Ufficio, di cui abbia preso cognizione sia per effetto del turno esterno, sia per effetto dell'attività di iscrizione delle notizie di reato, per consentire al Procuratore della Repubblica un'immediata ed esaustiva conoscenza delle suddette notizie di reato ed assumere le conseguenziali determinazioni più opportune ed urgenti.

Appare opportuno in questa sede indicare alcuni dei fatti più rilevanti in relazione ai quali il pubblico ministero di turno agli affari urgenti deve informare il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, con la precisazione che si tratta di un'indicazione esemplificativa e non tassativa, non essendo possibile prevedere in questa sede tutti i casi in cui sorge il suddetto obbligo di informazione.

A mero titolo esemplificativo, si intendono per fatti più rilevanti, in relazione ai quali sorge l'obbligo del pubblico ministero di turno agli affari urgenti di informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto:

a) gli omicidi dolosi, consumati o tentati, preterintenzionali, conseguenza di altro delitto, colposi in genere, per colpa sanitaria e stradali in particolare, gli omicidi e le lesioni gravissime conseguenti ad infortuni sul lavoro, i suicidi, le morti sospette, le stragi, il disastro ambientale, l'inquinamento ambientale di rilevanti dimensioni, il disastro doloso o colposo, il crollo di costruzioni, le violenze sessuali, i reati in danno di minori;

b) gli arresti/fermi per una o più armi, comuni o da guerra, per materie esplodenti, per i reati di rapina, propria ed impropria, estorsione, furto con strappo, violenza sessuale, per detenzione o "spaccio" di quantitativi non modici di sostanze stupefacenti;

c) i sequestri di una o più armi da sparo, sia comuni che da guerra, di esplosivi, di una pluralità di munizioni sia comuni che da guerra, di sostanze stupefacenti di non modica quantità;
d) le lesioni d'arma da sparo (ad es. gambizzazioni), le sparatorie anche senza danni a persone o cose, le esplosioni di ordigni, gli attentati dinamitardi o incendiari, gli incendi dolosi, gli incendi colposi o accidentali se di rilevanti dimensioni e/o boschivi;
e) i reati che vedono coinvolti, come indagati o persone offese, pubblici amministratori, avvocati, magistrati, appartenenti alle forze di polizia per fatti connessi alle funzioni dagli stessi espletate;
f) i fatti per i quali vi è necessità di raccordo con altre autorità giudiziarie (ad es. DDA, Procura per i minorenni, altra Procura).

10.2.3 L'iscrizione delle notizie di reato

Come meglio precisato al paragrafo 14, al quale si rinvia, l'attività di esame e di iscrizione delle notizie di reato è assicurata di regola dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto, i quali provvedono quotidianamente alla iscrizione delle notizie di reato (e delle notizie di non reato) pervenute in ufficio, disponendone l'iscrizione in uno dei modelli previsti (modello 21, 44, 45, 46, 21-bis, 44 GdP), fatta eccezione per le iscrizioni devolute al Sostituto di turno agli affari urgenti.
Il Sostituto Procuratore di turno agli Affari Urgenti provvede quotidianamente alla iscrizione delle seguenti notizie di reato pervenute in ufficio:
- notizie di reato urgenti, quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, le notizie di reato del cd. codice rosso (delitti previsti dagli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* - con esclusione del cd. stalking condominiale -, 612-*ter* del codice penale e dagli artt. 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.p.) e ogni altra notizia di reato avente carattere di urgenza, intendendosi per tale la notizia di reato, la cui iscrizione nei registri penali debba essere effettuata con assoluta urgenza e immediatezza, non potendo essere in alcun modo ritardata, procrastinata o rinviata nemmeno al giorno dopo, perché soggetta a termini perentori brevi ovvero per la sua natura intrinseca o per i fatti in essa rappresentati [14];
in concreto la prima delibazione sul carattere urgente della notizia di reato sarà fatta dal personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all'ufficio Affari Urgenti, che, qualora ravvisi l'urgenza, la sottoporrà, per l'iscrizione, al PM di turno esterno, il quale, a sua volta, qualora condivida tale preliminare valutazione, provvederà all'iscrizione d'urgenza, mentre, qualora non la condivida, ne rimetterà, anche per le vie brevi, l'iscrizione in via ordinaria al Procuratore della Repubblica e/o al Procuratore Aggiunto;
- notizie di reato suscettibili di immediata e contestuale definizione da parte dello stesso Sostituto di turno, indicate al paragrafo 10.2.4.
Il Sostituto di turno agli affari urgenti dispone l'iscrizione delle notizie di reato in uno dei modelli previsti (modello 21, 44, 45, 21-bis, 44 GdP), con il supporto del personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all'ufficio Affari Urgenti e Notizie di reato, utilizzando, di regola, l'apposito modulo di iscrizione, preventivamente e debitamente compilato dal suddetto personale, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una corretta iscrizione da parte del personale addetto al Registro Generale.
Compatibilmente con le evenienze del turno esterno, l'attività di iscrizione delle notizie di reato, da parte del Sostituto di turno agli Affari Urgenti, dovrà essere effettuata tempestivamente ogni giorno

[14] L'attribuzione della iscrizione dei procedimenti relativi alle notizie di reato del cd. codice rosso al PM di turno agli affari urgenti è stata prevista su conforme, unanime, indicazione dei Sostituti dell'Ufficio in data 11 marzo 2021.

del turno, evitando di procrastinare alla fine del turno e comunque ai giorni successivi allo stesso le decretazioni relative alle iscrizioni devolute alla sua competenza.
Tale indicazione vale non solo per le notizie di reato aventi carattere d'urgenza, la cui iscrizione, per definizione, va fatta immediatamente, ma altresì per le iscrizioni delle notizie di reato suscettibili di immediata definizione.
Si evidenzia, anche in questa sede, l'importanza di una corretta e tempestiva iscrizione delle notizie di reato e la conseguente necessità che la relativa attività valutativa sia compiuta personalmente e responsabilmente dal Sostituto di turno agli affari urgenti, al quale, è demandata, tra l'altro, all'atto della iscrizione, l'individuazione delle notizie suscettibili di immediata definizione da parte dello stesso, con contestuale assegnazione a sé medesimo.
Si tratta di uno snodo fondamentale ai fini deflattivi dei carichi di lavoro gravanti sull'intero Ufficio, in grado di condizionare le attività della Procura, in quanto finalizzato ad operare una sorta di "filtro" dei procedimenti destinati ad essere assegnati agli altri magistrati al fine della successiva trattazione da parte degli stessi, il cui corretto funzionamento è rimesso alla responsabilità del Sostituto di turno agli Affari Urgenti.
Pertanto, l'attività di iscrizione delle notizie di reato da parte del Sostituto di turno agli affari urgenti non va intesa come un mero adempimento burocratico al quale dedicarsi nei ritagli di tempo durante il turno esterno, né come una mera formale ratifica dell'attività preparatoria dell'iscrizione posta in essere dal personale addetto all'ufficio notizie di reato, bensì va svolta in prima persona in modo coscienzioso sia pure giovandosi dell'attività di supporto del predetto personale.
A tal fine, si raccomanda al magistrato di turno agli Affari urgenti di evitare di fissare attività istruttoria nei giorni in cui è di turno, per consentirgli di dedicarsi a tempo pieno all'attività di iscrizione delle notizie di reato, oltre che alle eventuali attività urgenti e ai numerosi adempimenti correlati all'espletamento del turno esterno.
Il Sostituto di turno agli affari urgenti, di regola, non è delegato ad altri servizi e, in particolare, per le udienze, salvo casi eccezionali, nei quali è sostituito nel turno da altro Sostituto appositamente delegato, normalmente individuato nel magistrato supplente.

10.2.4 Fascicoli di pronta definizione

Il Sostituto di turno agli affari urgenti procede all'iscrizione e all'immediata definizione, mediante archiviazione agli atti dell'ufficio, dei seguenti procedimenti che vengono contestualmente assegnati allo stesso:
- i procedimenti relativi alle perquisizioni effettuate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria con esito negativo, previa eventuale convalida delle stesse ed iscrizione dei procedimenti a modello 45;
- i procedimenti relativi ai sequestri amministrativi di sostanze stupefacenti per uso personale, ex art. 75 dpr 309/90, previa iscrizione degli stessi a modello 45;
- i procedimenti relativi ai decessi per cause naturali, previa iscrizione degli stessi a modello 45;
- i procedimenti relativi agli infortuni in itinere, previa iscrizione degli stessi a modello 45.

Il Sostituto di turno agli affari urgenti procede altresì all'iscrizione e all'immediata trasmissione alla autorità giudiziaria competente dei procedimenti relativi a notizie di reato chiaramente di competenza territoriale o funzionale di altra autorità giudiziaria, che vengono contestualmente assegnati allo stesso, fatta eccezione per quelli di competenza della D.D.A. (reati di criminalità organizzata o di terrorismo) o di altra Procura ai sensi dell'art. 11 c.p.p..
Il Sostituto di turno agli affari urgenti procede altresì all'iscrizione e all'immediata definizione rispettivamente con richiesta o decreto di archiviazione dei seguenti procedimenti che vengono contestualmente assegnati allo stesso:
- le notizie di reato a carico di ignoti redatte per elenchi;
- i procedimenti relativi a reati per i quali manchi una condizione di procedibilità;
- i procedimenti relativi a notizie di reato aventi ad oggetto un reato estinto o non perseguibile (ad es. per remissione della querela, ai sensi dell'art. 649 c.p., ecc.);

- i procedimenti da iscrivere a modello 45, suscettibili di immediata autoarchiviazione, relativi a notizie di rilievo esclusivamente civilistico o amministrativo e comunque dal contenuto palesemente irrilevante penalmente (ad es. le denunce per danneggiamento colposo o di natura accidentale, la denuncia di smarrimento di documenti, le denunce di allontanamento volontario o di scomparsa di persone successivamente ritrovate);
- i procedimenti relative a notizie suscettibili di immediata archiviazione in quanto risulti evidente dagli atti, senza necessità di alcun approfondimento investigativo, che il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato ovvero non costituisce reato (ad es. la denuncia di furto o di utilizzo indebito della propria carta di credito, poi ritirata; la denuncia di mancata erogazione di denaro presso lo sportello ATM, ecc.).
Nei casi su indicati la prima delibazione sulla idoneità della notizia di reato ad essere definita contestualmente alla iscrizione, e comunque immediatamente, sarà fatta dal personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all'ufficio notizie di reato ed affari urgenti, che, qualora ravvisi tale idoneità, la sottoporrà, per l'iscrizione e la contestuale definizione, al PM di turno esterno, il quale, a sua volta, qualora condivida tale preliminare valutazione, provvederà all'iscrizione e alla definizione della notizia di reato, mentre, qualora non la condivida, ne rimetterà, anche per le vie brevi, l'iscrizione in via ordinaria al Procuratore della Repubblica e/o al Procuratore Aggiunto.

10.2.5 Il rapporto con i medici legali in caso di omicidio

Al fine di assicurare l'efficienza del turno esterno, i medici legali di turno, in caso di omicidio e comunque di morte sospetta, devono intervenire sulla scena del crimine nell'immediatezza del fatto, onde procedere anche all'esame esterno del cadavere. Appare del tutto evidente, infatti, che le competenze del medico legale sono indispensabili fin dall'inizio delle indagini e che è opportuno che questi conosca i luoghi e l'ambiente in cui è avvenuto il fatto delittuoso o è stato rinvenuto il cadavere.
Pertanto, nei casi di omicidio, suicidio, morte sospetta e comunque di decesso per il quale il pubblico ministero sia intervenuto sul luogo del fatto, questi avrà cura di richiedere l'intervento del medico legale di turno sul posto.

10.2.6 Il turno di supplenza

É istituito un *turno quotidiano di supplenza*, predisposto contestualmente agli altri servizi dell'Ufficio ed equiparato agli stessi ai fini del computo mensile dei servizi (udienze, turno esterno/arrestati), programmato dal lunedì alla domenica, ivi compresi i giorni festivi, con l'individuazione di un Sostituto supplente.
Il turno di supplenza dal lunedì al venerdì postula la presenza in ufficio del supplente, anche se non delegato per specifiche attività.
Il turno di supplenza il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi comporta la mera disponibilità, e la conseguente reperibilità, del supplente, che non è tenuto ad assicurare la propria presenza in ufficio se non delegato per specifiche attività.
Il turno di supplenza è assicurato anche nel periodo feriale dall'1 al 31 agosto.
Il Sostituto *supplente* sostituisce, in caso di assenza o impedimento:
- il magistrato di turno esterno - qualora impegnato fuori ufficio (ad es. omicidio, sopralluogo, ecc.) o comunque in altre attività urgenti del turno, anche in ufficio (ad es. audizione o interrogatorio urgente rispettivamente di persona offesa o informata sui fatti ovvero indagato) - nelle altre attività degli Affari Urgenti (ad es. convalida arresti/fermi, intercettazioni, acquisizione di tabulati, iscrizione delle notizie di reato urgenti, ecc.);
- il magistrato già designato per l'udienza o altro servizio nel caso di sopravvenuto impedimento o contestuale impegno indifferibile dello stesso.

Il magistrato supplente altresì può essere delegato per la partecipazione ad udienze straordinarie o ulteriori rispetto a quelle già comunicate o per altri servizi, straordinari o sopravvenuti, non differibili o non altrimenti fronteggiabili (ad es. assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento o delegato per il processo).
Nei casi su indicati, la delega al Sostituto supplente, su richiesta anche per le vie brevi del pubblico ministero di turno o d'ufficio, è conferita, per iscritto o nei casi d'urgenza per le vie brevi, dal Procuratore della Repubblica ovvero, nel caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Procuratore Aggiunto.
Nell'ipotesi di assenza o impedimento sopravvenuti del supplente ovvero nel caso di pluralità di sostituzioni o di udienze/servizi/impegni imprevisti o sopravvenuti non fronteggiabili dal supplente, è delegato altro Sostituto, individuato, di volta in volta, in ordine alfabetico, tra i Sostituti liberi da servizi nella data in cui ricade il servizio da delegare.
Dei servizi ulteriori in tal modo delegati al Sostituto non supplente si tiene conto, a fini perequativi, sia al fine di eventuali ulteriori analoghe deleghe a Sostituti non supplenti nell'arco del mese, sia nel computo generale dei servizi delegati ai Sostituti.
Nel caso di contrasto, o di dubbio, in ordine alla necessità dell'intervento del Sostituto supplente, provvede il Procuratore della Repubblica ovvero, nel caso di assenza o impedimento dello stesso, il Procuratore Aggiunto, sulla scorta dei criteri appena indicati.

11. La distribuzione degli affari

11.1 Premessa. Le fonti

Ai sensi della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli uffici di Procura, adottata con delibera del 16 dicembre 2020, il Procuratore della Repubblica:
- *"distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e – ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell'Ufficio lo consentano – cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione"* (art. 4, comma 1, lett. a);
- *"quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio;"* (art. 4, comma 1, lett. b);
- *"procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché <u>la valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti</u> e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso - previa comunicazione anche in via telematica - ai magistrali destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano*

ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda" (art. 4, comma 1, lett. f).
La materia della articolazione dell'ufficio di Procura in sezioni, dipartimenti o gruppi di lavoro costituisce uno degli aspetti che devono formare obbligatoriamente oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio.
Sul punto la circolare su indicata datata 16.12.2020 del CSM prevede testualmente:
- all'art. 7 comma 2, che: *"I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza individuando - ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano, ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semi-direttiva - le articolazioni interne in gruppi di lavoro, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli, nonché gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato.";*
- all'art. 7 comma 4, che: *"Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:*
a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi;
b) le regole per lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione;".

11.2 L'articolazione dell'Ufficio in Sezioni e in gruppi di lavoro

Pertanto, alla stregua della normativa consiliare il modello organizzativo ordinario dell'Ufficio di Procura si fonda sulla articolazione dello stesso in sezioni ovvero gruppi di lavoro.
Il profilo organizzativo dell'Ufficio requirente, delineato dalla normativa consiliare, recepisce al livello normativo secondario un dato empirico collaudato.
Una efficiente organizzazione della Procura deve essere necessariamente fondata sulla divisione del lavoro tra le sue componenti e sulla specializzazione delle stesse, in quanto funzionali ad assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione dell'Ufficio, in particolare nella trattazione di affari complessi o che richiedono tecniche investigative, competenze e conoscenze specialistiche.
In particolare, l'articolazione dell'Ufficio in sezioni deputate alla trattazione di materie omogenee risponde all'esigenza di riservare un'attenzione particolare alla trattazione delle materie e dei reati da considerarsi tendenzialmente aventi carattere prioritario anche ai fini dell'avocazione, attribuendo le une e gli altri alla competenza specialistica delle sezioni.
Tale scelta organizzativa risponde alla duplice esigenza, da un lato, di privilegiare la specializzazione come paradigma organizzativo idoneo ad assicurare la più efficace risposta giurisdizionale a fenomeni criminali che richiedono un approccio investigativo multidisciplinare e complesso, il possesso di cognizioni specialistiche nonché il ricorso a tecniche investigative specializzate e, dall'altro, di garantire la crescita professionale dei magistrati dell'Ufficio attraverso lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze specialistiche.
D'altra parte, il criterio organizzativo su indicato, basato sulla articolazione dell'Ufficio in sezioni specializzate, va necessariamente contemperato da meccanismi diretti ad evitare una eccessiva separatezza tra le diverse articolazioni della Procura, al fine di assicurare una osmosi culturale giurisdizionale fra le stesse, che è garanzia dell'arricchimento professionale di tutte le componenti dell'Ufficio.
In tale ambito si collocano, da un lato, l'istituto della co-assegnazione, inteso come metodo privilegiato di trattazione degli affari complessi o che determinano il rischio di impropria sovraesposizione del singolo magistrato, nonché la cura costante della effettività e tempestività degli scambi informativi sulle indagini e delle opportune iniziative di raccordo operativo, e,

dall'altro, la previsione di una generalizzata assegnazione a tutti i magistrati dell'Ufficio dei procedimenti non attribuiti alla competenza specialistica delle singole sezioni specializzate.
Pertanto, l'organizzazione di questa Procura della Repubblica è articolata in sezioni semi specializzate per la trattazione di materie o reati tendenzialmente omogenei o che presentano profili di interconnessione e che comunque richiedono particolari tecniche di indagine e/o la conoscenza di materie specialistiche (reati di materia specialistica).
Ciascuna sezione, oltre a trattare i reati rientranti nella propria competenza specialistica, tratta reati di materia generica attribuiti in maniera generalizzata a tutte le sezioni con criterio automatico a fini perequativi dei carichi di lavoro.
Tale scelta organizzativa risponde a plurime esigenze volte a:
- privilegiare la specializzazione come paradigma organizzativo idoneo ad assicurare la più efficace risposta giurisdizionale a fenomeni criminali nuovi o complessi o particolarmente gravi o rilevanti o altamente avvertiti dalla collettività, che richiedono un approccio investigativo sofisticato o specialistico;
- garantire l'arricchimento e la crescita professionale dei magistrati dell'Ufficio;
- assicurare l'effettività della direzione e del coordinamento investigativo della polizia giudiziaria, da parte del pubblico ministero, in relazione ad indagini altamente specializzate o complesse;
- ottimizzare il funzionamento dell'Ufficio;
- garantire la formazione di un comune patrimonio culturale giurisdizionale dei magistrati dell'Ufficio.
Sarà possibile inoltre prevedere:
- nell'ambito delle sezioni, la eventuale costituzione di gruppi di lavoro sezionali su base territoriale ovvero per materie o reati omogenei rientranti nell'ambito delle competenze specialistiche della sezione, al fine di assicurare un più efficace contrasto a fenomeni criminali settoriali o radicati in realtà territoriali specifiche o che presentano caratteristiche peculiari;
- tra le sezioni, la costituzione di gruppi di lavoro intersezionali per materie o fenomeni criminali rientranti nell'ambito delle competenze specialistiche di sezioni diverse e che presentano profili di interconnessione, al fine di assicurare un più efficace ed organico contrasto a fenomeni criminali complessi che richiedano un approccio investigativo multidisciplinare.

11.3 L'assetto organizzativo previgente

Preliminare alla adozione del nuovo assetto organizzativo della Procura di Torre Annunziata è la ricognizione del previgente assetto organizzativo.
Il programma organizzativo previgente prevedeva l'articolazione dell'Ufficio in cinque sezioni specializzate:
- la 1^, composta da quattro Sostituti, competente per i reati in materia urbanistica e contro la pubblica amministrazione;
- la 2^, composta da due Sostituti, competente per i reati in materia di ecologia, igiene ed alimenti, i reati contro la pubblica incolumità e in materia di sicurezza sul lavoro, i delitti di omicidio e lesioni colpose ascrivibili alla c.d. colpa professionale, i reati in materia di tutela del paesaggio, di rifiuti, di inquinamento;
- la 3^, composta da quattro Sostituti, competente per i reati in materia economica, finanziaria, tributaria, fallimentare, societaria, bancaria e per fatti di usura, riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti del reato, per il reato di cui all'art. 640 bis c.p., per le contravvenzioni di cui agli artt. 650, 651, 678, 678 bis, 679, 679 bis, 697, 699 cod. pen., per i reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 del codice della strada, per il reato di cui all'art. 163 T.U.L.P.S., per il reato di cui agli artt. 58 e 294 Reg. T.U.L.P.S., per i reati di cui agli artt. 4, 20 e 20 bis L. 110/1975, concernenti le armi, nonché per gli affari civili (limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 2409 c.c. e alla legge fallimentare);
- la 4^, composta da tre Sostituti, competente per le cd. *fasce deboli* e quindi per i reati in materia di famiglia, matrimonio, assistenza familiare, morale familiare, violenze sessuali, a tutela dei minori, delle persone incapaci per infermità fisica e psichica, per i reati *ex lege* 269/1998 nonché per le

contravvenzioni di cui agli artt. 650, 651, 678, 678 bis, 679, 679 bis, 697, 699 cod. pen., per i reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 del codice della strada, per il reato di cui all'art. 163 T.U.L.P.S., per il reato di cui agli artt. 58 e 294 Reg. T.U.L.P.S., per i reati di cui agli artt. 4, 20 e 20 bis L. 110/1975, concernenti le armi;
- la 5^, composta dal Procuratore Aggiunto e da un Sostituto, competente per le misure di prevenzione personali e patrimoniali, le demolizioni di manufatti abusivi, l'esecuzione penale e gli affari civili, diversi da quelli attribuiti alla 3^ sezione.
Nel precedente assetto organizzativo dell'Ufficio i reati predatori, contro la vita e in materia di stupefacenti non erano attribuiti alla competenza specialistica di alcuna sezione bensì erano assegnati a pioggia a tutti i magistrati dell'Ufficio come materia generica, mentre alcune contravvenzioni erano attribuite indifferentemente alla competenza specialistica di due sezioni (la 3^ e la 4^), per evidenti finalità perequative dei carichi di lavoro, non necessitando di alcuna competenza specialistica e non ricorrendo alcuna connessione con gli altri reati attribuiti alla competenza specialistica delle stesse.
Nell'assetto organizzativo previgente i magistrati di tutte le sezioni, tranne la quinta, partecipavano all'assegnazione in automatico dei procedimenti di cognizione, sia di materia specialistica che di materia generica, mentre il Sostituto della quinta sezione era escluso dall'assegnazione dei procedimenti di cognizione, in quanto assegnatario dei procedimenti di prevenzione, dei procedimenti di demolizione, dei procedimenti di esecuzione penale e dei procedimenti civili nonché assegnatario di un ridotto ruolo di procedimenti di cognizione, frutto di una pregressa assegnazione, destinato ad esaurimento.
Del pari era escluso dall'assegnazione ordinaria, cioè in automatico, dei procedimenti di cognizione il Procuratore Aggiunto, il quale, oltre ad essere delegato al coordinamento di tre sezioni e del settore dei VPO, era assegnatario dei procedimenti di prevenzione, dei procedimenti di demolizione e dei procedimenti di esecuzione penale nonché, in origine, dei procedimenti iscritti a mod. 21 bis e a mod. 44 di competenza del giudice di pace, assegnazione, questa, successivamente venuta meno.

11.4 L'analisi generale dei *flussi*. Le sopravvenienze e le definizioni

Coerentemente con quanto previsto dalla circolare datata 16.12.2020 del CSM all'art. 7 comma 2, secondo cui *"I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze (…)"*, il primo *step* del procedimento di riorganizzazione dell'Ufficio è stato rappresentato dall'analisi dei *flussi*.
Invero, presupposto indefettibile di ogni oculata scelta organizzativa finalizzata ad assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione penale è l'indagine statistica dei carichi di lavoro dell'Ufficio sia in termini quantitativi (di raffronto tra sopravvenienze e definizioni), sia in termini qualitativi.
L'analisi dei flussi delle notizie di reato, del numero e della tipologia dei reati che vengono iscritti e definiti è in grado di orientare consapevolmente l'adozione di soluzioni organizzative che consentano di ripartire adeguatamente le risorse dell'Ufficio, procedere in modo perequato alla distribuzione dei carichi di lavoro e assicurare l'uniforme trattazione delle notizie di reato omogenee.
Al fine su indicato sono stati acquisiti i tabulati relativi alle iscrizioni a modello 21 (procedimenti contro *noti*), a modello 44 (procedimenti contro *ignoti*), a modello 45 (fatti non costituenti reato), a modello 21 bis (procedimenti contro noti di competenza del Giudice di pace), relativi al periodo di vigenza del precedente progetto organizzativo, corrispondente agli anni 2018, 2019 e 2020, in maniera tale da avere un quadro sufficientemente delineato dei *flussi*, intesi come sopravvenienze e definizioni.

Anno 2018	Modello 21	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	5.938	

Sopravvenuti nel periodo	8.828	
Definiti nel periodo	9.247	+ 419
Pendenti alla fine del periodo	5.519	- 419

Nell'anno 2018 si rileva un saldo positivo di 419 procedimenti modello 21 definiti in più rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 21 in meno rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2019	Modello 21	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	5.519	
Sopravvenuti nel periodo	7.945	
Definiti nel periodo	9.196	+ 1251
Pendenti alla fine del periodo	4.268	- 1247

Nell'anno 2019 si rileva un saldo positivo di 1247 procedimenti modello 21 definiti in più rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 21 in meno rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

1.1.2020 – 31.12.2020	Modello 21	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	4.268	
Sopravvenuti nel periodo	8.327	
Definiti nel periodo	8.509	+ 182
Pendenti alla fine del periodo	4.086	- 182

Nel 2020 si rileva un saldo positivo di 182 procedimenti modello 21 definiti in più rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 21 in meno rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2018	Modello 44	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	2.606	
Sopravvenuti nel periodo	6.826	
Definiti nel periodo	6.691	- 135
Pendenti alla fine del periodo	2.741	+ 135

Nell'anno 2018 si rileva un saldo negativo di 135 procedimenti modello 44 definiti in meno rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 44 in più rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2019	Modello 44	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	2741	
Sopravvenuti nel periodo	8.548	
Definiti nel periodo	8.222	- 326
Pendenti alla fine del periodo	3.067	+ 326

Nell'anno 2019 si rileva un saldo negativo di 326 procedimenti modello 21 definiti in meno rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 44 in più rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2020	Modello 44	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	3.067	
Sopravvenuti nel periodo	8.302	
Definiti nel periodo	8.169	- 133
Pendenti alla fine del periodo	3.200	+133

Nel 2020 si rileva un saldo negativo di 133 procedimenti modello 44 definiti in meno rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 44 in più rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2018	Modello 45	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	1.616	
Sopravvenuti nel periodo	3.590	
Definiti nel periodo	3.789	+ 199
Pendenti alla fine del periodo	1.417	- 199

Nell'anno 2018 si rileva un saldo positivo di 199 procedimenti modello 45 definiti in più rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 45 in meno rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2019	Modello 45	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	1.417	
Sopravvenuti nel periodo	4.589	
Definiti nel periodo	4.703	+ 114
Pendenti alla fine del periodo	1.303	- 114

Nell'anno 2019 si rileva un saldo positivo di 114 procedimenti modello 45 definiti in più rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 45 in meno rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2020	Modello 45	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	1.303	
Sopravvenuti nel periodo	3.419	
Definiti nel periodo	3.938	+ 519
Pendenti alla fine del periodo	784	- 519

Nel 2020 si rileva un saldo positivo di 519 procedimenti modello 45 definiti in più rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 45 in meno rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2018	Modello 21 bis	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	2.030	
Sopravvenuti nel periodo	1.276	
Definiti nel periodo	1.268	- 8
Pendenti alla fine del periodo	2.038	+ 8

Nell'anno 2018 si rileva un saldo negativo di 8 procedimenti modello 21 bis definiti in meno rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 21 bis in più rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2019	Modello 21 bis	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	2.038	
Sopravvenuti nel periodo	1.080	
Definiti nel periodo	1.417	+ 337
Pendenti alla fine del periodo	1.701	- 337

Nell'anno 2019 si rileva un saldo positivo di 337 procedimenti modello 21 bis definiti in più rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 21 bis in meno rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Anno 2020	Modello 21 bis	
Movimento	Numero procedimenti	Differenza
Pendenti inizio periodo	1.701	
Sopravvenuti nel periodo	729	
Definiti nel periodo	969	+ 240
Pendenti alla fine del periodo	1.461	- 240

Nel 2020 si rileva un saldo positivo di 240 procedimenti modello 21 bis definiti in più rispetto alle sopravvenienze, con un corrispondente numero di procedimenti modello 21 bis in meno rispetto alle pendenze originarie all'inizio del periodo.

Con riferimento a ciascun tipo di modello rapportato all'intero periodo temporale considerato, si rileva quanto segue:
- quanto ai modelli 21, vi è stato un costante, progressivo crescente aumento della capacità di definizione dei procedimenti, a fronte di un andamento altalenante delle sopravvenienze;
- quanto ai modelli 44, vi è stato una costante diminuzione della capacità di definizione dei procedimenti a partire dal 2019, a fronte di un andamento altenante delle sopravvenienze;
- quanto ai modelli 45, vi è stato un progressivo crescente aumento della capacità di definizione dei procedimenti, a fronte di un andamento altalenante delle sopravvenienze;
- quanto ai modelli 21-bis, vi è stato un progressivo crescente aumento della capacità di definizione dei procedimenti a partire dal 2019, a fronte di un andamento altalenante delle sopravvenienze.

11.5 L'individuazione delle materie omogenee in cui catalogare i reati di materia specialistica

Dopo l'analisi dei flussi, per determinare le sezioni si è proceduto alla individuazione di *aree tendenzialmente omogenee* nelle quali inserire i reati o le materie che presentano identità o affinità quanto ai beni o agli interessi giuridici tutelati dalle norme incriminatrici o profili di connessione.
Il criterio adottato per individuare le aree omogenee è stato dapprima quello di selezionare i beni o i valori di rango costituzionale tutelati dalle norme incriminatrici e successivamente quello di aggregare alle materie così individuate altre che presentano affinità, complementarietà o profili di connessione a quelle originariamente individuate.
In proposito va evidenziato come l'esigenza di accorpare aree tematiche omogenee da attribuire alla competenza specialistica delle sezioni debba essere necessariamente contemperata con l'esigenza di perequare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, i carichi di lavoro da distribuire tra le

diverse sezioni, con la conseguente eventuale attribuzione alle stesse di aree tematiche non omogenee.
Del resto nel paragrafo 1 della 1^ parte della relazione di accompagnamento alla circolare del CSM del 16.12.2020 sulla organizzazione degli Uffici di Procura, è chiarito espressamente che *"In numerose disposizioni della Circolare è previsto, quale strumento di distribuzione delle, attività tra i Sostituti, l'inserimento di questi in separati gruppi di lavoro, tendenzialmente destinati alla trattazione di materie omogenee"*.
Sono state individuate, pertanto, le seguenti *aree omogenee*:
- il buon andamento e la correttezza della pubblica amministrazione, in conformità all'art. 97 della Costituzione;
- la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del territorio, in conformità agli artt. 9, comma 2, e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
- la tutela della salute, in conformità all'art. 32 della Costituzione;
- la tutela del lavoro, in conformità agli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione;
- la tutela dell'economia e dell'imprenditoria, in conformità all'art. 41 della Costituzione;
- la tutela dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, in conformità all'art. 53 della Costituzione;
- la tutela della famiglia, dell'infanzia e della gioventù, in conformità agli artt. 30 e 31 della Costituzione.
Alle aree così individuate sono state successivamente aggregate le seguenti ulteriori materie:
- all'area della pubblica amministrazione, la materia della fede pubblica;
- all'area dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, le materia dell'abusivismo edilizio e dei rifiuti;
- all'area della salute, la materia della tutela agro-alimentare.
L'area della pubblica amministrazione comprende i reati commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio e, in alcuni casi, dai privati, che ledono i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
A tale area si ritiene debba essere attribuita la materia della fede pubblica, dal momento che in genere i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la fede pubblica si accompagnano a quelli contro la pubblica amministrazione e, a ben vedere, sono essi stessi reati contro la pubblica amministrazione. Sono sottratti a tale area i falsi connessi o collegati ad aree tematiche diverse da quella della pubblica amministrazione [15].
L'area della tutela del lavoro comprende i reati la cui commissione incide negativamente sulla sicurezza del lavoro; oltre ai reati previsti da norme speciali, quali quelle di cui al d.lgs. 81/08, sono stati inseriti altri reati commessi in violazione della normativa posta a tutela del lavoratore.
In tale ottica il reato di cui all'art. 610 cp (violenza privata), qualora integrante l'ipotesi di *mobbing* sul posto di lavoro, è stato attribuito all'area in trattazione.
L'area della salute comprende i reati che hanno ad oggetto la tutela della *salute* della persona in senso ampio, quali non solo i reati correlati alla colpa sanitaria, ma anche i reati in materia di alimenti, bevande, farmaci, doping.
L'area della incolumità pubblica comprende i reati dolosi e colposi che mettono in pericolo la vita, l'incolumità o la salute dell'intera collettività o di un numero indeterminato di persone.
L'area della *sicurezza urbana* comprende i reati che ledono o mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone, quali i reati violenti contro la persona e il patrimonio, come gli omicidi volontari, preterintenzionali e come conseguenza di altro delitto (quest'ultimo solo se non attratto dall'area tematica in cui rientra il reato presupposto, gli omicidi in generale sempre che non rientrino *ratione materiae* nell'area tematica della tutela delle fasce deboli), le estorsioni, le rapine, i furti con strappo e i furti in abitazione. In tale area va inserito anche il reato di usura (con esclusione dell'usura bancaria), di regola connesso o collegato a quello di estorsione.

[15] Su conforme proposta dei Sostituti formulata nell'assemblea del 4.3.2021.

Nell'area della sicurezza urbana si ritiene debbano essere inseriti anche i reati in materia di sostanze stupefacenti, dal momento che questi ultimi sono generalmente correlati a reati predatori, quali rapine, scippi ed altri furti, commessi da tossicodipendenti per procacciarsi il denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti o a reati violenti contro la persona, quali omicidi, lesioni, gambizzazioni, collegati al controllo del mercato della droga e delle piazze di spaccio di stupefacenti.
Si ritiene che le aree su indicate del lavoro, della incolumità pubblica e della sicurezza urbana debbano essere accorpate, in quanto presentano profili di connessione, aventi tutte ad oggetto, in misura diversa, la tutela della incolumità e della sicurezza delle persone, intese sia come individui che come collettività.
Fa eccezione l'area tematica relativa alla tutela della salute che, per ragioni perequative dei carichi di lavoro, sotto il profilo soprattutto qualitativo (si pensi alle colpe mediche), è accorpata all'area tematica relativa alla materia economico-finanziaria [16], con la quale presenta comunque dei profili di connessione quanto alla materia della tutela dei prodotti agro-alimentari.
L'area della tutela dell'economia, dell'attività d'impresa e delle società comprende i reati in materia fallimentare e societaria, nonché quelli che attentano alla economia nazionale, alla libera concorrenza, alle leggi del mercato, alla regolarità dei mercati finanziari.
In tale area si ritiene debbano essere inseriti anche i reati in materia di falso nummario e di tutela dei marchi e dei brevetti.
L'area delle violazioni tributarie e finanziarie si ritiene che debba essere accorpata a quella su indicata alla quale è omogenea.
L'area della tutela delle *fasce deboli* comprende tutti i reati nei quali la vittima è una persona che, per età (i minori e gli anziani), per genere (le donne), per condizioni soggettive, estrazione sociale, posizione familiare, provenienza (gli immigrati clandestini), si ritrovi in una posizione di svantaggio o minorata difesa, tale da essere meritevole di una maggiore tutela.
Pertanto, a tale area vanno attribuiti, oltre ai reati tradizionalmente inseriti nella stessa, come i reati violenti commessi nell'ambito di relazioni familiari o domestiche, anche reati come le truffe in danno degli anziani o i reati in materia di immigrazione clandestina commessi ai danni degli immigrati, nonché i reati in materia di sfruttamento della prostituzione.

11.6 Le sezioni in cui si articola l'Ufficio

Una volta individuate le aree omogenee, nelle quali inserire i reati che presentano identità o affinità di *ratio*, caratteristiche comuni o profili di connessione, occorre costituire le sezioni alle quali, da un lato, attribuire la competenza a trattare i reati inseriti nelle aree omogenee e, dall'altro, assegnare i magistrati dell'Ufficio, in modo da istituire delle sezioni che abbiano tendenzialmente una coerenza interna, quanto alle materie che ne formano oggetto, e una composizione equilibrata, quanto ai magistrati che ne fanno parte.
In proposito va evidenziato che:
- la costituzione delle sezioni si fonda sulla coerenza interna, sotto il profilo della tendenziale omogeneità e comunque dell'affinità, delle materie attribuite alla competenza specialistica delle stesse e, pur tenendone conto, non risponde necessariamente all'esigenza di garantire un perfetto equilibrio tra le diverse sezioni sotto il profilo dei carichi di lavoro;
- eventuali squilibri nel numero dei procedimenti rientranti nella materia specialistica di ciascuna sezione sono compensati, da un lato, sotto il profilo qualitativo, dal diverso "peso" dei procedimenti di materia specialistica, avuto riguardo alla intrinseca difficoltà o complessità di talune tipologie di procedimenti di materia specialistica (si pensi alla colpa sanitaria) e, dall'altro, sotto il profilo quantitativo, dalla assegnazione dei procedimenti di materia generica, che, a medio e lungo termine, nell'arco temporale dell'anno, funge da riequilibratore, procedendo a compensare eventuali sperequazioni nella assegnazione dei procedimenti di materia specialistica;

[16] Su conforme proposta dei Sostituti formulata nell'assemblea del 4.3.2021.

- la composizione numerica delle sezioni, basata sulle materie rientranti nella competenza specialistica delle stesse, tiene conto non solo di parametri quantitativi (il numero dei procedimenti), ma altresì di parametri qualitativi (la difficoltà e la complessità dei procedimenti);
- l'assegnazione dei magistrati alle diverse sezioni ha luogo di regola a seguito di interpello, al fine di privilegiare, per quanto possibile, l'assegnazione di ciascun magistrato, a domanda, alla sezione competente per la trattazione delle materie specialistiche di suo interesse, salvi i casi di assegnazione d'ufficio.

11.7 L'assetto organizzativo dell'Ufficio. Le ragioni della revisione del precedente assetto organizzativo. L'analisi della realtà criminale nel circondario

Coerentemente con quanto previsto dalla circolare a datata 16.12.2020 del CSM all'art. 7 comma 2, secondo cui: *"I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza*, sulla scorta dell'analisi delle sopravvenienze e dei flussi di lavoro nonché alla stregua di una prima, ma esaustiva, ricognizione delle criticità e delle specificità criminali e socio-ambientali che caratterizzano il territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata, è apparso opportuno procedere, da un lato, ad una rivisitazione e ad una diversa distribuzione delle competenze specialistiche in precedenza attribuite alle singole sezioni in cui si articolava l'Ufficio e, dall'altro, ad una revisione dei reati rientranti nelle materie specialistiche delle sezioni e di quelli rientranti nella materia generica, al fine di verificarne la perdurante coincidenza con le materie ed i reati che effettivamente richiedono specifiche professionalità, particolari tecniche investigative, peculiari conoscenze specialistiche ovvero una più incisiva attività di contrasto nonché profili di omogeneità ed interconnessione, in modo da concentrare le migliori energie professionali dell'Ufficio nel contrasto ai reati che richiedano effettivamente una competenza specialistica ed aventi carattere prioritario e nel contempo ampliare la sfera dei reati che non presentano i requisiti su indicati, suscettibili di assegnazione generalizzata e di trattazione semplificata.
In altri termini, l'individuazione delle materie da attribuire alla competenza specialistica delle diverse sezioni va operata in modo rigoroso al solo fine di ripartire in maniera ottimale le risorse professionali dell'Ufficio tra le differenti aree tematiche che richiedono la concentrazione e la valorizzazione di competenze, conoscenze ed esperienze investigative e professionali specialistiche, tendenzialmente comuni o affini, e non al fine della mera ripartizione dei carichi di lavoro anche non necessitanti conoscenze, competenze o tecniche specialistiche, in quanto la perequazione di questi ultimi tra i magistrati è assicurata dal sistema informatico che regola l'assegnazione automatica degli affari di materia specialistica e di quelli di materia generica.
In particolare, la diversa configurazione delle materie specialistiche da attribuire alle sezioni è dettata dalla necessità di adeguare l'assetto organizzativo dell'Ufficio alla complessità e alla gravità dei fenomeni criminali che caratterizzano il circondario del Tribunale di Torre Annunziata, alcuni dei quali si configurano come endemici e comunque strutturali rispetto all'organizzazione sociale ed economica del territorio, caratterizzata da una diffusa e invasiva presenza di consorterie criminali di stampo camorristico, da imponenti traffici di sostanze stupefacenti, dal frequente ricorso alla violenza nei confronti dei soggetti più deboli, da devastanti processi di degrado dell'ambiente, dalla diffusione di allarmanti pratiche di speculazione affaristica e di frode fiscale, dalla opacità delle istituzioni pubbliche.
L'azione di contrasto da parte della Procura ai più gravi fenomeni criminali che caratterizzano il circondario esige un impegno e un'applicazione costanti di ciascuna delle sezioni in cui si articola l'Ufficio e di ognuno dei magistrati che le compongono, al fine di affinare le tecniche investigative, valorizzare le diverse competenze specialistiche, coordinare sinergicamente le rispettive iniziative.
Da ciò discende l'esigenza di massima valorizzazione delle esperienze e delle competenze proprie delle sezioni deputate alla trattazione degli affari relativi alle seguenti aree tematiche:

- reati contro la pubblica amministrazione, tutela della fede pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
- tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, tutela penale del lavoro;
- tutela dell'economia, dell'impresa, del commercio e della proprietà intellettuale, tutela della salute;
- contrasto alla violenza di genere, tutela delle fasce deboli della popolazione.

La reciproca circolazione delle informazioni sull'andamento delle indagini, tra le diverse sezioni e all'interno di ciascuna di esse, nonché la concertazione delle diverse iniziative, in applicazione del canone di leale collaborazione richiamato dalla circolare del C.S.M. del 16 dicembre 2020 è condizione prima e irrinunciabile per garantire l'efficacia e l'uniformità dell'azione dell'Ufficio, alla quale nessuno dei magistrati che ne fanno parte dovrà sottrarsi in ossequio al principio di leale collaborazione cui è informata l'organizzazione della Procura della Repubblica.

In coerente applicazione dei principi in precedenza enunciati, il nuovo assetto organizzativo della Procura, pur prendendo le mosse da quello previgente, del quale in gran parte conserva lo schema originario, se ne differenzia muovendo dalle seguenti quattro fondamentali esigenze:

a) l'opportunità di accorpare, per quanto possibile, materie tra loro tendenzialmente omogenee, complementari o affini (dovendosi comunque contemperare tale esigenza con quella del bilanciamento quali-quantitativo dei carichi di lavoro di materia specialistica tra le diverse sezioni), in particolare le competenze specialistiche in materia ambientale, di ecologia, rifiuti ed inquinamento e quelle in materia edilizia, urbanistica e di pubblica amministrazione, concentrandole tutte in un'unica sezione;

b) la necessità di attribuire alla competenza specialistica di una sezione, concentrandone la trattazione in capo ad un numero circoscritto di magistrati, i reati in materia di sostanze stupefacenti nonché i reati cd. predatori, più gravi e maggiormente avvertiti dalla collettività, quali le rapine, le estorsioni, i furti in abitazione, i furti con strappo, in precedenza attribuiti alla materia generica e pertanto distribuiti in maniera generalizzata fra tutti i magistrati dell'Ufficio;

c) la necessità di distribuire la trattazione degli affari diversi dalla materia della cognizione, ma rientranti in materie o settori di non minore importanza per l'Ufficio, quali quelli relativi alla esecuzione penale, alle misure di prevenzione, alle demolizioni e agli affari civili fra tutti i magistrati dell'Ufficio, evitando la concentrazione degli stessi sostanzialmente in capo ad un solo Sostituto, come era in precedenza, ovviando nel contempo al fatto che quest'ultimo sia escluso dalla trattazione dei procedimenti di cognizione;

d) l'esigenza di individuare i reati da attribuire alla competenza specialistica delle diverse sezioni al solo fine di ripartire tra le stesse i reati tendenzialmente omogenei o che presentano profili di connessione o collegamento e che richiedono il possesso e l'utilizzo di competenze, conoscenze, tecniche ed esperienze investigative e professionali specialistiche, e non già al fine di perequare i carichi di lavoro, anche non richiedenti competenze, conoscenze e tecniche specialistiche, tra le sezioni, come previsto nel progetto organizzativo previgente (quanto alle contravvenzioni di cui agli artt. 650, 651, 678, 678 bis, 679, 679 bis, 697, 699 cod. pen., ai reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 del codice della strada ed altri, attribuiti alla competenza specialistica delle sezioni 3^ e 4^), in quanto la perequazione di questi ultimi tra i magistrati è assicurata dal sistema informatico che regola l'assegnazione automatica degli affari di materia specialistica e di materia generica.

Ci si riserva, ricorrendone i presupposti, di disporre la costituzione:
- di gruppi di lavoro intersezionali, composti da magistrati appartenenti a sezioni diverse, per la trattazione di reati che presentano profili di interconnessione disciplinare tra le diverse sezioni e richiedono l'apporto di professionalità specifiche corrispondenti alla competenza delle diverse sezioni;
- di gruppi di lavoro interni alle sezioni su base territoriale ovvero per materie o reati omogenei rientranti nell'ambito delle competenze specialistiche della sezione, al fine di assicurare un più efficace contrasto a fenomeni criminali settoriali o radicati in realtà territoriali specifiche o che presentano caratteristiche peculiari.

11.8 L'accorpamento della competenza specialistica in materia ambientale, di ecologia, rifiuti ed inquinamento a quella in materia edilizia, urbanistica e di pubblica amministrazione. L'analisi specifica della realtà criminale nel circondario

In una realtà territoriale quale quella del circondario del Tribunale di Torre Annunziata, da un lato, caratterizzato da siti di straordinaria bellezza e dalla forte vocazione turistica, riconosciuti come tali a livello internazionale, quali l'intera penisola sorrentina e le zone archeologiche di Pompei ed Oplonti, e gravato da una pluralità di vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici, a cagione delle sue bellezze naturali (la costiera sorrentina) e per la presenza di aree protette (il Parco nazionale del Vesuvio, il parco regionale dei monti Lattari) e dei siti archeologici su indicati, e, dall'altro, connotato da un dilagante e pervasivo abusivismo edilizio nonché da perniciosi fenomeni di inquinamento ambientale (si pensi, per tutti, al fiume Sarno), la tutela dell'ambiente e del territorio ha carattere sicuramente prioritario e necessita di un approccio investigativo specialistico e coordinato, attraverso l'attribuzione dei reati in materia edilizia e paesaggistica e dei reati in materia ambientale, di inquinamento, ecologia e rifiuti alla competenza di una sezione specializzata.
L'attribuzione ad un'unica sezione della competenza a trattare sia i reati su indicati che i reati contro la pubblica amministrazione risponde alla esigenza di contrastare e reprimere in maniera organica e coordinata fenomeni criminali complessi che presentano profili di connessione.
Invero, i reati in materia edilizia e paesaggistica se, da un lato, spesso concorrono con reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (basti pensare ai casi di permessi di costruire rilasciati a fronte di dazioni di denaro o di altre utilità e comunque per favorire i beneficiari, artt. 319 e 323 cp), dall'altro lato concorrono ad incidere negativamente sul territorio e sull'ambiente sia direttamente, nella misura in cui ne stravolgono l'ordinato assetto urbanistico, sia indirettamente attraverso il conseguente, necessitato, smaltimento illegale degli scarti di lavorazione e dei materiali di risulta.
Del pari, i reati in materia ambientale, a loro volta, sovente si accompagnano a reati contro la pubblica amministrazione, con riferimento ad autorizzazioni indebitamente rilasciate o agli omessi, prescritti, controlli.
Appare, pertanto, conforme a logica e funzionale ad una più efficace ed organica tutela dell'ambiente e del territorio, attribuire alla medesima sezione la competenza a trattare i suddetti reati che presentano profili di interconnessione e che sono destinati ad incidere negativamente sull'ambiente, deteriorandolo.
Pertanto, rispetto al previgente assetto organizzativo, i reati in materia ambientale, di ecologia, di inquinamento e di rifiuti vanno sottratti alla competenza della seconda sezione ed attribuiti alla competenza della prima sezione, già competente per i reati contro la pubblica amministrazione e in materia edilizia ed urbanistica.
Coerentemente con tali premesse, da un lato, vanno sottratti alla competenza specialistica della prima sezione i reati di cui agli artt. 334 e 335 cp nonché i reati commessi (solo) dai privati di cui al capo II del libro II del titolo II del codice penale, previsti dall'art. 336 all'art. 356, i quali - fatta eccezione per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 355 e 356 c.p. che rimangono assegnati alla competenza specialistica della 1^ sezione - vanno attribuiti alla materia generica e quindi assegnati in maniera generalizzata a tutti i magistrati dell'Ufficio, non avendo ragione di essere attribuiti alla competenza specialistica di una sezione, e, dall'altro, vanno attribuiti alla competenza specialistica della prima sezione anche i delitti di falso materiale e ideologico in atti pubblici o certificati commessi dai pubblici ufficiali (artt. 476, 477, 478 e 479 cp), i quali di regola concorrono con i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e sono essi stessi reati contro quest'ultima oltre che contro la fede pubblica.
I suddetti reato di falso sono sottratti alla competenza della prima sezione qualora siano connessi o collegati a reati attribuiti alla competenza specialistica di altra sezione o rientrino *ratione materiae* nella competenza specialistica di altra sezione, venendo in tal caso assegnati a quest'ultima [17].

[17] Su conforme proposta dei Sostituti formulata nell'assemblea del 4.3.2021.

Vanno inoltre attribuiti alla competenza della prima sezione i reati di cui agli artt. 640 cpv. n. 1 e 640 bis c.p., in precedenza attribuiti, il primo, alla materia generica e il secondo alla competenza specialistica della terza sezione, trattandosi, anche in questo caso, di reati ai danni della pubblica amministrazione, che presentano analogie con il reato di cui all'art. 316 ter c.p..
Più in generale vanno attribuiti alla competenza della 1^ sezione tutti reati che determinano un danno economico per la pubblica amministrazione, correlato alla indebita percezione di contributi, sussidi, provvidenze, finanziamenti ed altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici, quali il reddito di cittadinanza, il gratuito patrocinio, ecc..

11.9 L'attribuzione alla competenza di una sezione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e dei reati di rapina, estorsione, furto in abitazione. L'analisi specifica della realtà criminale del circondario

Nell'assetto organizzativo previgente i reati in materia di sostanze stupefacenti e i reati di rapina, estorsione, furto con strappo (scippo) e furto in abitazione non erano assegnati ad alcuna sezione in particolare, bensì erano assegnati *a pioggia*, come materia generica, a tutti i magistrati dell'Ufficio.
Tale previsione organizzativa non è stata ritenuta meritevole di conferma in quanto non condivisibile.
Il circondario della Procura della Repubblica di Torre Annunziata comprende alcuni comuni (Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Pompei, Boscoreale, Boscotrecase) caratterizzati da un'altissima densità criminale sia di tipo comune che di stampo camorristico e dalla presenza e coesistenza di più clan camorristici, in aperta e feroce contrapposizione armata tra loro per il predominio nelle relative zone di interesse ed operatività e nelle attività criminali che ivi si svolgono.
Tra le principali attività criminose che caratterizzano il circondario va annoverata l'attività di *spaccio*, sia all'ingrosso che al dettaglio, di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), gestita e comunque controllata direttamente o indirettamente da organizzazioni criminali che hanno stabili contatti sia con la mafia siciliana che con la 'ndrangheta calabrese e le cui attività illecite, già di sicuro rilievo nazionale, hanno ormai assunto carattere transnazionale.
Quello di Torre Annunziata è uno dei mercati della droga più rilevanti dell'intera Campania e senz'altro dell'area metropolitana della città di Napoli, ove transitano e vengono smerciati enormi quantitativi di sostanze stupefacenti provenienti dall'estero e diretti non solo verso altre zone della Campania ma anche verso altre parti del territorio nazionale.
Inoltre, la zona dei Monti Lattari, soprattutto quella ricadente nei territori dei comuni di Agerola, Gragnano, Lettere e Pimonte, che ben si prestano, sia per il microclima sia per l'orografia dei luoghi, allo svolgimento di tale attività illecita, è da sempre luogo di elezione della coltivazione della *cannabis*, che in dette località trova un ambiente ideale che ne favorisce la coltivazione di intere piantagioni.
Il traffico di sostanze stupefacenti produce un notevole flusso di denaro "al nero" che, a sua volta, viene reimpiegato in altre attività illecite, come l'usura, ovvero utilizzato per finanziare attività produttive apparentemente lecite, determinando ipotesi di riciclaggio.
Invero, numerose attività economiche e commerciali sono direttamente o indirettamente finanziate con i proventi del traffico di sostanze stupefacenti a conferma del fatto che una larga parte dell'economia locale si alimenta dei proventi di tale attività delittuosa.
Rilevante, altresì, è il numero di reati concernenti il possesso e l'uso di armi, come testimoniato dal numero delle persone denunciate o arrestate per reati concernenti le armi nonché dai numerosi sequestri di armi da fuoco e di materiale esplodente.
Particolarmente preoccupante risulta la recrudescenza di sparatorie, *stese*, esplosioni, collocamenti di ordigni e attentati incendiari ai danni di esercizi commerciali e autoveicoli in alcuni comuni del circondario (ad es. Torre Annunziata e Boscoreale), a dimostrazione di una forte ed invasiva presenza della criminalità organizzata che si traduce in una serie di intimidazioni che generano inevitabilmente paura ed allarme tra la popolazione.

Anche il territorio di Gragnano e dei Monti Lattari è attualmente caratterizzato da una recrudescenza di attentati.
Si riportano i dati statistici forniti dalle diverse Forze di polizia relativi al numero e ai quantitativi di sequestri per droga ed armi da sparo effettuati nonché al numero delle persone denunciate a piede libero ed arrestate per reati concernenti la droga e le armi da sparo nel periodo di vigenza del precedente progetto organizzativo (anni 2018, 2019 e 2020).

Sequestri	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Sequestri di droga	346	372	229	947
Sequestri di armi da sparo	79	86	52	217
Cocaina eroina in kg	5,326	5,787	2,534	13,647
Hashish marijuana in kg	1.130,37	497,688	490,770	2.118,828

Soggetti arrestati e denunciati	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Denunciati a p.l. per droga	102	140	99	341
Arrestati per droga	201	249	179	629
Denunciati a p.l. per armi da sparo	28	37	36	101
Arrestati per armi da sparo	39	60	27	126

Dai dati statistici su riportati è possibile evincere che, nei periodi presi in considerazione, si è registrato:
- un numero elevato di sequestri di armi da sparo (217);
- un numero progressivamente crescente di persone denunciate a piede libero per reati concernenti le armi da sparo;
- un numero elevato di sequestri di sostanze stupefacenti (947);
- quantitativi elevatissimi di sostanze stupefacenti sequestrati nell'intero periodo (oltre 13 kg. di cocaina/eroina e oltre 2 tonnellate di hashish e marijuana);
- un numero elevato di persone arrestate sia per reati concernenti le sostanze stupefacenti (629) che per reati concernenti le armi da sparo (126).
Il circondario di Torre Annunziata è caratterizzato altresì da numerosi reati predatori, come palesato dal numero di procedimenti iscritti a carico di indagati noti ed ignoti nel 2019 e nel 2020 per i reati di furto con strappo e in abitazione, rapina ed estorsione.

Numero di procedimenti iscritti a carico di indagati noti ed ignoti nel triennio 2018-2020 per i reati di furto con strappo e in abitazione, rapina ed estorsione.

	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
Reati	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale	Noti	Ignoti	Totale
624 bis cp	60	637	697	37	625	662	44	500	544
628 cp	76	114	190	73	131	204	69	127	196
629 cp	10	35	45	110	39	149	76	43	119

Si tratta di dati che si commentano da soli e che rendono urgente e non più procrastinabile l'adozione di soluzioni organizzative che consentano di approcciare e contrastare i suddetti fenomeni criminali (commercio di sostanze stupefacenti, utilizzo illegale delle armi da sparo, reati predatori) in modo razionale e sistematico, assumendo il coordinamento e la direzione delle indagini ad essi relativi e affidando l'uno e l'altra ad un gruppo stabile e ristretto di magistrati che possano coordinarsi efficacemente tra loro.
Si tratta di fenomeni criminali complessi, fortemente radicati sul territorio ai quali occorre prestare la massima attenzione e riservare le migliori energie professionali sia da parte degli organi di polizia giudiziaria sia da parte dell'ufficio del pubblico ministero.
Il contrasto a tali fenomeni criminali, peraltro, non può essere devoluto esclusivamente alla Direzione distrettuale antimafia.
Sebbene, in genere, dietro le attività di coltivazione, importazione e vendita di sostanze stupefacenti vi sia la criminalità organizzata, con la conseguente competenza della DDA, ciò non solo non è sempre dimostrabile, ma soprattutto non è sempre vero, in quanto una larga parte delle attività di vendita al minuto della sostanza stupefacente è ascrivile a soggetti non necessariamente né direttamente inseriti in clan camorristici, come è emerso dal confronto con gli Organi di polizia giudiziaria operanti nel circondario.
Del pari i reati predatori violenti e gli attentati non sono sempre e immediatamente riconducibili alla criminalità organizzata.
Nell'ambito di un rapporto sinergico e di leale collaborazione con la DDA, anche la Procura circondariale intende presidiare il territorio rientrante nel circondario di propria competenza al fine del più efficace e tempestivo contrasto a questi fenomeni criminali, accertando e perseguendo i reati che ne costituiscono la manifestazione diretta o indiretta, allorché non sia immediatamente palese la riconducibilità, non sempre dimostrabile, degli stessi alla criminalità organizzata, nonché i reati che ne costituiscono i prodromi o gli effetti e comunque offrendo il proprio contributo investigativo all'accertamento e alla repressione dei suddetti reati.
Dal confronto con gli Organi di polizia giudiziaria operanti nel circondario è emersa altresì l'esigenza, fortemente avvertita dagli stessi, di avere, nell'ambito dell'ufficio di Procura, tendenzialmente un unico interlocutore, *recte* gli stessi interlocutori, esattamente individuati, ai quali fare riferimento in maniera continuativa e stabile sia in termini di coordinamento investigativo, sia in termini di orientamento giurisprudenziale, in materia di reati concernenti gli stupefacenti, piuttosto che avere ogni volta un interlocutore diverso, come avvenuto sinora per effetto della distribuzione generalizzata di detti reati fra tutti i magistrati dell'Ufficio.
Le istanze della polizia giudiziaria, sul punto, sono apparse meritevoli di considerazione ed accoglimento, in quanto perfettamente in linea con il ruolo del pubblico ministero, delineato nel presente progetto organizzativo, quale *dominus* delle indagini e del coordinamento investigativo.
E' indubbio, infatti, che la concentrazione in capo ad un numero ristretto di magistrati della competenza a conoscere e a trattare i reati in materia di stupefacenti agevola:
- il coordinamento investigativo degli organi di polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero;
- il raccordo delle iniziative investigative fra le diverse Forze di polizia;
- il coordinamento investigativo fra gli stessi magistrati appartenenti alla medesima sezione e coordinati dal medesimo coordinatore;
- i collegamenti investigativi con i magistrati della DDA competenti in relazione al circondario di Torre Annunziata;
- la formazione di un comune patrimonio di conoscenze investigative;
- una più tempestiva circolazione delle informazioni tra la polizia giudiziaria e i magistrati che coordinano le indagini nonché tra costoro;
- la formazione di orientamenti investigativi e giurisprudenziali condivisi ed uniformi tra i magistrati nella materia dei reati devoluti alla competenza alla sezione di cui gli stessi facciano parte;
- il più efficace contrasto anche ai reati predatori e comunque violenti che di regola si accompagnano a quelli in materia di stupefacenti e che maturano nel medesimo contesto di questi

ultimi, in quanto correlati al reperimento delle risorse per l'approvvigionamento della droga, al controllo delle piazze di spaccio e così via (rapine *di strada*, scippi, aggressioni, ecc.).
Un siffatto assetto organizzativo, con il conseguente coordinamento investigativo, non può che agevolare e rendere più efficace il contrasto ai reati in materia di stupefacenti e ai reati satellite di questi ultimi.
Per analoghe ragioni si è ritenuto di attribuire ad un'unica sezione la competenza alla trattazione dei reati di omicidio volontario, rapina, estorsione e furto in abitazione e con strappo.
Si tratta di reati oggettivamente molto gravi, particolarmente avvertiti dalla collettività, che di regola maturano nel medesimo contesto di degrado urbano e di emarginazione sociale nel quale vengono commessi i reati in materia di stupefacenti o che richiedono una particolare professionalità (i furti in abitazione) e che, al di fuori dei casi di flagranza di reato, necessitano di regola di indagini complesse ed approfondite e richiedono una radicata conoscenza del territorio.
I reati suddetti attengono tutti, sia pure con grado diverso, alla sicurezza urbana.
Anche in questo caso l'attribuzione della competenza alla trattazione di tali tipologie di reati ad un numero ristretto di magistrati agevola:
- il coordinamento investigativo degli organi di polizia giudiziaria;
- la formazione di un comune patrimonio di conoscenze investigative in capo ai magistrati chiamati ad occuparsene;
- la formazione di orientamenti giurisprudenziali condivisi ed uniformi sia in materia di investigazioni che di adozione di misure cautelari tra i magistrati preposti alla loro trattazione.
Di contro l'attribuzione generalizzata a pioggia di tali reati fra tutti i magistrati dell'Ufficio determina il rischio della polverizzazione delle conoscenze e della frammentazione delle investigazioni e della disomogeneità degli orientamenti giurisprudenziali.
Per analoghe ragioni si è ritenuto di attribuire alla competenza della medesima sezione il reato di usura (fatta eccezione per l'usura bancaria che è attribuita *ratione materiae* alla terza sezione competente per i reati in materia bancaria), che, di regola, si accompagna a quello di estorsione, è anch'esso un reato di natura "professionale" e matura in contesti di criminalità anche organizzata, giacché l'usuraio non si improvvisa come tale, dispone di liquidità spesso frutto di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e deve poter contare su una manovalanza in grado di rendere effettivamente coercibile la sua pretesa creditoria nei confronti delle vittime del reato.
Analoghe motivazioni inducono ad attribuire alla competenza di un'unica sezione i reati concernenti le armi e gli esplosivi, che attengono alla sicurezza urbana e di regola si accompagnano ai reati predatori violenti (si pensi alle rapine o alle estorsioni) nonché ai reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti (si pensi alle gambizzazioni, alle *stese*, agli atti intimidatori).
I reati su indicati vanno attribuiti alla competenza specialistica della seconda sezione, alla quale è stata sottratta la competenza per i reati in materia ambientale, di rifiuti, inquinamento ed ecologia nonché in materia di colpa sanitaria.
Esulano dalla competenza di tale sezione le estorsioni in ambito familiare, che sono assegnate *ratione materiae* alla quarta sezione, competente per le fasce deboli, e gli omicidi volontari consumati o tentati attribuiti alla competenza specialistica di altra sezione (ad es. l'uxoricidio, attribuito alla competenza della quarta sezione, competente per la violenza di genere e la tutela delle fasce deboli), gli omicidi come conseguenza di altro delitto, i quali sono attribuiti alla sezione competente per quest'ultimo, se di competenza specialistica, e quelli per i quali il pubblico ministero di turno esterno sia intervenuto sul luogo del delitto o abbia comunque assunto il coordinamento delle indagini, i quali rimangono assegnati a quest'ultimo, al fine sia di responsabilizzare ulteriormente il magistrato di turno esterno, sia di non disperdere le conoscenze da questi acquisite nelle primissime fasi investigative che, di regola, sono decisive per l'accertamento del reato e delle relative responsabilità.
La competenza della seconda sezione pertanto è così determinata: reati contro l'incolumità pubblica, reati di omicidio volontario, preterintenzionale e come conseguenza di altro delitto (se non di competenza di altra sezione o attribuiti al magistrato di turno esterno), rapina, estorsione,

usura, furto con strappo (scippo) e furto in abitazione, reati concernenti gli stupefacenti, reati in materia di armi ed esplosivi, reati in materia di sicurezza sul lavoro.

11.10 L'espunzione dalla competenza specialistica delle sezioni dei reati di materia generica di tipo seriale, di semplice trattazione e suscettibili di immediata definizione

L'esigenza di individuare i reati da attribuire alla competenza specialistica delle diverse sezioni al solo fine di ripartire tra le stesse i reati omogenei o che presentano profili di connessione o collegamento e che richiedono, al contempo, il possesso e l'utilizzo di competenze, conoscenze, tecniche ed esperienze investigative e professionali specialistiche, e non già al fine di assicurare la mera perequazione dei carichi di lavoro tra le sezioni, garantita dal sistema informatico che regola l'assegnazione automatica degli affari di materia specialistica e di materia generica, comporta conseguentemente l'espunzione, dalla competenza delle singole sezioni, dei reati non rientranti in alcuna delle materie specialistiche individuate come tali, di tipo seriale, di semplice trattazione e di immediata definizione che, nel precedente progetto organizzativo, erano attribuiti alla competenza specialistica di determinate sezioni al solo fine di perequare i carichi di lavoro tra le sezioni.
E' il caso dei seguenti reati che, nel precedente progetto organizzativo, erano attribuiti alla competenza specialistica delle sezioni terza e quarta, sebbene non avessero alcuna attinenza con le materie specialistiche alle stesse rispettivamente devolute (criminalità economica, finanziaria, valutaria e tributaria, violenza di genere e tutela delle fasce deboli):
- le contravvenzioni di cui agli artt. 650, 651, 678, 678 bis, 679, 679 bis, 697, 699 cod. pen.;
- i reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 del codice della strada;
- il reato di cui all'art. 163 T.U.L.P.S.;
- i reati di cui agli artt. 58 e 294 Reg. T.U.L.P.S.;
- i reati di cui agli artt. 4, 20 e 20 bis L. 110/1975, concernenti le armi.

E' il caso, altresì, dei reati di cui agli artt. 334 e 335 cp nonché dei reati commessi (solo) dai privati di cui al capo II del libro II del titolo II del codice penale, previsti dall'art. 336 all'art. 356, fatta eccezione per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 355 e 356 cp, che vanno sottratti alla competenza specialistica della prima sezione ed attribuiti alla materia generica e quindi assegnati in maniera generalizzata a tutti i magistrati dell'ufficio.
Alcuni dei reati su indicati vanno assegnati a tutti i magistrati, o come materia generica oppure come SDAS, in quanto suscettibili di semplice trattazione e di immediata definizione da parte dei VPO (art. 116, art. 186, art. 187 CdS, art. 335 c.p., art. 650 c.p., art. 651 c.p.), altri vanno attribuiti *ratione materiae* alla competenza specialistica di una sezione diversa (i reati concernenti le armi).

11.11 L'analisi dei dati statistici relativi ai flussi delle iscrizioni secondo le nuove competenze

Al fine di valutare la distribuzione dei carichi di lavoro della materia specialistica tra le diverse sezioni dell'Ufficio per effetto della diversa configurazione delle materie attribuite alla competenza specialistica di ognuna di esse, si è proceduto a verificare il numero dei procedimenti iscritti a modello 21 e 44 negli anni 2018, 2019 e 2020, coincidenti con il triennio di vigenza del precedente progetto organizzativo, relativamente ai reati rientranti nella nuova competenza specialistica di ciascuna sezione alla stregua del presente progetto organizzativo e a dividere tale numero per i Sostituti assegnati ad ognuna delle sezioni.

Numero di procedimenti penali modello 21 iscritti nel periodo 2018-2019-2020 per i reati raggruppati secondo le nuove competenze delle sezioni individuate con il presente progetto organizzativo

NOTI

Sezione 1^ - Reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, in materia urbanistica, in materia ambientale.
4 Sostituti

314 -Peculato = **188**
316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui = **2**
316 bis -Malversazione a danno dello Stato = **18**
316 ter -Malversazione a danno dello Stato = **30**
317 -Concussione = **5**
318 -corruzione per l'esercizio della funzione = **5**
319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio = **20**
319 ter -Corruzione in atti giudiziari = **0**
319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità = **10**
320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio = **2**
322 -Istigazione alla corruzione = **9**
322 bis -Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri = **0**
323 -Abuso di ufficio = **110**
325 -Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio = **0**
326 -Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio = **14**
328 -Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione = **51**
329 -Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da militare o da un agente della forza pubblica = **2**
331 -Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità = **0**
346-bis -Traffico di influenze illecite = **3**
349 c.p. connesso alle violazioni di natura edilizia, urbanistica e paesaggistica = **48**
353 -Turbata libertà degli incanti = **16**
353 bis -Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente = **2**
354 -Astensione dagli incanti = **0**
355 -Inadempimento di contratti di pubbliche forniture = **0**
356 -Frode nelle pubbliche forniture = **8**
361 -Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale = **5**
362 -Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio = **0**
363 -Omessa denuncia aggravata = **0**
365 -Omissione di referto = **0**
366 -Rifiuto di uffici legalmente dovuti = **0**
423 bis -Incendio boschivo = **3**
452 bis -Inquinamento ambientale = **3**
452 ter -Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale = **0**
452-quater -Disastro ambientale = **0**
452 quinquies -Delitti colposi contro l'ambiente = **1**
452-sexies -Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività = **0**
452-septies -Impedimento del controllo = **0**
452 novies (aggravante ambientale) = **0**
452-terdecies -Omessa bonifica = **0**
500 -Diffusione di una malattia delle piante o degli animali = **0**
476 (senza 482) -Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici = **42**
477 (senza 482)-Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative = **6**

478 (senza 482) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti = **0**
479 -Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici = **102**
480 -Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative = **7**
493 -Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico = **4**
606 -Arresto illegale = **0**
607 -Indebita limitazione di libertà personale = **0**
608 -Abuso di autorità contro arrestati o detenuti = **0**
609 -Perquisizione e ispezione personali arbitrarie = **6**
613-bis -Tortura -Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio = **0**
613-ter -Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura = **0**
615 -Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale = **3**
617 -Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche -Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato = **1**
640 cpv n.1 = **4**
640 bis -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche = **70**
727 bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette = **12**
733 – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale = **1**
733 bis – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto = **2**
734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali = **139**
artt. 21 e 22 Legge 646/82 = **0**
D. Lgs. 2001/165 - Art. 55 quinquies – Assenteismo = **6**
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali = **5**
Reati previsti dal DPR 380/01 + reati previsti dal DLvo 42/04 = **1.906**
Reati previsti solo dal DPR 380/01 = **266**
Reati previsti solo dal DLvo 42/04 = **76**
artt. 1161cod. nav. = **40**
D. Lgs. 2003/224 - emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati = **0**
L. 7 febbraio 1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica = **6**
L. 11 febbraio 1992 n. 157, tutela fauna selvatica = **35**
L. 6 dicembre 1991 n. 394 tutela aree protette = **15**
D.L.vo 152/2006 = **526**
D.L. 6 novembre 2008 n. 172, conv. L. 30 dicembre 2008 n. 210 rifiuti = **0**

Totale = 3.835 : 3 = 1.278 modelli 21 all'anno : 12 = 106 procedimenti al mese : 4 Sostituti = 26 modelli 21 a testa al mese

Sezione 2^ - Reati in materia di sicurezza pubblica e privata, sicurezza del lavoro e stupefacenti.
3 Sostituti

422 = **0**
423 – incendio = **41**

424 -Danneggiamento seguito da incendio = **18**
426 -Inondazione, frana o valanga = **0**
427 -Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga = **0**
428 -Naufragio, sommersione o disastro aviatorio = **0**
429 -Danneggiamento seguito da naufragio = **0**
430 -Disastro ferroviario = **0**
431 -Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento = **0**
432 -Attentati alla sicurezza dei trasporti = **0**
433 -Attentati alla sicurezza di impianti di energia elettrica e del gas o delle pubbliche comunicazioni = **0**
433 bis -Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari = **0**
434 -Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi = **9**
435 -Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti = **1**
436 -Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni = **0**
437 -Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro = **14**
449 -Delitti colposi di danno = **14**
450 -Delitti colposi di pericolo = **3**
451 -Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro = **0**
575 omicidio = **51**
584 omicidio preterintenzionale = **1**
586 morte o lesioni come conseguenza di altro delitto = **3**
589 + D.L.vo 81/08 omicidio colposo da infortunio sul lavoro = **3**
590 + D.L.vo 81/08 - lesioni colpose da infortunio sul lavoro = **26**
603 bis c.p. -Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro = **1**
610 -violenza privata sul dipendente: mobbing = **0**
624 bis furto in abitazione e furto con strappo = **143**
628 –rapina = **224**
629 –estorsione = **311**
644 cp = **71**
art. 673 = **1**
art. 674 = **49**
art. 676 co.2 = **2**
art. 677 co. 3 c.p. = **14**
artt. 1117, 1215, 1216, 1231 Codice Navigazione = 11
L. 17 ottobre 1967 n. 977; tutela del lavoro di fanciulli e adolescenti = **2**
Artt. 73, 79, 82, 83 DPR 309/90 testo unico sulle sostanze stupefacenti = **931**
Dlgs. 17 agosto 1999 n.334 incidenti connessi con sostanze pericolose = **0**
Dlgs. 26 marzo 2001 n. 151 lavoratori domestici = **0**
Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 testo unico sicurezza sul lavoro = **715**
art. 17 della legge 194/78, esclusivamente nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso in violazione delle norme poste a tutela del lavoro, per le quali risultino applicabili le disposizioni di cui agli artt. 20 e seguenti del Dlgs. 19 dicembre 1994 n. 758 = **3**
D. LGS. 1994/758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro - Art. 55 = **0**
D. LGS. 1995/230 - Artt. 77, 79 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) = **0**
D. Lgs. 1996/624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee = **0**

D. Lgs. 2000/187 - 5, 6, 8 (sanzioni art. 14) - Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche = **0**
D.Lgs. 2001/151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) = **0**
D. Lgs. 2003/66 - Art. 14 - orario di lavoro = **0**
D. Lgs. 2004/124 - Art. 15 - Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale = **0**
D. Lgs. 2006/139 - art. 20 - certificato prevenzione incendi = **39**
D. Lgs. 2015/151 - Art. 23 che modifica l'art. 4 L. 300/70 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 = **0**
D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 18 = **1**
DPR 1955/520 - Art. 11 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale = **0**
DPR 1959/128 - Norma di Polizia delle miniere e delle cave = **0**
Legge 1961/628 - Art. 4 - Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Art. 4 = **1**
Legge 1970/300 - Art. 4, 38 - Statuto dei lavoratori = **79**

Totale = 2.784 : 3 = 928 modelli 21 all'anno : 12 = 77 procedimenti al mese : 3 Sostituti = 25 modelli 21 a testa al mese

Sezione 3^ - Reati in materia economica, finanziaria, tributaria, fallimentare, societaria, bancaria, monetaria e in materia di tutela della salute, colpa sanitaria, farmaci ed alimenti.
3 Sostituti

438 –Epidemia = **1**
439 -Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari = **0**
440 -Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari = **1**
441 -Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute = **0**
442 -Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate = **3**
443 -Commercio o somministrazione di medicinali guasti = **5**
444 -Commercio di sostanze alimentari nocive = **24**
445 -Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica = **1**
452 -Delitti colposi contro la salute pubblica = **1**
453 -Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate = **12**
454 -Alterazione di monete = **0**
455 -Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate = **36**
473 -Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere ingegno o prodotti industriali = **30**
474 -Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi = **103**
499 -Distruzione di materie prime o prodotti agricoli o industriali ovvero mezzi di produzione = **0**
501 -Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio = **0**
501-bis -Manovre speculative su merci = **0**
507 –Boicottaggio = **0**
508 -Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali Sabotaggio = **0**
512-bis -Trasferimento fraudolento di valori = **4**
513 -Turbata libertà dell'industria o del commercio = **1**
513-bis -Illecita concorrenza con minaccia o violenza = **2**

514 -Frodi contro le industrie nazionali = **6**
515 Frode in commercio **= 56**
516 -Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine = **4**
517 -Vendita di prodotti industriali con segni mendaci = **38**
517 ter -Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale = **8**
517 quater -Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari = **0**
586-bis -Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti = **0**
589, comma 3 – omicidio colposo da esercizio abusivo di una professione = **3**
589-590 sexies cp = **6**
590-590 sexies cp = **1**
590, comma 4 – lesioni colpose da esercizio abusivo di una professione = **2**
648 bis –Riciclaggio = **118**
648 ter -impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita = **9**
648-ter 1 – Autoriciclaggio = **0**
D. Lgs. 1993/385 - TU bancario = **0**
D. Lgs. 1995/504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative = **33**
D. Lgs. 1998/58 - TU intermediazione finanziaria = **1**
D. Lgs. 2005/209 - Esercizio abusivo di attività assicurativa = **3**
D. Lgs. 12.1.19 n. 2019 (codice della crisi d'impresa e d'insolvenza) = **0**
DPR 1972/633 - Artt. 1, 67, 70 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto = **40**
L. 1999/270 - Art. 95 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 = **0**
R.D. 1942/267 - Artt. 216, 217, 223 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa = **135**
artt. 2621, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2634 (in materia societaria), 2642 codice civile = **18**
artt. 2635, 2635 bis codice civile (corruzione tra privati) = **0**
DPR 1973/43 - Approvazione testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale = **261**
D. lgs. 2000/74 - TU imposte sui redditi = **378**
L. 30 aprile 1962 n. 283 = **127**
Legge 1983/638 - Art. 2 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione = **2**
D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 pesca e acquacoltura = **42**
D. Lgs. 2001/212 - Commercializzazione prodotti sementieri = **0**
art. 17 della legge 194/78, esclusivamente nelle ipotesi in cui si configuri una colpa medica = **3**
DPR 1998/392 - Art. 2 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 = **0**
L. 2000/376 - Art. 9 - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping = **0**
R.D. 1934/1265 - Artt. 170, 189, 193 - Testo unico sulle leggi sanitarie = **2**
D. Lgs. 2006/219 - Artt. 55, 147 - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE = **2**
D. Lgs. 2011/54 - Art. 31 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli = **2**

Totale = 1.524 : 3 = 508 modelli 21 all'anno : 12 = 42 procedimenti al mese : 3 Sostituti = 14 modelli 21 a testa al mese

Sezione 4^ - Reati in materia di tutela delle fasce deboli: minori, persone incapaci, immigrati, nonché in materia di famiglia, matrimonio, violenza di genere e violenze sessuali.
4 Sostituti

388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (II comma) = **138**
388 + 387 bis = **0**
556 –Bigamia = **0**
558 -Induzione al matrimonio mediante inganno = **0**
564 –Incesto = **0**
565 -Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica = **0**
566 -Supposizione o soppressione di stato = **0**
567 -Alterazione di stato = **4**
568 -Occultamento di stato di un figlio = **0**
570 -Violazione degli obblighi di assistenza familiare = **692**
570 bis -Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio = **301**
571 -Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina = **21**
572 -Maltrattamenti contro familiari e conviventi = **915**
573 -Sottrazione consensuale di minorenni = **7**
574 -Sottrazione di persone incapaci = **85**
574 bis -Sottrazione e trattenimento di minore all'estero = **16**
578 -Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale = **0**
art. 582 c.p. con art. 577, secondo comma = **44**
583-bis -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili = **0**
591 -Abbandono di persone minori o incapaci = **44**
593-bis -Interruzione colposa di gravidanza = **1**
593-ter -Interruzione di gravidanza non consensuale = **0**
600 -Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù = **1**
600-octies -Impiego di minori nell'accattonaggio = **14**
601 -Tratta di persone = **1**
601-bis -Traffico di organi prelevati da persona vivente = **0**
602 -Acquisto e alienazione di schiavi = **0**
604-bis -Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa = **0**
609 bis -Violenza sessuale = **135**
609 quater -Atti sessuali con minorenne = **21**
609 quinquies -Corruzione di minorenne = **5**
609 octies -Violenza sessuale di gruppo = **6**
612 bis -Atti persecutori, commessi nell'ambito di relazioni familiari, affettive, di convivenza = **552**
613-bis –Tortura, tranne se commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio = **0**
643 -Circonvenzione di persone incapaci = **30**
734 bis – Divulgazione generalità o immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale = **0**
Legge 1978/194 - Art. 18-19 – Aborto = **0**
L. 1 dicembre 1970 n. 878 scioglimento del matrimonio = **0**
L. 4 maggio 1983 n. 184 adozione e affidamento minori = **0**
Art. 6 L. 4 aprile 2001 n. 154 violenza nelle relazioni familiari = **0**
Legge 1993/205 - Art. 3 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa = **0**
Legge 1958/75 - Art. 3 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui = **4**
Art. 12 D.Lgs. 1998/286 - TU immigrazione = 15

Totale = 3.052 : 3 = 1.017 modelli 21 all'anno : 12 = 84 procedimenti al mese : 4 Sostituti = 21 modelli 21 a testa al mese

IGNOTI

Sezione 1^ - Reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, in materia urbanistica, in materia ambientale.
4 Sostituti

314 –Peculato = **37**
316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui = **0**
316 bis -Malversazione a danno dello Stato = **0**
316 ter -Malversazione a danno dello Stato = **0**
317 -Concussione = **2**
318 -Corruzione per l'esercizio della funzione = **0**
319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio = **3**
319 ter -Corruzione in atti giudiziari = **2**
319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità = **0**
320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio = **0**
322 -Istigazione alla corruzione = **0**
322 bis -Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri = **0**
323 -Abuso di ufficio = **129**
325 -Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio = **1**
326 -Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio = **6**
328 -Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione = **131**
329 -Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da militare o da un agente della forza pubblica = **0**
331 -Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità = **11**
346-bis -Traffico di influenze illecite = **0**
361 -Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale = **1**
362 -Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio = **0**
363 -Omessa denuncia aggravata = **0**
365 -Omissione di referto = **0**
366 -Rifiuto di uffici legalmente dovuti = **0**
423 bis -Incendio boschivo = **51**
452 bis -Inquinamento ambientale = **9**
452 ter -Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale = **0**
452-quater -Disastro ambientale = **2**
452 quinquies -Delitti colposi contro l'ambiente = **0**
452-sexies -Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività = **0**
452-septies -Impedimento del controllo = **0**
452 novies (aggravante ambientale) = **0**
452-terdecies -Omessa bonifica = **0**
500 -Diffusione di una malattia delle piante o degli animali = **0**
476 (senza 482) -Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici = **6**
477(senza 482) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative = **0**
478 (senza 482) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti = **0**
479 -Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici = **36**

480 -Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative = **0**
493 -Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico = **26**
606 -Arresto illegale = **0**
607 -Indebita limitazione di libertà personale = **0**
608 -Abuso di autorità contro arrestati o detenuti = **0**
609 -Perquisizione e ispezione personali arbitrarie = **0**
613-bis -Tortura -Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio = **0**
613-ter -Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura = **0**
615 -Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale = **6**
617 -Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche -Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato = **1**
640 cpv n. 1 = **0**
640 bis -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche = **3**
353 -Turbata libertà degli incanti = **0**
353 bis -Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente = **0**
354 -Astensione dagli incanti = **0**
355 -Inadempimento di contratti di pubbliche forniture = **0**
356 -Frode nelle pubbliche forniture = **0**
727 bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette = **0**
733 – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale = **0**
733 bis – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto = **7**
734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali = **9**
artt. 21 e 22 Legge 646/82 = **0**
D.Lgs. 2001/165 - Art. 55 quinquies – Assenteismo = **0**
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali = **2**
DPR 380/01 + DL.vo 42/04 = **77**
solo DPR 380/01 = **36**
solo DL.vo 42/04 = **10**
artt. 1161 cod. nav. = **7**
art. 349 c.p. connesso alle violazioni di natura edilizia, urbanistica e paesaggistica = **20**
D.Lgs. 2003/224 - emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati = **0**
D.Lgs. 2006/152 tutela ambientale = **242**
Legge 394/1991 in materia di tutela delle aree protette = **4**
Legge 1992/150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica = **0**
L. 11 febbraio 1992 n. 157 tutela fauna selvatica = **20**
D.L. 6 novembre 2008 n. 172, conv. L. 30 dicembre 2008 n. 210 (rifiuti) = **0**

Totale 897 : 3 = 299 modelli 44 all'anno : 12 = 24 modelli 44 al mese : 4 = 6 modelli 44 a testa al mese

Sezione 2^ - Reati in materia di sicurezza pubblica e privata, sicurezza del lavoro, stupefacenti.
3 Sostituti

422 = **0**
423 -incendio = **223**
424 -Danneggiamento seguito da incendio = **148**
426 -Inondazione, frana o valanga = **0**
427 -Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga = **0**
428 -Naufragio, sommersione o disastro aviatorio = **0**
429 -Danneggiamento seguito da naufragio = **0**
430 -Disastro ferroviario = **0**
431 -Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento = **0**
432 -Attentati alla sicurezza dei trasporti = **6**
433 -Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni = **0**
433-bis -Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari = **0**
434 -Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi = **3**
435 -Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti = **6**
436 -Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni = **0**
437 -Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro = **1**
449 -Delitti colposi di danno = **10**
450 -Delitti colposi di pericolo = **0**
451 -Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro = **0**
575 omicidio = **14**
584 omicidio preterintenzionale = **0**
586 morte o lesioni come conseguenza di altro delitto = **1**
589 cp-d.l.vo 81/08 (derivante da violazioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) = **2**
590 cp-d.l.vo 81/08 (derivanti da violazioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) = **573**
603-bis -Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro = **0**
610 -violenza privata sul dipendente: mobbing = **0**
624 bis furto in abitazione e furto con strappo = **1805**
628 –rapina = **410**
629 –estorsione = **123**
644 = **24**
art. 673 = **0**
art. 674 = **34**
art. 676 co.2 = **0**
art.677 co.3 = **0**
artt. 1117, 1215, 1216, 1231 codice Navigazione = **3**
Artt. 73, 79, 82, 83 DPR 309/90 = **260**
L. 17 ottobre 1967 n. 977 tutela del lavoro di fanciulli e adolescenti = **0**
Dlgs. 17 agosto 1999 n.334 incidenti connessi con sostanze pericolose = **0**
Dlgs. 26 marzo 2001 n. 151 lavoratori domestici = **0**
Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 testo unico sicurezza sul lavoro = **22**
art. 17 della legge 194/78, esclusivamente nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso violazione delle norme poste a tutela del lavoro = **0**
Dlgs. 19 dicembre 1994 n. 758 = **0**
d.lgs 105/15 (Attuazione direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) = **2**
D.Lgs. 1994/758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro - Artt. 55, 68 = **0**
D.Lgs. 1995/230 - Artt. 77, 79 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia

di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) = **0**
D.Lgs. 1996/624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee = **0**
D.Lgs. 2000/187 - 5, 6, 8 (sanzioni art. 14) - Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche = **0**
D.Lgs. 2001/151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) = **0**
D.Lgs. 2003/66 - Art. 14 - orario di lavoro = **0**
D.Lgs. 2004/124 - Art. 15 - Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale = **0**
D.Lgs. 2006/139 - art. 20 - certificato prevenzione incendi = **0**
D.Lgs. 2015/151 - Art. 23 che modifica l'art. 4 L. 300/70 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 = **0**
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 18 = **0**
DPR 1955/520 - Art. 11 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale = **0**
DPR 1959/128 - Norma di Polizia delle miniere e delle cave = **0**
Legge 1961/628 - Art. 4 - Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Art. 4 = **0**
Legge 1970/300 - Art. 4, 38 - Statuto dei lavoratori = **0**

Totale = 3.670 : 3 = 1.223 modelli 44 all'anno : 12 = 101 modelli 44 al mese : 3 = 34 ca. (33,98) modelli 44 a testa al mese

Sezione 3^ - Reati in materia economica, finanziaria, tributaria, fallimentare, societaria, bancaria, monetaria e in materia di tutela della salute, colpa sanitaria, farmaci ed alimenti.
3 Sostituti

438 –Epidemia = **0**
439 -Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari = **1**
440 -Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari = **3**
441 -Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute = **0**
442 -Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate = **0**
443 -Commercio o somministrazione di medicinali guasti = **1**
444 -Commercio di sostanze alimentari nocive = **4**
445 -Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica = **2**
452 -Delitti colposi contro la salute pubblica = **0**
453 -Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate = **9**
454 -Alterazione di monete = **0**
455 -Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate = **16**
473 -Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali = **10**
474 -Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi = **15**
499 -Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali o di mezzi di produzione = **0**
501 -Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio = **0**

501-bis -Manovre speculative su merci = **0**
507 –Boicottaggio = **0**
508 -Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali Sabotaggio = **0**
512-bis -Trasferimento fraudolento di valori = **2**
513 -Turbata libertà dell'industria o del commercio = **2**
513-bis -Illecita concorrenza con minaccia o violenza = **1**
514 -Frodi contro le industrie nazionali = **0**
515 -Frode nell'esercizio del commercio = **5**
516 -Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine = **1**
517 -Vendita di prodotti industriali con segni mendaci = **3**
517 ter -Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale = **0**
517 quater -Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari = **0**
586-bis -Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti = **0**
589, comma 3 – omicidio colposo da esercizio abusivo di una professione = **0**
589, 590 sexies -Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario = **9**
590, 590 sexies = **1**
648 bis -Riciclaggio = **26**
648 ter -impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita = **0**
648-ter 1 –Autoriciclaggio = **0**
D.Lgs. 1993/385 - TU bancario = **0**
D.Lgs. 1995/504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative = **1**
D.Lgs. 1998/58 - TU intermediazione finanziaria = **0**
D.Lgs. 2005/209 - Esercizio abusivo di attività assicurativa = **0**
D.Lgs. 12.1.19 n. 2019 (codice della crisi d'impresa e d'insolvenza) = **0**
DPR 1972/633 - Artt. 1, 67, 70 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto = **0**
L. 1999/270 - Art. 95 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 = **0**
R.D. 1942/267 - Artt. 216, 217, 223 R.D. - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa = **0**
artt. 2621, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2634 (in materia societaria) 2642 codice civile = **3**
2635, 2635 bis (corruzione tra privati) codice civile = **2**
DPR 1973/43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale = **8**
D.Lgs. 2000/74 - TU imposte sui redditi = **8**
art. 17 della legge 194/78, esclusivamente nelle ipotesi in cui si configuri una colpa medica = **0**
Dlgs. 9 gennaio 2012 n. 4 pesca e acquacoltura **= 3**
Legge 1962/283 - Art. 5-6 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande = **25**
D.Lgs. 2001/212 - Commercializzazione prodotti sementieri = **0**
DPR 1998/392 - Art. 2 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 = **0**
L. 2000/376 - Art. 9 - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping = **0**
R.D. 1934/1265 - Artt. 170, 189, 193 - Testo unico sulle leggi sanitarie = **0**
D.Lgs. 2006/219 - Artt. 55, 147 - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE = **0**

Legge 1983/638 - Art. 2 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini = **0**
D.Lgs. 2011/54 - Art. 31 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli = **0**

Totale = 161 : 3 = 53 modelli 44 all'anno : 12 = 4 modelli 44 al mese : 3 = 1 modello 44 a testa al mese

Sezione 4^ - Reati in materia di tutela delle fasce deboli: minori, persone incapaci, immigrati, nonché in materia di famiglia, matrimonio, violenza di genere e violenze sessuali.
4 Sostituti

388 -Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (II comma) = **14**
556 –Bigamia = **0**
558 -Induzione al matrimonio mediante inganno = **0**
564 –Incesto = **0**
565 -Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica = **0**
566 -Supposizione o soppressione di stato = **0**
567 -Alterazione di stato = **0**
568 -Occultamento di stato di un figlio = **0**
570 -Violazione degli obblighi di assistenza familiare = **0**
570 bis -Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio = **0**
571 -Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina = **6**
572 -Maltrattamenti contro familiari e conviventi = **20**
573 -Sottrazione consensuale di minorenni = **1**
574 -Sottrazione di persone incapaci = **2**
574 bis -Sottrazione e trattenimento di minore all'estero = **0**
578 -Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale = **0**
582 c.p. con art. 577, secondo comma, c.p. = **0**
583-bis -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili = **0**
591 -Abbandono di persone minori o incapaci = **12**
593-bis -Interruzione colposa di gravidanza = **0**
593-ter -Interruzione di gravidanza non consensuale = **0**
600 -Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù = **1**
600-octies -Impiego di minori nell'accattonaggio = **1**
601 -Tratta di persone = **2**
601-bis -Traffico di organi prelevati da persona vivente = **0**
602 -Acquisto e alienazione di schiavi = **0**
604-bis -Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa = **0**
609 bis -Violenza sessuale = **24**
609 quater -Atti sessuali con minorenne = **6**
609 quinquies -Corruzione di minorenne = **3**
609 octies -Violenza sessuale di gruppo = **0**
612 bis -Atti persecutori commessi nell'ambito di relazioni familiari, affettive, di convivenza = **65**
613-bis –Tortura, tranne se commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio = **0**
643 -Circonvenzione di persone incapaci = **19**
734 bis – Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale = **0**
Legge 1978/194 - Artt. 18-19 – Aborto = **0**

L. 1 dicembre 1970 n. 878 = **0**
L. 4 maggio 1983 n. 184 = **0**
D. L.vo 26 marzo 2001 n. 151 = **0**
L. 4 aprile 2001 n. 154 = **0**
Legge 1993/205 - Art. 3 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa = **0**
Legge 1958/75 - Art. 3 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui = **2**
Art. 12 D. LGS. 1998/286 - TU immigrazione = 2

Totale = 180 : 3 = 60 modelli 44 all'anno : 12 = 5 modelli 44 al mese : 4 = 1 modello 44 a testa al mese

Considerazioni
Dall'esame dei dati statistici relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, corrispondenti alla vigenza del precedente progetto organizzativo, si evince che la media del numero delle iscrizioni pro-capite di ciascun magistrato relative ai reati rientranti nella competenza specialistica delle nuove sezioni, così come delineata nel presente progetto organizzativo e tenuto conto della diversa composizione delle stesse, è la seguente:

Modelli 21
1^ sezione = 26 modelli 21 a testa al mese
2^ sezione = 25 modelli 21 a testa al mese
3^ sezione = 14 modelli 21 a testa al mese
4^ sezione = 21 modelli 21 a testa al mese

Modelli 44
1^ sezione = 6 modelli 44 a testa al mese
2^ sezione = 34 modelli 44 a testa al mese
3^ sezione = 1 modello 44 a testa al mese
4^ sezione = 1 modello 44 a testa al mese

Pertanto, ipotizzando che il trend delle nuove iscrizioni possa essere analogo a quello degli anni 2018, 2019 e 2020, il numero mensile di procedimenti modello 21 di materia specialistica destinati a ciascun magistrato per effetto della nuova distribuzione delle competenze specialistiche delle sezioni sarebbe:
- omogeneo per la 1^ e la 2^ sezione;
- per la 1^ e la 2^ sezione, pari a quasi il doppio della 3^ sezione e superiore di ca. un quarto alla 4^ sezione;
- per la 3^ sezione, inferiore di un terzo alla 4^ sezione.

Il numero mensile di procedimenti modello 44 di materia specialistica destinati a ciascun magistrato per effetto della nuova distribuzione delle competenze specialistiche delle sezioni sarebbe:
- per la 2^ superiore di ca. 6 volte rispetto alla 1^ sezione;
- omogeneo per la 3^ e la 4^ sezione.

Ovviamente il divario tra le sezioni, quanto ai procedimenti di materia specialistica, è destinato ad essere compensato, da un lato, sotto il profilo qualitativo, dal diverso peso specifico del tipo di procedimenti di materia specialistica (si pensi, ad es., ai reati di colpa medica, assegnati alla 3^ sezione, e ai reati del codice rosso, assegnati alla 4^ sezione) e, dall'altro, sotto il profilo quantitativo, dalla assegnazione dei procedimenti di competenza generica.

Non va sottaciuto, inoltre, da un lato, che i dati dei flussi su riportati sono delle mere proiezioni, in quanto tali destinati ad essere verificati in concreto, e, dall'altro, che gli stessi non tengono conto della circostanza che molti dei reati attribuiti alla competenza specialistica della 2^ sezione (si pensi ai reati concernenti gli stupefacenti e le armi) in genere formano oggetto di arresto in flagranza di reato e quindi, in quanto tali, di regola sono assegnati al Sostituto di turno e sottratti alla 2^ sezione, al pari degli omicidi, di regola anch'essi assegnati al Sostituto di turno.
In ogni caso, il riparto dei reati di materia specialistica tra le sezioni è suscettibile di rideterminazione qualora il periodico esame dei flussi di lavoro lo renda necessario od opportuno.
A tal fine sarà curato, con cadenza semestrale, il monitoraggio dei flussi di lavoro relativi a ciascuna delle sezioni.
La diversa distribuzione dei carichi di lavoro relativi ai procedimenti di cognizione di materia specialistica concorre a giustificare, unitamente alle affinità tra le diverse materie, l'abbinamento dei diversi settori (demolizioni, prevenzione, esecuzione, affari civili) all'una o all'altra sezione e la determinazione del numero dei magistrati assegnati a ciascuna sezione, come si vedrà in seguito.
In particolare:
- alla 1^ sezione, che, per la materia specialistica, è gravata dal maggior numero di modelli 21 in assoluto, e di modelli 44, dopo la 2^ sezione, è abbinato il settore delle demolizioni, intrinsecamente delicato e rilevante per i beni e gli interessi che coinvolge (l'abitazione e/o immobili destinati ad attività produttive), anche se caratterizzato dalla imprescrittibilità dell'ordine di demolizione e dall'assenza di termini, salvo il termine di decadenza quinquennale per l'utilizzo dei fondi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni per le demolizioni, e sono assegnati 4 Sostituti;
- alla 2^ sezione, che, per la materia specialistica, è gravata dal maggior numero di modelli 21, dopo la 1^ sezione, e di modelli 44 in assoluto, è abbinato il settore delle misure di prevenzione, che è il meno gravoso dei quattro settori, e sono assegnati 3 Sostituti, ai quali si aggiunge il Procuratore Aggiunto, assegnatario di un ruolo ridotto di procedimenti di materia specialistica di tale sezione e di procedimenti di prevenzione;
- alla 3^ sezione, che, per la materia specialistica, è gravata dal minor numero di modelli 21, in assoluto, e di modelli 44, al pari della 4^ sezione, è abbinato il settore della esecuzione penale, che è il più gravoso dei quattro settori, sia per il numero dei procedimenti che per la materia che ne forma oggetto (l'esecuzione delle pene detentive e pecuniarie), e sono assegnati 3 Sostituti, ai quali si aggiunge il Procuratore Aggiunto, assegnatario di un ruolo ridotto di procedimenti di esecuzione;
- alla 4^ sezione, che, per la materia specialistica, è gravata da un numero di modelli 21 inferiore alla 1^ e alla 2^ sezione e, al pari della 3^ sezione, dal minor numero di modelli 44 in assoluto (anche se qualitativamente molto impegnativi, trattandosi dei reati del cd. codice rosso), è abbinato il settore degli Affari Civili, che è molto rilevante, per la molteplicità e la delicatezza delle materie che ne formano oggetto (ad es. la tutela dei minori e degli incapaci), e sono assegnati 4 Sostituti, ai quali si aggiunge il Procuratore Aggiunto, assegnatario di una parte degli affari civili.
La conferma della perequazione automatica nella assegnazione dei procedimenti di nuova iscrizione è data dal prospetto di seguito riportato, relativo al triennio 2018-2020, dal quale si evince come nel suddetto periodo ai magistrati dell'Ufficio, nel medesimo lasso temporale, sia stato assegnato complessivamente un numero di procedimenti modello 21, 44 e 45 tendenzialmente perequato, pur in presenza di un numero differente di assegnazioni di procedimenti di materia specialistica.

Nuove assegnazioni

Anno 2018
Modello 21

Sezione	PM	Specialistica	Generica	Totale
1^	Ambrosino	431	585	1016
1^	Annunziata	467	543	1010
3^	Lauri	277 + 113	688	1.078

3^	Nuzzo	308 + 95	699	1.112
2^	Pavia *	386 + 23	461	869
2^	Prisco	416 + 57	578	1.051
3^	Raimondi *	287	513	800

* Pavia e Raimondi dal 5.11.18 sono stati trasferiti alla Procura di Napoli, il che spiega il minor numero di procedimenti loro assegnati.

Anno 2019
Modello 21

Sezione	PM	Specialistica	Generica	totale
1^	Ambrosino	422	408	830
1^	Annunziata	404 + 77	411	892
2^	Barba	335	485	820
3^	Lauri *	222	418	640
3^	Nuzzo	331 + 24	500	855
2^	Prisco	280	532	812
4^	Riccio	548	287	835
1^	Sorvillo	410	417	827

* La dott.ssa Lauri in data 23.9.19 è stata assegnata alla 5^ sezione competente per gli affari civili, l'esecuzione penale, le demolizioni e le misure di prevenzione, con conseguente esonero dalle assegnazioni in automatico dei procedimenti di cognizione, il che spiega il minor numero di procedimenti loro assegnatile.

Anno 2020
Modello 21

1^	Ambrosino	328	552	880
2^	Barba	253	618	871
1^ e 4^	Colangelo	274 + 64	532	870
3^	Nuzzo	385	507	892
2^	Prisco	192	666	858
4^	Riccio	442	345	787
1^ e 4^	Sorvillo	276 + 102	479	857

Anno 2018
Modello 44

Sezione	PM	Specialistica	Generica	totale
1^	Ambrosino	52	658	710
1^	Annunziata	67	655	722
3^	Lauri	95	627	722
3^	Nuzzo	76	679	755
2^	Pavia *	194	438	632
2^	Prisco	234	501	735
3^	Raimondi *	90	524	614
1^	Sorvillo	49	651	700

* Pavia e Raimondi dal 5.11.18 sono stati trasferiti alla Procura di Napoli, il che spiega il minor numero di procedimenti loro assegnati.

Anno 2019
Modello 44

Sezione	PM	Specialistica	Generica	totale

1^	Ambrosino	58	800	858
1^	Annunziata	13	844	857
2^	Barba	304	555	859
3^	Lauri *	27	584	640
3^	Nuzzo	43	787	830
2^	Prisco	267	593	860
4^	Riccio	36	790	826
1^	Sorvillo	63	799	862

* La dott.ssa Lauri in data 23.9.19 è stata assegnata alla 5^ sezione competente per gli affari civili, l'esecuzione penale, le demolizioni e le misure di prevenzione, con conseguente esonero dalle assegnazioni in automatico dei procedimenti di cognizione, il che spiega il minor numero di procedimenti loro assegnatile.

Anno 2020
Modello 44

1^	Ambrosino	97	810	907
2^	Barba	318	588	906
1^	Colangelo	61	832	893
3^	Nesso	448	510	958
3^	Nuzzo	456	510	958
2^	Prisco	272	641	913
4^	Riccio	22	757	779
4^	Sorvillo	10	841	851

Anno 2018
Modello 45

Sezione	PM	Specialistica	Generica	totale
1^	Ambrosino	151	211	362
1^	Annunziata	142	203	345
3^	Lauri	30	281	311
3^	Nuzzo	35	314	349
2^	Pavia *	124	194	318
2^	Prisco	136	258	394
3^	Raimondi *	28	232	260

* Pavia e Raimondi dal 5.11.18 sono stati trasferiti alla Procura di Napoli, il che spiega il minor numero di procedimenti loro assegnati.

Anno 2019
Modello 45

Sezione	PM	Specialistica	Generica	totale
1^	Ambrosino	204	251	455
2^	Barba	152	296	448
3^	Lauri	27	557	584
3^	Nuzzo	57	319	376
2^	Prisco	144	356	500
4^	Riccio	36	361	397
1^	Sorvillo	192	252	444

Anno 2020
Modello 45

1^	Ambrosino	193	197	390

2^	Barba	104	234	338
1^	Colangelo	173	226	399
3^	Nuzzo	62	287	349
2^	Prisco	96	187	283
4^	Riccio	28	303	331
1^ e 4^	Sorvillo	63	259	322

11.12 La distribuzione fra tutti i magistrati dell'Ufficio degli affari diversi dalla materia della cognizione, relativi alla esecuzione penale, alle misure di prevenzione, alle demolizioni e agli affari civili

L'assetto organizzativo previgente prevedeva l'attribuzione ad una quinta sezione, composta da un solo Sostituto e dal Procuratore Aggiunto, di una pluralità di materie, diverse dalla cognizione, profondamente eterogenee tra loro: l'esecuzione penale, le misure di prevenzione, le demolizioni e gli affari civili.
Le prime tre materie erano assegnate altresì al Procuratore Aggiunto, mentre la materia degli Affari Civili era assegnata in via esclusiva all'unico Sostituto, il quale era completamente estromesso dall'assegnazione dei procedimenti di cognizione, essendo titolare di un modesto ruolo di cognizione, frutto di assegnazioni pregresse, fino al completo smaltimento dello stesso.
Tale soluzione organizzativa non era ulteriormente prorogabile, in quanto non rispondente ai criteri e ai principi formulati dal CSM nella circolare del 16.12.2020 sulla organizzazione degli uffici di Procura, la quale prevede che l'ufficio di Procura sia articolato in sezioni o gruppi di lavoro, basati sul principio della specializzazione, che tutti i magistrati dell'Ufficio possano partecipare alle stesse e che sia assicurata l'equa distribuzione del lavoro tra i magistrati sia all'interno dell'Ufficio che all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro.
Nella relazione introduttiva alla circolare del CSM del 16.12.2020, al paragrafo 1 della parte prima, è detto espressamente che: "*In numerose disposizioni della Circolare è previsto, quale strumento di distribuzione delle attività tra i Sostituti, l'inserimento di questi in separati gruppi di lavoro, tendenzialmente destinati alla trattazione di materie omogenee*" e al paragrafo 1 della parte terza, che " (…) *considerato che i gruppi di lavoro sono concepiti e realizzati quali veri e propri "serbatoi di speciale competenza" dell'Ufficio*".
L'art. 4, comma 1, della circolare datata 16.12.2020 del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura, prevede che: "*Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art, 2, comma 1:*
a) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e - ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell'Ufficio lo consentano - cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione;".
L'art. 7, comma 3, della suddetta circolare del CSM prevede che: "*Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori*".
La previsione di una quinta sezione di cui faceva parte un solo Sostituto, alla quale era attribuita la competenza a trattare esclusivamente una pluralità di materie eterogenee, diverse dalla cognizione, non appare in linea con i suddetti criteri stabiliti dalla delibera consiliare, dal momento che la stessa, da un lato, non era idonea ad assicurare l'equa distribuzione dei carichi di lavoro sia nell'ambito dell'Ufficio, in quanto il Sostituto ad essa assegnato era escluso dalla assegnazione dei procedimenti di cognizione assegnati a tutti gli altri magistrati, sia nell'ambito della sezione stessa, in quanto composta da un solo Sostituto, e, dall'altro, non era funzionale né alla omogeneità del

lavoro né alla specializzazione del magistrato, in quanto quest'ultimo era chiamato a trattare una pluralità di materia, tutte specialistiche e diversissime tra loro.
Peraltro, l'istituzione di tale sezione aveva avuto un iter molto travagliato, a testimonianza della non condivisibilità di tale pregresso assetto organizzativo.
In particolare, il progetto organizzativo dell'Ufficio adottato con ordine di servizio n. 90/14 del 20.5.2014, prevedeva che:
- la materia delle demolizioni fosse affidata ai magistrati della 1^ sezione;
- la materia degli affari civili fosse ripartita fra i magistrati della 3^ sezione, competente per le ipotesi di cui all'art. 2409 c.c. e alla legge fallimentare, e i magistrati della 4^ sezione, competente per le fasce deboli;
- la materia dell'esecuzione e quella della prevenzione fossero affidate in via esclusiva al Procuratore Aggiunto.
Con ordine di servizio n. 20/16 datato 25.2.2016 il Procuratore della Repubblica aveva istituito la 5^ sezione, composta dal Procuratore Aggiunto e da un Sostituto Procuratore, alla quale era stata attribuita la competenza a trattare le materie delle misure di prevenzione, della esecuzione penale e delle demolizioni.
Avverso tale provvedimento dieci Sostituti Procuratori avevano formulato alcune osservazioni, incentrate essenzialmente sul rilievo che con lo stesso era stata istituita una nuova sezione, alla quale era stata attribuita anche la materia rilevante delle demolizioni, già attribuita alla 1^ sezione, lasciando in tale nuova sezione l'originario Sostituto in assenza di un preventivo interpello.
Con ordine di servizio n. 29/16 datato 8.3.16 il Procuratore della Repubblica aveva replicato a tali osservazioni, confermando il precedente provvedimento n. 20/16, argomentando con il fatto che l'aggiunta della materia delle demolizioni alle altre materie già trattate dall'unico Sostituto al quale le stesse erano già state attribuite non necessitava del ricorso al previo interpello.
Successivamente, con ordine di servizio n. 163/16 datato 10.10.2016, il Procuratore della Repubblica, con il consenso dei magistrati dell'Ufficio, aveva disposto che gli affari civili fossero distribuiti fra tutti i magistrati, in considerazione dell'eccessivo carico di lavoro gravante sui due magistrati assegnati alla 4^ sezione.
Il previgente progetto organizzativo dell'Ufficio adottato con ordine di servizio n. 217/2017, in vigore dall'1.1.2018, si era limitato a prevedere che gli affari civili fossero assegnati ai magistrati della 3^ sezione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 2409 c.c. e alla legge fallimentare, mentre le misure di prevenzione, le demolizioni e l'esecuzione erano state attribuite alla competenza della 5^ sezione, composta da un Sostituto e dal Procuratore Aggiunto.
In prosieguo di tempo, con ordine di servizio n. 197/2018 datato 28.11.2018, il Procuratore della Repubblica aveva disposto l'assegnazione degli affari civili in via esclusiva all'unico Sostituto assegnato alla 5^ sezione, riservandone il coordinamento al Procuratore Aggiunto.
Avverso tale provvedimento la dott.ssa Magariello, unico Sostituto Procuratore assegnato alla 5^ sezione, aveva formulato delle osservazioni al Consiglio Giudiziario, criticando l'attribuzione degli affari civili - in precedenza assegnati dapprima ai magistrati della 4^ sezione e poi a tutti i magistrati dell'Ufficio in quanto troppo gravosi per i soli magistrati della predetta sezione - ad un unico magistrato, già gravato dalle materie delle demolizioni, della esecuzione penale e delle misure di prevenzione.
Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi in data 17.3.2019 a seguito delle osservazioni formulate dai Sostituti Procuratori, aveva chiesto al Procuratore della Repubblica di esplicitare le ragioni per le quali la materia degli affari civili era stata assegnata alla 5^ sezione senza che la stessa avesse beneficiato di un decremento degli affari.
In particolare:
- il Presidente della Corte, pur avendo ritenuto condivisibile l'esigenza di specializzazione quanto agli affari civili, aveva dubitato della razionalità della previsione che alla 5^ sezione fosse assegnato un unico magistrato ed aveva osservato che la cosa più logica sarebbe stata quella di attribuire ad altra sezione meno gravata una delle materie di competenza della 5^ sezione oppure assegnare a quest'ultima un altro magistrato;

- il consesso, all'unanimità, pur condividendo la necessità di accentrare la trattazione degli affari civili in capo ad un'unica sezione, aveva ritenuto che, con l'attribuzione degli affari civili alla competenza della 5^ sezione, si era determinato un sovraccarico di lavoro per quest'ultima.
Non risulta che il Procuratore della Repubblica avesse riscontrato la richiesta del Consiglio Giudiziario.
Anche la dott.ssa Magariello, all'epoca assegnata alla 5^ sezione ed unica assegnataria degli affari civili, in data 11.4.2019 aveva chiesto al Procuratore della Repubblica di riassegnare la materia degli affari civili alla 4^ sezione, funzionalmente deputata alla trattazione di materie omogenee a quest'ultima.
Non risulta che a tale richiesta fosse stata data una risposta.
Le osservazioni formulate dal Consiglio Giudiziario appaiono tuttora attuali e meritevoli di considerazione.
Invero, l'assetto organizzativo previgente, prevedendo l'attribuzione ad un solo Sostituto, in via esclusiva, della materia degli affari civili e, congiuntamente al Procuratore Aggiunto, delle materie dell'esecuzione penale, delle demolizioni e delle misure di prevenzione:
- escludeva il Sostituto dalla assegnazione e dalla trattazione dei procedimenti di cognizione (fatti salvi solo i procedimenti relativi agli arresti in flagranza di reato e ai fermi di indiziato di delitto nonché agli altri reati per i quali questi fosse intervenuto come PM del turno esterno), determinandone di fatto l'emarginazione rispetto al resto dell'Ufficio con conseguente *vulnus* alla sua crescita professionale;
- si poneva in insanabile contrasto con l'esigenza di specializzazione correlata all'articolazione dell'Ufficio in sezioni specializzate, dal momento che l'unico Sostituto chiamato a farne parte era deputato alla trattazione di una pluralità di materie specialistiche profondamente diverse tra loro;
- incideva negativamente sulla efficacia dell'azione dell'Ufficio in tali materie, stante l'obiettiva difficoltà, per lo stesso Sostituto, di trattare contestualmente materie così eterogenee e necessitanti di competenze altamente specialistiche (si pensi all'esecuzione penale e alle demolizioni);
- precludeva all'unico Sostituto assegnatario di tali materie la possibilità del confronto con gli altri colleghi dell'Ufficio nelle suddette materie e determinava di fatto la formazione di una giurisprudenza autoreferenziale nelle stesse;
- non assicurava l'equa ed omogenea distribuzione del lavoro tra i magistrati dell'Ufficio, dal momento che all'unico Sostituto assegnato a tale sezione era preclusa la trattazione dei procedimenti di cognizione, assegnati agli altri magistrati dell'Ufficio, ed erano assegnati tutti gli altri procedimenti relativi alle materie diverse dalla cognizione, a loro volta precluse agli altri magistrati;
- determinava l'oggettiva difficoltà di sostituire l'unico Sostituto nei casi di assenza o impedimento dello stesso in materie trattate da quest'ultimo in via sostanzialmente esclusiva nelle quali gli altri magistrati dell'Ufficio non erano versati.
Al contrario la distribuzione delle materie su indicate fra tutti i magistrati dell'Ufficio, attraverso la ripartizione delle stesse fra le diverse sezioni, risponde alle seguenti esigenze:
- contribuisce a creare e a diffondere una comune cultura della giurisdizione nell'ambito dell'Ufficio in ordine a materie estremamente sensibili per l'efficacia dell'azione della Procura, basti pensare alla esecuzione penale, cui è finalizzata la materia della cognizione e senza la quale quest'ultima sarebbe fine a se stessa, oppure alla demolizione dei manufatti abusivi in assenza della quale la trattazione dei procedimenti di cognizione per reati edilizi ed urbanistici non avrebbe senso, essendo di fatto la demolizione l'unica vera sanzione afflittiva per tali reati e l'univo vero deterrente per gli stessi, soggetti a prescrizione breve e sanzionati con pene modeste;
- assicura una maggiore efficacia dell'azione dell'Ufficio nelle materie della esecuzione penale, delle demolizioni e delle misure di prevenzione, se affidate ciascuna ad un gruppo di magistrati che possano dedicarsi esclusivamente alle stesse (oltre che ai procedimenti di cognizione), affinando le proprie competenze in dette materie ed acquisendo un elevato grado di professionalità nelle medesime;

- concorre all'arricchimento professionale dei magistrati dell'Ufficio, chiamati ad impegnarsi anche in materie diverse da quella della cognizione, omogenee per quanto possibile alle materia specialistiche dagli stessi trattate nella materia della cognizione;
- garantisce l'equa ed omogena distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati, sia nell'ambito dell'intero Ufficio, sia all'interno delle sezioni in cui si articola lo stesso, dal momento che, in tal modo, da un lato, tutti i magistrati dell'Ufficio trattano i procedimenti di cognizione e, dall'altro, le materie diverse dalla cognizione sono distribuite fra tutti i magistrati dell'Ufficio anziché essere attribuite sostanzialmente ad un unico Sostituto.

11.13 Gli Affari Civili

Prospetto statistico degli affari civili nel triennio 2018 – 2020

Affari	2018	2019	2020
Visti e pareri	1.858	1.986	1.955 di cui: 351 sino al 30.4.2020 1.604 dall'1.5.2020 *
Negoziazioni assistite	89	112	121
Interdizioni/inabilitazioni promosse dal PM	15	27	27
Legalizzazioni	14	43	41
Apostille	312	252	388

* Dall'1.5.2020 è in vigore il protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica e Tribunale relativo all'uso della consolle del PM negli affari civili.

L'assegnazione degli affari civili ad una pluralità di magistrati appare necessitata anche per effetto degli interventi normativi che, sia pure indirettamente, hanno profondamente inciso sulla materia, in quanto il d.lgs. 13 giugno 2017, n. 116, adottato in attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016, nell'individuare le ipotesi nelle quali il Vice Procuratore Onorario, previa delega del Procuratore della Repubblica, può svolgere le funzioni del pubblico ministero, ha pretermesso qualsiasi riferimento alla delega nei procedimenti civili dinanzi al giudice monocratico, prevedendo altresì l'abrogazione della disposizione di cui all'art. 72, comma 1, lett. e) r.d. n. 12 del 1941, a mente della quale nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica le funzioni di pubblico ministero potevano essere svolte, nei giudizi civili, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.
Pertanto, in applicazione di tali disposizioni normative i vice procuratori onorari non possono più essere delegati alla partecipazione alle udienze civili dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.
Quella di garantire la presenza di magistrati professionali alla maggior parte delle udienze civili per le quali è prevista la partecipazione del pubblico ministero - pur nella consapevolezza del dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause civili, è sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna - è una delle ragioni che hanno indotto a ritenere assolutamente inadeguata la previsione di un solo Sostituto addetto agli Affari civili.
Si è ritenuto, pertanto, funzionale ad una maggiore efficacia dell'azione dell'Ufficio attribuire la trattazione degli affari civili ai Sostituti assegnati alla quarta sezione, competente per la tutela delle fasce deboli, e ai Sostituti assegnati alla terza sezione, competente per la materia fallimentare e

societaria, in modo tale da assicurare un opportuno approccio multidisciplinare a vicende di particolare complessità, per gli interessi coinvolti e per le potenziali connessioni investigative.
In particolare, ai Sostituti della 3^ Sezione è attribuita la trattazione delle procedure civilistiche relative agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare, e ai Sostituti della 4^ Sezione è attribuita la trattazione di tutte le altre procedure civilistiche che postulano l'iniziativa o l'intervento del pubblico ministero (divorzio, separazione, amministrazione di sostegno, negoziazione assistita, tutela, ecc.).
Gli affari civili sono assegnati ai magistrati dell'Ufficio nel seguente modo.
1) Ai Sostituti della IV sezione è assegnata, con criterio automatico, tramite l'applicativo SICID, la trattazione dei procedimenti trasmessi telematicamente dal Tribunale, sezione civile, in esecuzione del protocollo stipulato in data 16.4.2020; il magistrato assegnatario provvede ad apporre il visto, rendere le conclusioni, esprimere il parere e comunque agli adempimenti richiesti, tramite la consolle del pubblico ministero; al magistrato assegnatario del fascicolo – identificato dal numero UAC – sono affidate anche le attività successive relative allo stesso procedimento.
2) Gli affari relativi a materie per le quali è previsto che il pubblico ministero possa esercitare l'azione civile (quali, ad esempio, quelli relativi alla nomina dell'amministratore di sostegno, in materia di interdizione, inabilitazione, stato civile e tutela dei minori) sono assegnati, in ordine cronologico e manualmente, ai magistrati della IV sezione, seguendo l'ordine alfabetico dei Sostituti, in modo da garantire l'assegnazione predeterminata e perequata degli stessi.
3) Con lo stesso criterio su indicato al punto 2) sono assegnate ai Sostituti della 4^ sezione, per i provvedimenti di cui all'art. 6 d.l. 132/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014, le convenzioni di negoziazione assistita.
4) I procedimenti relativi agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare sono assegnati ai Sostituti della 3^ sezione in ordine cronologico e manualmente, seguendo l'ordine alfabetico dei Sostituti, in modo da garantire l'assegnazione predeterminata e perequata degli stessi.
5) La legalizzazione delle firme e l'apposizione dell'*apostille* sui documenti da far valere all'estero sono assicurate dal coordinatore del settore degli Affari Civili o, in mancanza, assenza o impedimento dello stesso, dal Procuratore della Repubblica.
6) Sono sottoposti al coordinatore della IV sezione gli atti pervenuti alla segreteria degli affari civili, diversi da quelli indicati al punto 1 (comunicazioni e provvedimenti trasmessi in formato cartaceo dal Tribunale sezione civile, diversi da quelli relativi alle procedure fallimentari, fascicoli trasmessi dal Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp.att.c.c., segnalazioni e comunicazioni provenienti dall'ufficiale dello stato civile, richieste di notifica all'estero, relazioni dei servizi sociali e gli atti trasmessi per competenza da altra A.G.).
Nel caso di assenza, mancanza ed impedimento del coordinatore, quest'ultimo è sostituito da uno dei magistrati della 4^ sezione presente in ufficio, qualora si tratti di atto avente carattere d'urgenza.
7) Il coordinatore della 4^ sezione:
- provvede all'eventuale apposizione del *visto* sugli atti e sui provvedimenti che gli vengono sottoposti ed agli adempimenti che ne esauriscano la trattazione (come l'inoltro alle autorità competenti per la notifica all'estero);
- dispone, ove ne ravvisi i presupposti, la formazione di apposito *fascicolo,* dando indicazioni alla segreteria, per le successive annotazioni; l'assegnazione del relativo procedimento avviene secondo i criteri automatici di cui al punto 2.
Nel caso di assenza, mancanza ed impedimento del coordinatore, quest'ultimo è sostituito da uno dei magistrati della 4^ sezione presente in ufficio, qualora l'adempimento abbia carattere d'urgenza.
Nella trattazione delle procedure concorsuali e fallimentari questo Ufficio applica il protocollo stipulato con il Tribunale di Torre Annunziata in data 27.11.2019 in materia di scambio, tra i due Uffici, di atti, dati ed informazioni concernenti le procedure fallimentari e relative a concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione.
Nella trattazione delle altre procedure civilistiche, ai fini della completa attuazione del processo civile telematico, questo Ufficio applica il protocollo stipulato con il Tribunale di Torre Annunziata

in data 16.4.2020 per l'utilizzo della consolle del pubblico ministero per i visti, i pareri e le conclusioni di competenza di quest'ultimo.

11.14 L'esecuzione penale

L'azione del pubblico ministero nella materia della esecuzione penale presenta le stesse caratteristiche di obbligatorietà, officiosità e irretrattabilità proprie dell'azione penale, della quale costituisce indefettibile corollario.
L'intero processo di cognizione non avrebbe senso alcuno se alla sentenza definitiva di condanna non facesse seguito, con puntualità e tempestività, l'azione esecutiva del pubblico ministero volta a dare concretezza alla pretesa punitiva dello Stato.
Invero, se la sanzione penale, una volta comminata, non venisse effettivamente eseguita, verrebbero meno le funzioni di prevenzione speciale e di prevenzione generale, oltre che di emenda individuale, alle quali la stessa è preordinata.
Appare indubitabile, pertanto, la necessità di investire nella materia della esecuzione penale, riservando alla stessa le migliori energie professionali dell'Ufficio, emancipandola da una collocazione di tipo marginale o residuale, che le è ordinariamente riservata nella maggior parte degli uffici di Procura ed alla quale era inevitabilmente relegata nel precedente assetto organizzativo di questa Procura, essendo devoluta ad un solo Sostituto (oltre che al Procuratore Aggiunto), il quale trattava contestualmente tutte le altre materie diverse dalla cognizione.
La materia della esecuzione penale non va trattata come un settore secondario o di risulta dell'ufficio di Procura al quale assegnare d'ufficio un unico Sostituto, bensì va considerata un settore centrale e fondamentale per l'azione della Procura al pari del settore della cognizione.
Peraltro, l'elevato tecnicismo che caratterizza l'esecuzione penale comporta la necessità, da un lato, di assegnare a tale settore le professionalità migliori dell'Ufficio e, dall'altro, la necessità di evitare che allo stesso sia addetto un solo magistrato per la difficoltà di formarne degli altri nel caso di assenza o impedimento del magistrato addetto allo stesso.
E' evidente, inoltre, che, per effetto dei ripetuti interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni, ispirati da una prospettiva di deflazione del circuito carcerario e di umanizzazione della esecuzione della pena - in adempimento delle prescrizioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. sentenza Torreggiani e altri c. Italia dell'8 gennaio 2013) - e delle pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la materia della esecuzione penale, oltre ad acquisire un carattere prioritario, è divenuta estremamente delicata e tecnicamente complessa, con la conseguente necessità di investire ulteriormente in tale settore in termini sia quantitativi che qualitativi.
Di seguito si riporta il prospetto dell'attività svolta nel triennio 2018-2020 dall'ufficio esecuzione penale.

STATISTICA PENE DETENTIVE			
	2018	2019	2020
Pendenti inizio	27	22	24
Sopravvenuti	718	680	355
Definiti	723	678	364
Pendenti fine	22	24	15
Provvedimenti di cumulo	172	261	141
Provvedimenti ex art. 656	625	534	280
Nr. complessivo provvedimenti emessi	5170	4642	3258

STATISTICA PENE DETENTIVE	
Numero procedimenti in corso	3731
Numero procedimenti definiti (base dati dal 2001)	13961

Totale generale	17714
Tempi medi iscrizione procedimenti	7 giorni
Tempi medi esecuzione provvedimenti	15 giorni

STATISTICA PENE DETENTIVE SOSPESE			
	2018	2019	2020
Iscrizioni	476	679	278

STATISTICA PENE DETENTIVE SOSPESE SUB. ATT. LAV.			
	2018	2019	2020
Iscrizioni	28	16	16

STATISTICA MISURE DI SICUREZZA			
	2018	2019	2020
Procedimenti sopravvenuti nel periodo	14	12	9
Procedimenti esauriti nel periodo	14	12	9

STATISTICA PENE PECUNIARIE			
	2018	2019	2020
Sopravvenuti	1526	1258	816
Definiti	101	807	450
Procedimenti in corso	1245	451	403
Pendenti	0	0	0
Totale dei procedimenti in corso			2279
Tempi medi iscrizione procedimenti			15 giorni

Si tratta di dati che testimoniano un rendimento elevato dell'attività dell'ufficio esecuzione penale sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo della tempistica.
Obiettivo dell'Ufficio nel prossimo triennio è quello di mantenere, quanto meno, i suddetti livelli e, se possibile, di migliorarli ulteriormente.
L'elevato numero complessivo dei procedimenti di esecuzione penale in corso presso questo Ufficio, che si caratterizzano rispetto a quelli della cognizione in quanto di regola destinati a rimanere pendenti per anni (sino alla morte del reo o sino a quando la sentenza di condanna abbia avuto compiuta definizione esecutiva), richiede un elevato, costante e delicato impegno professionale dei magistrati addetti a tale settore.
Occorre superare, pertanto, la concezione della esecuzione penale come una materia di carattere secondario e recessivo rispetto alla cognizione penale, da affidare in via esclusiva alle competenze del personale amministrativo.
Una siffatta concezione della esecuzione penale non è francamente più sostenibile e va assolutamente bandita da un ufficio di Procura, quale quello di Torre Annunziata, che intenda adeguarsi ai principi elaborati nella suddetta materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Occorre, inoltre, essere coerenti con le affermazioni di principio, non potendosi nelle enunciazioni rivendicare il ruolo centrale della esecuzione penale e poi nei fatti riservare alla stessa un ruolo secondario nella effettiva organizzazione dell'Ufficio.
Se si ritiene che l'esecuzione penale sia effettivamente, come lo è, una delle principali attività dell'Ufficio al pari della cognizione penale, occorre coerentemente organizzare la Procura in modo tale da riservare alla esecuzione penale le migliori professionalità dell'Ufficio al pari della cognizione penale.
E ciò è quanto questo Ufficio intende fare.

In concreto occorre superare le difficoltà correlate alla necessità di ricorrere all'assegnazione d'ufficio di magistrati al settore della esecuzione penale, individuando una soluzione organizzativa capace di evitare che il periodo di lavoro svolto presso questa articolazione dell'Ufficio venga ad essere percepito, dagli appartenenti alla stessa, come una limitazione della propria crescita professionale.
L'assetto organizzativo adottato prevede che i magistrati addetti alla esecuzione penale partecipino anche alle altre attività dell'Ufficio, ivi compresa la trattazione dei procedimenti di cognizione, dal momento che la materia dell'esecuzione penale è attribuita a magistrati appartenenti ad una delle sezioni di indagine ordinarie, i quali trattano contestualmente anche la materia di competenza specialistica della sezione di loro appartenenza.
Tenuto conto della circostanza che, per motivi di affinità delle materie, il settore delle demolizioni va attribuito alla 1^ sezione, competente per l'abusivismo edilizio e paesaggistico, il settore delle misure di prevenzione va attribuito alla 2^ sezione, competente per i reati concernenti la sicurezza urbana, i reati concernenti le sostanze stupefacenti e le armi, e i reati predatori, e che il settore degli affari civili va attribuito, in larga parte, alla 4^ sezione, si ritiene che il settore dell'esecuzione penale vada attribuito alla 3^ sezione, la quale è anche quella meno gravata quanto alla materia specialistica.
I magistrati assegnati al settore della esecuzione penale trattano esclusivamente i procedimenti di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza.
L'esecuzione delle misure di sicurezza provvisorie viene invece curata dal magistrato titolare del procedimento (di cognizione) nel quale la misura è stata richiesta.
I procedimenti in materia di esecuzione penale, non essendone possibile l'assegnazione automatica, sono assegnati in maniera predeterminata ai magistrati addetti al settore dell'esecuzione penale, progressivamente sulla scorta di un criterio alfabetico, quanto ai magistrati, e numerico, quanto ai procedimenti, sulla scorta dell'ultima cifra del numero di registro del procedimento, al fine di assicurare la perequazione dei suddetti procedimenti, salvo che si tratti di procedimento relativo a soggetto a carico del quale risulti già iscritto un precedente procedimento di esecuzione, anche se definito, nel qual caso il nuovo procedimento è assegnato al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio.
In particolare, essendo tre i Sostituti addetti al settore esecuzione penale, i relativi procedimenti sono assegnati agli stessi progressivamente nel seguente modo:
- al primo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 1, 2 e 3;
- al secondo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 4, 5 e 6;
- al terzo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 7, 8 e 9.
Al Procuratore Aggiunto sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra il numero 0.
Il suddetto criterio di assegnazione dei procedimenti vale sia per quelli di nuova iscrizione sia per la riassegnazione dei procedimenti già iscritti all'atto dell'entrata in vigore del presente progetto organizzativo.
Nell'ambito del settore della esecuzione penale è previsto un turno interno per le emergenze e per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni urgenti, assicurato quotidianamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dai magistrati addetti all'esecuzione penale, se presenti in ufficio, nonché, in assenza degli stessi e il sabato, dal magistrato addetto al turno Affari Urgenti.
I posti al settore della esecuzione penale sono a copertura necessaria, di tal che, nel caso di eccessiva scopertura (superiore ad un terzo), gli stessi sono coperti da altri magistrati che, a seguito di interpello, abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso o, in mancanza, da magistrati assegnati d'ufficio alla sezione che cura il suddetto settore.
Nel caso e limitatamente ai periodi in cui al settore esecuzione penale siano addetti solo due Sostituti, i relativi procedimenti di nuova iscrizione sono assegnati agli stessi nel seguente modo:

- al primo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 1, 2, 3, e 4;
- al secondo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 5, 6, 7 ed 8;
- al Procuratore Aggiunto sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 9 e 0.

Nell'ipotesi su indicata (scopertura di un posto), specifici provvedimenti saranno adottati dal coordinatore del settore esecuzione penale per la riassegnazione dei procedimenti già assegnati al magistrato mancante.

11.15 Le misure di prevenzione

Anche la materia delle misure di prevenzione riveste carattere prioritario per l'Ufficio, nella consapevolezza della particolare efficacia, ai fini della prevenzione speciale, sia delle misure personali che della confisca di prevenzione.

Il riordino di tale settore risponde all'esigenza di incentivare ulteriormente il ricorso alle misure di prevenzione, superando talune criticità conseguenti al pregresso assetto organizzativo, e di realizzare un più efficace collegamento con la Procura distrettuale, di evitare la dispersione di conoscenze acquisite durante il corso delle indagini nell'ambito dei procedimenti di cognizione.

I procedimenti di prevenzione di competenza circondariale sono quelli relativi all'applicazione delle misure di prevenzione personale di cui all'art. 6 del d.l.vo 159/2011 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno) e delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4 lettera c) d.l.vo 159/2011, individuati nell'art. 1 del medesimo decreto (soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, soggetti che vivono abitualmente, anche solo in parte, con i proventi delle attività delittuose, soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), lettera i) (soggetti indiziati di avere agevolato i gruppi o le persone che hanno preso parte alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 legge 13.12.1989 n. 401 e dei soggetti dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento delle manifestazioni sportive), lettera i-*bis*) (soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640 bis c.p. e del delitto di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 co. 1, 316, 316 *bis*, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 e 322 *bis* c.p.), e lettera i-*ter*) (soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p.).

La risoluzione del C.S.M. che ha evidenziato la non obbligatorietà dell'iniziativa del pubblico ministero nella materia delle misure di prevenzione, unitamente alla esigenza, anch'essa riaffermata dall'Organo di autogoverno, di evitare l'intasamento dei ruoli del Tribunale, ha indotto questo Ufficio ad evitare ogni automatismo tra pendenza delle indagini penali e apertura del fascicolo di prevenzione, attribuendo al Procuratore Aggiunto coordinatore della materia di prevenzione la valutazione della opportunità di procedere esercitando l'azione di prevenzione.

Resta in ogni caso ferma, in considerazione della prevalenza attribuita dal Legislatore al sequestro di prevenzione rispetto a quello penale, la necessità di affiancare l'azione di prevenzione patrimoniale a quella cautelare reale, nel momento in cui il sequestro preventivo venga concretamente eseguito, anche in considerazione dei più ampi presupposti della prima rispetto alla seconda e della conseguente possibilità di garantire, in tal modo, la permanenza della sottrazione all'indagato dei beni già sottoposti a sequestro penale.

Nel decorso triennio risultano iscritti e definiti i seguenti procedimenti di prevenzione.

Misure di prevenzione			
Anno	2018	2019	2020
Pendenti iniziali	213	207	66

Sopravvenuti	205	141	139
Definiti	211	282	146
Pendenti finali	207	66	59

Obiettivo dell'Ufficio è quello di mantenere e possibilmente migliorare i suddetti livelli, già elevati, di definizione di procedimenti di prevenzione.
Al fine su indicato la competenza a trattare i procedimenti di prevenzione sia personale che patrimoniale è attribuita ai Sostituti appartenenti alla seconda sezione di indagine, i quali, trattando i reati concernenti le sostanze stupefacenti, i reati concernenti le armi e i più gravi reati predatori (rapina, estorsione, furto in abitazione, furto con strappo) sono fisiologicamente i più indicati a valutare i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 1 e 4 lettere c) ed i) d.l.vo 159/2011, nonché al Procuratore Aggiunto, che li coordina ed è assegnatario di un ruolo ridotto di procedimenti per reati rientranti nella competenza specialistica della 2^ sezione.
I procedimenti di prevenzione, non essendone possibile l'assegnazione automatica, sono assegnati ai magistrati della seconda sezione in maniera predeterminata, progressivamente sulla scorta di un criterio alfabetico, quanto ai magistrati, e numerico, quanto ai procedimenti, sulla scorta dell'ultima cifra del numero di registro del procedimento, al fine di assicurare la perequazione dei suddetti procedimenti, salvo che si tratti di procedimento relativo a soggetto a carico del quale risulti già iscritto un precedente procedimento di prevenzione, anche se definito, nel qual caso il nuovo procedimento è assegnato al magistrato assegnatario del precedente, se ancora in servizio presso questo Ufficio.
In particolare, essendo tre i Sostituti addetti al settore delle misure di prevenzione, i relativi procedimenti sono assegnati agli stessi progressivamente nel seguente modo:
- al primo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 1, 2 e 3;
- al secondo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 4, 5 e 6;
- al terzo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 7, 8 e 9.
Al Procuratore Aggiunto sono assegnati i procedimenti il cui numero di registro reca come ultima cifra il numero 0.
Il suddetto criterio di assegnazione dei procedimenti vale sia per quelli di nuova iscrizione sia per la riassegnazione dei procedimenti già iscritti all'atto dell'entrata in vigore del presente progetto organizzativo ed assegnati a magistrati non appartenenti alla seconda sezione.
Nel caso e limitatamente ai periodi in cui al settore misure di prevenzione siano addetti solo due Sostituti, i relativi procedimenti di nuova iscrizione sono assegnati agli stessi nel seguente modo:
- al primo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 1, 2, 3, e 4;
- al secondo magistrato in ordine alfabetico sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 5, 6, 7 ed 8;
- al Procuratore Aggiunto sono assegnati i procedimenti di nuova iscrizione il cui numero di registro reca come ultima cifra i numeri 9 e 0.
Nell'ipotesi su indicata (scopertura di un posto), specifici provvedimenti saranno adottati dal coordinatore del settore misure di prevenzione per la riassegnazione dei procedimenti già assegnati al magistrato mancante.
Alla iscrizione dei procedimenti di prevenzione si procederà, oltre che sulla scorta delle "proposte" della polizia giudiziaria, d'iniziativa sulla scorta delle segnalazioni effettuate dai magistrati dell'Ufficio al coordinatore del settore misure di prevenzione.
A tal fine, i Sostituti segnaleranno al coordinatore del settore misure di prevenzione i nominativi dei soggetti indagati o imputati in procedimenti loro assegnati e comunque dagli stessi trattati per reati di grave allarme sociale, quali, ad esempio, rapina, estorsione, furto con strappo, furto in abitazione,

usura, violenza sessuale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, riciclaggio, reimpiego, sfruttamento della prostituzione, fittizia intestazione di beni, associazione per delinquere, favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, corredando la segnalazione della documentazione a sostegno della eventuale proposta di prevenzione (ad es. richiesta o ordinanza cautelare, sentenza di condanne anche non definitiva, ec.).
La segnalazione sarà inoltrata al Coordinatore del settore misure di prevenzione nei seguenti casi:
a) sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato;
b) sentenza di condanna all'esito del dibattimento;
c) ordinanza di custodia cautelare;
d) richiesta di misura cautelare personale o reale.
Tali atti dovranno essere allegati alla segnalazione, in cui si indicheranno anche gli atti del procedimento utili allo sviluppo di specifiche investigazioni ai fini delle misure di prevenzione.
Negli stessi casi su indicati, ricorrendone i presupposti, il coordinatore del settore misure di prevenzione dispone d'iniziativa l'iscrizione del procedimento di prevenzione sulla scorta di uno degli atti su indicati.

11.16 Le demolizioni degli immobili abusivi

STATISTICA PROCEDIMENTI DI DEMOLIZIONE			
Anno	2018	2019	2020
Pendenti inizio	2695	2623	2583
Sopravvenuti	56	40	17
Demolizioni eseguite	44	25	11
Definiti per altro	84	55	0
Pendenti fine	2623	2583	2589

La materia dell'esecuzione degli ordini di demolizione degli immobili abusivi e degli ordini di riduzione in pristino dei luoghi, disposti con le sentenze definitive di condanna per i reati edilizi e paesaggistici, ha senz'altro carattere prioritario per l'Ufficio, trattandosi non solo di un atto dovuto in attuazione di dette sentenze, ma soprattutto di un formidabile strumento di prevenzione generale rispetto ad ulteriori violazioni dell'assetto urbanistico di un territorio, quale quello del circondario di Torre Annunziata, gravato da vincoli ambientali e paesaggistici ma martoriato dall'abusivismo edilizio, avuto riguardo alla scarsa efficacia deterrente delle sanzioni penali previste per tali reati, nella maggior parte dei casi di natura contravvenzionale e quindi suscettibili di estinzione per prescrizione prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Obiettivo primario dell'Ufficio, pertanto, è quello di incrementare l'esecuzione degli ordini di demolizione e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che costituiscono il primo e più efficace presidio a salvaguardia dell'ordinato assetto urbanistico del territorio e a tutela dell'ambiente.
Invero, la ridotta entità delle pene previste per i reati in materia edilizia e paesaggistica e la brevità del termine di prescrizione di tali reati comportano una sorta di sostanziale non punibilità per coloro che commettono detti reati.
L'unica vera sanzione afflittiva è quella della demolizione dell'abuso edilizio disposta con la sentenza di condanna nei pochi casi in cui la stessa passa in cosa giudicata, anche se di fatto assai di rado si dà effettiva esecuzione all'ordine di demolizione disposto dal giudice.
La quasi matematica certezza della impunità per detti reati e della intangibilità delle opere abusive realizzate fa sì che non vi sia remora alcuna a realizzare ulteriori abusi.
L'incremento della esecuzione degli ordini di demolizione può assolvere una efficace azione di prevenzione generale, in quanto in tal modo sarà palese che, nel caso di abuso edilizio, non vi è alcuna garanzia di conservare l'opera abusiva realizzata.

Peraltro, stante la notoria difficoltà di ottenere dai Comuni, nel territorio dei quali sono ubicati gli immobili abusivi da demolire, i necessari finanziamenti per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, dovranno essere adottati moduli operativi diretti, da un lato, ad incentivare le autodemolizioni e, dall'altro, a privilegiare le demolizioni rientranti nei criteri di priorità nonché gli ordini di ripristino dello stato dei luoghi per i quali è possibile il ricorso alle spese di giustizia.
La competenza a trattare i procedimenti relativi agli ordini di demolizione è attribuita ai magistrati appartenenti alla prima sezione, competente per i reati in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, sia perché si tratta sostanzialmente della stessa materia sia perché i magistrati di detta sezione sono in possesso delle competenze tecniche specialistiche necessarie per risolvere le questioni di diritto e di fatto che normalmente vengono sollevate in sede di incidente di esecuzione avverso gli ordini di demolizione.
I procedimenti di demolizione di nuova iscrizione sono assegnati ai magistrati del settore demolizioni con criterio automatico.
I procedimenti di demolizione già iscritti sono riassegnati con criterio automatico ai Sostituti del settore demolizioni.

11.17 Il nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio

In definitiva, il nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio è il seguente.
La Procura della Repubblica di Torre Annunziata si articola in quattro sezioni di indagine e in quattro settori.
Le sezioni di indagine sono:

1) la 1^ Sezione, composta da quattro Sostituti Procuratori, competente per le seguenti materie:
- reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
- reati dei pubblici ufficiali contro la fede pubblica (se non connessi a reati o materie di competenza specialistica di altra sezione);
- reati in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica;
- reati in materia ambientale, di ecologia, inquinamento e rifiuti;
- tutela penale del patrimonio storico, artistico, archeologico;
- tutela penale della fauna selvatica;

2) la 2^ Sezione, composta da tre Sostituti Procuratori (con l'assegnazione di un ruolo specialistico ridotto al Procuratore Aggiunto), competente per le seguenti materie:
- reati contro l'incolumità pubblica (con esclusione di quelli relativi alla salute pubblica, in materia di sostanze alimentari e medicinali);
- reati in materia di sicurezza urbana;
- reati in materia di sostanze stupefacenti;
- reati in materia di armi ed esplosivi;
- tutela penale del lavoro;

3) la 3^ Sezione, composta da tre Sostituti Procuratori, competente per le seguenti materie:
- reati in materia di falso nummario;
- reati in materia fallimentare;
- reati in materia societaria;
- reati in materia bancaria;
- reati in materia di borsa;
- tutela penale dei marchi e dei brevetti;
- tutela penale del diritto d'autore;
- reati in materia finanziaria e tributaria;
- tutela penale dell'industria e del commercio;
- tutela penale della salute;

- reati in materia di colpa sanitaria[18];
- reati in materia sanitaria e farmaceutica;
- reati in materia agro-alimentare;

4) la 4^ Sezione, composta da quattro Sostituti Procuratori, competente per le seguenti materie:
- violenza di genere;
- tutela dei minori;
- tutela delle fasce deboli della popolazione;
- tutela penale della famiglia;
- reati in materia di immigrazione clandestina (se commessi in danno degli immigrati).

I quattro Settori sono:

1) Settore delle demolizioni
Al Settore delle demolizioni, competente per l'esecuzione degli ordini di demolizione e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessi con le sentenze di condanna per reati edilizi e paesaggistici, sono addetti i quattro Sostituti Procuratori assegnati alla 1^ Sezione.

2) Settore delle misure di prevenzione
Al Settore delle misure di prevenzione, competente per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4 lettere c), i), i-*bis*) ed i-*ter*) del D.L.vo 159/2011, sono addetti i tre Sostituti Procuratori assegnati alla 2^ sezione nonché il Procuratore Aggiunto, in misura ridotta.

3) Settore della esecuzione penale
Al Settore della esecuzione penale, competente per l'esecuzione delle pene definitive sia detentive che pecuniarie, sono addetti i tre Sostituti Procuratori assegnati alla 3^ sezione nonché il Procuratore Aggiunto, in misura ridotta.

4) Settore degli affari civili
Al Settore degli affari civili, competente per tutti gli affari civili per i quali è prevista la partecipazione o l'iniziativa del pubblico ministero, sono addetti:
- i tre Sostituti Procuratori della 3^ sezione per le procedure civilistiche relative agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare;
- i quattro Sostituti Procuratori della 4^ sezione per tutte le altre procedure civilistiche per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero (divorzio, separazione, amministrazione di sostegno, negoziazione assistita, tutela, querela di falso, ecc.);
- il Procuratore Aggiunto, coordinatore del settore, in misura ridotta.

Si riportano in dettaglio le materie ed i reati attribuiti alla competenza specialistica delle quattro sezioni nonché la composizione e le attribuzioni dei quattro Settori in cui si articola l'Ufficio.

11.18 Competenza e composizione delle sezioni e dei settori in cui si articola l'Ufficio

Sezione	Competenza per materia
Prima Sezione *Reati contro la Pubblica Amministrazione* *Tutela dell'ambiente*	Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I Titolo II Libro II del codice penale dagli artt. da 314 a 331 314 -Peculato 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui

[18] Su conforme proposta dei Sostituti formulata nell'assemblea del 4.3.2021.

e del territorio composta da 4 Sostituti	316 bis -Malversazione a danno dello Stato 316 ter -Malversazione a danno dello Stato 317 -Concussione 318 -corruzione per l'esercizio della funzione 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 319 ter -Corruzione in atti giudiziari 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 322 -Istigazione alla corruzione 322 bis -Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 323 -Abuso di ufficio 325 -Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio 326 -Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 328 -Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione 329 -Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica 331 -Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità <u>Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo II Titolo II Libro II del codice penale di seguito indicati</u> 346-bis -Traffico di influenze illecite 349 c.p. se connesso alle violazioni di natura edilizia, urbanistica e paesaggistica 353 -Turbata libertà degli incanti 353 bis -Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 355 -Inadempimento di contratti di pubbliche forniture 356 -Frode nelle pubbliche forniture 423 –incendio (solo se avente ad oggetto rifiuti) 423 bis -Incendio boschivo 424 -Danneggiamento seguito da incendio (solo se avente ad oggetto rifiuti) <u>Delitti contro l'ambiente previsti nel Titolo VI bis Libro II del codice penale dagli artt. da 452 bis a 452 terdecies</u> 452 bis -Inquinamento ambientale 452 ter -Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale 452-quater -Disastro ambientale 452 quinquies -Delitti colposi contro l'ambiente 452-sexies -Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 452-septies -Impedimento del controllo 452 novies (aggravante ambientale) 452-terdecies -Omessa bonifica <u>Delitti in materia di falsità in atti commessi dai pubblici ufficiali previsti nel Capo III del Titolo VII Libro II del codice penale di seguito indicati</u> 476 (senza 482) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 477 (senza 482) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative 478 (senza 482) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (salvo che gli stessi siano connessi o collegati a reati attribuiti alla competenza specialistica di altra sezione o rientrino *ratione materiae* nella competenza specialistica di altra sezione)

	<u>Delitti contro la libertà personale commessi dai pubblici ufficiali previsti nella Sezione II del Capo III Titolo XII Libro II del codice penale di seguito indicati</u> 606 -Arresto illegale 607 -Indebita limitazione di libertà personale 608 -Abuso di autorità contro arrestati o detenuti 609 -Perquisizione e ispezione personali arbitrarie 613-bis comma 2 Tortura commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio 613-ter Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale 617 Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche - Se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato <u>Reati in danno della Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale</u> 640 cpv n. 1 640 bis -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche <u>Contravvenzioni in danno dell'ambiente previste dal codice penale</u> 674 (solo nell'ipotesi di danno all'ambiente) 727 bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette 733 – Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale 733 bis – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali <u>Reati in danno della Pubblica Amministrazione previsti da altre leggi</u> Reati previsti dagli artt. 21 e 22 Legge 646/82 Reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Reato previsto dal D. LGS. 165/2001 - Art. 55 quinquies – Assenteismo Art. 95 dPR 115/2002 gratuito patrocinio Reati previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, DL 4/2019 convertito in legge 26/2019 reddito di cittadinanza Reati relativi alla indebita percezione di contributi, sussidi, provvigioni, finanziamenti, mutui agevolati, benefici economici ed erogazioni da parte della pubblica amministrazione e comunque comportanti un danno economico per quest'ultima. <u>Reati in materia elettorale</u> Reati previsti dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali DPR 361/1957 in materia elettorale <u>Reati in materia di finanziamento illecito di esponenti e partiti politici</u> art.7 legge 195/1974 art. 4 legge 659/1981 Reati in materia di associazioni segrete di cui alla legge n. 17 del 25 gennaio 1982. <u>Reati in materia di rifiuti e di inquinamento idrico ed atmosferico.</u> Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 *Testo Unico in materia ambientale* reato p. e p. dall'art. 6 D.L. 6 novembre 2008 n. 172, conv. L. 30 dicembre 2008 n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale

	<u>Reati in materia edilizia, urbanistica ed antisismica</u> Reati previsti dagli artt. 44, 71, 72, 73, 74, 75, 95 DPR 380/01; <u>Reati in materia ambientale, paesaggistica e tutela dei beni archeologici</u> Reati previsti dagli artt. da 169 a 181 DL.vo 42/04; Reati in materia di tutela delle aree protette previsti dalla Legge 394/1991 art. 30; Reati previsti dall'art. 1161 codice della navigazione RD 30 marzo 1942 n. 327; Reati previsti dal D.Lgs. 224/2003 - *emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati* Reati pp. e pp. dalla Legge 150/1992 - *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica* Reati previsti dalla Legge 157/1992 - Artt. 13, 30 - *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* reato p. e p. dall'art. 7 D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della I sezione. Sono sottratti alla competenza della 1^ sezione e rientrano nella materia generica i reati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 334, 335, 336, 337, 337 bis, 338, 340, 341 bis, 342, 343, 345, 347, 348, 349, 351, 352, 361 -Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale 362 -Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 363 -Omessa denuncia aggravata 365 -Omissione di referto 366 -Rifiuto di uffici legalmente dovuti 373 -Falsa perizia o interpretazione 375 -Frode in processo penale e depistaggio 379-bis -Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale 481
Seconda Sezione *Incolumità pubblica* *Sicurezza urbana* *Sicurezza sul lavoro* *Stupefacenti* composta da 3 Sostituti e con assegnazione di un ruolo specialistico ridotto al Procuratore Aggiunto	<u>Delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel Titolo VI Capi I e III del Libro II del codice penale</u> Reati previsti dall'art. 422 all'art. 452, escluso l'art. 423 bis di competenza della 1^ sezione 422 - strage 423 –incendio (salvo che abbia ad oggetto rifiuti) 424 -Danneggiamento seguito da incendio (salvo che abbia ad oggetto rifiuti) 426 -Inondazione, frana o valanga 427 -Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga 428 -Naufragio, sommersione o disastro aviatorio 429 -Danneggiamento seguito da naufragio 430 -Disastro ferroviario 431 -Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento 432 -Attentati alla sicurezza dei trasporti 433 -Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni 433-bis -Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari 434 -Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi 435 -Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti 436 -Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni 437 – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

	449 -Delitti colposi di danno 450 -Delitti colposi di pericolo 451 – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro <u>Delitti contro la vita e l'incolumità individuale previsti dal codice penale</u> 575 omicidio 579 omicidio del consenziente 584 omicidio preterintenzionale 586 morte come conseguenza di altro delitto (escluse le lesioni), salvo che il delitto presupposto rientri nella competenza specialistica di altra sezione, alla quale è in tal caso attribuito anche il 586 (575, 579, 584 e 586 sono sottratti alla competenza della 2^ sezione: - se assegnati al PM di turno esterno ai sensi del paragrafo 9.5.5 - se commessi in danno di prossimi congiunti o di persone conviventi o commessi nell'ambito di relazioni familiari, affettive o domestiche, in quanto in tal caso attribuiti alla 4^ sezione 589 – D.L.vo 81/2008 omicidio colposo derivante da violazioni della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o da colpa professionale 590 - D.L.vo 81/2008 lesioni colpose derivanti da violazioni della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o da colpa professionale art. 593 bis nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso in violazione delle norme poste a tutela del lavoro; <u>Delitti contro la libertà individuale previsti dal codice penale</u> 603-bis -Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4 n. 2, qualora uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa) 605 c.p. (salvo che sia connesso a delitti riservati alla IV sezione). 610 -violenza privata sul dipendente: *mobbing* <u>Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone previsti dal codice penale</u> 624 bis commi 1 e 2 furto in abitazione e furto con strappo 628 - rapina 629 – estorsione (fatta eccezione per l'estorsione in ambito domestico, commessa nei confronti di prossimo congiunto, anche non convivente, o di altra persona convivente o di persona legata da relazioni affettive, di competenza della 4^ sezione) 633, limitatamente alle ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3 644 usura, salvo se commessa da intermediari bancari e finanziari <u>Contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone previste dal codice penale</u> Reati previsti dagli artt. 673, 674 (salva l'ipotesi di danno all'ambiente), 676 co. 2, 677 co. 3 c.p.; <u>Reati in materia di sostanze stupefacenti</u> Artt. 73, 79, 82, 83 dPR 309/90 in materia di sostanze stupefacenti <u>Reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi.</u> 678, 678 bis, 679, 679 bis, 695, 696, 697, 698, 699, 703 c.p. Legge 497/74 Legge 895/1967 Legge 110/1975 Reati previsti dagli artt. 1117, 1215, 1216 e 1231 del codice della navigazione RD 30 marzo 1942 n. 327; <u>Reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.</u> Reati previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro Reati previsti dal D.lgs. 17 agosto 1999 n.334 relativo all'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con

	determinate sostanze pericolose; Reati richiamati dagli artt. 26, 27 e 28 del D.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro D.Lgs.151/2015 - Art. 23 che modifica l'art. 4 L. 300/70 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 18) DPR 520/1955 - Art. 11 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale DPR 128/1959 - Norma di Polizia delle miniere e delle cave legge 628/1961 - Art. 4 - Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale legge 300/1970 - Art. 4, 38 - Statuto dei lavoratori D.Lgs. 624/1996 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee D.Lgs. 187/2000 – artt. 5, 6, 8 (sanzioni art. 14) - Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche D.Lgs. 66/2003 - Art. 14 - orario di lavoro D.Lgs. 124/2004 - Art. 15 - Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale D.Lgs. 139/2006 - art. 20 - certificato prevenzione incendi d.lgs 105/15 (Attuazione direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) Reati previsti dall'art. 18 D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità; D.Lgs. 230/1995 - Artt. 77, 79 - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili Art. 163 T.U.L.P.S.; Reati pp. e pp. dagli artt. 19, commi 1 e 2, legge 194/1978. Reati previsti dagli artt. 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater legge 401/1989 Artt. 73, 75, 76 D.L.vo 159/2011 Artt. 10, comma 2 e 3, e 13-bis comma 6 D.Lgs. 20.2.2017 n. 14 convertito in legge 18.4.2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città legge 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura. Reati previsti dagli artt. 5 e 5-bis legge 152/1975 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. Reati riconducibili a gruppi giovanili violenti. Reati di cui agli artt. 336, 337, 340, commi primo e secondo, 419, 582, 610, 635 c.p., all'art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi in occasione di manifestazioni o riunioni in luogo pubblico. Reati previsti dagli artt. 18 e 24 T.u.l.p.s.. Responsabilità degli enti ai sensi del d.l.gs. 231/2001 dipendente da reati di competenza della 2^ Sezione
Terza Sezione *Criminalità economica* *Reati Fallimentari* *Reati Societari* *Reati Finanziari* *Reati Tributari*	Reato di cui all'art. 348 c.p. se collegato all'esercizio abusivo dell'attività sanitaria. Delitti contro la salute pubblica in materia di acque, sostanze alimentari e medicinali previsti nel Titolo VI Capi I e III del Libro II del codice penale 438 – Epidemia

Reati Valutari *Reati di contrabbando e in materia doganale* *Falso Nummario* *Tutela penale della salute* *Responsabilità colposa in ambito sanitario* *Reati in materia sanitaria, di farmaci e alimenti* composta da 3 Sostituti	439 – avvelenamento di acque o di sostanze alimentari 440 – Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari 441 – Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute 442 – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate 443 – Commercio o somministrazione di medicinali guasti 444 – Commercio di sostanze alimentari nocive 445 – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica 452 -Delitti colposi contro la salute pubblica <u>Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo previsti dal Capo I Titolo VII libro II del codice penale</u> 453 -Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 454 -Alterazione di monete 455 -Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate 459 -falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati <u>Delitti in materia di falsità di sigilli o segni di certificazione previsti dal codice penale</u> 473 -Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali 474 -Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 499 -Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione <u>Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio previsti dal codice penale</u> 501 -Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio 501-bis -Manovre speculative su merci 507 -Boicottaggio 508 -Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali Sabotaggio 512-bis -Trasferimento fraudolento di valori 513 -Turbata libertà dell'industria o del commercio 513-bis -Illecita concorrenza con minaccia o violenza 514 -Frodi contro le industrie nazionali 515 - Frode in commercio 516 -Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 517 -Vendita di prodotti industriali con segni mendaci 517 ter -Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 517 quater -Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 586-bis -Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti 589, comma 3 – omicidio colposo da esercizio abusivo di una professione 590, comma 4 – lesioni colpose da esercizio abusivo di una professione 589, 590 sexies - Responsabilità colposa per morte in ambito sanitario 590, 590 sexies - Responsabilità colposa per lesioni personali in ambito sanitario art. 593 bis nelle ipotesi in cui si configuri una colpa medica; 644, se commesso da intermediari bancari e finanziari (e reati connessi, anche se puniti con pena più grave, ivi compreso quello di cui all'art. 629 c.p.) <u>Reati in materia di riciclaggio previsti dal codice penale</u> 648 bis –Riciclaggio (con esclusione del riciclaggio avente ad oggetto veicoli, che è attribuito alla materia generica) 648 ter -impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

	648-ter 1 –Autoriciclaggio i suddetti reati sono attribuiti alla competenza della 3^ sezione, salvo che: - debbano essere assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento relativo al reato presupposto, se iscritto e non ancora definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale; - la notizia di reato concerna contemporaneamente i reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.*1 c.p. e il reato presupposto di competenza specialistica, nel qual caso il procedimento è assegnato alla sezione competente per quest'ultimo. <u>Reati in materia bancaria</u> D.Lgs. 385/1993- TU bancario - D.Lgs. 58/1998 - TU intermediazione finanziaria D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.Lgs. 504/1995 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative D.Lgs. 209/2005 - Esercizio abusivo di attività assicurativa D.Lgs. 12.1.19 n. 2019 (codice della crisi d'impresa e d'insolvenza) L. 270/1999 - Art. 95 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 <u>Reati in materia fallimentare</u> Artt. da 216 a 237 RD 267/1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa <u>Reati in materia societaria</u> <u>Reati previsti dal Codice civile</u> artt. 2621, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2634 (in materia societaria) 2642 2635, 2635 bis (corruzione tra privati) <u>Reati in materia doganale e di contrabbando</u> DPR 43/1973 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale L. 19 marzo 2001 n. 92 Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati. <u>Reati finanziari e tributari</u> D.Lgs. 74/2000 - TU imposte sui redditi DPR 633/1972 - Artt. 1, 67, 70 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto D.L.vo 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. L. 7 marzo 1996 n. 108; Art. 12 quinquies l. 356/92 Legge 638/1983 - Art. 2 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini <u>Reati in materia di diritto d'autore</u> L. 22 aprile 1941 n. 633 Procedimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, in tutti i casi in cui non sussista o sia stato definito il procedimento relativo al reato presupposto o connesso o il procedimento avente ad oggetto indagini collegate.

	Frodi e truffe assicurative per sinistri stradali commesse in forma organizzata. Reati in materia agro-alimentare Reati previsti dalla L. 30 aprile 1962 n. 283 disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; D.Lgs. 2001/212 - Commercializzazione prodotti sementieri <u>Reati in materia sanitaria e di farmaci</u> DPR 392/1998 - Art. 2 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 L. 376/2000 - Art. 9 - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping R.D. 1265/1934 - Artt. 170, 189, 193 - Testo unico sulle leggi sanitarie D.Lgs. 219/2006 - Artt. 55, 147 - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE Reato di cui all'art. 17, comma 3, legge 107/90 Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati D.Lgs. 54/2011 - Art. 31 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della III Sezione <u>Sono sottratti alla 3^ sezione i reati previsti dai seguenti articoli o leggi:</u> art. 493 ter c.p. art.640 bis c.p. art. 648 bis avente ad oggetto veicoli Art. 55 decreto lgv 231/07 Decreto lgv. 159/2011 D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 Le contravvenzioni di cui agli artt. 650, 651, 678, 678 bis, 679, 679 bis, 697, 699 cod. pen. Artt. 116, 186 e 187 del codice della strada Art. 163 T.U.L.P.S. artt. 58 e 294 Reg. T.U.L.P.S. artt. 4, 20 e 20 bis L. 110/1975
Quarta Sezione *Violenza di genere* *Tutela* *delle fasce deboli* *della popolazione* *Delitti contro la famiglia* composta da 4 Sostituti	Reati contro le fasce deboli della popolazione 388 comma 2 c.p. - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice <u>Delitti contro la famiglia previsti dai Capi I, II, III e IV del Titolo XI Libro II del codice penale</u> 556 -Bigamia 558 -Induzione al matrimonio mediante inganno 558 bis – Costrizione o induzione al matrimonio 564 -Incesto 565 -Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica 566 -Supposizione o soppressione di stato 567 -Alterazione di stato 568 -Occultamento di stato di un figlio 570 -Violazione degli obblighi di assistenza familiare 570 bis -Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio <u>Reati commessi con violenza o minaccia alla persona nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza.</u>

	Codice penale 571 -Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina 572 -Maltrattamenti contro familiari e conviventi 573 -Sottrazione consensuale di minorenni 574 -Sottrazione di persone incapaci 574 bis -Sottrazione e trattenimento di minore all'estero 575, 576 comma n. 1, n. 5 (se commesso in occasione dei reati di cui agli artt. 572, 583 quinquies di competenza della 4^ sezione, 609 bis, 609 quater, 609 octies), n. 5.1 se in danno della p.o. dell'art. 612 bis di competenza della 4^ sezione 575, 577 comma 1 n. 1 e comma 2 575 se commesso in danno di prossimi congiunti o di persone conviventi o commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o domestiche ovvero se connesso a reato di competenza della 4^ sezione 578 -Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale 582 c.p. e 577, primo comma n. 1 e secondo comma 583-bis -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 583 quinquies se commesso nei confronti dei soggetti di cui all'art. 577, comma 1 n. 1 e comma 2 584 - se commesso in danno di prossimi congiunti o di persone conviventi o commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o domestiche ovvero se connesso a reato di competenza della 4^ sezione 586 - se commesso in danno di prossimi congiunti o di persone conviventi o commesso nell'ambito di relazioni familiari, affettive o domestiche ovvero se connesso a reato di competenza della 4^ sezione 591 -Abbandono di persone minori o incapaci <u>Delitti contro la maternità previsti dal codice penale</u> 593-bis -Interruzione colposa di gravidanza (ad eccezione delle ipotesi in cui si configuri una colpa medica o il fatto sia commesso violazione delle norme poste a tutela del lavoro); 593-ter -Interruzione di gravidanza non consensuale <u>Delitti contro i minori o le fasce deboli previsti dal codice penale</u> 600 -Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 600-octies -Impiego di minori nell'accattonaggio 601 -Tratta di persone 601-bis -Traffico di organi prelevati da persona vivente 602 -Acquisto e alienazione di schiavi 603-bis -Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (limitatamente all'ipotesi di cui al comma 4 n. 2, uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa) 604-bis -Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa <u>Delitti contro la libertà personale previsti dal codice penale</u> 609 bis -Violenza sessuale 609 quater -Atti sessuali con minorenne 609 quinquies -Corruzione di minorenne 609 octies -Violenza sessuale di gruppo 612 bis -Atti persecutori -Se commessi nell'ambito di relazioni familiari, affettive o di convivenza 613-bis -Tortura -Tranne i casi in cui sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio 629 c.p. ai danni di familiare o persona convivente 640 c.p. comma 2, n. 2-bis in danno di persone anziane 643 c.p. circonvenzione di persone incapaci 734 bis c.p. Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da

	atti di violenza sessuale Artt. 70, 71, 72 e 73 L. 4 maggio 1983 n. 184; Art. 18 D. L.vo 26 marzo 2001 n. 151; Art. 6 L. 4 aprile 2001 n. 154; Reati previsti dalla L. 17 ottobre 1967 n. 977 tutela del lavoro del fanciullo e degli adolescenti; <u>Reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa</u> legge 205/1993 - Art. 3 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa legge 75/1958 - Art. 3 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui Reato di cui all'art. 7, comma 15-*bis*, seconda parte (limitatamente all'impioego di minori), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). <u>Reati in materia di immigrazione</u> Solo art. 12 del d.l.vo 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 dipendente da delitti di competenza della IV Sezione Sono sottratti alla competenza della 4^ sezione i seguenti reati: Art. 76 comma 2, art. 2 decreto lgs. 159/2011; L. 1 dicembre 1970 n. 878; L. 4 maggio 1983 n. 184; D. L.vo 26 marzo 2001 n. 151; L. 4 aprile 2001 n. 154; Le contravvenzioni di cui agli artt. 650, 651, 678, 678 bis, 679, 679 bis, 697, 699 cod. pen. Artt. 116, 186 e 187 del codice della strada Art. 163 T.U.L.P.S. artt. 58 e 294 Reg. T.U.L.P.S. artt. 4, 20 e 20 bis L. 110/1975
Settore Demolizioni affidato ai Sostituti della 1^ Sezione	Procedimenti relativi alla esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi disposti con la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 44 dPR 380/2001 e 181 D.L.vo 42/2004
Settore *Misure di prevenzione* affidato ai Sostituti della 2^ Sezione e al Procuratore Aggiunto	Procedimenti per le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del d.l.vo 159/2011 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno) e le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4 d.l.vo 159/2011, lettere c), i), i-*bis*), i-*ter*)
Settore della *Esecuzione penale* affidato ai Sostituti della 3^ Sezione e al Procuratore Aggiunto	Procedimenti in materia di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza (diverse da quelle provvisorie)
Settore *Affari Civili* affidato ai Sostituti	Partecipazione del pubblico ministero alle procedure civili. Le procedure civilistiche relative agli accordi di ristrutturazione, ai concordati preventivi e alla materia prefallimentare sono assegnate ai Sostituti Procuratori della 3^ sezione

della 3^ e 4^ Sezione e al Procuratore Aggiunto	Tutte le altre procedure civilistiche per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero (divorzio, separazione, amministrazione di sostegno, negoziazione assistita, tutela, ecc.) sono assegnate ai Sostituti Procuratori della 4^ sezione

La competenza attribuita a ciascuna sezione comprende sia i delitti consumati che quelli tentati.
Sono escluse dalle suddette materie specialistiche le fattispecie di reato riservate all'attività del Servizio Definizione Affari Semplici.
La composizione numerica e il riparto delle materie di competenza specialistica delle singole sezioni sono suscettibili di rideterminazione qualora le esigenze di servizio ed il periodico esame dei flussi di lavoro lo rendano necessario od opportuno.
A tal fine è previsto il monitoraggio dei flussi di lavoro relativi a ciascuna delle sezioni con cadenza semestrale.

11.19 Il coordinamento delle Sezioni e dei Settori

Il Procuratore della Repubblica:
- riserva a sé il coordinamento di una o più sezioni di indagine ovvero di uno o più gruppi di lavoro;
- di regola, designa il Procuratore Aggiunto per il coordinamento di una o più sezioni di indagine ovvero di uno o più gruppi di lavoro;
- qualora necessario, nel caso di trasferimento, decadenza o assenza prolungata per motivi diversi dal congedo ordinario del Procuratore Aggiunto e per fare fronte a specifiche esigenze di efficiente organizzazione dell'attività dell'Ufficio, assume le funzioni di coordinamento già delegate al procuratore Aggiunto ovvero può assegnare temporaneamente, con provvedimento motivato, le medesime funzioni di coordinamento a Sostituti Procuratori individuati previo interpello, tenendo conto della anzianità nel ruolo e di servizio nonché delle particolari e specifiche attitudini palesate in relazione alla materia in cui rientra la competenza specialistica delle sezioni del cui coordinamento si tratta; l'incarico di coordinamento affidato in tal caso al Sostituto Procuratore cessa al rientro del Procuratore Aggiunto ovvero all'atto dell'insediamento di quest'ultimo e in ogni caso non può avere durata superiore al biennio e non è prorogabile;
- convoca periodicamente, di regola almeno una volta al mese, riunioni, anche congiunte, delle sezioni e/o dei gruppi di lavoro per lo scambio di informazioni e di valutazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio ed assicurare il coordinamento e l'uniformità delle attività dell'Ufficio.
Analogamente procede il Procuratore Aggiunto per le sezioni o i gruppi di lavoro dallo stesso coordinati.
La partecipazione alle riunioni periodiche delle sezioni o dei gruppi di lavoro costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali (art. art. 4, lettera d), circolare CSM del 16.12.2020).
Di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto a seconda della rispettiva competenza.
Il coordinamento delle sezioni e dei settori in cui si articola l'Ufficio è così ripartito allo stato:
- al Procuratore è riservato il coordinamento delle sezioni 1^ e 3^ e dei settori relativi alle demolizioni e all'esecuzione penale;
- al Procuratore Aggiunto è attribuito il coordinamento delle sezioni 2^ e 4^ e dei settori relativi alle misure di prevenzione e agli affari civili.
Il Procuratore della Repubblica si riserva, in ragione di specifiche esigenze organizzative o di coordinamento investigativo, di modificare l'attribuzione, a sé medesimo e al Procuratore Aggiunto, delle funzioni di coordinamento delle sezioni e dei settori su indicati.

11.20 La mobilità interna dei magistrati

La mobilità interna dei magistrati della Procura, da un lato, va favorita, in quanto strumentale alla crescita professionale del magistrato, consentendogli di arricchire il proprio bagaglio professionale in sezioni e settori nuovi, dall'altro va contemperata con l'esigenza di non disperdere le conoscenze acquisite e l'esperienza maturata nell'ambito delle sezioni e dei settori di pregressa assegnazione, assicurando la necessaria continuità nell'esercizio dell'attività requirente nell'ambito della medesima articolazione dell'Ufficio.
Di regola, ogni Sostituto è assegnato ad una sola sezione d'indagine e ad un solo settore, ma potrà avere la cura anche di altri settori, nell'ambito dei seguenti settori: Misure di prevenzione, Esecuzione penale, Affari Civili.
Nel caso di istituzione di gruppi di lavoro sezionale, nell'ambito della medesima sezione, o intersezionale, nell'ambito di sezioni diverse, lo stesso Sostituto potrà fare parte di gruppi diversi.
In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4 lett. a) della delibera del CSM del 16.12.2020 in materia di criteri di organizzazione degli uffici di Procura, secondo cui *"Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso: a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi* (omissis)*"*, al fine di garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'Ufficio, è prevista la loro rotazione periodica tra le varie sezioni e i gruppi di lavoro, prevedendo un periodo massimo di permanenza nelle une e negli altri, pari a dieci anni.
Di contro, al fine di assicurare la continuità nella trattazione delle materie di competenza specialistica e di evitare frequenti passaggi di sezione al determinarsi delle vacanze, è previsto un periodo minimo di permanenza in ciascuna sezione o in ciascun gruppo di lavoro, diverso a seconda del caso di assegnazione su domanda o d'ufficio, pari a tre anni nel caso di assegnazione a domanda e a due anni nel caso di assegnazione d'ufficio.
L'assegnazione dei Sostituti alle sezioni, ai settori ed ai gruppi di lavoro ha luogo in conformità a quanto previsto dalla delibera del 16.12.2020 del CSM in materia di criteri organizzativi degli uffici di Procura, la quale:
- all'art. 4, comma 1, lett. f), prevede che il Procuratore della Repubblica, *"procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso - previa comunicazione anche in via telematica - ai magistrali destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;"*;
- all'art. 7, comma 4, prevede che: *"Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:*
a) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibile e nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea negli stessi;
b) le regole per lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati; i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione;".
Pertanto l'assegnazione dei magistrati dell'Ufficio alle sezioni d'indagine, ai settori e ai gruppi di lavoro ha luogo a domanda, attraverso un concorso interno, previo interpello di tutti i magistrati dell'Ufficio, ivi compresi quelli dei quali sia già stato disposto il trasferimento o l'assegnazione a questa Procura sebbene non abbiano ancora preso possesso dell'Ufficio, al fine di assecondare, per quanto possibile, i *desiderata* di ciascun magistrato, pur dovendoli contemperare con le prioritarie esigenze di funzionalità ed efficienza dell'Ufficio.

In particolare, i magistrati destinati a questo Ufficio sono assegnati - previo interpello generale di tutti i magistrati dell'Ufficio e attraverso un concorso al quale possono partecipare i magistrati legittimati - alle sezioni che presentino posti originariamente vacanti e/o posti resisi vacanti a seguito dei trasferimenti interni conseguenti al suddetto interpello, tenuto conto, da un lato, delle prioritarie esigenze di servizio, in relazione ai carichi di lavoro e alle priorità investigative, e, dall'altro, delle domande di assegnazione presentate.
Analogamente si procede nel caso di assegnazione, ad una sezione, di un magistrato già assegnato ad altra sezione, per il quale sia scaduto il termine massimo di permanenza nella stessa.
Il concorso interno per l'assegnazione alle sezioni, ai settori e ai gruppi di lavoro prevede, nel caso di domande pervenute in numero superiore ai posti da coprire per ciascuna sezione o per ogni settore o gruppo di lavoro, l'attribuzione di punteggi in base ai seguenti criteri di valutazione:
1) anzianità nel ruolo della magistratura;
2) anzianità di servizio nell'Ufficio;
3) merito, con riferimento ai parametri della qualità e della quantità del lavoro svolto, quest'ultima valutata anche in via comparativa sulla scorta dei dati statistici;
ai fini dell'apprezzamento del merito, assumono valore, in particolare:
- le richieste cautelari sia personali che reali, diverse da quelle formulate a seguito della adozione di misure precautelari personali o sequestri preventivi d'iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 389 e 321 comma 3 bis c.p.p., l'applicazione della normativa in materia di responsabilità degli enti (*ex lege* 231/2001) e ogni altro provvedimento adottato, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate [19];
4) attitudini specifiche, con riferimento alla particolare preparazione ed esperienza acquisita nelle materie rientranti nella competenza specialistica della sezione e dell'abbinato settore per i quali si concorre, desunte, in particolare:
- dalla trattazione, anche in co-assegnazione, nella fase delle indagini preliminari di procedimenti per reati attribuiti alla competenza specialistica della sezione per la quale si concorre [20];
- dalla trattazione, nella fase del giudizio, di processi per reati rientranti nella materia specialistica di competenza della sezione per la quale si concorre [21];
- dalla trattazione di procedimenti rientranti nelle materie di competenza del settore abbinato alla sezione per la quale si concorre;
- da ogni altro elemento dal quale evincere una particolare preparazione, esperienza, perizia o capacità nelle materie rientranti nella competenza specialistica della sezione e/o dell'abbinato settore per cui si concorre [22].
L'assegnazione dei posti messi a concorso ha luogo mediante l'attribuzione di un punteggio a ciascun aspirante, con riferimento ad ognuno dei criteri di valutazione previsti, determinato nel seguente modo:
- quanto all'anzianità nel ruolo e all'anzianità di servizio nell'Ufficio, attribuzione, rispettivamente, di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo e di ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nell'ufficio, entro un punteggio massimo complessivo, tenuto conto dei due criteri di anzianità, di 10 punti;
- quanto al requisito del merito, attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti;
- quanto alle attitudini specifiche, attribuzione di un punteggio non superiore a 5 punti [23];

---

[19] Parametro individuato su conforme, unanime, proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021.
[20] Parametro individuato su conforme, unanime, proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021.
[21] Parametro individuato su conforme, unanime, proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021.
[22] Parametro individuato su analoga, unanime, proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021.
[23] La proposta formulata dai Sostituti in data 11.3.2021 di attribuire un punteggio massimo di 4 punti ciascuno per i criteri del merito e delle attitudini specifiche non è apparsa meritevole di accoglimento, dovendosi valorizzare i suddetti criteri in conformità alle indicazioni contenute nella circolare datata 16.12.20202 del CSM, la quale, all'art. 4, comma 1, lett. f), prevede che il Procuratore della Repubblica, *"procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti"* e all'art. 7, comma 4, prevede che: *"Il progetto organizzativo* (omissis) *contiene, in ogni caso:* (omissis) *b) le regole per*

- nell'ipotesi di provenienza da una sezione o da un gruppo di lavoro a cui si sia stati assegnati d'ufficio, attribuzione di 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di permanenza in tale sezione o gruppo di lavoro.

A parità di punteggio complessivo, prevale l'ordine nel ruolo della magistratura.

Al Sostituto che presenta domanda per l'assegnazione a più di una sezione o gruppo di lavoro è attribuito un punteggio in relazione a ciascuna sezione o gruppo di lavoro per cui concorre, potendo variare il punteggio spettante per le attitudini specifiche.

In assenza di domande, la copertura del posto è assicurata mediante assegnazione di ufficio, disposta dal Procuratore della Repubblica tenuto conto della minore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, della minore anzianità di servizio in Procura, avuto riguardo, altresì, comparativamente alla quantità e alla qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sulla sezione, gruppo di lavoro o settore di provenienza del magistrato destinatario del trasferimento di ufficio e sulla sezione, gruppo di lavoro o settore di destinazione di quest'ultimo.

Il provvedimento di assegnazione dà conto, con adeguata motivazione, delle ragioni della scelta e, in particolare, della attribuzione dei punteggi per ciascuno dei criteri di valutazione previsti.

Il provvedimento di assegnazione dà conto, altresì, delle particolari ragioni di opportunità che, eventualmente, non consiglino l'assegnazione di altro Sostituto che abbia proposto domanda per il medesimo posto e che abbia conseguito un punteggio superiore a quello del Sostituto destinatario dell'assegnazione o che, a parità di punteggio, preceda quest'ultimo nel ruolo della magistratura.

Il Procuratore della Repubblica provvede all'assegnazione sentito il Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore della Repubblica procede, con cadenza semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno), attraverso i dati statistici, ad una verifica del lavoro svolto da ogni sezione, settore o gruppo di lavoro e dell'attività espletata, nell'ambito di ognuna delle articolazioni dell'Ufficio, da ciascuno dei magistrati assegnati ad ogni sezione, settore o gruppo di lavoro.

Dell'esito di tale verifica si tiene conto, con cadenza biennale, ai fini sia della conferma della assegnazione del magistrato alla sezione, al settore o al gruppo di lavoro sia ai fini della eventuale rivisitazione della competenza e della composizione di ogni sezione, settore o gruppo di lavoro [24].

Nel caso di esito positivo della verifica, il rinnovo dell'assegnazione è tacito.

Nel caso di mancata conferma, il Procuratore della Repubblica provvede, sentiti il magistrato interessato e il Procuratore Aggiunto, anche tenendo conto della esigenza di ponderato equilibrio tra le diverse articolazioni dell'Ufficio, con riferimento alla composizione e ai carichi di lavoro delle stesse.

La mancata conferma nell'assegnazione comporta l'assegnazione del magistrato non confermato, a domanda o d'ufficio, ad altra sezione o ad altro settore o gruppo di lavoro, eventualmente previo interpello generale fra tutti i magistrati per la copertura del posto destinato a rendersi vacante per

---

lo svolgimento dell'interpello e i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;", laddove il riferimento alle attitudini specifiche è testuale e il riferimento alle esigenze di funzionalità dell'ufficio va intuitivamente inteso come correlato al merito, piuttosto che al mero dato formale dell'anzianità nel ruolo o di servizio. Al contrario, qualora, come proposto, ai criteri del merito e delle attitudini specifiche si attribuisse un punteggio massimo complessivo inferiore al punteggio massimo complessivo relativo ai criteri dell'anzianità nel ruolo e di servizio, i criteri del merito e delle attitudini specifiche sarebbero individuati come sub-valenti rispetto ai concorrenti criteri dell'anzianità nel ruolo e di servizio. Appare, pertanto, conforme alle indicazioni consiliari, oltre che ad un principio di equità, attribuire ai criteri di anzianità, da un lato, e a quelli del merito e delle attitudini specifiche, dall'altro, lo stesso punteggio massimo complessivo.

[24] La previsione in parola, finalizzata ad assicurare la funzionalità delle sezioni, sia nella loro composizione che nella loro competenza, appare conforme alle indicazioni della circolare datata 16.12.20202 del CSM, la quale, all'art. 4, comma 1, lett. f), prevede che il Procuratore della Repubblica, *"procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro (omissis) adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio"* e all'art. 7, comma 4, prevede che: *"Il progetto organizzativo* (omissis) *contiene, in ogni caso:* (omissis) *i criteri da applicare per la designazione dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio"*.

effetto della mancata conferma, e, in ogni caso, subordinatamente alla disponibilità di posti scoperti in altre sezioni o gruppi di lavoro, anche per effetto del suddetto interpello.
Nel caso di costituzione di gruppi di lavoro sezionali o intersezionali, ai fini dell'assegnazione dei magistrati agli stessi, si ha riguardo, oltre che alle aspirazioni dei magistrati interessati e alle prioritarie esigenze di efficienza dell'Ufficio e di efficacia dell'attività del medesimo, anche all'esigenza di equilibrata partecipazione dei magistrati ai diversi gruppi di lavoro.
Al suddetto fine, ciascun Sostituto può presentare domanda di assegnazione a non più di due gruppi di lavoro. In caso di pluralità di domande, quelle oggetto di indicazione successiva alla seconda sono considerate inammissibili.
In caso di assenza di domande per l'assegnazione ad un gruppo di lavoro, il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione d'ufficio, tenendo conto dei criteri di selezione sopra individuati per l'assegnazione alle sezioni.
Nel caso di trasferimento da una sezione o da un gruppo di lavoro ad altra sezione o gruppo di lavoro:
- il Sostituto trasferito "trascinerà" tutti i procedimenti di cognizione già assegnatigli presso la sezione o il gruppo di lavoro di provenienza, sia quelli di materia generica che quelli di materia specialistica;
- il Sostituto trasferito di regola non "trascinerà" i procedimenti relativi al settore abbinato alla sezione di provenienza;
- il coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di provenienza del Sostituto trasferito continuerà a svolgere le relative funzioni di coordinamento per i procedimenti trascinati rientranti nella competenza specialistica della sezione o del gruppo di lavoro di provenienza.
E' ammissibile uno scambio consensuale di sezione o gruppo di lavoro tra magistrati appartenenti a sezioni o gruppi diversi alla seguente duplice condizione:
- che, sul punto, non vi sia l'opposizione di alcun altro magistrato potenzialmente aspirante ad uno dei posti oggetto dello scambio;
- che ciascuno dei magistrati interessati dallo scambio abbia compiuto il periodo minimo di permanenza nella sezione o gruppo di lavoro di appartenenza.
Sulla istanza di scambio di sezione o gruppo di lavoro provvede il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto qualora questi sia il coordinatore di una delle sezioni o dei gruppi di lavoro interessati allo scambio.
L'eventuale provvedimento di rigetto dà conto delle ragioni ostative che sconsigliano di procedere allo scambio richiesto.
Tenuto conto della circostanza che le sezioni istituite con il presente progetto organizzativo costituiscono una novità per l'Ufficio in raffronto all'assetto organizzativo previgente, con riferimento alla loro competenza specialistica e/o alla loro composizione, appare opportuno prevedere che:
- in vista dell'entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio adottato con il presente provvedimento (anche a tal fine differita rispetto alla data di adozione del progetto organizzativo), ai fini della composizione delle sezioni si proceda ad un interpello generale di tutti i magistrati dell'Ufficio, ivi compresi anche quelli non legittimati e di recente assegnati o trasferiti a questa Procura, al fine di consentire ad ognuno di manifestare la propria preferenza o disponibilità ad essere assegnato ad una delle sezioni di nuova istituzione o configurazione;
- all'esito di un congruo periodo di sperimentazione, fissato in un anno a partire dall'entrata in vigore del presente progetto organizzativo, la composizione e la competenza specialistica delle sezioni possano formare oggetto di revisione, anche avuto riguardo alle sopravvenienze effettive per ciascuna sezione.

12. La Magistratura onoraria

12.1 Premessa.

La magistratura onoraria costituisce una componente essenziale e irrinunciabile dell'Ufficio al quale fornisce un apporto fondamentale nell'ambito del principio di *leale collaborazione* che permea la Procura in tutte le sue componenti.
Attualmente sono in servizio presso questa Procura n. 12 [25] Vice Procuratori Onorari (di seguito indicati come VPO) su una pianta organica di 15 VPO; di questi solo 9 sono assegnatari di procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace nella fase delle indagini mentre tutti partecipano alle udienze sia dinanzi al Giudice di pace che dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale. Allo stato nessun VPO è delegato per la trattazione, nella fase delle indagini preliminari, dei procedimenti di competenza del Giudice Monocratico.
In particolare si evidenzia che, negli anni 2018, 2019 e 2020, i VPO:
- hanno partecipato alle seguenti udienze:

<u>Anno 2018</u>
Giudice Monocratico = 829 udienze
Giudice di pace = 125 udienze
Giudizio Direttissimo = 201 udienze

<u>Anno 2019</u>
Giudice Monocratico = 849 udienze
Giudice di pace = 118 udienze
Giudizio Direttissimo = 179 udienze

<u>1.1.2020 – 31.12.2020</u>
Giudice Monocratico = 701 udienze
Giudice di pace = 87 udienze
Giudizio Direttissimo = 197 udienze

- hanno definito i seguenti procedimenti per reati di competenza del giudice di pace.

<u>Modelli 21 bis</u>

<u>Anno 2018</u>
Pendenti inizialmente = 2.030
Sopravvenuti = 1276
Definiti = 1.268
Pendenti a fine periodo = 2.038
Differenza = +8

<u>Anno 2019</u>
Pendenti inizio periodo = 2.038
Sopravvenuti = 1.080
Definiti = 1.417
Pendenti a fine periodo = 1.701
Differenza = - 337

[25] Nelle more della adozione del presente progetto organizzativo, uno dei VPO in servizio, Alberto Di Somma, ha superato il concorso come direttore amministrativo nel distretto di Corte di Appello di Brescia ed ha preso possesso in data 8.3.2021 presso il Tribunale di Cremona.

Anno 2020
Pendenti inizio periodo = 1.701
Sopravvenuti = 729
Definiti = 969
Pendenti a fine periodo = 1.461
Differenza = - 240

Modelli 44 GdP

1.1.2020 – 31.12.2020 *
Pendenti inizio periodo = 0
Sopravvenuti = 154
Definiti = 78
Pendenti a fine periodo = 76
Differenza = - 78
* non sono disponibili i dati relativi agli anni precedenti

Pertanto, in una visione unitaria della Procura della Repubblica, alla componente onoraria va riconosciuta una dignità pari a quella spettante alla componente professionale dell'Ufficio, pur nel rispetto delle differenze ontologiche tra le due componenti.
In coerenza con questo assunto, l'organizzazione dell'Ufficio è orientata nel senso della valorizzazione e della implementazione dell'apporto della Magistratura onoraria requirente.
In tale ottica si inquadrano le disposizioni organizzative relative:
- all'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica;
- alla previsione che sia del Comitato consultivo per la revisione del programma organizzativo sia del Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione facciano parte un rappresentante titolare e un rappresentante supplente della magistratura onoraria, per le questioni e le tematiche organizzative di interesse di quest'ultima;
- al Servizio Definizione Affari Semplici (SDAS), la cui operatività si basa sull'apporto della magistratura onoraria, mediante la co-assegnazione ai VPO dei procedimenti di competenza del Giudice monocratico suscettibili di immediata definizione.
Nell'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio, dato con il presente progetto organizzativo, i Vice Procuratori Onorari sono inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e sotto il coordinamento di quest'ultimo e del Procuratore Aggiunto, partecipano alle attività di udienza, sia del Giudice di Pace, che del Giudice Monocratico, e a quelle di ufficio, sia per i procedimenti di competenza del Giudice di pace che per i procedimenti di competenza del Giudice monocratico rientranti nella materia dello SDAS.

12.2 I riferimenti normativi.

Preliminarmente appare opportuno passare sinteticamente in rassegna le fonti normative di rango primario e secondario che disciplinano l'attività della magistratura onoraria nell'ambito dell'ufficio di Procura.
L'attività dei Vice Procuratori Onorari è disciplinata dalle disposizioni normative introdotte con il d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, nonché dalle indicazioni fornite dal CSM nelle circolari del 16 dicembre 2020, artt. 4 comma 1, lett. e), e 7, comma 4, lett. d), *Circolare sui criteri di organizzazione degli Uffici di Procura*, e n. P-4097/18 del 28 febbraio 2018, *Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria*.
La circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 in materia di organizzazione degli uffici di Procura prevede:
- all'art. 4 comma 1:
"Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art, 2, comma 1: (omissis)

e) disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:
- la partecipazione dei V.P.O, quali P.M. in udienza;
- l'attività di ausìlio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15 D. Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";
- all'art. 7 comma 4 prevede: *"Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:* (omissis)
f) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.;".
La disciplina dell'attività dei vice procuratori onorari costituisce uno dei contenuti obbligatori che formano oggetto del *progetto organizzativo* dell'Ufficio.
Quanto al profilo organizzativo, l'art. 2 del d.lgs. 116/2017 prevede, al comma 1, che *"Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica"* e, al comma 2, che *"L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari (…)".*
Il profilo funzionale dei V.P.O. è disciplinato dagli artt. 16 e 17 D.L.vo 116/17.
L'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017 prevede che *"Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2: a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.".*
L'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017 elenca le attività che possono essere svolte dai vice procuratori onorari per delega del Procuratore della Repubblica nei procedimenti davanti al giudice di pace e nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica nonché nei procedimenti per i reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p..
In particolare, l'art. 17 prevede che:
1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:
a) nell'udienza dibattimentale;
b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice.
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero:
a) nell'udienza dibattimentale;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
4. Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.
5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.
Il profilo del trattamento economico dei V.P.O. è regolato dall'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e dagli artt. 23 e 31 del D.L.vo 116/2017.
L'art. 23 del d.lgs. n. 116/2017 prevede, al comma 1, che *"L'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato"*, al comma 2, che *"Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali"*, e al comma 3, che *"Ai (…) vice procuratori onorari inseriti (…) nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli (…) 16, comma 1, lettera a), l'indennità di cui al comma 2 è corrisposta nella misura dell'ottanta per cento"*.
L'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017 prevede che *"Per la liquidazione delle indennità dovute ai (…) vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti (…) dall'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, (…) per i vice procuratori onorari"*.
L'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, a sua volta, prevede che *"Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente: a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle disposizioni di legge"*.

12.3 L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57, entrata in vigore il 15 agosto 2017, con ordine di servizio 86.I/18 datato 18.4.2018 è stato istituito l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (U.C.P.).
Tale ordine di servizio prevedeva che l'UCP fosse coordinato dal Procuratore della Repubblica unitamente al Procuratore Aggiunto e che dello stesso facessero parte tutti i VPO ai quali erano delegate le seguenti attività:
- la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice monocratico, ivi comprese quelle di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo;
- la trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace sia nella fase delle indagini preliminari che in udienza;
- la partecipazione alla Sezione per la definizione semplificata dei procedimenti e per l'ausilio dei magistrati professionali.
Nell'ambito di tale Sezione, istituita con carattere sperimentale con l'ordine di servizio su indicato, ai VPO erano demandate le seguenti attività:
- la definizione dei procedimenti mediante la richiesta di emissione del decreto penale di condanna;
- la formulazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;

- la redazione delle bozze di altri tipi di provvedimenti, quali richieste di rinvio a giudizio, decreti di citazione a giudizio, richieste di archiviazione, decreti di sequestro, deleghe di indagine, atti di impugnazione.
A tal fine, all'UCP, oltre ad una unità del personale amministrativo, erano state assegnate 4 unità del personale di polizia giudiziaria della Sezione di polizia giudiziaria presso questa Procura.
La suddetta Sezione per la definizione semplificata dei procedimenti, benchè mai revocata formalmente, ha di fatto cessato di operare a partire dal febbraio 2020, dopo che, con nota datata 28 giugno 2019 n. 013718.U DAG dell'1.7.2019, partecipata a tutti gli Uffici giudiziari con *foglio di informazione della giustizia civile* del 13.1.2020, la Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I – Affari civili interni, ha affermato il principio secondo cui *"ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili "a norma delle vigenti disposizioni di legge", ossia quelle di cui all'art. 17 d.lgs. n. 116/2017"*.
Pertanto, da tale momento in poi, non essendo possibile remunerare i VPO per le attività relative alla predisposizione delle minute degli atti relativi ai procedimenti diversi da quelli dagli stessi definibili, la suddetta Sezione per la definizione semplificata dei procedimenti e per l'ausilio dei magistrati professionali ha cessato di operare e con essa le unità di polizia giudiziari alla stessa assegnate, mentre l'UCP ha continuato a funzionare solo per le attività di udienza dei VPO dinanzi al giudice monocratico e per le attività di trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace sia nelle indagini preliminari che in udienza.
Con il presente progetto organizzativo si intende disciplinare ex novo il funzionamento e le competenze dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, rilanciandone le attività mediante il coinvolgimento dei VPO nelle attività di definizione dei procedimenti suscettibili di immediata definizione.
Pertanto, con riferimento alla composizione, al coordinamento e ai compiti dell'U.C.P., si dispone quanto segue:
- l'ufficio di Collaborazione del Procuratore è composto da tutti VPO in servizio, da una unità del personale di cancelleria e da un ufficiale di p.g. in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria in sede nonché eventualmente da coloro che svolgono il tirocinio formativo *ex* art. 73 delle legge 98/13 e che svolgono la formazione professionale *ex* art. 37, comma 5, della legge 111/11, allo stato non presenti presso questo Ufficio;
- il coordinamento dell'U.C.P. è delegato al Procuratore Aggiunto, il quale cura anche tutti i profili relativi alla gestione amministrativa dei V.P.O., secondo le direttive del Procuratore della Repubblica;
- nell'attività di coordinamento dell'U.C.P., il Procuratore Aggiunto è coadiuvato da un Sostituto Procuratore, designato, previo interpello, secondo quanto previsto al paragrafo 12.7, quale magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP, con compiti di collaborazione con il Procuratore Aggiunto nelle funzioni, a questi delegate, di coordinamento dell'U.C.P.;
- i Vice Procuratori Onorari assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 16 comma 1 lettera b) e 17 del decreto legislativo 116/17 mediante:
1) la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di pace e dinanzi al giudice monocratico;
2) la trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
3) la collaborazione allo SDAS (Servizio definizione affari semplici).
In particolare, i V.P.O. sono abilitati, in linea generale, a svolgere le funzioni ed i compiti di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n.116/17 e segnatamente:
a) la partecipazione alle procedure dinanzi al giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.)

b) la partecipazione alle procedure dinanzi al giudice monocratico (udienze dibattimentali, con le limitazioni di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/17; udienza di convalida dell'arresto; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p,);
secondo turni predeterminati in modo da assicurare, da un lato, il tendenziale abbinamento di ciascun V.P.O. al Giudice al fine di garantire la *continuità* nella gestione del dibattimento ed evitare dispendio di energie e, dall'altro lato, l'equa ripartizione numerica delle udienze fra tutti i V.P.O. dell'Ufficio;
c) la trattazione e la definizione dei procedimenti di competenza del giudice di pace di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274;
d) l'adozione delle richieste di decreto penale di condanna per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.;
e) l'adozione di richieste di archiviazione nonché lo svolgimento di attività di indagine semplice (ivi comprese assunzione di informazioni ed interrogatorio di indagato), nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 550, comma 1, c.p.p. (e dunque: contravvenzioni; delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva).

12.4 La partecipazione alle udienze

I VPO partecipano:
- alle udienze dinanzi al Giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.);
- alle udienze dinanzi al Giudice monocratico (udienze dibattimentali, ad eccezione delle udienze relative ai reati di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/17; udienza di convalida dell'arresto; udienze di giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 comma 1 c.p.p.; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p,).

La delega ai VPO per la partecipazione alle udienze è conferita dal Procuratore Aggiunto sia per il giudice monocratico che per il giudice di pace, sulla scorta di un turno mensile predisposto dall'Ufficio, sulla scorta delle disponibilità comunicate preventivamente dai VPO a partecipare alle udienze, in modo da assicurare tendenzialmente, da un lato, lo stabile abbinamento V.P.O./Giudice e, dall'altro lato, una equa ripartizione delle udienze tra i V.P.O. dell'Ufficio.
Nella gestione del settore delle udienze delegate ai VPO e nella conseguente adozione del relativo turno mensile, si tende ad assicurare:
- un'equilibrata distribuzione delle deleghe, sia per le udienze dinanzi al Giudice monocratico che in quelle dinanzi al Giudice di pace, sia con riferimento al numero di udienze che alla ubicazione territoriale dell'organo giudicante, quanto a quest'ultimo;
- la comunicazione dei turni di udienza con congruo anticipo, in maniera da consentire ai Vice Procuratori Onorari di programmare tempestivamente i propri impegni;
- il tendenziale abbinamento dei Vice Procuratori Onorari ai giudici monocratici del Tribunale e ai giudici di pace, in modo da garantire tendenzialmente che lo stesso Vice Procuratore Onorario abbia la possibilità di seguire tutte le fasi del processo;
- l'individuazione di criteri tendenzialmente omogenei nella trattazione dei processi, anche mediante riunioni periodiche tese a verificare le modalità di partecipazione alle udienze;
- la previsione di una disponibilità dei V.P.O., in modo da garantire la partecipazione del VPO all'udienza anche in caso di impedimento del magistrato onorario originariamente delegato ovvero di sopravvenute udienze straordinarie non preventivamente calendarizzate.

Nel caso di giudizio per direttissima conseguente ad arresto in flagranza di reato, la delega è conferita, dal lunedì al venerdì, al VPO già delegato per l'udienza dinanzi al medesimo giudice monocratico dinanzi al quale sarà celebrato il giudizio per direttissima, e il sabato al VPO disponibile.
Nel caso di giudizio per direttissima ai sensi dell'art. 449, comma 1, c.p.p. celebrato dinanzi ad un giudice monocratico componente del collegio che tiene udienza, la partecipazione del

pubblico ministero al giudizio per direttissima è assicurata dallo stesso magistrato professionale già delegato per l'udienza collegiale, per evidenti ragioni di economia nell'utilizzo delle risorse economiche e professionali dell'Ufficio.
Il turno mensile prevede, per il giorno del sabato, l'individuazione di un V.P.O. *disponibile*, che garantisce la propria presenza in ufficio (con diritto all'indennità giornaliera) per la partecipazione ad eventuali giudizi per direttissima, ma che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, solo nel caso di fissazione del giudizio direttissimo per tale giorno.
Il turno mensile prevede, altresì, dal lunedì al venerdì, l'individuazione, qualora possibile, di un V.P.O. *disponibile*, che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, solo nel caso di impedimento sopravvenuto di uno dei V.P.O. già delegati per le udienze o nel caso di giudizio per direttissima fissato dinanzi ad un giudice diverso da quelli che tengono udienza nello stesso giorno.
Il VPO disponibile dal lunedì al venerdì viene designato tra i VPO che abbiano dato preventivamente la propria disponibilità a partecipare alle udienze e per i quali non sia intervenuta la relativa delega; pertanto, la previsione di un VPO disponibile è subordinata alla duplice condizione che, da un lato, vi sia stato, per ciascun giorno in cui si tengono udienze, un numero di VPO dichiaratisi disponibili ad essere delegati per l'udienza superiore alle deleghe effettivamente conferite per le udienze, e, dall'altro, che il giorno di disponibilità coincida con uno di quei giorni per i quali il VPO abbia dato la propria disponibilità ad essere delegato per l'udienza.
Ciò comporta che il turno di disponibilità non possa essere garantito tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Il turno mensile dei VPO, per opportuna conoscenza e nell'ambito della *leale collaborazione* con gli Uffici giudicanti e con il Foro, viene partecipato al Presidente del Tribunale e all'Ufficio del Giudice di Pace, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale.
Sulla scorta della delega conferita al singolo VPO per l'udienza la segreteria dell'ufficio dibattimento predispone un *estratto*, riportato sul retro della suddetta delega, in calce al quale il cancelliere di udienza attesta la durata dell'impegno di udienza del V.P.O..
L'Ufficio Dibattimento acquisisce direttamente dall'apposito portale i verbali di udienza necessari al VPO per lo studio del processo, in vista dell'udienza per la quale questi è delegato.
Nel caso in cui in udienza sia fissato un processo programmato per la sola discussione ovvero con istruttoria dibattimentale prossima alla conclusione, il V.P.O. che ne ha seguito in precedenza l'istruttoria dibattimentale, qualora si tratti di processo particolarmente impegnativo o protrattosi per più udienze di effettiva trattazione, può chiedere al Procuratore Aggiunto di essere delegato per la trattazione dello stesso, in deroga al turno mensile già adottato; in tal caso, la delega per detto processo, se conferita, comprende anche tutti gli altri processi fissati nella medesima udienza e comporta lo scambio delle udienze, qualora nella stessa data il VPO istante risulti già delegato per altra udienza; nel caso in cui il VPO istante non abbia udienza nella medesima data, dell'udienza delegata in più allo stesso e in meno al VPO originariamente delegato e poi sostituito si tiene conto nel turno mensile successivo ai fini della perequazione delle udienze tra i VPO.
Il V.P.O. delegato per l'udienza, ivi compresa quella relativa al giudizio direttissimo, partecipa al giudizio e formula le conclusioni, anche *de libertate*, in piena autonomia, alla stregua delle emergenze processuali (Cass. SS.UU. sentenza n. 13716 del 24.2.2011, imp. Fatihi), salvo quanto stabilito al capoverso che segue e al paragrafo successivo in materia di applicazione di pena.
Nel giudizio per *direttissima* dinanzi al giudice monocratico, il V.P.O., qualora, all'esito della convalida dell'arresto e sulla scorta delle risultanze della stessa, ritenga di discostarsi dalle indicazioni, comunque non vincolanti (cfr. Cass. SS.UU. su cit.), eventualmente formulate dal Sostituto Procuratore firmatario del relativo decreto sulle determinazioni *de libertate* da assumere, avrà cura di avere un'interlocuzione, per le vie brevi, con il Sostituto Procuratore delegante o, qualora non sia possibile, con il Sostituto di turno agli Affari Urgenti, se diverso, all'esito della quale assumerà le proprie determinazioni.
Per i giudizi *direttissimi* dinanzi al giudice monocratico, nel caso di divergenza con il V.P.O. sulle determinazioni da assumere sotto il profilo cautelare all'esito della convalida dell'arresto ovvero in considerazione della gravità o della rilevanza della vicenda, il magistrato professionale ha facoltà di partecipare personalmente all'udienza in luogo del V.P.O..

12.5 L'applicazione della pena

Quanto all'eventuale consenso alla definizione del processo mediante l'istituto della applicazione della pena (cd. *patteggiamento*) ex art. 444 c.p.p., a mente dell'art. 17, comma 4, d. lgs. n. 116/17, il V.P.O. delegato per l'udienza:
1) può assumere autonomamente le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta:
a) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550, comma 1, c.p.p., anche quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558;
b) in tutti i casi di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale;
2) nel caso di giudizio direttissimo per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, qualora non vi siano state specifiche e preventive indicazioni da parte del magistrato firmatario del relativo decreto, procederà a consultare quest'ultimo, chiedendo al Giudice (a norma dell'art. 162 disp. att. c.p.p.) di sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.

12.6 L'attività post-udienza

All'esito dell'udienza, il V.P.O.:
a) compila lo statino di udienza nel quale sono riportate, per ciascun processo, le richieste del PM e la decisione del Giudice ovvero (nel caso in cui non sia intervenuto il provvedimento definitorio) la data del rinvio;
b) compila il modulo di rilevazione degli esiti procedimentali (scheda SIREP) per i procedimenti che si concludono;
c) nel caso di sentenza di assoluzione o proscioglimento, per i procedimenti di competenza del Giudice Monocratico, annota sinteticamente sulla scheda SIREP i motivi della richiesta del PM di assoluzione o di condanna;
d) nel caso di sentenza di assoluzione o proscioglimento, per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, redige una sintetica annotazione recante i motivi della richiesta del PM di assoluzione o di condanna;
e) compila, per ciascun processo, una apposita scheda prestampata, predisposta dall'Ufficio dibattimento, recante dei campi predeterminati da completare (da inserire nel *sottofascicolo* relativo all'udienza, creato dall'Ufficio dibattimento) con le annotazioni sintetiche sulle attività svolte in udienza (senza necessità di specificarne il contenuto: ad esempio, l'indicazione dei testi escussi) e - nel caso di rinvio del processo ad altra udienza - sugli adempimenti per l'udienza successiva, ivi compresa l'indicazione nominativa dei testi da citare per l'udienza successiva, in vista degli ulteriori adempimenti di competenza dell'Ufficio dibattimento;
f) all'esito della emissione della sentenza, segnala all'UCP, nella persona del Procuratore Aggiunto, eventuali pronunce meritevoli di impugnazione ovvero rilevanti o significative in punto di diritto.

L'Ufficio dibattimento:
a) cura la formazione di un *sottofascicolo* relativo all'udienza di rinvio, nel quale vanno inserite le citazioni dei testimoni e le relative notifiche, nonché ogni altro atto o adempimento riferito all'udienza, in maniera da consentire al V.P.O. delegato per l'udienza l'immediato reperimento di tali atti in vista di eventuali richieste al giudice o in caso di eccezioni difensive;
b) provvede, con tempestività, agli adempimenti post-udienza, ivi compresa la citazione dei testi per l'udienza successiva;
c) trasmette una copia dello statino d'udienza al Procuratore Aggiunto, coordinatore dell'UCP, sia per i giudizi di competenza del Giudice Monocratico che per i giudizi di competenza del Giudice di Pace, al fine di consentire il monitoraggio costante degli esiti dibattimentali, necessario per orientare le scelte investigative e/o definitorie della Procura, nonché al fine di consentire all'Ufficio di assumere le determinazioni relative alla eventuale impugnazione;

d) trasmette una copia della scheda SIREP - limitatamente ai procedimenti di competenza del Giudice Monocratico definiti con sentenza di assoluzione o proscioglimento, qualunque sia stata la richiesta del PM di udienza - al magistrato assegnatario del procedimento, se in servizio, ovvero, qualora questi sia stato trasferito ad altro ufficio o sia assente o impedito per un tempo tale da non poter eventualmente impugnare tempestivamente la sentenza, al Sostituto di turno agli Affari Urgenti.
Per qualsiasi problema connesso alla gestione del singolo processo, il V.P.O. delegato per l'udienza conferisce con il magistrato assegnatario del procedimento ovvero, qualora questi non sia più in servizio presso l'Ufficio, con il magistrato collaboratore nel coordinamento dell'U.C.P. o con il Procuratore Aggiunto.

12.7 L'attività relativa al Servizio Definizione Affari Semplici

La costituzione del Servizio Definizione Affari Semplici (SDAS), incardinato all'interno dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (UCP), risponde all'esigenza di individuare un modello organizzativo che consenta, da un lato, di definire in maniera standardizzata e tempestiva procedimenti di tipo seriale a struttura semplice, suscettibili di immediata definizione, e, dall'altro, di utilizzare le risorse professionali rappresentate dai VPO, alleggerendo il lavoro dei magistrati professionali, consentendo loro di dedicarsi a tempo pieno alla trattazione dei procedimenti più impegnativi.
La costituzione di tale servizio si colloca tra le soluzioni organizzative volte a privilegiare forme semplificate di trattazione di procedimenti non abbisognevoli di investigazioni di particolare complessità, suscettibili di immediata definizione, senza procedere, nel caso di esercizio dell'azione penale, alla celebrazione del dibattimento.
Si tratta di una scelta organizzativa che, garantendo la possibilità di una trattazione prioritaria e semplificata di questi procedimenti, è finalizzata ad abbattere significativamente il carico di lavoro destinato a gravare sui singoli Sostituti dell'Ufficio, consentendo loro di dedicare maggior tempo e maggiori energie alla trattazione delle indagini più complesse dal punto di vista soggettivo od oggettivo, e di accelerare la definizione di una parte comunque consistente del carico di lavoro che ricade complessivamente sulla Procura della Repubblica.
Il *Servizio definizione affari semplici* postula il coinvolgimento, su base volontaria, dei Vice Procuratori Onorari inseriti nell'ambito dell'U.C.P. e di tutti i Sostituti Procuratori.
Il suddetto Servizio si articola nei seguenti momenti:
1) individuazione delle categorie dei reati da inserire nello SDAS;
2) assegnazione automatica dei procedimenti SDAS ai magistrati professionali con la co-assegnazione ai magistrati onorari;
3) elaborazione di modelli standardizzati di trattazione e definizione dei procedimenti SDAS;
4) cura degli adempimenti di cancelleria da parte della segreteria del magistrato professionale assegnatario.
Il Servizio di Definizione degli Affari Semplici è un modello organizzativo atipico, in quanto non costituisce un'autonoma sezione, essendo un'articolazione dinamica e non statica dell'Ufficio.
Tale servizio, infatti:
- non è affidato solo ad una parte dei Sostituti, giacché tutti i Sostituti ne fanno parte, in quanto i procedimenti SDAS sono assegnati in maniera automatica a tutti i Sostituti con assegnazione autonoma rispetto alla materia generica e a quella specialistica delle singole sezioni, in modo da garantirne l'equa distribuzione tra i magistrati;
- non ha un'autonoma segreteria, in quanto si avvale delle segreterie dei singoli Sostituti assegnatari dei procedimenti, stante la rilevante e perdurante scopertura della pianta organica del personale amministrativo e comunque l'assoluta inadeguatezza della stessa rispetto ai fabbisogni dell'Ufficio, con la conseguente impossibilità di prevedere la costituzione di una segreteria centralizzata dedicata in via esclusiva alla trattazione dei procedimenti SDAS;

- si giova dell'apporto dei Vice Procuratori Onorari, i quali, sia pure su base volontaria, sono co-assegnatari dei procedimenti SDAS.
I procedimenti individuati come affari semplici, nell'ambito dei reati di cui all'art. 550, comma 1 e 2, c.p.p., costituenti un'autonoma materia, quella dello SDAS, vengono assegnati in automatico, in maniera separata dai procedimenti di materia generica e specialistica, a tutti i Sostituti Procuratori e sono co-assegnati contestualmente, in maniera automatica, ai VPO, i quali li definiscono autonomamente mediante richiesta di archiviazione (solo per i reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p.) o di emissione di decreto penale di condanna, sulla scorta di modelli predefiniti.
In tal modo, tendenzialmente, i procedimenti SDAS vengono definiti direttamente dai VPO, senza necessità dell'intervento del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, che è solo eventuale, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di archiviazione o della richiesta di decreto penale di condanna o di revoca di quest'ultimo.
L'effetto positivo è duplice: il Sostituto, da un lato, è affrancato dalla necessità di dover trattare procedimenti per reati di minima gravità e complessità e può dedicare maggior tempo e maggiori energie professionali alla trattazione di procedimenti più rilevanti e significativi e, dall'altro, a parità di tempo di lavoro, ha una maggiore produttività.
Altro effetto positivo è rappresentato dal fatto che i VPO coassegnatari dei procedimenti SDAS sono maggiormente inseriti organicamente nell'ufficio di Procura, quale parte integrante dello stesso, partecipando attivamente alla definizione dei procedimenti di competenza del giudice monocratico, concorrendo a formare la giurisprudenza dell'Ufficio e non essendo più relegati alla mera trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace e alla partecipazione alle udienze.
Il coordinamento dello SDAS è affidato al Procuratore Aggiunto, il quale si avvale della collaborazione del Sostituto Procuratore individuato, a seguito di interpello, come magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP, preferibilmente in un magistrato diverso da quelli che compongono il Comitato Consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio e l'Ufficio Studi e Documentazione, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile dei magistrati alle attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica.
Nel caso di manifestazione di più disponibilità il provvedimento di designazione darà conto dei motivi della scelta, operata avuto riguardo, tra l'altro, alle attitudini, capacità e disponibilità palesate:
- nella attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nella organizzazione della sezione e/o del settore di appartenenza;
- nell'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nella elaborazione di modelli standardizzati di trattazione e definizione dei procedimenti SDAS.
Nel caso di mancanza di disponibilità, la designazione è disposta d'ufficio.
Il provvedimento di designazione è adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto.
L'incarico di magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP ha durata biennale ed è suscettibile di rinnovo.

12.8 Individuazione dei reati da inserire nello SDAS

L'individuazione di reati da inserire nello *SDAS* non è agevole, in quanto il criterio da adottare è necessariamente composito, non potendosi basare solo sulla pena edittale, ma dovendosi necessariamente ancorare alla semplicità della vicenda e alla definibilità della stessa in termini di immediatezza e serialità.
Mentre il primo criterio di selezione è un mero criterio formale, ancorato a un dato obiettivo, facilmente e immediatamente riscontrabile, il secondo criterio è un criterio sostanziale, correlato a un dato fattuale, non sempre immediatamente riscontrabile, che postula una prima valutazione della vicenda all'atto della iscrizione della relativa notizia di reato e involge la responsabilità e la capacità dei magistrati dell'Ufficio nell'attività di iscrizione delle notizie di reato.

Pertanto, nell'ambito dell'elenco di reati individuati come in astratto suscettibili di essere assegnati allo SDAS, l'assegnazione o meno, in concreto, dei relativi procedimenti allo SDAS non può che essere rimessa, in concreto, al prudente apprezzamento del magistrato che valuta le *notizie di reato* all'atto della iscrizione delle stesse, il quale, nel caso in cui la notizia di reato, avente ad oggetto un reato in astratto attribuibile allo SDAS, presenti particolare complessità e comunque non appaia suscettibile di immediata definizione, ne disporrà l'assegnazione come materia generica o eventualmente specialistica anziché come materia SDAS.
Inoltre, appare opportuno che l'individuazione dei reati da attribuire allo SDAS abbia luogo in maniera graduale, essendo necessario verificare, in concreto, la tenuta del relativo Servizio di Definizione degli Affari Semplici e, in particolare, la *risposta* dei VPO assegnati allo stesso, in termini di capacità e tempestività di definizione dei procedimenti SDAS.
Pertanto, l'individuazione dei reati da attribuire allo SDAS avrà luogo in maniera progressiva, per *steps* successivi, in modo che le tipologie di reati selezionate come suscettibili di essere inserite nella materia SDAS saranno in concreto attribuite a tale materia solo all'esito dell'esito positivo di un primo periodo di sperimentazione di tale Servizio.
Tale individuazione sarà effettuata - sentiti i magistrati professionali ed i magistrati onorari - con separati ordini di servizio adottati dal Procuratore della Repubblica.
In astratto i reati suscettibili di essere inseriti nella materia SDAS sono i seguenti:
art. 116 CdS
art. 186 CdS
art. 187 CdS
art. 189 commi 6 e 7 CdS (da solo o con l'art. 590 c.p. nel caso di lesioni lievi e salvo il caso in cui si sia proceduto all'arresto del conducente)
art. 335 c.p.
361 comma 1 c.p.
362 c.p.
364 c.p.
365 c.p.
388 comma 5 c.p.
388 bis c.p.
390 ultima parte c.p. (nel caso di contravvenzione)
392 c.p.
403 c.p.
404 comma 1 c.p.
457 c.p.
515 comma 1 c.p.
516 c.p.
art. 595 comma 3 c.p.
art. 636, 639 bis c.p.
art. 639 comma 2 prima parte c.p.
art. 641 c.p.
art. 650 c.p.
art. 651 c.p.
art. 652 c.p.
art. 658 c.p.
art. 659 c.p.
669 bis c.p.
674 c.p. (salvo che ricorra il danno ambientale)
681 c.p.
712 c.p.
720 c.p.

Inoltre, almeno in una prima fase, saranno attribuiti alla materia SDAS solo i procedimenti iscritti a modello 21, con riserva, in una fase successiva, all'esito dell'esito positivo di un primo periodo di sperimentazione, di attribuire alla materia SDAS anche i procedimenti iscritti a modello 44.
Provvedimenti attuativi saranno adottati con l'avvio del *Servizio definizione affari semplici*.

12.9 L'individuazione dei V.P.O. da inserire nello SDAS

I VPO da inserire nello *SDAS* sono individuati, su base volontaria, all'esito di apposito interpello, e sono designati con provvedimento da adottarsi a cura del Procuratore della Repubblica.
Qualora sopravvengano ulteriori disponibilità e le esigenze di servizio lo richiedano, nel prosieguo possono essere inseriti nello SDAS, a domanda, altri VPO.
Al fine di incentivare la disponibilità dei VPO a far parte dello SDAS, in linea di principio, l'impegno in ufficio per la definizione dei procedimenti SDAS si aggiungerà ai turni di udienza monocratica e del Giudice di Pace nonché eventualmente all'impegno in ufficio per la definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace.
Qualora il VPO inserito nello SDAS dichiari di non voler cumulare gli impegni in ufficio per tale Servizio con gli altri impegni dibattimentali, si terrà conto dell'impegno in ufficio per lo SDAS come autonomo servizio, nella elaborazione dei turni delle udienze dinanzi al Giudice Monocratico ed al Giudice di Pace, al fine di assicurare la perequazione dei servizi e delle presenze in ufficio, per cui chi parteciperà allo SDAS avrà un minore impegno dibattimentale.

12.10 Assegnazione dei procedimenti dello SDAS

I procedimenti inseriti nello *SDAS* sono assegnati a tutti i magistrati professionali dell'Ufficio secondo i criteri ordinari, mediante assegnazione automatica, come autonoma materia, distinta sia dalla materia generica che dalla materia specialistica, con contestuale individuazione di un VPO per la trattazione di ciascun procedimento, annotata nel SICP come *co-assegnazione*.
Pertanto:
a) all'atto della iscrizione della *notizia di reato*, qualora la stessa rientri in una delle tipologie di reato attribuite allo SDAS e presenti *prima facie* i requisiti della immediata definibilità allo stato degli atti con richiesta decreto penale di condanna (reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.) o con richiesta di archiviazione (reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p.), ne è disposta l'iscrizione e l'assegnazione ad un magistrato professionale, indicando la materia *SDAS*, il che comporta l'automatica individuazione di un VPO per la trattazione del procedimento originato dalla notizia di reato;
b) il Registro Generale provvede alla iscrizione del procedimento, con contestuale co-assegnazione automatica (annotata al SICP), ai fini della trattazione, ad uno dei VPO inseriti nel *Servizio SDAS*, e alla successiva trasmissione del procedimento alla segreteria del magistrato professionale assegnatario, che avvisa, anche per le vie brevi, il VPO co-assegnatario;
c) la co-assegnazione del procedimento SDAS al VPO deve intendersi come delega espressa a quest'ultimo alla trattazione e alla definizione del procedimento, senza necessità di ulteriore delega da parte del Procuratore della Repubblica o del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento.

12.11 Modalità di trattazione dei procedimenti dello SDAS

Il VPO, ritirato il procedimento, ne valuta il contenuto e, a seconda dei casi:
a) per i procedimenti per i reati di cui all'art. 550 comma 1 c.p.p., adotta:
1) delega di indagini, limitatamente alla compiuta identificazione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa ovvero alla escussione di quest'ultima;
2) richiesta di archiviazione, qualora la notizia di reato sia infondata (artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.) o qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 411 c.p.p.;

3) richiesta di emissione del decreto penale di condanna, qualora ne ricorrano i presupposti sulla base dei modelli predisposti dall'Ufficio per ciascuna tipologia di reato;

b) per i procedimenti per reati di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p., adotta richiesta di emissione del decreto penale di condanna, ricorrendone i presupposti, sulla base dei modelli predisposti dall'Ufficio per ciascuna tipologia di reato;

c) per i procedimenti per reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., qualora ritenga che il procedimento non possa essere definito allo stato degli atti o, al più, previa la mera audizione della persona offesa (per i soli reati di cui all'art. 550, commi 1, c.p.p.), rimette il procedimento al Sostituto Procuratore assegnatario dello stesso con una sintetica nota illustrativa delle ragioni della non immediata definibilità del procedimento.

In tal caso, e comunque in tutti i casi in cui il procedimento SDAS venga definito dal Sostituto Procuratore assegnatario dello stesso, anziché dal V.P.O., la definizione da parte del Sostituto comporta automaticamente la revoca della co-assegnazione del procedimento al VPO, per cui, ai soli fini statistici, non si terrà conto del procedimento nella quantificazione del lavoro svolto dal V.P.O. relativamente ai procedimenti definiti, tenendosene invece conto con riferimento ai procedimenti trattati [26].

12.12 Elaborazione di modelli di trattazione e definizione da parte del Procuratore e del magistrato collaboratore dell'U.C.P.

Ai fini del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto e il magistrato collaboratore nel coordinamento dell'U.C.P., sentiti gli altri magistrati dell'Ufficio, elaborano dei modelli di trattazione e di definizione standardizzata dei fascicoli dello *SDAS*, in particolare (a titolo meramente esemplificativo):

- individuando le categorie di procedimenti definibili con decreto penale;
- individuando i casi in cui sia preferibile l'esercizio dell'azione penale in via ordinaria, anziché con richiesta di decreto penale di condanna;
- elaborando, per i reati c.d. *seriali* ovvero di più ricorrente trattazione, richieste di archiviazione, capi di imputazione, modelli di deleghe-tipo, richieste-tipo di decreto penale di condanna con l'indicazione delle relative pene standard.

12.13 Adempimenti collegati all'attività dello SDAS

Le attività compiute dai VPO, come attività delegata ai sensi dell'art. 17, comma 3 lettera c) e comma 5, D.L.vo 116/2017, comportano due tipi di adempimenti:

- adempimenti di competenza della polizia giudiziaria;
- adempimenti di competenza della segreteria.

Quanto agli <u>adempimenti di competenza della Polizia Giudiziaria</u>, le eventuali deleghe di indagine, che recheranno sempre la facoltà di sub-delega, saranno indirizzate ad uno dei Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria della Procura (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) che potrà avvalersi della facoltà di sub-delega ad un Comando o Ufficio territoriale.

Il bilanciamento delle deleghe tra le varie Aliquote viene assicurato dal Procuratore Aggiunto, a seguito di controllo periodico con cadenza massimo semestrale.

Gli esiti delle indagini delegate o sub-delegate sono rapportati al VPO delegante, che provvede alle successive attività necessarie ai fini della definizione.

Gli <u>adempimenti di competenza della Segreteria sono disimpegnati</u> dalla segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento.

[26] Su conforme proposta formulata dai V.P.O. nelle note scritte depositate in data 25.2.2021.

12.14 Le attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera a) D.L.vo 116/2017

Questo Ufficio, allo stato e per i motivi di seguito riportati, non ritiene di delegare ai VPO alcuna delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) D.L.vo 116/2017.
Va premesso che allo stato tutti i VPO che prestano la propria attività presso questa Procura erano già in servizio alla data di entrata in vigore del d.l.vo 116/17.
Con nota datata 28 giugno 2019 n. 013718.U DAG dell'1.7.2019, partecipata a tutti gli Uffici giudiziari con *foglio di informazione della giustizia civile* del 13.1.2020, la Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I – Affari civili interni, in risposta ad un quesito formulato dal Procuratore della Repubblica di Teramo, ha affermato che "*ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili "a norma delle vigenti disposizioni di legge", ossia quelle di cui all'art. 17 d.lgs. n. 116/2017". "Si precisa, peraltro, che essendo la disposizione di cui all'art. 4 d. lgs n. 273/1989 una norma di spesa, e quindi di stretta interpretazione, deve escludersi allo stato la possibilità di corrispondere indennità per le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 116/2017 (vedi in tal senso anche la circolare di questa Direzione Generale prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009, nella quale si era già evidenziato che "restano escluse dalla corresponsione dell'indennità, pertanto, le attività di mera redazione di sentenze e provvedimenti e di mero studio degli atti")*".
Sulla scorta della suddetta nota ministeriale, ai vice procuratori onorari, già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, facenti parte dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica di questa Procura:
- non dovrebbe essere corrisposta alcuna indennità per l'attività di supporto al magistrato professionale prevista dall'art. 16, comma 1, lettera a) del d.lgs. 116/2017;
- ovvero sarebbe precluso lo svolgimento della suddetta attività di supporto.
Entrambe le conclusioni su indicate appaiono non condivisibili, in quanto:
- la prima integrerebbe una violazione del principio costituzionale di cui all'art. 36 della Costituzione;
- la seconda sarebbe in contrasto con il dettato normativo del d.lgs. 116/2017, il quale non vieta ai vice procuratori onorari, già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, di far parte dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica né di svolgete le attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera a) d.l.vo 116/2017.
Pertanto, in data 6.7.2020 questo Ufficio ha inoltrato per via gerarchica il seguente quesito al Ministero della Giustizia:
"se il combinato disposto degli artt. 16, comma 1, lett. a) e lett. b), 17, 23 e 31 d.lgs. 116/2017 e dell'art. 4 d.lgs 273/1989) vada inteso nel senso che l'espressione "ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge" di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), d.lgs. 273/1989, sia comprensiva di ogni attività "delegata" latu sensu dal procuratore della Repubblica e quindi anche delle attività previste dall'art. 16, comma 1, lettera a) del d.lgs. 116/2017".
Le argomentazioni sulla scorta delle quali si basava il suddetto quesito erano le seguenti.
L'art. 4 d.lgs. n. 273/1989, nel prevedere la corresponsione di una indennità giornaliera ai vice procuratori onorari, contiene una norma in bianco quanto alle attività dei vice procuratori onorari per le quali spetta detta indennità, la cui individuazione è rimessa alle disposizioni normative disciplinanti la materia, come palesato, oltre che dal dato letterale, dalla circostanza che detta norma, nel corso del tempo, è stata sottoposta ad una serie di modifiche ed integrazioni per adeguarla ai mutamenti normativi che hanno riguardato la magistratura onoraria (art. 24-*ter* decreto legge 24 novembre 2000, n. 341; art. 52, comma 44, legge 28 dicembre 2001, n. 448; art. 3-*bis* decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito nella legge 28 novembre 2008, n. 186), sino alla previsione della sua abrogazione a far data dal 16 agosto 2021 (art. 33 del d.lgs. n. 116/2017).
L'espressione "*ogni altra attività (…) delegabile*" contenuta nell'art. 4 d.lgs. 273/1989, ad avviso di questo Ufficio, non va intesa in senso stretto, come circoscritta alle sole attività previste dall'art. 17

d.lgs. 116/2017, richiamato dall'art. 16, comma 1, lettera b) stesso d.lgs., ma va intesa in senso lato, come attività comunque delegabile ai vice procuratori onorari, ivi comprese le attività di supporto al magistrato professionale previste dall'art. 16, comma 1, lettera a) d.lgs. 116/2017.
D'altro canto, anche queste ultime, in tanto possono essere svolte dai vice procuratori onorari, in quanto siano state "delegate" agli stessi dal magistrato professionale.
Pertanto, l'art. 31 del d.lgs. 116/2017, nel prevedere che ai vice procuratori onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, va inteso nel senso che ai suddetti vice procuratori onorari non può essere corrisposta l'indennità annua lorda riservata ai vice procuratori onorari entrati in servizio successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, ma va corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'art. 4 d.lgs. 273/1989.
Pertanto, il combinato disposto degli artt. 16, 23 e 31 d.lgs. 16/2017 e dell'art. 4 d.lgs. 273/1989 deve essere inteso nel senso che:
- dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica possano far parte sia i vice procuratori onorari già in servizio alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, che quelli entrati in servizio successivamente a tale data;
- sia i vice procuratori onorari già in servizio alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, che quelli entrati in servizio successivamente a tale data possano svolgere sia le attività di supporto al magistrato professionale, previste dall'art. 16, comma 1, lettera a) d.lgs. 116/2017, che le attività in proprio delegate dal magistrato professionale, previste dagli artt. 16, comma 1, lettera b) e 17 d.lgs. 116/2017;
- ai vice procuratori onorari entrati in servizio successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 debba essere corrisposta l'indennità annua lorda prevista dall'art. 23 d.lgs. 116/2017;
- ai vice procuratori onorari, già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, debba essere corrisposta l'indennità giornaliera prevista dall'art. 4 d.lgs. 273/1989 con riferimento sia alle attività di supporto al magistrato professionale, previste dall'art. 16, comma 1, lettera a) d.lgs. 116/2017, che alle attività in proprio delegate dal magistrato professionale, previste dagli artt. 16, comma 1, lettera b) e 17 d.lgs. 116/2017.
Con nota n. 0196992.0 datata 3.12.2020 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, nel rispondere al suddetto quesito, ha chiarito che *"non si ritiene che le attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a)* del d.lgs. 116/2017 *possano qualificarsi come "attività delegabili" ai fini e per gli effetti dell'art. 17, medesimo d.lgs."*, (…) in quanto, *"essendo dette attività tassativamente elencate, non è possibile ricomprendervene ulteriori, se non per espressa e conforme previsione di legge"*, ed ha ribadito che, *"poiché l'art. 4 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, è una norma di spesa che autorizza la corresponsione della indennità solo per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega, oppure per altre attività delegabili, allo stato non possono essere liquidate ai V.P.O. indennità per attività diverse da quelle tipizzate nell'ambito dell'art. 17, d.lgs. 116/2017"*.
Pertanto, dovendosi prendere atto della risposta fornita dal Ministero della Giustizia e non potendosi, alla stregua delle indicazioni ministeriali, procedere ad impegni di spesa mediante corresponsione ai VPO di indennità economiche ritenute illegittime dal Ministero, si ritiene di non delegare ai VPO in servizio presso questo Ufficio le attività previste dall'art. 16, comma 1, lettera a) d.L.vo 116/2017 in relazione alle quali non potrebbe essere riconosciuta loro alcuna indennità.

12.15 Il trattamento economico dei V.P.O.

Per la partecipazione all'udienza, a mente dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo 28.7.89 n. 273 (così come modificato dall'art. 3 bis del decreto-legge 2.10.08 n. 151 convertito in legge 28.11.08 n. 186) al V.P.O. spetta l'indennità giornaliera nella misura di € 98,00.

Qualora l'impegno lavorativo in udienza si protragga oltre le cinque ore, a mente dell'art. 4, comma 2 bis del citato decreto legislativo n. 273/89, al V.P.O. spetta un'ulteriore indennità di 98,00 € (la cosiddetta *doppia* indennità).
A mente dell'art. 4, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 273/89, la durata delle udienze è rilevata dai relativi verbali e viene attestata dal cancelliere a tergo della delega al VPO per l'udienza, sulla scorta dell'orario di inizio dell'udienza del primo processo e di fine dell'udienza dell'ultimo processo; tale durata comprende anche il periodo di permanenza del giudice in camera di consiglio, durante il quale la presenza dei V.P.O. nell'aula di udienza è richiesta per l'esercizio dei poteri di disciplina dell'udienza mentre non comprende eventuali pause per la celebrazione di altri processi con il pubblico ministero professionale o con altro VPO né le pause nelle quali il giudice si sia allontanato dall'udienza con fissazione del prosieguo della stessa ad un orario predeterminato [27].
Il "turno" di disponibilità per l'udienza, dal lunedì al venerdì, comporta la mera reperibilità telefonica e la conseguente disponibilità a partecipare all'udienza, sino alle ore 9.30 del giorno di disponibilità, in sostituzione di altro VPO già delegato per il quale sia sorto un impedimento ovvero per sopravvenute udienze straordinarie non preventivamente calendarizzate, ma non comporta l'obbligo di presenza in ufficio, e non determina, di per sé solo, la corresponsione di alcuna indennità, essendo quest'ultima per legge collegata all'effettivo espletamento dell'attività in udienza o alla presenza in ufficio.
Come già chiarito al paragrafo 12.4, il VPO disponibile in una certa data viene designato tra coloro che abbiano dato preventivamente la propria disponibilità a partecipare alle udienze per quella stessa data e per i quali non sia intervenuta la relativa delega; pertanto il VPO disponibile non è altri che un VPO che ha già dichiarato anticipatamente la propria disponibilità ad essere delegato per l'udienza nel giorno in cui è disponibile, il quale non è stato ancora delegato per l'udienza in tale giorno, ma potrebbe essere delegato il giorno stesso per il quale si era già dichiarato disponibile a partecipare all'udienza.
Al V.P.O. designato quale *disponibile*, che abbia ricevuto la delega per l'udienza, si applicano le disposizioni in precedenza riportate per il VPO delegato per l'udienza.
Il V.P.O. designato quale *disponibile* che non abbia ricevuto alcuna delega per l'udienza, qualora si sia comunque recato in ufficio nella giornata di disponibilità, osserva l'orario di servizio curando le attività di *ufficio* ex art. 16 comma 1 lettera b) decreto legislativo n. 116/17 per cinque ore, a meno che, nel frattempo, non sopraggiunga la necessità di partecipare all'udienza, nel qual caso, fermo restando il riconoscimento dell'indennità giornaliera spettante per la partecipazione all'udienza, l'impegno di ufficio iniziato prima di partecipare all'udienza si sommerà all'orario effettivo di udienza, attestato nei termini innanzi precisati, ai fini del calcolo della cd. doppia indennità giornaliera.
Il V.P.O. designato come disponibile per l'udienza del giudizio per *direttissima* per la giornata del sabato, fermo restando il riconoscimento dell'indennità giornaliera spettante per la sua presenza in ufficio a prescindere dall'effettivo impiego in udienza, in applicazione del principio di leale collaborazione che permea di sé l'intero Ufficio di Procura e che quindi si estende anche ai V.P.O., che dell'Ufficio sono parte integrante ed essenziale, osserva l'orario di servizio, di regola a partire dalle ore 9 (orario indicativo), curando le attività di *ufficio* ex art. 16 comma 1 lettera b) decreto

[27] La proposta, formulata dai V.P.O. nelle note scritte depositate in data 25.2.2021, di comprendere nell'orario di udienza, ai fini del riconoscimento della doppia indennità, anche le pause tra un processo ed un altro, dovute alla trattazione di altri processi con la partecipazione di un pubblico ministero diverso, allo stato, e fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali (che ci si riserva di chiedere), non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, in quanto in senso contrario, oltre alle indicazioni già formulate sul punto dal Ministero della Giustizia con la circolare n. 48171 DAG datata 2.4.2009 del Direttore Generale della Giustizia Civile, Dipartimento degli Affari di Giustizia (secondo cui *"Al riguardo, per il calcolo della durata dell'impegno giornaliero di udienza, occorre far riferimento esclusivamente all'orario iniziale e finale indicato nei verbali redatti nel corso dell'udienza")*, depone il dato letterale della norma di cui all'art. 4 del d.l.vo 273/89, che, al comma 2, lettera a), parla espressamente di *indennità giornaliera* spettante per *la partecipazione a una o più udienze*, e, al comma 2 ter, prevede espressamente che *la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali*, con ciò riferendosi chiaramente all'orario di inizio e di fine di ciascuna udienza nella medesima giornata, cioè orario di inizio e fine di ciascuno dei processi (udienze) celebrati nella medesima giornata, e quindi al netto delle eventuali pause tra una udienza e l'altra (cioè tra un processo e l'altro).

legislativo n. 116/17 per cinque ore, a meno che, nel frattempo, non sopraggiunga la necessità di partecipare all'udienza del giudizio direttissimo, nel qual caso, l'impegno di ufficio si sommerà all'orario effettivo di udienza, attestato nei termini innanzi precisati, ai fini del calcolo della cd. doppia indennità giornaliera.

12.16 Disciplina dell'attività dei Vice Procuratori Onorari in ufficio

Per quanto riguarda l'attività di ufficio, i Vice Procuratori Onorari svolgono in ufficio le attività di cui agli artt. 16, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 116/17 per i procedimenti di competenza del Giudice di pace e per i procedimenti di cui all'art. 550 c.p.p.
Nella gestione delle attività di ufficio si tende ad assicurare:
- un'equilibrata distribuzione del lavoro tra i Vice Procuratori Onorari - in ragione delle disponibilità di ciascuno - in modo da rendere compatibili le attività di udienza e quelle di ufficio;
- l'uniformità di indirizzi e di modalità di definizione sia dei procedimenti di competenza del giudice di pace, che degli altri procedimenti delegati ai Vice Procuratori Onorari *ex* art. 17 d.lgs. 116/17;
- l'equa ripartizione tra i VPO dei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace, mediante l'assegnazione automatica degli stessi;
- l'equa ripartizione tra i VPO dei procedimenti per reati di competenza del Giudice Monocratico;
- la riduzione dei tempi di trattazione e definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace, anche mediante il costante monitoraggio sia delle attività compiute dai Vice Procuratori Onorari sia dell'osservanza, da parte della polizia giudiziaria, delle direttive in materia.
Nell'assetto organizzativo dell'Ufficio dato con il presente progetto organizzativo l'attività dei VPO in ufficio è disciplinata come segue.
I Vice Procuratori Onorari sono autorizzati a prestare la loro attività lavorativa (tra attività di ufficio e attività di udienza) fino a sei giorni a settimana.
Quanto alla attività di ufficio, ai fini del riconoscimento della indennità giornaliera di cui all'art. 4 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 273 e successive modificazioni (pari a 98,00 € al giorno), è richiesto un impegno quotidiano complessivo di cinque ore in ufficio correlato alla attività di trattazione e definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e/o di materia SDAS agli stessi assegnati.
La corresponsione dell'indennità su indicata è svincolata dal numero dei procedimenti trattati e/o definiti dal V.P.O. durante la propria permanenza in ufficio [28].
Al fine di verificare l'attività di definizione dei procedimenti da parte dei V.P.O. e l'apporto dagli stessi dato all'attività dell'Ufficio, a cura del Procuratore Aggiunto, quale coordinatore dell'UCP e dello SDAS, si procede al costante monitoraggio delle pendenze e delle definizioni dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e di materia SDAS assegnati ai VPO, mediante rilevazioni periodiche, con cadenza mensile, del numero di tali procedimenti, sopravvenuti, trattati, definiti e pendenti per ciascun VPO.
Il monitoraggio è assicurato, oltre che attraverso le rilevazioni statistiche mensili su indicate, altresì attraverso la costante informazione al Procuratore Aggiunto, nella qualità su indicata, da parte dei V.P.O. in ordine alle eventuali situazioni di difficoltà e di criticità relative alla gestione dei ruoli di procedimenti agli stessi assegnati.
La presenza in ufficio dei VPO per l'attività di ufficio è rilevata a mezzo di apposito badge magnetico attribuito a ciascun VPO anche se cumulata alla presenza in udienza, sia che segua o preceda quest'ultima.
A titolo esemplificativo:
- qualora l'udienza preceda l'attività di ufficio, al termine dell'udienza il VPO, qualora si trattenga in ufficio, dovrà far rilevare la propria permanenza in ufficio a mezzo del badge sia in ingresso, dopo l'udienza, sia in uscita, al termine dell'orario lavorativo;

[28] Su conforme, unanime, proposta in tal senso formulata dai V.P.O. nelle note scritte depositate in data 25.2.2021.

- qualora l'udienza segua l'attività di ufficio (ad esempio trattandosi di udienza fissata ad un orario successivo alle ore 9.00), prima dell'udienza il VPO dovrà far rilevare la propria permanenza in ufficio a mezzo del badge all'atto del proprio ingresso in ufficio.
Nel caso di presenza in ufficio cumulata alla presenza in udienza, ai fini del superamento delle 5 ore, si terrà conto oltre che degli orari di inizio e fine dell'udienza altresì degli orari di ingresso ed uscita dall'ufficio come risultanti dal badge nonché della definizione di un numero di procedimenti proporzionale alla permanenza in ufficio al di fuori dell'udienza alla stregua del rapporto su indicato (10 procedimenti in 5 ore di attività d'ufficio).
La presenza dei VPO in ufficio per attività diversa da quella di udienza è riportata in appositi prospetti mensili, recanti per ciascun giorno, l'orario di ingresso in ufficio e quello di uscita dallo stesso, che saranno trasmessi al *visto* del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Aggiunto collaboratore dell'UCP) per il successivo inoltro alla segreteria amministrativa ai fini della liquidazione (art. 12, comma 2, della Circolare del CSM n. P.792/2016 del 19 gennaio 2016 adottata con delibera del 13 gennaio 2016).
Eventuali rientri pomeridiani dei VPO, comportanti un impegno giornaliero complessivo pari ad otto ore e conseguentemente il riconoscimento della seconda indennità giornaliera, possono essere di volta in volta autorizzati dal Procuratore Aggiunto in relazione a specifiche esigenze di ufficio debitamente documentate o rappresentate.

12.17 La trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace

La delega ai VPO per la trattazione, nella fase delle indagini, dei procedimenti relativi reati di competenza del giudice di pace iscritti a carico di soggetti noti (mod. 21 bis) ed ignoti (mod. 44 GdP) è conferita in maniera automatica, in modo tale da garantire la trasparenza dell'assegnazione e la perequazione dei carichi di lavoro.
Il coordinamento dell'attività dei VPO nella trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e la vigilanza sull'espletamento della delega relativa a tali procedimenti sono attribuiti al Procuratore Aggiunto o, nel caso di assenza o impedimento di questi, e per i soli atti urgenti, al Procuratore della Repubblica.
Vanno sottoposti al *visto* del Procuratore Aggiunto o, nel caso di assenza o impedimento di questi, dal pubblico ministero di turno agli Affari Urgenti, i provvedimenti conclusivi dell'indagine preliminare che consistano in richieste di archiviazione e, nei casi di seguito indicati, le deleghe di indagine, in relazione alle quali si formulano le seguenti direttive:
- i procedimenti dovranno essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti con citazione a giudizio o con richiesta di archiviazione;
- le deleghe più semplici, quali ad es. quelle riguardanti l'esatta identificazione dell'indagato o della persona offesa, dovranno essere indirizzate ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria della Procura (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), con facoltà di subdelega ai reparti territoriali, e non dovranno essere sottoposte al *visto* del Procuratore Aggiunto;
- le deleghe di indagine più complesse, da indirizzare ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria della Procura (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), con facoltà di subdelega ai reparti territoriali, saranno sottoposte preventivamente al visto del Procuratore Aggiunto ovvero, nel caso di assenza o impedimento di questi, limitatamente agli atti urgenti, al visto del p.m. di turno agli Affari Urgenti.
Qualora, a seguito di nuova valutazione, un procedimento, già iscritto a mod. 21 bis o a mod. 44 GdP, debba essere iscritto a mod. 21 o a mod. 44, lo stesso sarà trasmesso con la relativa proposta dal VPO assegnatario al Procuratore Aggiunto o, nel caso di assenza, mancanza o impedimento di questi, al Procuratore della Repubblica, per l'assegnazione secondo gli ordinari criteri automatici vigenti, ferma restando la riassegnazione all'originario assegnatario del procedimento, qualora quest'ultimo, prima di passare a mod. 21 bis o a mod. 44 GdP, fosse stato già iscritto a mod. 21 o a mod. 44.

12.18 Ulteriori attività concernenti i VPO

Ai VPO potranno essere delegate attività di studio, approfondimento dottrinale e giurisprudenziale su temi e riforme di interesse dell'Ufficio.
Il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto promuovono periodiche riunioni con i VPO per la disamina delle innovazioni legislative e degli orientamenti giurisprudenziali e, ove necessario, fissano direttive investigative di interesse comune.
Al fine di assicurare l'uniformità dell'esercizio penale il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto possono costituire gruppi di lavoro nell'ambito dei VPO per la trattazione di procedimenti che presentino profili di particolare interesse sociale.
Il VPO trasmette in visione al Procuratore Aggiunto – al fine di consentire una costante ed effettiva attività di coordinamento – i procedimenti per i quali vi siano istanze di sollecito da parte della difesa dell'indagato e/o della persona offesa, e al Procuratore della Repubblica – per opportuna conoscenza e ai fini dell'eventuale apposizione del "conferire" - i procedimenti iscritti a carico di magistrati ex art.11 c.p.p., di appartenenti alle forze di polizia, di amministratori pubblici, di pubblici ufficiali o comunque i procedimenti che, per la qualità dei soggetti coinvolti, possano rivestire un interesse mediatico.

13. L'iscrizione delle notizie di reato

13.1. Premessa. Le fonti normative

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. 106/2006, come modificato dalla legge 103/2017, attribuisce al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare "*l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*".
L'art. 4, comma 1, lettera m) della circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera del 16 dicembre 2020, prevede che il Procuratore della Repubblica "*cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*".
Compete, pertanto, al Procuratore della Repubblica formulare i criteri generali di orientamento in materia di iscrizione delle notizie di reato al fine di assicurarne la correttezza e l'uniformità.
Con ordini di servizio n. 228/2020 del 9 giugno 2020, n. 283/2020 del 22 luglio 2020 e n. 383 del 26.10.2020 sono stati formulati i criteri di iscrizione e trattazione rispettivamente degli esposti anonimi (procedimenti modello 46), dei procedimenti modello 45 e dei procedimenti modello 21, che nel presente progetto organizzativo si intende ribadire.
Appare opportuno, infatti, formulare nel progetto organizzativo, che costituisce il documento programmatico delle attività dell'Ufficio, i criteri in materia di iscrizione dei procedimenti nei diversi modelli 21, 44, 45 e 46 ai quali questo Ufficio intende attenersi, al fine di assicurare la corretta ed uniforme iscrizione delle notizie di reato, evitando che una impropria qualificazione ed iscrizione delle stesse incida negativamente sulla tempestiva iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., sulla conseguente decorrenza del termine per la definizione delle indagini preliminari, sulla osservanza delle garanzie difensive e sull'esercizio delle facoltà spettanti alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato.
La previsione di criteri generali per la corretta iscrizione e la conseguente trattazione delle denunce anonime risponde altresì all'esigenza di assicurare un impiego razionale, e coerente con le risorse disponibili, della polizia giudiziaria, evitando di delegare alla stessa attività investigative non necessarie a fronte di una denuncia anonima.

13.2. L'attività valutativa del pubblico ministero nella iscrizione delle notizie di reato

Preliminare alla formulazione dei criteri per l'iscrizione delle notizie nei diversi registri (21, 4, 45 e 46) è la enunciazione dei principi generali che presiedono alla attività di iscrizione delle notizie di reato.

Come ricordato nella Circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia, si tratta di un'attività processuale e non amministrativa, costituente espressione della funzione giudiziaria (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza n. 21094/2004), alla quale sono "*sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private*" e che si traduce in un "*atto di impulso delle indagini preliminari* (…) *funzionale al controllo del rispetto dei termini di durata* (delle indagini preliminari) *previsti dall'art. 405 c.p.p., la cui violazione trova sanzione processuale nell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza (artt. 405 c. 2 e 407 c. 3 c.p.p.)*", e al "*controllo della tempestività di alcune forme di esercizio dell'azione penale, quali la richiesta di giudizio immediato (da presentare entro 90 giorni dall'iscrizione) e la richiesta di decreto penale (entro 6 mesi dall'iscrizione)*".
Gli artt. 335 c.p.p. e 109 disp. att. c.p.p. affidano questo compito, in via esclusiva, al pubblico ministero che, in quanto titolare dell'azione penale (artt. 50 c.p.p. e 112 Cost.), non può che essere il *dominus* esclusivo dell'attività d'iscrizione delle notizie di reato, che costituisce l'ineludibile presupposto dell'esercizio dell'azione penale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero non è l'espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, bensì integra l'adempimento di *un obbligo giuridico indilazionabile*, al quale occorre ottemperare senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e *che non comporta possibilità di scelta né in relazione all'an, né rispetto al quid e al quando dell'iscrizione*, essendo rimesso al pubblico ministero esclusivamente il compito di *riscontrare l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione e il suo aggiornamento* (Cass., SS.UU. n. 40538/2009).
Ciò nondimeno sarebbe riduttivo ritenere che l'iscrizione delle notizie di reato si risolva in una mera attività ricognitiva.
L'iscrizione delle notizie di reato è un atto a struttura complessa, nell'adozione del quale è dato rinvenire elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanico di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell'art. 335 c.p.p. potrebbero, a prima vista, far ritenere, implicando esso una "valutazione" da parte del pubblico ministero sia sotto il profilo oggettivo, quanto alla riconducibilità del fatto ad una determinata fattispecie normativa di reato, sia sotto il profilo soggettivo, quanto alla individuazione del soggetto al quale attribuire il fatto sussunto in una fattispecie di reato.
Invero, se, da un lato, l'art. 335 c.p.p., al comma 1, prevede che "*Il pubblico ministero iscrive <u>immediatamente</u>, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, <u>contestualmente o dal momento in cui risulta</u>, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.*", dall'altro lato, l'art. 109 disp. att. c.p.p. prevede che "*la segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per <u>l'eventuale</u> iscrizione nel registro delle notizie di reato*", laddove l'uso dell'aggettivo "*eventuale*" implica il ricorso ad un'attività valutativa in ordine sia all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione, sia alla individuazione del registro nel quale effettuare tale iscrizione.
E' evidente, infatti, che lo scrutinio dei fatti che in concreto possono determinare l'obbligo di iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato implica una attività di valutazione da parte del pubblico ministero sia sotto il profilo oggettivo, quanto alla riconducibilità del fatto ad una determinata fattispecie normativa di reato, sia sotto il profilo soggettivo, quanto alla individuazione del soggetto al quale attribuire il fatto sussunto in una fattispecie di reato.
In proposito viene in rilievo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 40538 del 24.9.09, Lattanzi, secondo il quale "*in tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della "notitia criminis" senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, <u>una volta riscontrati</u>, contestualmente o successivamente,*

elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività".
Da tale massima si ricava, da un lato, l'obbligo per il pubblico ministero di procedere con tempestività alla iscrizione nel registro delle notizie di reato, e, dall'altro lato, il principio della *non automaticità* di tale iscrizione, atteso che il riscontro della *corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato* non può discendere automaticamente *ex se* dalla *notizia* (informativa, denunzia, querela, ecc.) ma postula un'attività valutativa della stessa da parte del pubblico ministero.
Analogamente, dalla massima su indicata si ricava, da un lato, l'obbligo per il pubblico ministero di procedere con tempestività alla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo del soggetto al quale è attribuito il reato, e, dall'altro lato, il principio della *non automaticità* anche di tale iscrizione, atteso che il riscontro della esistenza di *elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito* del pari non può discendere automaticamente *ex se* dalla *notizia* (informativa, denunzia, querela, ecc.) ma postula anch'esso un'attività valutativa da parte del pubblico ministero.
Pertanto, l'obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato presuppone l'acquisizione, da parte del pubblico ministero, di un minimo di elementi necessari a delineare una notizia di reato, nei suoi elementi essenziali sia oggettivi che soggettivi, in termini di sufficiente determinatezza, in modo tale da poterla sussumere in una determinata fattispecie di reato e da poterla attribuire, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità, ad un soggetto esattamente e compiutamente individuato.
Sebbene nel codice di procedura penale non si rinvenga una definizione normativa di ciò che è "notizia di reato", è evidente che essa, per un verso, evoca un *quid minus* di ciò che rappresenta la base fattuale per elevare l'imputazione, per altro verso, è un *quid pluris* rispetto ad una indefinita "ipotesi" di reato, qual è il semplice sospetto.
Tra questi due estremi si colloca un'area, tutta da perscrutare sul piano dei contenuti.
E' evidente, pertanto, come l'iscrizione della notizia di un reato e la corretta individuazione del registro in cui iscriverla implichino necessariamente un'attività valutativa che la legge riserva all'ufficio del pubblico ministero.
Come affermato dalla Suprema Corte, nell'attività di iscrizione della notizia di reato si rinvengono inevitabilmente ampi margini di valutazione, con riferimento sia alla componente oggettiva, in quanto *"è evidente che la configurabilità, anche solo in termini di notizia di reato, di una complessa fattispecie associativa, evoca un "lavorio" definitorio che può comportare spazi temporali non comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell'ambito di una determinata fattispecie di reato"*, sia alla componente soggettiva, *"al punto che è lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire soltanto dal momento in cui esso risulta"* (Cass. SS.UU. n. 40538/2009).
La complessità di tale scrutinio è tale da avere indotto la Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 40538/2009) ad escludere la configurabilità del potere del giudice di verificare la tempestività dell'iscrizione da parte del pubblico ministero, per farne discendere effetti sanzionatori di natura processuale, sotto il profilo della inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine decorrente, anziché dal momento della formale iscrizione, dal momento in cui la *notitia criminis* avrebbe potuto e dovuto essere iscritta, a conferma delle prerogative esclusive del pubblico ministero in materia di iscrizione delle notizie di reato.
Compete, pertanto, al pubblico ministero, quale *dominus* dell'iscrizione, e non alla polizia giudiziaria né, *a fortiori*, al privato, il potere/dovere di valutare la notizia, qualificarla, imputarla soggettivamente e individuare conseguentemente il registro in cui la stessa va iscritta.
Trattasi di attività, non delegabile ad altri, rimessa in via esclusiva al pubblico ministero, solo al quale, in prima persona, spetta procedere alla ponderata valutazione delle notizie portate al suo esame ai fini della corretta iscrizione delle stesse nel registro delle notizie di reato e in un modello piuttosto che in un altro.

Rientra, infatti, nelle prerogative attribuite dal Legislatore al pubblico ministero, in ordine allo scrutinio della notizia di reato, stabilire se quest'ultima vada iscritta a carico di un soggetto esattamente individuato o a carico di ignoti.
Tale conclusione è imposta dalla considerazione che un'opzione interpretativa diversa finirebbe per attribuire impropriamente alla polizia giudiziaria o addirittura al privato denunciante il potere di adottare le determinazioni concernenti le iscrizioni nel registro delle notizie di reato, che si estendono anche alla individuazione dei soggetti ai quali il reato va attribuito, che invece la legge riserva al pubblico ministero, il quale, quindi, nella valutazione della notizia, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, non è vincolato, né può essere condizionato dalla qualificazione della stessa e dalla attribuzione della medesima operate dalla polizia giudiziaria o dal privato denunciante.
Appare necessario, pertanto, rifuggire da una concezione formalistica dell'attività di iscrizione delle notizie di reato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, fondata su una sorta di malinteso "*favor iscritionis*", criterio non formalizzato ed estraneo al sistema normativo, in quanto, al contrario, procedere ad iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute.
Va pertanto rimessa esclusivamente al pubblico ministero la ponderata valutazione delle notizie portate al suo esame ai fini della corretta iscrizione delle stesse.

13.3. L'iscrizione dei procedimenti a modello 45. Le fonti

Nell'ambito di tale attività valutativa, la prima valutazione rimessa al pubblico ministero concerne la natura stessa della "notizia di reato", in quanto detta valutazione è prodromica all'iscrizione della notizia in uno dei registri delle notizie di reato (modello 44 e modello 21) ovvero nel residuale registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45).
In proposito vengono in rilievo le seguenti fonti di natura giurisprudenziale o di normazione secondaria, che appare opportuno riportare per comodità di consultazione e completezza espositiva:
1) la circolare del Ministro della Giustizia n. 533 del 18.10.89, tuttora in vigore ed espressamente richiamata nella sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 34/2001;
2) la sentenza n. 34 del 2001 della Corte di Cassazione a SS.UU.;
3) la circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo.

La Circolare del Ministro della Giustizia 18.10.89 n. 533 (cd. circolare Vassalli)
La suddetta circolare prevede quanto segue.
Registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45).
Da una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 335, le quali fanno obbligo al P.M. di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito (comma 1) e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze (comma 2), deriva che le informative non costituenti notizia di reato non dovranno essere riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all'attuale registro generale "C".
In esso verranno iscritti, con l'indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc).
L'iscrizione dell'informativa pervenuta nell'uno o nell'altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il P.M. a norma dell'art. 109 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.).
Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte

dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione (nella colonna 2) della provenienza; correlativamente il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7 del registro degli atti non costituenti notizia di reato.
Ad esempio, la trasmissione all'Ufficio della procura della Repubblica, da parte del tribunale, di una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato; ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo richiesta (che non costituisce attività di indagine preliminare) il P.M. ritenga di ravvisare una ipotesi di reato, verrà disposta la iscrizione nel registro delle notizie di reato.

La sentenza n. 34 del 2001 della Corte di Cassazione a SSUU (emessa il 22.11.2000 e depositata il 15.1.01).
La suddetta sentenza afferma quanto segue.
Il registro delle "pseudonotizie" degli atti non costituenti notizia di reato ("Mod.45").
"Il fondamento normativo di tale registro è desumibile dall'art. 109 D.Lgs.28.07.1989 n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.) per il quale gli atti che possono contenere notizie di reato devono essere sottoposti subito al Procuratore della Repubblica "per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato". Tale norma, col riferimento alla "eventualità" dell'iscrizione nell'apposito registro degli atti che "possono" contenere notizie di reato presuppone l'esistenza di altro registro nel quale inserire quegli atti che a giudizio insindacabile del P.M. non contengono notizie di reato, registro in sede amministrativa come "mod.45" e destinato, secondo quanto precisato nella circolare Vassalli del 18.10.1989 del Ministero della Giustizia (elaborata in ossequio al principio della non dispersione degli atti), a contenere la registrazione di atti ed informative "del tutto privi di rilevanza penale" (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, esposti privi di senso, o di contenuto abnorme o assurdo, atti riguardanti eventi accidentali). (omissis)
Più complessa è la situazione quando gli atti vengono iscritti nel registro (Mod.45) delle pseudonotizie.
In tal caso si pongono più alternative.
La prima, di più agevole soluzione, si verifica quando la notizia richiede il compimento di indagini preliminari o comunque sopravviene una notizia di reato; in tali casi è evidente la necessità di una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con lo sbocco naturale dell'archiviazione o dell'esercizio dell'azione penale.
La situazione è bene esemplificata nella citata circolare Vassalli (omissis)
La seconda alternativa riguarda l'esito degli atti contenenti pseudonotizie nel registro "Mod.45".
Qui sorge il contrasto tra coloro che ritengono che il P.M. abbia un potere di "cestinazione" (di trasmettere direttamente gli atti in archivio) e coloro per i quali invece vale il principio opposto, per cui il P.M. è tenuto a richiedere al GIP l'archiviazione anche per i fatti che sin dall'inizio appaiono irrilevanti per l'ordinamento penale.
La tesi che nega il potere di cestinazione del P.M. e impone la richiesta di archiviazione anche delle pseudonotizie è fondata, però, su argomentazioni non condivisibili in quanto:
- interpreta l'art. 405, 1 c.p.p. nel senso che il P.M. non ha soluzioni diverse da quella della archiviazione o della richiesta di rinvio a giudizio, ma non tiene conto che nel sistema del codice di rito tale alternativa non può che fare riferimento alle notizie di reato, come chiaramente desumibile dall'art. 408, 1 c.p.p. per il quale il P.M. presenta al giudice la richiesta di archiviazione "se la notizia di reato è infondata (norma ribadita nell'art. 125 disp. attuaz. che tratta della richiesta di archiviazione "quanto ritiene l'infondatezza della notizia di reato");
- interpreta l'art. 411 c.p.p., che prevede l'applicabilità del procedimento di archiviazione anche se "il fatto non è previsto dalla legge come reato", come canone generale del controllo del giudice su tutti gli atti di parte, ma anche qui la visione sistematica desumibile dagli artt. 408,1 e 411 (che riguarda altri casi di archiviazione) non consente di estendere il controllo del giudice anche alle pseudonotizie, stante la ineludibile correlazione tra "l'archiviazione" e "la notizia di reato".

Né vale il richiamo alla modifica in materia operata col D.Lgt. 14.09.1944 n. 288 (che ebbe ad introdurre nel vecchio codice di rito il controllo del giudice istruttore) perché anche in quel caso il controllo si riferiva alle notizie di reato, come si desume dal combinato disposto degli artt. 1 e 74 c.p.p. previgente.
Più corretta perciò appare l'interpretazione dell'art. 411 nel senso che la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" si riferisce a quei fatti originariamente contemplati come notizie di reato ma che a seguito di indagini o di diversa valutazione risultino non avere valenza penalistica.
Certo, il problema del controllo sulla "inazione" del P.M. esiste ed è rilevante. Ma la tesi che addossa al giudice la verifica di tutte le notizie, anche di quelle non costituenti notizia di reato, non pare idonea a soddisfare le esigenze prospettate, in quanto l'uso improprio del potere di esercizio dell'azione penale mediante l'archiviazione di fatto o surrettizia, non è eliminabile con il controllo del giudice su atti che sono pur sempre iscritti in un registro pubblico e quindi sempre verificabili, ma dovrebbe estendersi ad un numero indefinito di atti e documenti. Decisivo è, in presenza di una notizia di reato, che i soggetti interessati si attivino, sino ad ottenere il controllo del giudice.
3. Tanto premesso in ordine alla configurabilità del potere di cestinazione delle pseudonotizie da parte del P.M., va però precisato che l'unico soggetto titolare dell'azione penale e come tale legittimato ad individuare nell'atto la notitia criminis è il P.M. che ha "il monopolio della domanda". È sufficiente a tale proposito il riferimento all'art. 112 della Carta Costituzionale e all'art. 50 c.p.p. che ne riconosce il ruolo esclusivo nell'esercizio dell'azione penale.
Ruolo il cui esercizio è concretizzato nell'art. 109 delle norme di attuazione del c.p.p. quando conferisce al Procuratore il potere-dovere della "eventuale iscrizione" degli atti nel registro delle notizie di reato.
Potere-dovere che, naturalmente, non può trovare limiti nella possibile iscrizione (per errore, per negligenza, per dolo) degli atti contenenti notizie nel registro delle pseudonotizie (Mod.45). Nessuna norma, infatti, consente di escludere che un atto iscritto in tale registro possa essere riesaminato al fine di accertare se contiene una notizia di reato: l'iscrizione di per sé non può essere considerata alla stregua di una certificazione definitiva della inesistenza della notizia di reato.
E, perciò, evidente che in ogni momento il P.M. può riconsiderare la natura dell'atto iscritto nel registro delle pseudonotizie e qualora ritenga (per elementi sopravvenuti o per diversa valutazione) trattarsi di notizia di reato, iscriverla nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p..

La circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia

La circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia prevede quanto segue.
In un quadro siffatto deve collocarsi la questione del corretto esercizio dell'opzione tra le iscrizioni da effettuare nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) e quelle da effettuare nel registro delle notizie di reato relative a soggetti noti (mod. 21) ovvero ignoti (mod. 44).
Occorre misurarsi con due rischi contrapposti, entrambi suscettibili di ripercussioni sulle garanzie processuali.
Da un lato, un'iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati. Dall'altro, l'iscrizione nel mod. 45 di un soggetto compiutamente identificato, per fatti già sussumibili in una specifica fattispecie di reato, può atteggiarsi come meccanismo elusivo del controllo giurisdizionale sulle scelte conclusive della fase delle indagini (azione/inazione), posto l'ormai pacifico riconoscimento al pubblico ministero del cd. potere di cestinazione, e cioè del potere di trasmettere direttamente in archivio le annotazioni non contenenti notizie di reato, senza passare per la procedura prevista dagli artt. 408 ss. (Cass., Sez. un., n. 34/2001).
Le indicazioni normative sopra richiamate, lette alla luce delle circolari specificamente dedicate alla funzione dei diversi registri e modelli (a partire dalla n. 533 del 18.10.1989, cd. circolare

Vassalli, ripresa dall'appena citata pronuncia delle Sezioni unite), consentono di affermare quanto segue.
Il modello 45 trova il suo fondamento normativo nel già richiamato art. 109 att. c.p.p. che - riferendosi ad atti che possono contenere notizie di reato, da sottoporre immediatamente al Procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nell'apposito registro - presuppone l'esistenza di altro registro nel quale inserire quegli atti che, a giudizio insindacabile del P.M., non contengono notizie di reato.
Come il registro generale "C" istituito nella vigenza del codice Rocco, il modello 45 è dunque deputato alla registrazione di atti e annotazioni "del tutto privi di rilevanza penale", quali, ad esempio: gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell'art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati.
Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a perquisizioni operate dalla p.g. d'iniziativa (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l'esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell'annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l'iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento.
Lo stesso deve dirsi dei referti medici, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi; così come delle notizie non circostanziate attinenti, per esempio, alla scomparsa di una persona, a un suicidio, al rinvenimento di un cadavere, che non rechino traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.
Nei casi indicati, trattandosi di pseudonotizie di reato, l'iscrizione nel modello 45 costituisce l'unico comportamento rituale e l'esercizio del potere di cestinazione è perfettamente legittimo, posto che le norme che definiscono i presupposti del procedimento archiviatorio giurisdizionale (artt. 408 c.p.p. e 125 att. c.p.p.) evocano l'infondatezza della notizia di reato, sì da non includere quelle notizie che - né al momento della prima comunicazione né successivamente - assumono le caratteristiche di specificità indiziante e di suscettibilità di sussunzione in fattispecie determinate che connotano la vera notitia criminis, secondo il già richiamato insegnamento del giudice di legittimità (Sez. un., n. 34/2011). (recte 2001)
E' coerente con questi assunti il fatto che il S.I.C.P. non preveda un campo dedicato alla trasmissione al Gip dei procedimenti iscritti nel mod. 45 (v. sul punto la circolare DGGP-DGSIA del 5 dicembre 2014).
Non incide su queste affermazioni il fatto che la giurisprudenza della Corte di legittimità qualifichi come affetto da abnormità funzionale il provvedimento con il quale il gip, investito della richiesta di archiviazione per un fatto iscritto nel mod. 45, pronunci un non luogo a provvedere, anziché esprimersi nell'ambito delle alternative decisorie previste dall'art. 409 c.p.p. (archiviazione, indicazione di indagini suppletive, imputazione coatta).
Con questo principio, infatti, la Corte non ha inteso legittimare l'anomalia di un'archiviazione richiesta per fatti iscritti come non costituenti notizie di reato. Ha voluto piuttosto sancire come, di fronte a un comportamento sostanziale del p.m. (la richiesta di archiviazione), potenzialmente indicativo della riconsiderazione della qualificazione originariamente ritenuta, non possa essere il dato formale dell'irregolare permanenza di quelle iscrizioni nel mod. 45 a esonerare il giudice dal dovere di controllare la legittimità dell'inazione (Sez. un., n. 34/2001; nello stesso senso, Sez. I, n. 14434/2001, Sez. III, n. 29040/2003, Sez.. III, n. 18388/2006, Sez. I, n. 42884/2009).
La riprova di quanto detto si ritrae da una delle numerose pronunce che si sono allineate all'insegnamento di Sez. Un. 34/2001, nella quale si afferma che, per quanto non affetta da nullità, "la richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. in relazione a segnalazioni attinenti a fatti non

costituenti reato costituisce richiesta irrituale, non conforme alla disciplina di cui agli artt. 335 c.p.p., 109 e 110 att. c.p.p., 2 D.M. n. 334/1989, recante il Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale" (C. III, n. 18388/2006).
In una nota diramata in data 18.7.2011 dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 6 d. l.vo 20 febbraio 2006, n. 106, era del resto già espresso il concetto per il quale "l'ammissibilità, riconosciuta dalla Suprema Corte, della richiesta di archiviazione rivolta al giudice per le indagini preliminari nel fascicolo iscritto a mod. 45 non esclude che la corretta gestione del medesimo consigli invece, in ogni caso, che la richiesta sia accompagnata dalla variazione nel registro delle notizie di reato (noti o ignoti), dovendosi ritenere che l'interpello del giudice presupponga l'individuazione di un fatto reato, ciò che impone la conseguente iscrizione".
9. Notizie di reati procedibili a querela per i quali questa non risulti presentata
Quanto si è appena detto in ordine alla corretta iscrizione delle pseudonotizie non riguarda evidentemente i fatti che appaiono integrare gli estremi di un reato, la cui procedibilità sia però subordinata a condizioni (querela, istanza, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere) non maturate o non ancora maturate al momento della comunicazione.
Dette fattispecie non possono essere in alcun modo assimilate, come comprovano diverse disposizioni, a partire da quella dell'art. 346 che, in assenza di una condizione di procedibilità "che può ancora sopravvenire", ammette il compimento degli atti di indagine preliminare ritenuti necessari ad assicurare le fonti di prova e, in caso di pericolo del ritardo, l'incidente probatorio.
Deve pertanto esprimersi contrarietà rispetto alla pratica di alcuni uffici di iscrivere dette notizie nel mod. 45 o di impartire disposizioni alla polizia giudiziaria affinché non vengano trasmesse informative concernenti ipotesi di reato perseguibili a querela, ove questa non sia stata presentata (così ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo).
Si ribadisce l'avviso già espresso da questa Direzione generale nella circolare del 21.4.2011, secondo il quale la prassi indicata presenta "il duplice effetto di impedire al pubblico ministero l'esercizio delle proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e di sottrarre al giudice il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale – compresi quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità – controllo, altresì, non sempre agevole, potendo riguardare molti e complessi fattori (termini di proposizione della querela, determinazione delle circostanze aggravanti, ecc.)".
(omissis)
10. Il passaggio dei procedimenti dal mod. 45 al mod. 21
L'emersione di fatti nuovi, successivi alla prima iscrizione nel modello 45 (per esempio la relazione trasmessa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 l.f., che evidenzi i sintomi di una bancarotta; o l'apprensione di elementi indicativi di prassi corruttive, capaci di colorare un esposto inizialmente liquidato come aspecifico), deve trovare fisiologico sbocco in una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21 nel caso di indagati noti, mod. 44 nel caso di ignoti).
La variazione dell'iscrizione è doverosa quando si renda necessario il compimento di approfondimenti investigativi, diversi e ulteriori dalla mera acquisizione, presso la polizia giudiziaria, delle informazioni finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione.
In assenza, invece, di evoluzioni cognitive che giustifichino l'avvio di attività di indagine o la riconsiderazione delle scelte selettive operate all'atto della prima iscrizione, il passaggio di registro non appare corretto.
(omissis)
11. Il modello 45 e gli accertamenti onerosi
L'esistenza di spese nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 può costituire l'indizio di una deviazione funzionale.
Le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.

Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti.
Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato.
Resta comunque affidata alla responsabilità dei procuratori della Repubblica e dei procuratori generali, quale profilo coessenziale alla tenuta effettiva della garanzia di puntualità, correttezza e uniformità dell'azione penale e dell'obbligo di osservanza dei principi del giusto processo, il costante controllo del rischio di introduzione di prassi abusive in fatto risolte nell'oscuramento, anche temporaneo, di indagini riferibili a notizie di reato che risultassero già comunque acquisite.
In questo ambito, oltre alle indicate ragioni di garanzia, occorre considerare le esigenze di corretta gestione della spesa: gli esborsi finalizzati alla verifica di una "non notizia di reato", non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Dette indicazioni di segno restrittivo devono essere contemperate con la previsione ordinamentale di attività istituzionali del p.m. esterne al contesto strettamente processuale, il cui assolvimento può comportare la necessità di svolgere attività onerose.
Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso degli accertamenti tecnici disposti, a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti cadaverici, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause della morte.
Detti accertamenti potrebbero non travalicare lo stretto limite funzionale dell'acquisizione di informazioni essenziali per le determinazioni sull'iscrizione: l'accertamento medico-legale delle cause della morte può rivelarsi, in taluni casi, l'unico atto praticabile per stabilire se la notizia del rinvenimento attenga o meno a un fatto costituente reato.
E' significativo che l'art. 116 d. att. c.p.p., colleghi il dovere istituzionale del procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di propiziare l'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "sospetto di un reato", nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli "specifici elementi indizianti", dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale già riportato, l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato.
Nel caso indicato, l'espletamento degli accertamenti nel contesto di un procedimento iscritto nel mod. 45 costituisce prassi più corretta rispetto a quella di procedere a iscrizioni strumentali, nei modelli 21 o 44, di fattispecie criminose neppure evocate dai dati disponibili (per esempio, quella di istigazione al suicidio).
Resta fermo naturalmente che, quando nel momento in cui dispone l'accertamento il pubblico ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa l'eziologia criminosa della morte del soggetto rinvenuto, è doveroso procedere all'iscrizione (o alla trasmigrazione) nel registro delle notizie di reato, in modo da rendere trasparente la finalità investigativa dell'atto e da poter includere la relativa spesa tra quelle recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 115 del 2002.

13.4. L'iscrizione dei procedimenti a modello 45. I criteri orientativi

Alla stregua dei riferimenti giurisprudenziali e di normazione secondaria su riportati, è possibile in questa sede formulare i seguenti criteri orientativi ai quali uniformare l'attività di iscrizione delle notizie nel modello 45.
Per procedere alla iscrizione della notizia nel registro delle notizie di reato è indispensabile che la stessa abbia ad oggetto un "fatto", vale a dire un accadimento, sia pure sommariamente descritto, astrattamente sussumibile in una fattispecie prevista dalla legge come reato.

Al di sotto di questo livello minimo di specificazione e di qualificazione del "fatto", non è possibile iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato e la stessa va iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45), anche al fine di svolgere quegli accertamenti preliminari necessari al fine di apprezzarne meglio i contenuti.
Nel registro modello 45, sulla base di quanto sopra evidenziato, vanno pertanto iscritte:
- le notizie che abbiano ad oggetto un fatto non sufficientemente delineato nel suo contenuto minimo essenziale ovvero irrimediabilmente confuso o del tutto incomprensibile;
- le notizie del tutto prive di rilevanza penale.
A tale ultimo proposito va chiarito che la registrazione a modello 45 va effettuata nel caso in cui la "notizia" abbia ad oggetto non già una notizia di reato *prima facie* infondata nel merito, bensì un fatto, ancorché rispondente al vero, che nemmeno in astratto sia riconducibile ad una fattispecie di reato.
Qualora il "fatto" oggetto della notizia, per quanto confuso e generico, sia tale da richiedere accertamenti, occorre distinguere:
- nel caso in cui gli accertamenti siano limitati alle "*attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)*" (circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia), si procederà ad iscrivere la notizia a modello 45;
- in tutti gli altri casi, e, in particolare, qualora si proceda ad atti di indagine "tipici" o garantiti, si procederà ad iscrivere la notizia, a seconda dei casi, a modello 44 ovvero a modello 21.
In ogni altro caso si procederà all'iscrizione a modello 21 o a modello 44 a seconda che emergano, o meno, nei confronti di un soggetto esattamente identificato specifici elementi indizianti di un reato.
E' possibile, pertanto, in ausilio all'attività valutativa delle notizie suscettibili di iscrizione, comunque rimessa caso per caso alla ponderata e prudente valutazione del pubblico ministero, stilare una elencazione, esemplificativa e non tassativa, delle notizie che vanno iscritte a modello 45:
- esposti e ricorsi in materia esclusivamente amministrativa;
- esposti e ricorsi in materia esclusivamente civile;
- la notizia avente ad oggetto un fatto costituente un mero illecito amministrativo;
- la notizia avente ad oggetto un fatto costituente un mero illecito civile;
- esposti privi di senso compiuto, o dal contenuto chiaramente abnorme, assurdo, incomprensibile o del tutto generico o palesemente provenienti da un soggetto non *compos sui*;
- i verbali di perquisizione d'iniziativa della polizia giudiziaria con esito negativo;
- i verbali di sequestro amministrativo (ad es. il sequestro di sostanza stupefacente ex art. 75 dPR 309/90);
- i verbali di fermo per identificazione;
- le sentenze dichiarative di fallimento trasmesse al p.m. ai sensi dell'art. 17 l.f.;
- in genere gli atti relativi alle procedure in tema di *crisi di impresa*;
- gli atti riguardanti eventi palesemente accidentali;
- i referti medici da cui non siano rilevabili responsabilità di terzi per fatto doloso o colposo;
- i referti medici relativi a lesioni accidentali;
- i referti medici relativi ad infortuni *in itinere*, qualora non vi siano responsabilità di terzi;
- l'infortunio di natura accidentale;
- l'infortunio in ambiente domestico, sempre che *prima facie* non vi sia responsabilità di terzi;
- l'infortunio in ambiente scolastico, sempre che *prima facie* non vi sia responsabilità di terzi;
- l'infortunio occorso al lavoratore autonomo, sempre che *prima facie* non vi sia responsabilità di terzi;
- l'infortunio di natura accidentale verificatosi sul luogo di lavoro rispetto al quale *prima facie* non sia configurabile alcuna violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro;
- l'infortunio verificatosi nel corso di una competizione sportiva;

- le notizie di decessi chiaramente riconducibili a cause naturali;
- le notizie di suicidio in relazione al quale *prima facie* non emergano responsabilità altrui;
- le richieste dei detenuti di conferire con un magistrato, prive dell'indicazione dei motivi e dell'oggetto del colloquio richiesto o con oggetto penalmente irrilevante;
- le dichiarazioni di detenuti che formulino richieste chiaramente di tipo amministrativo, inerenti, ad esempio, al trasferimento presso altro luogo di detenzione;
- la notizia avente ad oggetto un fatto già depenalizzato o previsto da una norma incriminatrice già abrogata;
- gli atti trasmessi per mera conoscenza all'autorità giudiziaria;
- le notizie di allontanamento volontario di un soggetto maggiorenne o minorenne;
- le notizie di scomparsa di un soggetto maggiorenne o minorenne in relazione alle quali *prima facie* non emergano responsabilità altrui;
- gli esposti del tutto generici contro personalità dello Stato o magistrati;
- le istanze di autorizzazione all'accesso ex art. 52 dPR 633/72 presentate dalla Guardia di Finanza.

In secondo luogo, vanno iscritte a modello 45 le notizie che, sebbene allo stato non siano tali da consentire l'astratta configurabilità di un reato, richiedano il compimento di una preliminare attività di accertamento prodromica alla loro corretta e definitiva qualificazione, eliminando dubbi e incertezze derivanti dalle modalità della loro rappresentazione, in maniera tale da consentire di avere una notizia che possa essere poi iscritta, a seconda dei casi, a modello 44 o 21.
Deve ritenersi senz'altro consentita, nell'ambito del procedimento iscritto a modello 45, la mera acquisizione di atti, documenti e notizie o l'assunzione di informazioni, al fine su indicato.
Del pari vanno iscritti nel registro modello 45 i decessi per i quali occorra procedere ad accertamenti tecnici preliminari, anche onerosi (ispezione cadaverica, autopsia, consulenza tossicologica), per stabilire se si sia di fronte ad una morte naturale o accidentale, ad un suicidio o ad un omicidio.
È da escludere, peraltro, che, nell'ambito di un procedimento iscritto a modello 45, possano compiersi atti di indagine "garantiti", suscettibili di comportare la compressione di diritti soggettivi ovvero per il compimento dei quali sia prevista l'assistenza del difensore (eccettuati i casi di interrogatorio di persona imputata o sottoposta ad indagini in un procedimento connesso o collegato e di esame del teste assistito), dovendosi, a tal fine, procedere preventivamente - ovviamente in quanto ne esistano i presupposti secondo quanto sopra evidenziato - ad iscrizione nei registri modello 21, 21-*bis* o 44.
Di regola, pertanto, allorché si proceda ad indagini in ordine ai fatti formanti oggetto di un procedimento già iscritto a modello 45, quest'ultimo va registrato (preferibilmente prima, e comunque contestualmente), a seconda dei casi, a modello 21 o 44, fatti salvi i casi su indicati.
Di contro non vanno iscritte a modello 45 le notizie o le denunce che abbiano ad oggetto un reato perseguibile a querela o in presenza di una condizione di procedibilità, qualora l'una o l'altra manchi, dovendosi in tal caso comunque iscrivere la notizia o la denuncia, a seconda dei casi, nel registro modello 21, 21-*bis* o 44 e, qualora non pervenga nei termini la querela o la condizione di procedibilità, definire il procedimento con richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p..

13.5. Le modalità di trattazione e definizione del procedimento iscritto a modello 45

Il procedimento iscritto a modello 45 - fatta salva l'ipotesi di passaggio ad altro registro (modello 44 o modello 21) qualora ne ricorrano i presupposti - va definito mediante archiviazione agli atti di ufficio e non mediante richiesta di archiviazione al GIP.
A prescindere dall'osservazione - richiamata nella circolare ministeriale dell'11 novembre 2016 su riportata - che il S.I.C.P. non prevede un campo dedicato alla trasmissione al Gip dei procedimenti iscritti nel modello 45, va rimarcato che, qualora si sia correttamente proceduto alla iscrizione a modello 45, non essendosi in presenza di una notizia di reato, il provvedimento di archiviazione agli atti dell'ufficio costituisce l'unico modo rituale di definizione del procedimento, dal momento che l'archiviazione degli atti da parte del giudice per le indagini preliminari presuppone che si sia in

presenza di una notizia di reato, per quanto infondata, che, nel caso del modello 45, va invece esclusa.
Pertanto, il magistrato assegnatario di un procedimento iscritto a modello 45, ove ritenga, all'esito di preliminari accertamenti, che la *notizia* sia astrattamente sussumibile nella previsione di una norma incriminatrice, disporrà il passaggio del procedimento dal modello 45 al modello 21 o 44, definendolo quindi con una richiesta di archiviazione al giudice delle indagini preliminari, viceversa, qualora ritenga, anche all'esito di accertamenti preliminari, che la notizia non sia sussumibile nemmeno in astratto in una fattispecie di reato, definirà il procedimento mediante provvedimento di archiviazione dello stesso agli atti dell'ufficio.

13.6. Gli accertamenti onerosi effettuati nell'ambito del procedimento iscritto a modello 45

Nella materia relativa alla sostenibilità di spese nell'ambito di un procedimento iscritto a modello 45 vengono in rilievo esigenze contrapposte: da un lato, l'esigenza di contenimento delle spese, in quanto le stesse, non afferendo ad un procedimento penale, non rientrano tra le spese di giustizia, ripetibili ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, dall'altro, l'esigenza di evitare iscrizioni pretestuose e strumentali della notizia in un modello diverso da quello 45, finalizzate ad eludere detto ostacolo.
Coerentemente con quanto previsto nella circolare ministeriale dell'11 novembre 2016 su riportata, si ritiene che l'espletamento di accertamenti onerosi nell'ambito di un procedimento iscritto a modello 45 costituisca prassi più corretta rispetto a quella di procedere ad iscrizioni strumentali, nei modelli 21 o 44, di una notizia priva di rilevanza penale.
In proposito, in conformità alla suddetta circolare ministeriale, alla quale questo Ufficio ritiene di aderire, va osservato che il ricorso ad accertamenti anche onerosi nell'ambito del procedimento iscritto a modello 45 deve ritenersi legittimo e consentito a condizione e nella misura in cui si sia effettivamente in presenza di una notizia non ancora sussumibile in un fattispecie di reato e che gli accertamenti siano finalizzati proprio a stabilire se si sia in presenza, o meno, di una notizia di reato.
E' il caso degli accertamenti tecnici che vanno necessariamente disposti, a seguito del rinvenimento di un cadavere, al fine di pervenire alla sua identificazione e/o di appurare le cause del decesso per stabilire, in assenza di altri elementi ricavabili *aliunde*, se si sia in presenza di una morte naturale o violenta, di un suicidio o di un omicidio.
A tal proposito è significativo che l'art. 116 disp. att. c.p.p. colleghi il dovere istituzionale del Procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di pervenire all'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "sospetto di un reato", nozione che costituisce sicuramente un *minus* rispetto alla notizia di reato, in presenza della quale scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale già riportato, l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle notizie di reato.
Si pensi, altresì, alle ipotesi in cui - a seguito di una denuncia generica o incomprensibile ovvero alla richiesta, priva di oggetto o dal contenuto apparentemente privo di rilievo penale, di un detenuto di conferire con l'Autorità Giudiziaria - si ravvisi la necessità di procedere ad accertamenti onerosi (ivi compresa l'audizione del detenuto ristretto in un carcere ubicato in luogo distante dalla sede giudiziaria) per comprendere la riconducibilità, o meno, della denuncia o della richiesta di audizione ad una *notizia di reato*.
In tali casi, se si accerta successivamente la sia pure astratta riconducibilità del fatto ad una ipotesi di reato, il procedimento dovrà essere passato, a seconda dei casi, dal modello 45 al modello 21, 21 bis, 44 o 44 GdP, con la conseguente ripetibilità delle spese sostenute.
Qualora invece la *notizia*, anche all'esito degli accertamenti preliminari disposti, non possa essere ricondotta, neppure astrattamente, ad una ipotesi di reato, le spese sostenute resteranno a carico dell'Erario.
Ne discende che è possibile sostenere spese nel modello 45 solo in presenza dei presupposti su indicati.
Viceversa, qualora, nel momento in cui dispone l'accertamento oneroso, il pubblico ministero abbia già acquisito specifici elementi indiziari circa la riconducibilità del fatto ad una notizia di reato, è

doveroso procedere all'iscrizione della stessa nel registro delle notizie di reato, ed eventualmente al passaggio dal modello 45 ad altro modello, in modo da poter includere la relativa spesa tra quelle ripetibili ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 115 del 2002.

13.7 L'iscrizione del soggetto al quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato

Secondo la Suprema Corte, l'obbligo di iscrizione nel registro delle notizie di reato presuppone l'acquisizione, da parte del pubblico ministero, degli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato, in termini di ragionevole determinatezza, e presuppone che a carico di una persona nota emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti (Cass., SS.UU., sentenza n. 40538 del 24 settembre 2009).
La suddetta conclusione è avvalorata dal fatto che il Legislatore, all'art. 335, comma 1, c.p.p., ha espressamente previsto che l'obbligo di iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato va attribuito insorge soltanto *"dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito "*, lasciando chiaramente intendere che all'iscrizione del soggetto, al quale sia attribuibile il reato, possa pervenirsi anche in un momento successivo all'iscrizione della notizia di reato, allorché tanto la identificazione del soggetto quanto l'attribuzione a questi del reato, assumono una certa pregnanza.
La conferma della correttezza di tale conclusione si evince dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che richiama l'obbligo di procedere alla iscrizione nel registro noti solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non meri sospetti, ma *"specifici elementi indizianti"*, ovverosia una piattaforma cognitiva che consenta l'individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l'indicazione di fonti di prova (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 16/2000).
Da ciò discende l'esigenza di procedere alla iscrizione delle notizie di reato nel registro modello 21, da un lato, con assoluta tempestività, ma, dall'altro, con estrema ponderazione e cautela, per le evidenti ricadute che tale iscrizione ha sia sui termini per il compimento delle indagini preliminari e per l'esercizio dell'azione penale, sia sulle garanzie, sui diritti e sulle facoltà spettanti alla persona il cui nominativo venga iscritto nel registro delle notizie di reato.
Va sottolineata, in proposito, l'esigenza, richiamata anche dalla circolare datata 11 novembre 2016 n. 204354/16 del Ministero della Giustizia, di non procedere ad iscrizioni a modello 21 in modo affrettato e in assenza dei relativi, necessari, presupposti.
Invero, l'iscrizione della notizia di reato a carico di un soggetto nel registro modello 21, se, da un lato, assolve una evidente funzione di garanzia nell'ambito del procedimento, dall'altro lato, comporta inevitabilmente degli effetti negativi, anche fuori del procedimento (sia sotto il profilo professionale, che sotto il profilo della considerazione sociale), tanto da giustificare - secondo la Corte Costituzionale (sentenza 174/1992) - la previsione di un termine delle indagini preliminari.
Va, pertanto, escluso che l'iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato si risolva sempre in un "atto dovuto" con riferimento al soggetto al quale il privato o la polizia giudiziaria attribuisca il reato nella querela, nella denuncia o nell'informativa di reato.
Tale errata conclusione, che talora si riscontra nella prassi, è frutto di una interpretazione impropria dell'art. 335 c.p.p. nella parte in cui impone l'immediata iscrizione di colui al quale il fatto è attribuito.
Una siffatta lettura meccanicistica della previsione normativa contrasta con le indicazioni della Corte di Cassazione su riportate e, ancor di più, con il sistema normativo, in quanto finirebbe per attribuire alla polizia giudiziaria - o, addirittura, al privato denunciante - il potere di disporre in ordine alle iscrizioni a modello 21, potere che, viceversa, come già evidenziato in precedenza, non può che essere di esclusiva pertinenza del pubblico ministero ed al cui ponderato esercizio questo Ufficio non intende sottrarsi.

13.8 I criteri per l'iscrizione dei procedimenti a modello 21 e 44

In un quadro siffatto si colloca la questione del corretto esercizio dell'opzione valutativa tra l'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di soggetti noti (modello 21) e l'iscrizione nel registro a carico di ignoti (modello 44).
A tal proposito occorre evitare due rischi contrapposti, entrambi suscettibili di ripercussioni negative sulle garanzie processuali: da un lato, un'iscrizione non adeguatamente ponderata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare un improprio decorso del termine delle indagini preliminari oltre che immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale, per i soggetti erroneamente iscritti, dall'altro, una tardiva iscrizione nel registro modello 21 può tradursi in una indebita elusione del dettato normativo nella parte in cui prevede l'immediata iscrizione del soggetto al quale è attribuito il reato, con le conseguenti ricadute negative sia sul decorso del termine delle indagini preliminari sia sul rispetto delle garanzie apprestate dall'ordinamento in favore della persona sottoposta alle indagini.
All'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo del soggetto al quale il privato denunciante o querelante e la polizia giudiziaria attribuiscono il reato nella denuncia, nella querela o nella informativa di reato si procederà, pertanto, da parte di questo Ufficio, solo allorché tale attribuzione sia supportata da elementi indizianti di carattere specifico, secondo il prudente apprezzamento del magistrato che procede all'iscrizione, in ossequio alle indicazioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità.
Rifuggendo, pertanto, da un criterio "formale" dell'attribuzione soggettiva del reato in denuncia, in querela o nell'informativa di reato, il vaglio in ordine alla corretta iscrizione della notizia di reato nel registro modello 21 o nel registro modello 44 dovrà necessariamente muovere da una corretta ed attenta individuazione della "*notitia criminis*", per stabilire:
- se dagli atti emergano esclusivamente gli elementi di un fatto o di un evento, in relazione al quale occorra stabilire quale sia la condotta umana che lo ha integrato o determinato, cioè chi lo abbia commesso o cagionato;
- se al fatto o all'evento possa già essere associata, sulla scorta di elementi specifici, una condotta attribuibile ad una persona individuata che lo abbia integrato o determinato, cioè se sia già stato individuato il soggetto probabile autore del reato;
- se debba essere valutata la condotta di un soggetto già individuato, cioè se sia certa l'individuazione dell'autore della condotta, ma debba stabilirsi se quest'ultima abbia integrato il fatto o determinato l'evento.
Nel primo caso, occorrerà procedere ad iscrizione nel registro modello 44, mentre negli altri due casi dovrà procedersi ad iscrizione nel registro modello 21.
Pertanto, si procederà all'iscrizione della notizia di reato a modello 21 in tutti i casi (e solo nei casi) in cui emergano nei confronti di un soggetto, compiutamente identificato, elementi indizianti specifici, mentre in tutti gli altri casi si procederà all'iscrizione della notizia di reato a modello 44.
Come chiarito nella circolare ministeriale dell'11 novembre 2016, *Il mod. 44 è il contenitore delle annotazioni e denunce che riportano fatti sussumibili nella nozione oggettiva di notizia di reato, per i quali però non siano stati acquisiti elementi sufficienti a soddisfare la componente soggettiva dell'iscrizione, l'iscrizione del nominativo che, dice l'art. 335 c.p.p., deve avvenire soltanto "dal momento in cui esso risulta"*.
Ovviamente tale delicata, e non sempre facile, valutazione andrà fatta sulla scorta delle evidenze disponibili allo stato degli atti al momento della iscrizione nel registro delle notizie di reato.
A titolo esemplificativo, va evidenziato come spesso rientrino nella categoria delle notizie di reato da iscrivere a modello 44 i casi in cui il reato sia costituito da atti amministrativi o da atti di società.
In tali casi, infatti, anche qualora non sia indispensabile procedere ad ulteriori accertamenti per configurare esattamente l'ipotizzato reato, l'esperienza dimostra quanto, in fatto, possa risultare particolarmente laboriosa e complessa l'individuazione in concreto del soggetto al quale va attribuita l'adozione dell'atto decisivo integrante il reato, ai fini dell'attribuzione soggettiva di quest'ultimo, soprattutto nei casi in cui la società o l'ente abbia una struttura complessa ed articolata

o in cui l'atto integrante il reato sia il portato finale di un procedimento articolato e complesso, al quale abbia concorso una pluralità di atti adottati da soggetti diversi.
Di regola, nei casi su indicati, l'attribuzione soggettiva del reato esige un accertamento mirato, dal momento che, in via di principio, solo in uffici e strutture semplici e di ridotte dimensioni l'elemento rappresentato dalla mera "posizione" di un determinato soggetto nell'organigramma dell'ufficio o della struttura riveste effettivamente carattere "specificamente indiziante", anche quando si tratti di "reati propri".
In particolare, è di tutta evidenza come tale carattere specificamente indiziante non possa senz'altro essere ritenuto sussistente, di regola, con riferimento alle posizioni apicali (l'amministratore delegato di una società o il vertice di una struttura amministrativa) per ciò solo, prima delle necessarie e doverose verifiche in ordine alla eventuale esistenza di deleghe, alla natura e alla consistenza dell'attività di altri soggetti, prodromica all'adozione dell'atto integrante il reato.
Analoga impostazione deve essere adottata allorché, sebbene sia stato accertato l'evento integrante il reato, non siano ancora state esattamente individuate le condotte che lo hanno cagionato, il che accade non solo nel caso in cui l'autore dell'evento sia del tutto ignoto, ma altresì nel caso in cui si sia in presenza di una pluralità di condotte, alle quali sia astrattamente imputabile l'evento, e non sia ancora sufficientemente chiaro quale di esse rappresenti la causa specifica dell'evento stesso.
E' questo il tipico caso della colpa medica.
In tali casi, solo un malinteso fine di garanzia potrebbe giustificare, nell'immediatezza di una denuncia per il reato di cui all'art. 590 sexies c.p., l'iscrizione nel registro modello 21, quali indagati, di tutti indistintamente i diversi e numerosi operatori sanitari che abbiano, a vario titolo e in differente modo, partecipato alle molteplici attività sanitarie, così da consentirne la partecipazione all'atto irripetibile rappresentato dall'esame autoptico.
Si tratta di un'opzione che non può essere più praticata da questo Ufficio, poiché confonde i presupposti con le conseguenze: sino a quando non vi siano indizi specifici in ordine alla condotta di questo o quell'operatore sanitario, non vi sono i presupposti perché alcuno di essi sia avvertito del compimento di atti irripetibili, per cui, in seguito, nessuno potrà validamente opporre di non essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato e avvisato.
Allo stesso modo deve escludersi che, anche in presenza di un fatto sicuramente sussumibile in una fattispecie di reato, costituisca atto dovuto l'iscrizione nel registro modello 21 dei soggetti ai quali il reato sia attribuito in via cumulativa o in via alternativa dal privato, nella denuncia o nella querela, o dalla polizia giudiziaria, nell'informativa di reato.
In tale ipotesi, infatti, l'impossibilità di identificare il verosimile autore del reato - anche se esplicitamente indicato in quanto tale - impone l'iscrizione del procedimento a carico di ignoti (modello 44).
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di persone note (modello 21) postula non solo l'avvenuta individuazione della persona alla quale è attribuito il reato, ma altresì, di regola, la sua compiuta identificazione attraverso nome, cognome, luogo e data di nascita.
La giurisprudenza di legittimità traduce l'indicazione normativa di cui all'art. 335 c.p.p. *"Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro (…) il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito."* nella necessità della identificazione per nome, cognome e generalità complete di quest'ultima, in modo da escludere l'eventualità di un'omonimia e, di conseguenza, l'iscrizione erronea di un soggetto diverso, che dall'errore potrebbe subire un danno (Cass. sez. II, sentenza n. 36590 del 26 settembre 2007).
Peraltro, poiché i termini di durata delle indagini preliminari decorrono soltanto dall'iscrizione nominativa, nei termini su indicati, della persona alla quale il reato è attribuito (Cass. Sez. II, n. 36590/2007), nel caso di tardiva compiuta identificazione del soggetto al quale è attribuibile il reato, potrebbe in astratto profilarsi un ritardo abusivo dell'iscrizione.
S'impone, pertanto, la tempestiva acquisizione dei dati necessari per la compiuta identificazione della persona alla quale è attribuibile il reato, nel caso in cui la denuncia del privato o l'informativa della polizia giudiziaria esponga fatti chiaramente attribuibili a un soggetto non compiutamente identificato ma agevolmente identificabile.

Nel caso in cui il soggetto non risulti compiutamente identificato, ma sia in corso la sua identificazione, la notizia dovrà essere iscritta nel registro modello 44.
Una volta acquisite le informazioni necessarie per la compiuta identificazione del soggetto, il procedimento dovrà essere immediatamente iscritto nel registro modello 21.
Deve ritenersi, pertanto, non corretta, in assenza dell'acquisizione delle complete generalità di un soggetto di cui siano noti solo il nome ed il cognome, l'iscrizione a suo carico nel registro delle notizie di reato modello 21, solo con il nome e cognome e/o come da soggetto da identificare, dovendosi piuttosto in tali casi procedere alla iscrizione nel registro modello 44, salvo procedere tempestivamente alla compiuta identificazione del soggetto di cui trattasi.
D'altra parte deve ritenersi consentita, anche in assenza dell'acquisizione delle complete generalità del soggetto al quale è attribuito il reato, di cui siano noti solo il nome ed il cognome, l'iscrizione dello stesso nel "registro noti" modello 21, nei casi in cui, pur mancando una compiuta identificazione, non vi sia alcun dubbio sulla esatta individuazione della persona alla quale attribuire il reato, come avviene nel caso in cui il soggetto rivesta una carica pubblica o un ruolo istituzionale che costituiscano ulteriori ed univoci elementi di identificazione (ad es. il noto Sindaco di una città o il noto esponente apicale di un partito politico o di un ente pubblico, sempre che indicati con nome e cognome).
In questi casi, ferma restando la necessità di procedere in via prioritaria e con immediatezza alla compiuta identificazione della persona denunciata e alla conseguente iscrizione delle generalità complete di quest'ultima nel registro delle notizie di reato, non appare corretta l'iscrizione nel registro modello 44, bensì occorre procedere alla iscrizione della stessa nel registro modello 21, con l'indicazione dell'elemento di ulteriore identificazione che consenta di eliminare ogni dubbio sulla sua identificazione.
Qualora, invece, la persona alla quale è attribuito il reato sia del tutto ignota o, ancorché identificabile, allo stato non sia compiutamente identificata o nota, nei termini di cui sopra, la notizia di reato va iscritta nel registro modello 44.
E ciò anche nelle ipotesi in cui della persona alla quale è attribuito il reato siano noti il nome e/o il cognome e/o il soprannome o altri dati identificativi parziali che, tuttavia, non consentano di individuarla con assoluta certezza e di escludere possibili omonimie.
In ogni caso, <u>è da escludersi la correttezza della iscrizione della notizia di reato nel registro modello 21 a carico di "persona da identificare", "noti da identificare" o "persona in corso di identificazione"</u>, iscrizioni che, anche sul piano letterale, escludono l'avvenuta esatta identificazione della persona sottoposta ad indagini e che pertanto devono ritenersi non consentite.
È quanto si ricava dalla circolare ministeriale datata 11 novembre 2016 n. 204354/16 - da cui non vi è motivo di discostarsi - nella parte in cui precisa che *"non avendo cittadinanza nel sistema categorie intermedie tra gli "ignoti" e i soggetti compiutamente identificati, deve ritenersi anomala la prassi di iscrivere nel registro mod. 21 procedimenti nei confronti di "noti da identificare" (ovvero di "persone da identificare", "persone identificabili" et similia), dietro la quale può celarsi l'artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che produce l'obiettivo effetto dell'ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini"*.
La suddetta circolare richiama altresì il dovere del Procuratore della Repubblica di adottare provvedimenti tesi ad impedire prassi anomale *"Anche in questo caso compete alla responsabilità dei titolari delle posizioni di garanzia di cui all'art. 6 del d.lgs. 106/2006 l'adozione delle misure organizzative e di controllo necessarie alla prevenzione del rischio di introduzione di prassi prive di fondamento normativo e foriere di gravi distorsioni funzionali"*.
Pertanto, nel caso in cui manchino le complete generalità del soggetto al quale è attribuibile il reato, il procedimento sarà iscritto a modello 44, con l'onere, per il magistrato assegnatario del procedimento, di procedere, con immediatezza, alla compiuta identificazione del soggetto da iscrivere nel registro modello 21, in maniera tale da provvedere tempestivamente al successivo passaggio dal modello 44 al modello 21.
Le indicazioni che precedono hanno portata generale e valgono sia per la valutazione iniziale delle denunce, delle querele e delle informative di reato, al momento della iscrizione del procedimento,

sia per la valutazione successiva delle sopravvenienze investigative che vengano in rilievo nel corso delle indagini, con riferimento alle quali dovrà procedersi con tempestività e correttezza ad analoga ponderata attività di scrutinio.
Con riferimento a tale ultima evenienza, dovrà essere riservata particolare attenzione alla posizione dei soggetti nei confronti dei quali debbano compiersi attività d'indagine di carattere invasivo (quali intercettazioni, perquisizioni, sequestri, ecc.).
In tali casi, le esigenze di garanzia possono avere un rilievo peculiare e l'adozione di provvedimenti autoritativi e comunque invasivi nei confronti dei terzi non indagati, a volte ineludibile, implica per questi ultimi un possibile pregiudizio.
Ciò impone di procedere ad uno scrutinio particolarmente attento in ordine alla insussistenza effettiva dei presupposti dell'iscrizione a carico del soggetto nei cui confronti si procede all'adozione di un atto d'indagine e che si dia adeguata motivazione della scelta di procedere all'atto di indagine pur nei confronti di soggetto non indagato.

13.9 Indicazioni specifiche per l'iscrizione a modello 21 e 44

E' possibile, pertanto, formulare le seguenti indicazioni conclusive in punto di iscrizione delle notizie di reato a modello 21 o 44, ferma restando la valutazione della singola notizia di reato da compiersi responsabilmente, con ponderato ed equilibrato apprezzamento, sulla scorta delle evidenze disponibili, da parte del magistrato che procede allo scrutinio della stessa ai fini della iscrizione della medesima nel registro delle notizie di reato.
Vanno iscritte nel registro modello 44:
a) le notizie di reato a carico di persone ignote, destinate a restare tali perché nella *notizia di reato* si dà atto della mancanza di elementi per addivenire alla identificazione dell'autore del reato;
b) le notizie di reato a carico di persone allo stato non identificate, suscettibili di essere identificate in un momento successivo, nel prosieguo delle indagini;
c) le notizie di reato a carico di persone allo stato non compiutamente identificate, in quanto prive delle generalità complete, ma indicate solo con alcuni dati identificativi incompleti, che non ne consentano la compiuta identificazione in termini di certezza, quali nome e/o cognome e/o soprannome ma senza il luogo e la data di nascita ovvero solo con il luogo o la data di nascita, per cui deve essere evitata ogni possibile omonimia, fatta eccezione per il caso in cui l'identificazione del soggetto al quale è attribuibile il reato anche solo con il nome e il cognome sia certa anche senza i dati anagrafici completi, come nel caso di soggetto che ricopra una carica pubblica o istituzionale che ne consenta la sicura identificazione;
d) le notizie di reato in materia di morte o lesioni conseguenti a (presunta) colpa professionale (soprattutto *colpa sanitaria*), a meno che non si abbia *ab initio*, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità, il quadro completo dei soggetti ai quali il reato possa essere attribuito, dovendosi evitare la generalizzata e indiscriminata iscrizione del personale sanitario per il solo fatto che quest'ultimo sia entrato in contatto con la vittima o abbia operato nel reparto ove la stessa è stata ricoverata;
e) le notizie di reato in materia di morte o lesioni personali da infortunio sul lavoro, a meno che - come nel caso precedente - non emergano *ab initio*, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità, profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, dovendosi preventivamente accertare, soprattutto per imprese di medie/grosse dimensioni, a chi sia ascrivibile effettivamente la *posizione di garanzia*;
f) le notizie di reato in materia di lesioni personali da *malattia professionale*, a meno che - come nei due casi precedenti - non emergano *ab initio*, in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità, profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, dovendosi preventivamente accertare, soprattutto per imprese di medie/grosse dimensioni, il titolare effettivo della *posizione di garanzia*.

Vanno iscritte nel registro modello 21 le notizie di reato aventi ad oggetto una fattispecie di reato attribuibile ad un soggetto compiutamente identificato (con nome e cognome, luogo e data di nascita) ovvero *identificabile* nei termini di cui al precedente punto c) seconda parte.
In ogni caso è esclusa la possibilità di procedere ad iscrizioni nel registro modello 21 a carico di *persona da identificare* o di *persona identificabile* o di *noti da identificare* o di *persona in corso di identificazione*.

13.10 L'iscrizione delle denunce anonime al modello 46

Nel triennio 2018-2020 risultano iscritti e definiti i seguenti procedimenti modello 46:

sopravvenuti 2018	sopravvenuti 2019	sopravvenuti 2020	sopravvenuti nel triennio	definiti nel triennio	pendenti al 31.12.2020
873	1046	687	2606	2321	285

Come già indicato in precedenza, i procedimenti modello 46 sono assegnati in via esclusiva al Procuratore della Repubblica, al quale ne è riservata la trattazione.
Nel registro modello 46 vanno iscritte solo le denunce anonime e quelle alle stesse assimilate.
Devono ritenersi anonime le denunce effettivamente anonime, cioè prive di alcuna sottoscrizione o prive di qualsiasi indicazione in ordine al loro autore o delle quali non sia in alcun modo individuabile l'autore.
Alle denunce anonime vanno assimilate quelle sottoscritte, ma prive di elementi ulteriori che consentano di identificarne con certezza l'autore, quali quelle recanti firme illeggibili o chiaramente apocrife, ad es. di personaggi storici o di fantasia o di comodo, ovvero quelle risultate apocrife a seguito di preliminari accertamenti nonché quelle recanti solo la firma o il nome e/o il cognome dell'autore apparente della stessa, ma prive delle generalità e/o dell'indirizzo dello stesso o di qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.
Alle denunce anonime vanno assimilate altresì le note, anche provenienti da organo qualificato, di mera trasmissione di informazioni o notizie di fonte confidenziale.
Non possono invece ritenersi anonime, e quindi non vanno registrate a modello 46 né archiviate come tali, le denunce sottoscritte da soggetto noto, identificato o facilmente identificabile, ma sporte con modalità diverse da quelle previste dall'art. 333, comma 2, c.p.p., quali le denunce pervenute per posta ordinaria o per posta elettronica, provenienti da enti od uffici pubblici, qualora sia certa la provenienza delle stesse (ad es. in quanto recanti l'intestazione e/o il protocollo in uscita dell'ente da cui provengono o in quanto trasmesse da indirizzi di posta elettronica certificata), nonché provenienti da privati, qualora recanti non solo la sottoscrizione del loro autore, ma anche le sue generalità o altri dati sulla scorta dei quali ne sia facilmente e compiutamente identificabile l'autore, sebbene allo stato non se ne conoscano i dati anagrafici completi, quali, ad esempio, le denunce attribuibili a una persona già compiutamente identificata in precedenza o comunque nota o che ricopra incarichi istituzionali, nonché le denunce redatte su carta intestata di società, associazioni, imprese e professionisti, con specifica indicazione rispettivamente della sede e/o del domicilio ovvero la cui sede e/o domicilio sia facilmente individuabile.
In proposito va ribadito in questa sede il principio secondo cui la corrispondenza proveniente da privati per posta elettronica - fatta eccezione per quella trasmessa dagli Avvocati a mezzo PEC - non dà luogo ad obbligo di lettura e non è presa in carico da questo Ufficio neanche ai fini della iscrizione, anche per motivi di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalla circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia.
Quanto ai Difensori, va rammentato che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e del decreto datato 13.1.2021 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2021, il deposito, da parte dei difensori, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di

procedura penale e della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico tramite il portale del processo penale telematico.
Pertanto, le denunce inviate da privati, sia persone fisiche, che persone giuridiche ovvero associazioni, a mezzo posta elettronica, anche certificata, non comportano un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico di questa Procura.
Ferma restando l'irricevibilità di tali denunce, le stesse, qualora erroneamente prese in carico dall'Ufficio, non possono essere assimilate alle denunce anonime, in quanto *"l'equiparazione di tali casi a quello della denuncia d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato sottende un'esaltazione dei criteri formali, foriera di pregiudizio per i valori sostanziali della tempestività dell'iscrizione e dell'indagine"* (circolare datata 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia).
Tali denunce, pertanto, non essendo anonime, non vanno iscritte nel registro modello 46 bensì vanno iscritte, a seconda dei casi, nei registri delle notizie di reato (modelli 21, 21-*bis* o 44) o nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45), qualora le stesse non contengano alcuna notizia di reato.
Peraltro, non essendo sempre possibile stabilire con certezza, nella ipotesi su indicata, se la denuncia sia anonima o meno, è opportuno che, in via preliminare o coeva a qualsiasi eventuale iniziativa investigativa, vengano disposti accertamenti finalizzati a identificare compiutamente il denunciante e a fargli ratificare la denuncia, salvo che la stessa non contenga alcuna notizia di reato, nel qual caso si procederà senz'altro all'archiviazione della medesima.
Pertanto:
- qualora si sia proceduto ad iscrivere la denuncia nel registro modello 46, la stessa, nel caso in cui i suddetti accertamenti abbiano sortito esito negativo, andrà archiviata agli atti dell'ufficio, mentre, nel caso in cui gli accertamenti abbiano avuto esito positivo, andrà, a seconda dei casi, iscritta a modello 21, 21-*bis*, 44 o 45;
- qualora si sia proceduto ad iscrivere la denuncia, a seconda dei casi, a modello 21, 21-*bis*, 44 o 45, la stessa, nel caso in cui i predetti accertamenti abbiano sortito esito negativo, dovendo essere assimilata ad una denuncia anonima, andrà "stralciata", iscritta a modello 46 ed archiviata agli atti dell'ufficio, mentre il procedimento originario andrà trattato secondo le forme ordinarie a seconda che dagli accertamenti nel frattempo eventualmente effettuati sia emersa, o meno, una notizia di reato.
La denuncia anonima, o quella alla stessa assimilata nei termini su precisati, andrà iscritta nel modello 46 non solo nel caso in cui pervenga in Ufficio direttamente per posta ma anche nel caso in cui venga trasmessa all'Ufficio dalla polizia giudiziaria con una mera nota di trasmissione o con una nota in cui ci si limiti a dare conto degli accertamenti preliminari espletati, con esito negativo, al fine di pervenire alla identificazione dell'autore apparente della denuncia.
Non vanno invece registrate a modello 46 le denunce anonime trasmesse a questo Ufficio dalla polizia giudiziaria, allorché quest'ultima abbia proceduto ad indagini o ad accertamenti preliminari non limitati alla mera identificazione dell'autore della denuncia, bensì estesi alla verifica della fondatezza della notizia di reato in essa contenuta, sia pure con esito negativo: in tale ipotesi la nota della polizia giudiziaria andrà iscritta, a seconda dei casi, a modello 21, 21-*bis*, 44 o 45 e successivamente andrà "stralciato" (*recte* espunto) e registrato a modello 46 l'esposto anonimo.

13.11 La trattazione delle denunce anonime

Nella trattazione degli scritti anonimi vanno osservate le disposizioni degli artt. 240, comma 1, e 333, comma 3, c.p.p., in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia (tra le altre, Sez. Un., 29 maggio 2008 n. 25932; Sez. IV, 17 maggio 2005 n. 30313).
Al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza dell'azione dell'Ufficio, di impedire strumentalizzazioni delle attività di indagine e di evitare l'impiego non necessario di mezzi e risorse, di regola non sono disposti accertamenti sulle denunce anonime (nei termini in precedenza esplicitati), che soltanto in casi particolari vanno trasmesse alla polizia giudiziaria per le eventuali

iniziative investigative di sua competenza, senza che tale trasmissione costituisca in alcun modo richiesta o delega di indagini.
Pertanto:
a) di regola, verrà disposta l'archiviazione immediata agli atti dell'Ufficio, con la conseguente custodia ai sensi dell'art. 5 DM Giustizia 30 settembre 1989, n. 334, delle denunce anonime;
b) nel caso in cui la denuncia anonima contenga indicazioni e/o notizie concrete, dettagliate e specifiche che potrebbero essere utili alla polizia giudiziaria per svolgere un'attività investigativa di iniziativa volta a far emergere una notizia di reato, la stessa verrà trasmessa in copia alla polizia giudiziaria per l'eventuale attività investigativa di iniziativa della medesima, senza che tale invio costituisca richiesta o delega di indagini, e contestualmente, o immediatamente dopo, sarà disposta l'archiviazione del procedimento iscritto a modello 46 agli atti dell'Ufficio, lasciando nello stesso traccia di tale trasmissione;
c) la polizia giudiziaria, nel caso in cui, sulla scorta della denuncia anonima alla stessa inviata da questo Ufficio, abbia ritenuto di svolgere attività di iniziativa, a seguito della quale abbia acquisito una notizia di reato, ne riferirà a questo Ufficio mediante autonoma comunicazione di notizia di reato da inserire nel Portale delle notizie di reato e da iscriversi secondo le modalità ordinarie, senza allegare la denuncia anonima, che, se erroneamente allegata, verrà stralciata ed allegata al procedente procedimento modello 46 ovvero iscritta autonomamente a modello 46 ed archiviata agli atti dell'ufficio;
d) nel caso in cui la denuncia risulti sottoscritta da persona che - in base agli elementi rilevabili dalla stessa denuncia - sia suscettibile di individuazione, saranno disposti accertamenti al solo fine di identificarne l'autore e/o di accertarne la provenienza, ai fini della corretta iscrizione del procedimento; qualora, all'esito di tali preliminari accertamenti, l'autore dell'esposto venga identificato, si provvederà all'iscrizione del procedimento originariamente iscritto a modello 46, a seconda dei casi, nel registro modello 21, 21-bis, 44 o 45 e alla conseguente assegnazione dello stesso secondo le regole ordinarie.

14. L'attività di iscrizione delle notizie di reato e l'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti

Con ordine di servizio n. 292/2020 datato 31 luglio 2020, efficace dall'1.9.2020, si è provveduto a modificare il progetto organizzativo previgente dell'Ufficio, adottato con l'ordine di servizio n. 217/2017 datato 15.12.2017 in vigore dall'1.1.2018, relativamente al paragrafo 7.15, intitolato *"Il servizio affari urgenti"*, nella parte in cui prevedeva che il *"magistrato di turno (…) dovrà: esaminare le notizie di reato pervenute, provvedendo alle indicazioni necessarie per una corretta iscrizione delle stesse al SICP; (…) Nel corso dell'espletamento del servizio "affari urgenti", il sostituto procuratore delegato provvederà, quotidianamente, ad informare il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto in ordine alle notizie di reato relative ai fatti più rilevanti, per consentire allo stesso un'immediata ed ampia conoscenza delle vicende di competenza dell'ufficio, nonché una valutazione circa l'opportunità di prevedere l'obbligo di "riferire". (…) Per tutte le ipotesi su indicate e per quelle altre che in concreto appaia necessario, il pm di turno apporrà la dizione "riferire al coordinatore"*.
Tale previsione, nella parte in cui attribuiva al magistrato di turno agli Affari Urgenti il potere di prevedere l'obbligo del magistrato assegnatario del procedimento di riferire al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, non appariva coerente:
- con le altre previsioni dei medesimi criteri organizzativi, riportate ai paragrafi 7.6 e 7.8, che riservavano al coordinatore delle sezioni, cioè al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, il potere di prevedere l'obbligo di riferire per il magistrato assegnatario del procedimento;
- con le previsioni del d.l.vo 106/2006 e della circolare del CSM in materia di organizzazione degli Uffici di Procura, approvata con delibera del 16 novembre 2017 (successivamente modificata dalla circolare del CSM datata 16.12.2020, cfr. art. 10 comma 8), che riservano al Procuratore della

Repubblica il potere di stabilire criteri nella trattazione dei procedimenti, al rispetto dei quali è funzionale la previsione dell'obbligo di conferire;
- con le previsioni della circolare del CSM in materia di organizzazione degli Uffici di Procura, approvata con delibera del 16 novembre 2017 (successivamente modificata dalla circolare del CSM datata 16.12.2020, cfr. art. 10 comma 7), che attribuiscono al magistrato assegnatario del procedimento la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica.
Inoltre le previsioni su riportate del paragrafo 7.15 dei previgenti criteri organizzativi dell'Ufficio, nella parte in cui affidavano in via esclusiva al magistrato di turno agli affari urgenti l'attività di valutazione ed iscrizione delle notizie di reato, seppure integrate dalla previsione, contenuta nel medesimo paragrafo, dell'obbligo di quest'ultimo di "*informare il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto in ordine alle notizie di reato relative ai fatti più rilevanti, per consentire allo stesso un'immediata ed ampia conoscenza delle vicende di competenza dell'ufficio, nonché una valutazione circa l'opportunità di prevedere l'obbligo di "riferire"*, nonché dalla previsione, contenuta nel paragrafo 7.9 *bis*, dell'obbligo per i Sostituti Procuratori di "*informare tempestivamente il procuratore della Repubblica ed il procuratore aggiunto (…) di tutte le iscrizioni nel registro degli indagati nei confronti di pubblici amministratori, avvocati, appartenenti alle forze dell'ordine (…) di tutte le iscrizioni di procedimenti (…) che possano presentare profili di coordinamento e confronto con la DDA e con altre Autorità Giudiziarie; di tutte le iscrizioni di fascicoli relative a procedimenti suscettibili di assumere clamore mediatico"*, non consentivano al Procuratore della Repubblica, da un lato, di avere una compiuta, diretta ed immediata conoscenza delle notizie di reato più rilevanti, e, dall'altro, di assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato, essendo la cognizione di queste ultime, da parte del Procuratore della Repubblica, solo eventuale e mediata, in quanto rimessa alla preventiva valutazione del magistrato di turno o a quella successiva del magistrato assegnatario del procedimento, e non sempre tempestiva, potendo intervenire anche a grande distanza di tempo dalla iscrizione delle stesse.
Ravvisandosi una patente, e non ulteriormente procrastinabile, divergenza dai principi rinvenibili nella normativa legislativa e consiliare in materia di iscrizione delle notizie di reato e di previsione dell'obbligo di conferire, nelle more di una organica revisione del progetto organizzativo vigente e di una compiuta formulazione dei criteri di iscrizione delle notizie di reato (che aveva già avuto inizio con l'adozione dell'ordine di servizio n. 228/2020 datato 9 giugno 2020, recante i criteri di iscrizione e trattazione degli esposti anonimi, e dell'ordine di servizio n. 283/2020 datato 22 luglio 2020, recante i criteri di iscrizione e trattazione dei procedimenti modello 45), si era ritenuto di procedere, con l'ordine di servizio n. 292/2020 datato 31 luglio 2020, ad una modifica dei criteri organizzativi previgenti:
a) eliminando la previsione che attribuiva al magistrato di turno agli Affari Urgenti il potere di prevedere l'obbligo di *"riferire al coordinatore"* in merito alle notizie di reato di nuova iscrizione;
b) prevedendo che le notizie di reato, all'esito della iscrizione delle stesse disposta dal magistrato di turno agli Affari Urgenti, prima di essere inoltrate alla segreteria del magistrato assegnatario, fossero sottoposte al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, a seconda delle sezioni rispettivamente coordinate, al fine di consentire loro di:
- procedere ad una verifica della corretta applicazione dei criteri che devono presiedere alla iscrizione delle notizie di reato;
- avere una conoscenza tempestiva, diretta e non meramente eventuale, delle notizie di reato più rilevanti pervenute all'Ufficio;
- valutare direttamente, e non in via mediata, l'opportunità di prevedere l'obbligo di conferire.
All'esito di un periodo di applicazione della disciplina transitoria delle iscrizioni dei procedimenti, essendo stati nelle more formulati altresì i criteri di iscrizione dei procedimenti a modello 21 e 44, a scioglimento della riserva formulata, si ritiene di procedere ad un'ulteriore e definitiva modifica dell'assetto organizzativo dell'Ufficio relativo alla iscrizione delle notizie di reato, in coerenza con i nuovi criteri organizzativi dell'Ufficio adottati con il presente progetto organizzativo.

Si è già ricordato in precedenza come:
- l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attribuisca al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare "*l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*";
- l'art. 4, comma 1, lettera m) della circolare del CSM in materia di organizzazione degli Uffici di Procura, approvata con delibera del 16 dicembre 2020, preveda che il Procuratore della Repubblica "*cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato*";
- l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, preveda che "*Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività*";
- l'art. 2, comma 1, della circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera del 16 dicembre 2020, preveda che *"Il Procuratore della Repubblica (…) organizza l'Ufficio (…) nel rispetto delle norme (…) sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio"*;
- l'art. 7, comma 4, lettera h), della circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera del 16 dicembre 2020, preveda che *"Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:* (omissis) *h) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire."*;
- i commi 7 e 10 dell'art. 10 della circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera del 16 novembre 2017, prevedano che:

7. "L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare".

8. "Con l'atto di assegnazione o dì co-assegnazione per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.".

Rientra, pertanto, nella responsabilità del Procuratore della Repubblica assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, al fine di garantire la correttezza e l'uniformità di quest'ultima, quale attività prodromica alla puntualità, alla trasparenza e all'efficienza dell'esercizio dell'azione penale, all'effettività del ruolo di direzione delle indagini da parte del Pubblico Ministero ed alla piena esplicazione del diritto di difesa.

Compete, altresì, al Procuratore della Repubblica prevedere l'obbligo di *riferire* per il magistrato assegnatario del procedimento, in quanto funzionale alla verifica del rispetto dei criteri, definiti in via generale o stabiliti all'atto dell'assegnazione, ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio dell'attività di trattazione del procedimento allo stesso assegnato.

La previsione di tale obbligo non può essere demandata al Sostituto Procuratore che procede alla iscrizione della notizia di reato, in quanto ciò comporterebbe, da un lato, la devoluzione al Sostituto di un potere attribuito in via esclusiva al Procuratore della Repubblica e, dall'altro, l'esautorazione di quest'ultimo da una responsabilità che gli compete per espresso dettato normativo.

L'attribuzione al Sostituto di turno agli Affari Urgenti che procede alla iscrizione delle notizie di reato della facoltà di prevedere l'obbligo del conferire da parte del magistrato assegnatario del procedimento, peraltro, non sarebbe nemmeno rispettosa delle prerogative di quest'ultimo, al quale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della circolare del CSM in materia di organizzazione degli Uffici di Procura, approvata con delibera del 16 dicembre 2020, è attribuita, con l'assegnazione del procedimento, "*la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare".*

Pertanto, la previsione che un Sostituto possa disporre, all'atto dell'iscrizione del procedimento, che il Sostituto assegnatario di quest'ultimo debba *conferire* al Procuratore della Repubblica integrerebbe un *vulnus* non solo alle prerogative di quest'ultimo, ma altresì all'autonomia del

magistrato assegnatario del procedimento della cui trattazione e definizione egli ha la responsabilità.
In altre parole, solo il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, quest'ultimo nell'ambito delle funzioni di coordinamento delegategli, possono disporre che il magistrato titolare del procedimento debba conferire all'uno o all'altro.
L'attribuzione in via diretta al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto dell'attività di iscrizione delle nuove notizie di reato consente loro di:
- assicurare direttamente la correttezza e la tempestività dell'iscrizione delle notizie di reato;
- avere una conoscenza tempestiva, diretta e non meramente eventuale delle notizie di reato più rilevanti pervenute all'Ufficio;
- valutare direttamente, e non in via mediata, l'opportunità di prevedere l'obbligo di *conferire*.
Appare opportuno, pertanto, assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla iscrizione delle notizie di reato:
- riservando al Procuratore della Repubblica la formulazione di omogenei criteri di valutazione delle notizie di reato che presiedono alla iscrizione delle stesse (come avvenuto con il presente progetto organizzativo e con gli ordini di servizio che l'hanno preceduto), al fine di garantire l'uniformità delle valutazioni prodromiche alla iscrizione delle notizie di reato;
- affidando al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, in via principale, l'attività di iscrizione delle notizie di reato, in applicazione dei suddetti criteri;
- demandando l'applicazione di tali criteri al magistrato di turno agli Affari Urgenti per le sole notizie di reato aventi carattere d'urgenza o suscettibili di immediata definizione;
- affidando al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto il ruolo fondamentale del monitoraggio della effettiva e corretta applicazione dei suddetti criteri nel corso delle indagini preliminari;
- rimettendo agli stessi, nel contempo, la valutazione della opportunità di prevedere l'obbligo di *conferire*.
Pertanto, coerentemente con le previsioni su indicate, la tempestività e la correttezza delle iscrizioni delle notizie di reato e delle persone sottoposte alle indagini sono assicurate:
- all'atto della ricezione delle informative di reato o delle denunce, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto, in via principale, e dal Sostituto di turno agli Affari Urgenti, in via residuale, per le nuove notizie di reato;
- dal magistrato assegnatario del procedimento per le notizie di reato sopravvenute nel corso delle indagini preliminari.
Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, quali coordinatori delle sezioni di indagine, hanno il compito di verificare il rispetto della tempestività e della correttezza delle iscrizioni disposte successivamente all'assegnazione del procedimento, nel corso della trattazione dello stesso.
Pertanto, e conclusivamente, l'attività di iscrizione delle notizie di reato da parte di questo Ufficio è organizzata come segue.
E' istituito l'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti (U.N.R.A.U.), al quale fa capo il Registro Generale, deputato alla iscrizione e all'assegnazione delle notizie di reato nonché alla trattazione degli affari urgenti (quali arresti in flagranza di reato o fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, sequestri preventivi e probatori nonché perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, instaurazione dei giudizi per direttissima), il cui coordinamento è riservato al Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare, da un lato, l'uniformità e la correttezza dei criteri di qualificazione ed iscrizione delle notizie di reato e, dall'altro, la tempestività delle iscrizioni nei registri penali e dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio in materia precautelare personale e reale, nelle ipotesi di morte con sospetto di reato e in ogni altro caso in cui si richieda l'intervento urgente del pubblico ministero.
Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto provvedono alla iscrizione delle notizie di reato (e delle notizie di non reato) pervenute in ufficio, disponendone l'iscrizione in uno dei modelli previsti (modello 21, 44, 45, 46, 21-bis, 44 GdP), fatta eccezione per le notizie di reato la cui

iscrizione è demandata al Sostituto di turno agli Affari Urgenti, secondo quanto previsto ai paragrafi 10.2.3 e 10.2.4.
In particolare, il Sostituto Procuratore di turno agli Affari Urgenti provvede quotidianamente, dal lunedì al sabato, all'esame e all'iscrizione delle seguenti notizie di reato pervenute in ufficio:
- notizie di reato urgenti, quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, le notizie di reato del cd. codice rosso [29] (delitti previsti dagli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* - con esclusione del cd. stalking condominiale -, 612-*ter* del codice penale e dagli artt. 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.p.), e ogni altra notizia di reato avente carattere di urgenza, intendendosi per tale la notizia di reato, la cui iscrizione nei registri penali debba essere effettuata con assoluta urgenza e immediatezza, non potendo essere in alcun modo ritardata, procrastinata o rinviata, nemmeno al giorno dopo, perché soggetta a termini perentori brevi ovvero per la sua natura intrinseca o per i fatti in essa rappresentati;
in concreto la prima delibazione sul carattere urgente della notizia di reato sarà fatta dal personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all'ufficio Affari Urgenti, che, qualora ravvisi l'urgenza, la sottoporrà, per l'iscrizione, al PM di turno esterno, il quale, a sua volta, qualora condivida tale preliminare valutazione, provvederà all'iscrizione d'urgenza, mentre, qualora non la condivida, ne rimetterà, anche per le vie brevi, l'iscrizione in via ordinaria al Procuratore della Repubblica e/o al Procuratore Aggiunto;
- notizie di reato suscettibili di immediata e contestuale definizione da parte dello stesso Sostituto di turno, indicate al paragrafo 10.2.4.
Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto provvedono quotidianamente, dal lunedì al venerdì, all'esame e all'iscrizione:
- delle notizie di reato e delle notizie di non reato di materia generica e di materia specialistica da iscriversi a modello 21, 44 e 45;
- delle notizie di reato di materia SDAS da iscriversi a modello 21;
- delle notizie di reato di competenza del Giudice di Pace da iscriversi nei modelli 21 bis e 44 GdP;
- delle denunce anonime da iscriversi a modello 46.
L'attività di iscrizione delle notizie di reato è ripartita nel seguente modo tra il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto:
- quotidianamente il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto esaminano ed iscrivono rispettivamente le notizie di reato rientranti nella competenza specialistica delle sezioni da ciascuno di essi coordinate;
- a giorni alterni il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto esaminano ed iscrivono le notizie di reato rientranti nella materia generica e nella competenza dello SDAS;
- quotidianamente il Procuratore della Repubblica esamina ed iscrive le denunce e gli esposti anonimi, da iscriversi a modello 46;
- quotidianamente il Procuratore Aggiunto esamina ed iscrive le notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, da iscriversi a modello 21 bis o 44 GdP.
All'atto della decretazione relativa alla iscrizione delle notizie di reato, il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, ricorrendone i presupposti, prevedono l'obbligo di conferire.
L'attività di iscrizione è svolta dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Aggiunto e dal Sostituto di turno agli affari urgenti con il supporto del personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all'ufficio Affari Urgenti e Notizie di Reato, utilizzando, di regola, l'apposita scheda di iscrizione, preventivamente e debitamente compilata in ogni sua parte dal suddetto

[29] L'attribuzione della iscrizione dei procedimenti relativi alle notizie di reato del cd. codice rosso al PM di turno agli affari urgenti è stata prevista su conforme, unanime, indicazione dei Sostituti dell'Ufficio in data 11 marzo 2021.

personale, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una corretta iscrizione da parte del personale addetto al Registro Generale.
Il personale su indicato, sulla scorta di un esame preliminare delle notizie pervenute in Ufficio (c.n.r., denunce, querele, esposti), anche al fine di valutarne l'urgenza, predispone la relativa scheda di iscrizione e procede ad una preselezione delle notizie secondo il seguente riparto:
- notizie di reato urgenti (arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, perquisizioni d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un procedimento già iscritto, notizie di reato del cd. codice rosso previste dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, ogni altra notizia di reato avente carattere di urgenza);
- notizie di reato suscettibili di immediata e contestuale definizione da parte dello stesso Sostituto di turno, indicate al paragrafo 10.2.4;
da sottoporre al Sostituto di turno agli affari urgenti;
- notizie di reato di materia generica;
- notizie di reato di competenza specialistica, ripartite a seconda delle diverse sezioni competenti;
- notizie di reato di competenza dello SDAS;
- notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, da iscriversi a modello 21 bis e 44 GdP;
- denunce da iscriversi a modello 46;
da sottoporre al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto secondo il riparto di competenza su indicato.
Appare opportuno ribadire in questa sede la nozione di notizia di reato avente carattere di urgenza, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, dal momento che l'iscrizione di tale tipo di notizia, in deroga al principio generale secondo cui l'iscrizione delle notizie di reato è affidata al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, è sottratta a questi ultimi ed è rimessa al Sostituto di turno agli Affari Urgenti.
Per notizie di reato aventi carattere d'urgenza si intendono, oltre a quelle indicate analiticamente in precedenza, solo quelle che necessitano di iscrizione immediata, che non può essere in alcun modo ritardata o per la necessità di rispettare un termine perentorio (ad es. atto soggetto a convalida) o per la natura intrinseca dei fatti che ne formano oggetto (ad es. decesso di una persona).
Di regola la notizia di reato urgente è anche rilevante, ma non sempre è vero il contrario, in quanto non tutto ciò che è rilevante è anche necessariamente urgente.
Occorre pertanto valutare con ponderazione il carattere urgente delle notizie di reato al fine di evitare, da un lato, di ritardare ingiustificatamente l'iscrizione di una notizia urgente, erroneamente non ritenuta tale, con eventuale pregiudizio per le attività da compiersi conseguenzialmente alla iscrizione della stessa, e, dall'altro, di iscrivere con urgenza, ad opera del Sostituto di turno agli affari urgenti, una notizia di reato rilevante, ritenuta erroneamente urgente, ma in realtà non avente carattere d'urgenza, in tal modo sottraendola alla cognizione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto.
In questa delicata attività valutativa preliminare alla iscrizione il personale addetto all'ufficio Affari Urgenti dovrà e potrà interloquire informalmente con il Sostituto di turno ovvero con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore Aggiunto per risolvere i casi dubbi.
Del pari, come già indicato al paragrafo 10.2.2, il Sostituto di turno agli Affari Urgenti, in applicazione del principio di leale collaborazione, informerà il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, quest'ultimo per le notizie di reato rientranti nella competenza specialistica delle sezioni dallo stesso coordinate, di tutte le notizie rilevanti, a maggior ragione se urgenti, dallo stesso iscritte e comunque sottoposte al suo vaglio dal personale addetto all'ufficio Affari Urgenti.
I procedimenti iscritti dal Sostituto di turno agli affari urgenti, diversi da quelli suscettibili di immediata definizione, relativi a notizie di reato urgenti - quali arresti in flagranza di reato e fuori flagranza, fermi di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'art. 384 bis c.p.p., sequestri preventivi e probatori d'iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, richieste di intercettazioni d'urgenza al di fuori di un

procedimento già iscritto, notizie di reato del cd. codice rosso previste dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 - successivamente alla convalida e comunque alle determinazioni ad essa relative, tranne nel caso in cui si sia proceduto a giudizio direttissimo, sono trasmessi, a cura dell'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, secondo la rispettiva competenza (sezione rispettivamente coordinata nella cui competenza rientri il reato, qualora quest'ultimo sia di materia specialistica, o alla quale appartenga il magistrato assegnatario del procedimento, nel caso di reato di materia generica), per l'eventuale previsione dell'obbligo di conferire oltre che per la necessaria presa di cognizione del procedimento.

15. Il Giudizio e le impugnazioni

15.1 Premessa

Il giudizio (dibattimentale ordinario e per direttissima, abbreviato, camerale dell'udienza preliminare) rappresenta il momento centrale dell'attività della Procura in quanto costituisce la sede in cui ha luogo la verifica, dinanzi al Giudice e in contradditorio con la Difesa, della completezza, della correttezza e della efficacia delle indagini espletate, e pertanto, dell'attività complessiva dell'Ufficio del pubblico ministero.
Il giudizio, inoltre, è in grado di dare la cifra della adeguatezza dell'organizzazione dell'Ufficio, dovendosi evitare che lo stesso si risolva in un inutile aggravio delle attività sia della Procura della Repubblica che del Tribunale, insuscettibile di produrre risultati effettivi sul piano sanzionatorio, dovendosi pertanto assicurare che l'esercizio dell'azione penale avvenga, in coerenza con quanto previsto dall'art. 125 disp. att. c.p.p., solo in presenza di elementi che consentano di coltivare la ragionevole aspettativa di pervenire ad una sentenza di condanna.
Occorre, pertanto, evitare, come spesso accade, che l'organizzazione dell'Ufficio di Procura sia sbilanciata sul versante delle indagini e trascuri il settore nevralgico del giudizio, che di contro deve rappresentare lo sbocco naturale dell'attività investigativa e costituire, unitamente a quest'ultima, una fase necessaria di un unico processo di lavoro.
Un approccio inadeguato e non sufficientemente ponderato alle valutazioni che devono presiedere al corretto esercizio dell'azione penale rischia inevitabilmente non solo di determinare un disagio per il cittadino, sottoposto ad un inutile passaggio alla fase del giudizio, ma altresì di arrecare un *vulnus* all'Ufficio sia sotto il profilo organizzativo, per l'inutile impegno di risorse sottratte ad altri compiti, sia sotto il profilo dell'immagine e della credibilità dello stesso nonché di intasare inutilmente il Tribunale con conseguente dilatazione dei tempi di celebrazione di altri processi.
E' evidente, pertanto, che l'Ufficio dovrà prestare particolare attenzione non solo nella valutazione degli esiti investigativi e delle loro proiezioni dibattimentali, ma altresì nella conduzione delle indagini, che dovrà essere finalizzata ad assicurare la completezza delle stesse, evitando carenze o lacune investigative.
Quelli su riportati sono gli obiettivi al perseguimento dei quali è funzionale il *visto informativo* (disciplinato nell'apposito capitolo) previsto in alcuni casi di esercizio dell'azione penale ed è in funzione dei medesimi obiettivi che il Procuratore si riserva di adottare direttive e criteri generali finalizzati ad assicurare che l'esercizio dell'azione penale sia attuato in maniera oculata e ponderata.
E' necessario, altresì, che l'Ufficio partecipi in modo consapevole e responsabile al giudizio, assicurando, quantomeno nei procedimenti di particolare complessità e rilievo, la tendenziale identità del magistrato designato per la trattazione dibattimentale con quello che ha svolto le attività di indagine e la tendenziale identità del magistrato designato per l'intero dibattimento, nonché, più in generale, l'assegnazione, a ciascuna delle sezioni del Tribunale, degli stessi Sostituti, preferibilmente facenti parte della omologa sezione di indagini, la compiuta conoscenza del procedimento da parte del magistrato delegato per l'udienza, la predisposizione di strategie processuali nell'assunzione delle prove finalizzate alla rapida definizione del giudizio.
In tale ottica saranno confermate e, qualora possibile, implementate le soluzioni organizzative finalizzate a garantire, per i procedimenti di particolare complessità e delicatezza, l'identità del

Sostituto assegnatario del procedimento nella fase delle indagini e di quello delegato per l'udienza, sia nei giudizi di competenza del Tribunale in composizione collegiale, che nei giudizi di competenza del giudice monocratico e comunque la presenza di un magistrato togato quanto a questi ultimi.
L'Ufficio dovrà prestare, altresì, particolare attenzione anche gli esiti del giudizio, coltivando responsabilmente l'impugnazione nei casi di difformità della sentenza rispetto alle conclusioni rassegnate dal rappresentante del pubblico ministero in udienza, avendo cura di contemperare, da un lato, la necessità di intrinseca coerenza con l'azione penale esercitata e sostenuta nel giudizio, e, dall'altro, l'opportunità di non intasare inutilmente la Corte di Appello o la Corte di Cassazione.
A tal fine la cura del settore giudizio è riservata al Procuratore della Repubblica, al quale è demandato il compito di promuovere le opportune interlocuzioni e dare attuazione alle conseguenti intese con l'Avvocatura e il Tribunale in vista dell'adozione - secondo le rispettive competenze - di misure organizzative idonee a razionalizzare e semplificare al massimo lo svolgimento delle attività processuali, a contenerne i tempi di trattazione e a dare effettiva attuazione ai criteri di priorità nella trattazione degli affari.
In ogni caso le valutazioni ai fini dell'impugnazione dovranno essere effettuate avendo riguardo alla ragionevole aspettativa di pervenire concretamente ad una riforma della sentenza impugnata prima del maturare della prescrizione del reato, anche al fine di evitare di intasare inutilmente il dibattimento di secondo grado e i ruoli della Corte di Appello.
Stante la necessità di avere una visione generale della fase processuale, dovrà assicurarsi la trasmissione tempestiva al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello della comunicazione delle impugnazioni proposte dalla Procura nonché delle informazioni e degli atti eventualmente sopravvenuti rispetto alla definizione del giudizio di primo grado, che siano rilevanti per l'efficace e consapevole partecipazione del pubblico ministero al giudizio di secondo grado, sia penale che di prevenzione.

15.2. Le fonti

L'art. 12 della circolare del CSM datata 16.12.2020 sui criteri di organizzazione degli uffici di procura prevede che:
1. *Il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive.*
2. *Al fine di garantire quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale.*
3. *Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.*

15.3. L'esercizio responsabile dell'azione penale

Ferma restando la responsabilità del singolo magistrato assegnatario del procedimento nella conduzione delle indagini e nella adozione delle determinazioni che presiedono alla definizione dello stesso, ai fini su indicati appare opportuno formulare dei criteri di carattere generale in ordine alle condizioni e alle modalità dell'esercizio dell'azione penale, finalizzati ad assicurare, per quanto possibile, da un lato, la tempestiva celebrazione dei processi, anche in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata degli stessi (art. 111 Costituzione), e, dall'altro, un esito del processo coerente con l'aspettativa di condanna posta alla base dell'azione penale, la quale è essenzialmente una domanda di affermazione della responsabilità penale dell'imputato (argomento ex art. 125 disp. att. c.p.p.).

Sotto il primo profilo, relativo alla tempestiva celebrazione del processo, particolare attenzione va prestata alla *dimensione* del procedimento, con riferimento sia al numero degli imputati che al numero delle imputazioni.
In proposito va evidenziata l'opportunità di evitare – fatta eccezione per i casi di vicende ontologicamente unitarie e complesse coinvolgenti necessariamente una pluralità di soggetti e comportanti obbligatoriamente la formulazione di una pluralità di imputazioni – la formazione di maxi-processi, qualora ciò non sia effettivamente necessario, e, più in generale, di trattare contestualmente, nel medesimo procedimento, vicende e fatti diversi, che non abbiano carattere unitario e che non siano avvinti dal vincolo della connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ovvero la cui riunione non sia consigliata da ragioni di economia processuale, nelle ipotesi di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p..
È un dato acquisito di comune esperienza quello secondo cui il *maxiprocesso* e comunque il procedimento di grandi dimensioni, per numero di imputati e di imputazioni, anche quando possa essere "gestito" nella fase delle indagini, comporta inevitabilmente notevoli difficoltà nella gestione dibattimentale con conseguente dilatazione dei tempi di definizione dello stesso oltre al rischio di determinare, specie in un piccolo Tribunale, quale quello di Torre Annunziata, delle incompatibilità tra i giudici nel caso di stralci.
Pertanto, qualora possibile, va privilegiata la definizione di procedimenti di dimensioni contenute, quanto al numero degli imputati e delle imputazioni, tali da consentirne una più agevole trattazione e una più tempestiva definizione in sede dibattimentale.
Quanto al secondo profilo, attinente alla formulazione di una domanda qualificata di giudizio, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale, appare opportuno promuovere l'azione penale in modo responsabile, procedendo ad una ponderata valutazione della effettività dell'aspettativa di affermazione della responsabilità dell'imputato, avendo riguardo ad una pluralità di elementi, quali la prossimità della scadenza dei termini di prescrizione del reato, la completezza e l'adeguatezza del materiale probatorio raccolto, la *tenuta processuale* dei testi, l'effettiva rilevanza penale dei fatti per cui si procede, ecc., limitando l'esercizio dell'azione penale ai casi nei quali vi sia effettivamente la ragionevole aspettativa di una condanna definitiva all'esito del giudizio e coltivando il ricorso agli istituti apprestati dal codice di rito per la deflazione del giudizio, quali, ad esempio, la richiesta di archiviazione ex art. 125 d.a.c.p.p. e la richiesta di archiviazione per speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 131 bis c.p..
Invero, ai fini del rispetto del principio della ragionevole durata del processo, fondamentale importanza riveste la deflazione del giudizio, solo assicurando la quale è concretamente possibile ridurre e comunque contenere i tempi di trattazione dei processi.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni casi nei quali appare necessario valutare con particolare rigore e ponderazione l'opportunità di esercitare l'azione penale.
Più in generale, un esercizio responsabile dell'azione penale, che postula una ponderata valutazione delle realistiche prospettive di esito del giudizio conforme alle aspettative di affermazione della penale responsabilità dell'imputato sottese all'azione penale e una accorta considerazione dei rischi per la autorevolezza e la credibilità dell'Ufficio, oltre che per i diritti e le garanzie delle persone coinvolte nel processo, nel caso di mancata conformità, impone la necessità di una costante interlocuzione del magistrato assegnatario del procedimento con il coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso ai fini della appropriata assunzione delle determinazioni che presiedono all'esercizio dell'azione penale.

15.3.1 L'archiviazione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.

La deflazione del giudizio può essere perseguita in primo luogo facendo buon governo del canone generale di orientamento della potestà di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero, sancito dall'art. 125 disp. att. c.p.p., il quale, come è noto, prevede che il pubblico ministero richiede l'archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato qualora ritenga

che gli elementi acquisiti nelle indagini siano inidonei a sostenere l'accusa in giudizio e, si aggiunge, appaiano insuscettibili di proficui sviluppi nell'eventuale sede dibattimentale.
La corretta applicazione del principio enunciato dalla norma su indicata comporta la necessità di promuovere in modo selettivo l'azione penale, limitandola ai casi in cui si possa ragionevolmente coltivare la fondata aspettativa di pervenire ad una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, all'esito del vaglio dibattimentale della domanda del pubblico ministero.
Una prognosi siffatta postula la completezza delle investigazioni svolte e l'idoneità degli elementi e delle fonti di prova raccolti a sostenere l'accusa in dibattimento, le quali, a loro volta, esigono che il pubblico ministero, che ha la responsabilità della conduzione delle indagini e della definizione del procedimento, eserciti effettivamente tale responsabilità.
Nella formulazione di tale giudizio prognostico dovrà tenersi conto, altresì, in conformità alle analoghe indicazioni contenute nelle tabelle del Tribunale per regolare l'ordine di trattazione delle procedure pendenti nella fase del giudizio, anche della ragionevole possibilità che il reato non si estingua per prescrizione già nel corso del giudizio di primo grado, prima di poter pervenire ad una sentenza di condanna.
Pertanto, qualora gli elementi di prova raccolti nella fase delle indagini non siano univocamente convergenti nel senso della responsabilità dell'indagato, appare del tutto inutile il ricorso alla fase del giudizio, nella quale, di regola, nel contraddittorio tra le parti, è difficile che possano emergere ulteriori e più consistenti elementi di prova a carico dell'imputato.
In tali casi è preferibile chiedere l'archiviazione degli atti ex art. 125 d.a.c.p.p., sempre suscettibile di revoca nel caso di sopravvenienza di ulteriori elementi indiziari, piuttosto che esercitare l'azione penale, ricorrendo ad un giudizio che verosimilmente avrebbe analogo esito assolutorio peraltro irrevocabile, con ulteriore intasamento del dibattimento.

15.3.2. La particolare tenuità del fatto

L'esercizio selettivo dell'azione penale, finalizzato a ridurre il ricorso al giudizio dibattimentale in conformità a canoni legali, postula anche la implementazione della richiesta di archiviazione fondata sull'accertamento della speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., alla quale fare ricorso anche nella consapevolezza delle complessive condizioni di criticità dei tempi della giustizia penale nel circondario e dei tempi necessariamente lunghi di definizione del dibattimento.
Pertanto, nei casi di minima entità appare opportuno fatto più ampio ricorso all'art. 131 bis c.p., che prevede la non punibilità dei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva, che per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo abbiano comportato un'offesa di particolare tenuità e sempre che non si sia in presenza di un comportamento abituale.

15.3.3. Giudicato cautelare sfavorevole al pubblico ministero (richiesta cautelare respinta dal GIP con appello rigettato dal Tribunale del riesame, ordinanza cautelare annullata dal Tribunale del riesame con ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione)

Nei casi su indicati, fatta salva l'ipotesi in cui siano sopravvenuti nuovi elementi che consentano, in una prospettiva dibattimentale, di ribaltare l'esito della fase cautelare, vi è la ragionevole previsione che, soprattutto nel caso di giudizio abbreviato, l'imputato venga assolto.
In tali casi è preferibile formulare una richiesta di archiviazione *allo stato degli atti* con la prospettiva che, in caso di acquisizione di nuovi elementi, si possa procedere alla riapertura delle indagini e pervenire alla affermazione di responsabilità dell'imputato, obiettivo che sarebbe precluso nel caso di assoluzione sulla scorta degli stessi elementi già valutati negativamente dal giudice della cautela.

15.4. La gestione della fase del giudizio

Il Procuratore della Repubblica promuove le opportune interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e con l'Avvocatura finalizzate alla migliore razionalizzazione del settore del giudizio, con particolare riferimento alla calendarizzazione dei processi a trattazione prioritaria ex art. 132 bis d.a.c.p.p. e comunque dei processi particolarmente articolati e complessi, al fine di pervenire alla loro rapida definizione nel rispetto del principio costituzionale della *ragionevole durata del processo*.
La partecipazione del pubblico ministero alle udienze avviene sulla base di turni mensili, predisposti in maniera tale da assicurare una tendenziale perequazione del numero delle udienze fra tutti i magistrati, mediante una distribuzione omogenea delle udienze preliminari e delle udienze dibattimentali, monocratiche e collegiali.
I Sostituti partecipano alle udienze preliminari, alle udienze dibattimentali collegiali nonché a quelle dibattimentali monocratiche nei casi di seguito indicati, nei quali la partecipazione del VPO è normativamente preclusa o non opportuna.
Nei processi dinanzi al Giudice di Pace e al Giudice Monocratico (sia per i giudizi con rito direttissimo che per quelli con rito ordinario) l'Ufficio del Pubblico Ministero di regola è rappresentato dai V.P.O., ad eccezione dei seguenti casi:
a) nei processi per lesioni ed omicidio colposi commessi con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro o derivanti da colpa sanitaria ex art. 590 sexies c.p., per i quali l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 116/2017 prevede la non delegabilità ai V.P.O.;
b) nei processi segnalati dal Sostituto assegnatario all'atto dell'esercizio dell'azione penale, o anche successivamente, ovvero dal V.P.O. delegato per l'udienza, ovvero dalla difesa o dal Giudice, caratterizzati da particolare delicatezza, gravità, rilevanza o allarme sociale e comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio per la qualità dei soggetti coinvolti ovvero per le questioni di fatto o di diritto nuove, o di speciale complessità o delicatezza;
per la cui trattazione dibattimentale è delegato il Sostituto assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari ovvero, qualora ciò non sia possibile, un altro Sostituto dell'Ufficio.
La centralità della fase del giudizio, e di quella dibattimentale in particolare, comporta che l'Ufficio partecipi alla stessa assicurando il proprio qualificato contributo all'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla efficace organizzazione delle relative attività e all'esercizio delle prerogative del Giudice e dei diritti della Difesa.
Al fine su indicato, da parte dell'Ufficio va assicurata:
1) la tendenziale identità del magistrato designato per la trattazione dibattimentale con quello che ha svolto le attività di indagine;
2) la partecipazione informata del pubblico ministero alle udienze, attraverso la compiuta, preventiva, conoscenza del contenuto del fascicolo processuale, l'adeguata preparazione dell'udienza, l'adozione di una complessiva strategia nell'assunzione delle prove finalizzata ad una rapida definizione del giudizio;
3) la predisposizione della lista dei testi per il dibattimento già all'atto dell'esercizio dell'azione penale da parte del magistrato assegnatario del procedimento nella fase delle indagini, avendo cura, da un lato, di non indicare testi inutili e/o sovrabbondanti e, dall'altro, di indicare i testi effettivamente necessari ai fini della prova dei fatti oggetto delle imputazioni;
4) la tempestiva citazione e l'effettiva presenza dei testi per l'udienza dedicata all'esame degli stessi, nel rispetto dell'eventuale calendario delle udienze, evitando, da un lato, rinvii delle udienze motivati dalla assenza dei testi programmati, dovuta alla loro mancata citazione o alla non tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti degli stessi, e, dall'altro, la citazione di testi che non possano essere escussi e destinati ad essere nuovamente convocati;
5) la presenza puntuale del Pubblico Ministero in udienza per l'orario programmato di inizio della stessa, segnalando tempestivamente gli eventuali impedimenti insorti, per le possibili sostituzioni;
6) l'assunzione della testimonianza dei testi presenti in udienza, evitando differimenti non necessari dell'esame;

7) la concentrazione delle attività istruttorie dibattimentali, opponendosi a richieste di rinvio non rispondenti ad effettive esigenze processuali o addirittura aventi finalità esclusivamente dilatorie, eventualmente presentate dalle altre Parti del processo e rappresentando gli effetti negativi di rinvii comunque eventualmente disposti non rispondenti ad effettive esigenze di carattere processuale;
8) la tendenziale identità del pubblico ministero per tutte le udienze di trattazione istruttoria, garantendo tendenzialmente che le conclusioni siano formulate dallo stesso magistrato che ha seguito l'istruttoria dibattimentale.
Il Procuratore Aggiunto può essere designato, con provvedimento motivato, per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero di udienza in determinati processi.
Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto possono affiancare il magistrato assegnatario del procedimento o delegato per l'udienza, con il suo consenso, nelle udienze camerali e nelle udienze dibattimentali per la trattazione di processi che, per la loro intrinseca gravità o per la loro rilevanza processuale, sociale o anche solo mediatica, per il numero o la qualità degli imputati o delle persone offese o dei reati, siano suscettibili di coinvolgere l'immagine e la credibilità dell'intero Ufficio e dell'azione dello stesso.
La sostituzione in udienza del magistrato delegato per la stessa, nel caso di assenza o impedimento, è assicurata ricorrendo al servizio di supplenza, nel rispetto del succedersi temporale della necessità di procedere alla sostituzione, salvo accordi intervenuti direttamente tra i Sostituti che per essere efficaci vanno preventivamente comunicati al Procuratore della Repubblica e da questi autorizzati.

15.5. Adempimenti fuori udienza o successivi alla stessa

Il PM che ha partecipato all'udienza dibattimentale compila:
a) per ciascuna udienza, il relativo statino di udienza, recante l'indicazione dei processi trattati o rinviati e dell'esito degli stessi (rinvio e data del rinvio ovvero definizione, cioè sentenza di assoluzione o condanna oppure ordinanza);
b) per ciascun processo, una apposita scheda (utilizzando un modulo pre-stampato e predisposto dall'Ufficio dibattimento, recante campi predeterminati da riempire, da inserire nel *sottofascicolo* relativo all'udienza) con le annotazioni relative:
- alle attività svolte in udienza (senza necessità di specificarne il contenuto: ad esempio, la mera indicazione dei nominativi dei testi escussi);
- nel caso di rinvio del processo, agli adempimenti per l'udienza successiva (ad es. l'indicazione dei testi da citare o dei documenti da produrre per l'udienza successiva), in vista degli ulteriori adempimenti di competenza dell'Ufficio dibattimento;
- nel caso di definizione, all'esito del processo (sentenza di assoluzione o condanna ovvero ordinanza di nullità del decreto che dispone il giudizio).
Gli adempimenti su indicati alla lettera b), relativi alla compilazione della scheda sono finalizzati a consentire sia all'ufficio dibattimento che al pubblico ministero dell'udienza successiva, se diverso da quello dell'udienza precedente ovvero nel caso di intervallo temporale elevato tra le due udienze, di prendere cognizione immediatamente delle informazioni più significative relative a ciascuna udienza di ogni processo, senza dover necessariamente consultare di volta in vola l'intero fascicolo o il verbale di ciascuna udienza.
Alle attività integrative di indagine, all'evasione delle istanze e a tutti gli adempimenti relativi ai processi in corso dinanzi agli organi giudicanti provvede:
- il Sostituto delegato per l'udienza già fissata;
- qualora non sia stato ancora delegato il Sostituto per la prossima udienza, provvede il magistrato che ha partecipato all'ultima udienza precedente di effettiva trattazione, con esclusione di quella di mero rinvio;
- qualora non sia stata ancora fissata la prima udienza o non sia stato ancora delegato il Sostituto per tale udienza ovvero se le funzioni di pubblico ministero siano assegnate a un V.P.O., provvede il Sostituto che ha esercitato l'azione penale;

- in tutti gli altri casi in cui non sia stata fissata l'udienza successiva a precedenti udienze, provvede il Sostituto che ha partecipato all'ultima udienza tenuta di effettiva trattazione;
- nell'ipotesi in cui sia stata emessa la sentenza di primo grado e gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice dell'impugnazione, provvede il Sostituto che ha formulato le conclusioni;
- nel caso in cui il Sostituto che ha esercitato l'azione penale o che ha formulato le conclusioni, competente a provvedere, sia assente, impedito o sia stato trasferito ad altro Ufficio, provvede il Sostituto di turno agli affari urgenti.

15.6. Il monitoraggio dell'esito del giudizio. Lo statino di udienza

L'interlocuzione tra il Procuratore della Repubblica e i magistrati dell'Ufficio, che caratterizza la trattazione dei procedimenti nella fase delle indagini, deve qualificare anche la fase del giudizio.
Tale interlocuzione si attua, in via ordinaria, successivamente al giudizio, mediante la tempestiva trasmissione dello *statino* di udienza al coordinatore della sezione di appartenenza del P.M. di udienza, finalizzata essenzialmente all'adozione delle valutazioni concernenti la proposizione delle impugnazioni.
Lo statino, compilato dal Sostituto d'udienza e trasmesso al coordinatore di quest'ultimo dall'Ufficio Dibattimento, reca l'indicazione sintetica dell'attività processuale svolta (rinvio, requisitoria, sentenza di condanna o di assoluzione), nonché, nel solo caso di definizione del processo con sentenza, l'indicazione delle richieste formulate dal pubblico ministero e della decisione emessa dal giudice.
Più in generale, in attuazione del principio di leale collaborazione, l'interlocuzione relativa alla fase del giudizio tra il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto e il pubblico ministero di udienza postula che quest'ultimo informi preventivamente e tempestivamente il coordinatore della sua sezione di appartenenza e comunque il Procuratore della Repubblica delle questioni di diritto o di fatto nonché dei processi destinati ad essere trattati in udienza che, per la loro intrinseca gravità o per la loro rilevanza processuale, sociale o anche solo mediatica, per il numero o la qualità degli imputati o delle persone offese o dei reati, siano suscettibili di coinvolgere l'immagine e la credibilità dell'intero Ufficio e dell'azione dello stesso.
Tale informazione è finalizzata a consentire l'elaborazione di un strategia processuale nonché la gestione della comunicazione mediatica dei processi di maggiore rilevanza.

15.7. Le impugnazioni

L'impugnazione delle sentenze è un corollario indefettibile della partecipazione al giudizio, dal quale mutua i caratteri dell'esercizio responsabile, ponderato ed informato delle prerogative spettanti al pubblico ministero.
Invero, l'esercizio responsabile dell'azione penale, nei termini rassegnati in premessa, che impone di tenere nel debito conto le realistiche prospettive di conformità dell'esito del giudizio all'aspettativa di affermazione della penale responsabilità dell'imputato sottesa all'azione penale, postula coerentemente la necessità di un analogo approccio anche alla fase successiva al giudizio, con riferimento alla impugnazione della eventuale sentenza difforme dalle richieste formulate in giudizio e alla costante interlocuzione tra il magistrato deputato alla eventuale impugnazione e il coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso.
Le determinazioni inerenti all'impugnazione della sentenza che definisce una fase o un grado del processo, infatti, vanno adottate avendo riguardo, da un lato, alla necessità di una intrinseca coerenza dell'attività complessiva dell'Ufficio nella fase del giudizio, con particolare riferimento alle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero in udienza, e, dall'altro, alla ragionevole aspettativa di pervenire ad una riforma della sentenza impugnata prima del maturare della prescrizione del reato, anche tenendo conto della notoria condizione di difficoltà di tempestiva trattazione dei giudizi di impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

Di conseguenza, un esercizio responsabile, ponderato ed equilibrato della facoltà di impugnazione da parte del pubblico ministero si traduce, per un verso, nella esigenza di evitare di proporre inutilmente l'impugnazione qualora sia prevedibile che la sentenza di primo grado non venga riformata o che la prescrizione possa maturare prima che intervenga la sentenza di secondo grado, ma, per altro verso, nella esigenza di impugnare sentenze palesemente difformi dalle conclusioni rassegnate in udienza coerentemente con queste ultime.
Dai registri delle impugnazioni dell'Ufficio risultano proposti, nel triennio 2018-2020, n. 27 atti di appello e n. 25 ricorsi per Cassazione.
Nel dettaglio:

Anno	Appelli	Ricorsi per Cassazione	Totale
2018	11	10	21
2019	8	8	16
2020	8	7	15
Totale	27	25	52

Si tratta di un numero estremamente esiguo di impugnazioni, pari, tenuto conto del numero di magistrati in forza all'Ufficio, a meno di un appello e di un ricorso per Cassazione all'anno per ciascun magistrato.
Tale circostanza, a meno che non si voglia ipotizzare che vi sia stata nel triennio, da parte del Tribunale, una percentuale di accoglimento delle richieste del pubblico ministero di udienza, sia professionale che onorario, prossima al 100% (il che è difficile sostenere), induce fondatamente a ritenere che, in passato, non sempre si sia proceduto ad un monitoraggio adeguato degli esiti delle udienze preliminari e dibattimentali, al fine di verificare, da un lato, l'idoneità degli elementi raccolti nelle indagini a sostenere l'accusa in giudizio e la coerenza delle conclusioni del pubblico ministero di udienza con le risultanze processuali, e, dall'altro, l'opportunità di coltivare il gravame avverso sentenze non aderenti alle richieste del pubblico ministero, qualora queste ultime fossero state coerenti con le risultanze processuali.
I dati su indicati confermano la necessità di adottare soluzioni organizzative che assicurino un monitoraggio effettivo e adeguato degli esiti delle udienze e delle determinazioni inerenti alla proposizione, o meno, del gravame avverso la sentenza che definisce il giudizio.
Spetta al coordinatore di ciascuna sezione procedere al monitoraggio dell'attività di udienza dei magistrati appartenenti alle sezioni rispettivamente coordinate e sovrintendere, con l'ausilio del Sostituto delegato per l'udienza e di quello assegnatario del procedimento nella fase delle indagini, se diverso dal primo, alle determinazioni in ordine alla opportunità, o meno, di proporre impugnazione.

Processi ai quali abbia partecipato il magistrato professionale

Al fine di consentire la verifica generale dell'attività relativa alla fase del giudizio e il controllo sull'esito processuale delle indagini, successivamente all'udienza - dibattimentale, preliminare o di giudizio abbreviato – alla quale abbia partecipato il magistrato professionale, l'Ufficio Dibattimento trasmette, senza ritardo, e comunque in tempo utile per l'eventuale impugnazione, copia dello statino di udienza al coordinatore del Sostituto che ha partecipato alla stessa.
Sulla scorta della trasmissione dello statino, il coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto di udienza, ricorrendone i presupposti, avvia una interlocuzione anche informale con quest'ultimo ovvero con il Sostituto competente a proporre l'impugnazione, se diverso, in ordine alle sentenze da attenzionare ai fini della eventuale impugnazione.
Competente a proporre l'eventuale impugnazione è:
- per le sentenze dibattimentali, il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria, anche se diverso da quello che ha partecipato, in tutto o in parte, all'istruttoria dibattimentale, o ha presenziato alla lettura della sentenza; qualora il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria sia stato trasferito, sia assente o impedito, competente è il Sostituto che ha esercitato l'azione

penale; nel caso di trasferimento, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, competente è il pubblico ministero che ha presenziato alla lettura della sentenza;
- per le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria anche se diverso da quello che ha presenziato alla lettura della sentenza; qualora il pubblico ministero che ha formulato la requisitoria sia stato trasferito, sia assente o impedito, competente è il Sostituto che ha esercitato l'azione penale; nel caso di trasferimento, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, competente è il pubblico ministero che ha presenziato alla lettura della sentenza;
- per le sentenze, diverse da quelle di giudizio abbreviato, pronunciate all'esito dell'udienza preliminare, il Sostituto che ha esercitato l'azione penale, al quale il Sostituto dell'udienza trasmette immediatamente copia dello statino; qualora il pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale sia stato trasferito, sia assente o impedito, competente è il Sostituto che h partecipato all'udienza.
Il pubblico ministero competente per l'impugnazione entro il termine di scadenza dell'eventuale impugnazione, per le sole sentenze emesse in difformità dalle proprie richieste, trasmette al proprio coordinatore di riferimento l'impugnazione eventualmente già proposta, ovvero, nel solo caso in cui non intenda proporla, una sintetica annotazione in cui sono esplicitate le ragioni per le quali non intende proporre impugnazione unitamente a copia della sentenza.
Il coordinatore della sezione, qualora condivida la decisione del Sostituto di non impugnare, appone il proprio visto sull'annotazione e/o sulla comunicazione del Sostituto; in caso contrario - sentito, se ritenuto opportuno, il Sostituto che ha formulato le conclusioni ed eventualmente quello che ha trattato il procedimento nella fase delle indagini, se diverso – sottopone gli atti, per le sue valutazioni in ordine all'eventuale proposizione del gravame, a quest'ultimo; se questi è stato trasferito, è assente o impedito ovvero condivide la decisione di non impugnare, il coordinatore della sezione propone personalmente l'impugnazione.

Come previsto al paragrafo 12.6, il controllo sugli esiti dibattimentali dell'attività dei VPO in udienza è attribuito al Procuratore Aggiunto.

Processi di competenza del Giudice Monocratico ai quali abbia partecipato il magistrato onorario
Successivamente all'udienza dibattimentale dinanzi al Giudice Monocratico, alla quale abbia partecipato il magistrato onorario, l'Ufficio Dibattimento trasmette, senza ritardo, e comunque in tempo utile per l'eventuale impugnazione:
- una copia dello statino di udienza al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UCP, al fine di consentirgli il monitoraggio costante degli esiti dibattimentali, necessario per orientare le scelte investigative e/o definitorie dell'Ufficio, nonché al fine di consentire all'Ufficio di assumere le determinazioni relative alla eventuale impugnazione;
- una copia della scheda SIREP, limitatamente alle sentenze di assoluzione o proscioglimento, qualunque sia stata la richiesta del PM di udienza, al magistrato assegnatario del procedimento, se in servizio, ovvero, qualora questi sia stato trasferito ad altro ufficio o sia assente o impedito per un tempo tale da non poter eventualmente impugnare tempestivamente la sentenza, al Sostituto di turno agli Affari Urgenti.
Nel caso di sentenza di assoluzione o proscioglimento, Il VPO annota sinteticamente sulla scheda SIREP i motivi della richiesta di assoluzione o di condanna del PM.
Il Sostituto, ricevuta la scheda SIREP, valuta l'opportunità di prendere visione della sentenza di assoluzione, eventualmente previa interlocuzione con il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UCP ovvero su sollecitazione di quest'ultimo.
Il Sostituto assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari ovvero quello di turno agli Affari Urgenti, presa visione della sentenza, ove ritenga di proporre impugnazione, vi provvede direttamente, informando il Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UCP; in caso contrario, trasmette la scheda SIREP e la sentenza, con una sintetica nota di accompagnamento nella quale riporta le sue determinazioni, al Procuratore Aggiunto, il quale, nel caso condivida la

decisione del Sostituto, appone il proprio visto sulla nota di quest'ultimo, ovvero, in caso contrario, sentito, se ritenuto opportuno, il Sostituto, propone personalmente l'impugnazione.

Processi di competenza del Giudice di Pace
Successivamente all'udienza dibattimentale dinanzi al Giudice di Pace, l'Ufficio Dibattimento trasmette, senza ritardo, e comunque in tempo utile per l'eventuale impugnazione, una copia dello statino di udienza al Procuratore Aggiunto coordinatore dell'UCP, al fine di consentirgli il monitoraggio costante degli esiti dibattimentali, necessario per orientare le scelte investigative e/o definitorie della Procura, nonché al fine di consentire all'Ufficio di assumere le determinazioni relative alla eventuale impugnazione.
Nel caso di sentenza di assoluzione o proscioglimento, il VPO redige una sintetica annotazione riportante i motivi della richiesta di assoluzione o di condanna del PM, che è allegata allo statino di udienza e, unitamente allo stesso, è trasmessa dall'Ufficio Dibattimento al Procuratore Aggiunto.
Il Procuratore Aggiunto, ricevuti lo statino e l'annotazione, valuta l'opportunità di prendere visione della sentenza di assoluzione, eventualmente previa interlocuzione con il V.P.O. che ha partecipato all'udienza, e, qualora ritenga che vada proposta impugnazione (ricorso per Cassazione) delega il Sostituto Procuratore di turno agli affari urgenti per l'eventuale impugnazione ovvero vi provvede personalmente.

Nel caso di impugnazione in appello, va assicurata la trasmissione tempestiva alla Procura Generale presso la Corte d'Appello delle informazioni e degli atti eventualmente acquisiti successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, utili e rilevanti per l'efficace partecipazione del pubblico ministero al giudizio di secondo grado.

15.8 Le impugnazioni di altri soggetti

Gli atti di impugnazione proposti dagli imputati e comunicati dalla cancelleria del Tribunale *ex* art. 584 c.p.p. sono ricevuti dall'Ufficio del dibattimento, il quale li trasmette senza ritardo al Sostituto che ha partecipato all'udienza dibattimentale ovvero, nel caso di udienza monocratica a cui abbia partecipato un vice procuratore onorario, al Sostituto che ha esercitato l'azione penale, o in mancanza di quest'ultimo (perché trasferito, assente o impedito non temporaneamente), al Sostituto di turno agli Affari Urgenti, per le sue determinazioni in ordine all'eventuale appello incidentale.
La richiesta di impugnazione da parte della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 572 c.p.p. è presentata, nel caso di sentenza emessa a seguito di dibattimento collegiale o di giudizio abbreviato, al Sostituto che ha formulato le conclusioni in udienza; nel caso di sentenza emessa a seguito di udienza preliminare o a seguito di dibattimento monocratico a cui abbia partecipato il V.P.O., al Sostituto che ha esercitato l'azione penale o, in mancanza di quest'ultimo (perché trasferito, assente o impedito non temporaneamente), rispettivamente al Sostituto che ha partecipato all'udienza preliminare o al Sostituto di turno agli Affari Urgenti.
Il Sostituto destinatario della richiesta, qualora ritenga di non proporre impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente ex art. 572, comma 2, c.p.p. e da sottoporre preventivamente al visto del proprio coordinatore di riferimento.

15.9 La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili, questo Ufficio - pur aderendo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'*intervento obbligatorio* del pubblico ministero nelle cause civili, è sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna e di formulare le proprie conclusioni, senza che ciò comporti necessariamente la presenza fisica del rappresentante del P.M. all'udienza né la formulazione di conclusioni – a seguito di intese con il Tribunale civile e in ossequio al

principio di *leale collaborazione* con lo stesso, assicurerà comunque il proprio intervento in presenza, mediante la partecipazione all'udienza di un magistrato togato, nei seguenti processi civili:
- nei giudizi di querela di falso, limitatamente alla redazione del processo verbale di deposito del documento oggetto della querela di falso, secondo quanto previsto dall'art. 223, comma 2, c.p.c.;
- nei giudizi promossi dal pubblico ministero, in materia di interdizione, inabilitazione e nomina dell'amministratore di sostegno, ecc.;
- nelle udienze camerali collegiali relative ai procedimenti nei quali l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio, quali quelle in materia di divorzio, affari di volontaria giurisdizione, filiazione naturale, modifiche delle sentenze di separazione e divorzio concernenti i figli minori;
- qualora lo richieda la delicatezza o la complessità del caso o la novità della materia trattata;
- in tutti i casi in cui vi sia richiesta, in tal senso, del Giudice o di taluna delle parti.
Al fine su indicato, la richiesta del Giudice o della parte è sottoposta al coordinatore del settore affari civili per le determinazioni di sua competenza in ordine alla opportunità di delegare un magistrato per la partecipazione all'udienza.
Nei casi su indicati, la partecipazione del pubblico ministero all'udienza civile è assicurata sia per le udienze collegiali, che per le udienze monocratiche da tutti i magistrati dell'Ufficio [30].
La partecipazione all'udienza civile dinanzi al giudice monocratico o collegiale costituisce a tutti gli effetti uno dei servizi del turno mensile.
Questo Ufficio si riserva di raggiungere ulteriori intese con il Tribunale civile al fine di:
- individuare le tipologie delle udienze per le quali assicurare la presenza del pubblico ministero (quali ad es. le prime udienze dei procedimenti relativi a minori in cui si manifesta una situazione di contrasto tra i genitori, prevedendo la partecipazione cartolare del pubblico ministero alle udienze successive, in cui si debba verificare l'attuazione dei provvedimenti provvisori adottati), assicurando alle altre l'intervento cartolare del pubblico ministero;
- prevedere fasce orarie per la trattazione delle cause per le quali sia prevista la presenza del P.M. in udienza, in modo da ridurre e concentrare i tempi dell'impegno del pubblico ministero in udienza.

16. I criteri di priorità nella trattazione degli affari

16.1 Le fonti

La circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 in materia dei criteri organizzativi degli uffici di Procura, prevede:
- all'art. 3, comma 2: *Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.*
- all'art. 3, comma 3: *Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali'' e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti*.
- all'art. 4, comma 1, lettera g) che: "*Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art, 2, comma 1:* (omissis) g) *può individuare i criteri di priorità nella trattazione degli affari, come previsto dall'art. 3;"*;
- all'art. 7, comma 2, che: *"I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una*

[30] Su conforme, unanime, proposta dei Sostituti formulata nell'assemblea dell'1.3.2021.

valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza individuando (omissis) *gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato."*;
- all'art. 7, comma 5 lettera a), che *"il progetto organizzativo contiene eventualmente: (…) i criteri di priorità nella trattazione degli affari"*.

16.2 Il procedimento di individuazione dei criteri di priorità

Sebbene la circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 in materia dei criteri organizzativi degli uffici di Procura, preveda come facoltativa l'individuazione dei criteri di priorità (*"il progetto organizzativo contiene eventualmente: (…) i criteri di priorità nella trattazione degli affari"*, art. 7, comma 5; *il Procuratore della Repubblica (…) può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti.*", art. 3), l'individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari è un'opzione organizzativa ineludibile, nell'assolvimento della quale l'Ufficio deve attenersi alle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
La programmazione e l'organizzazione delle attività dell'ufficio di Procura non possono prescindere dalla individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari, stante l'acclarata impossibilità di procedere tempestivamente alla trattazione di tutti i procedimenti, avuto riguardo, da un lato, al notevole numero delle pendenze e delle sopravvenienze e, dall'altro, alla ridotta entità delle risorse umane e professionali disponibili.
Pertanto, sebbene, alla stregua delle indicazioni consiliari, l'individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari e il loro inserimento nel progetto organizzativo dell'Ufficio siano facoltativi e non obbligatori, essendo gli stessi funzionali ad assicurare l'efficacia e l'uniformità dell'azione della Procura e quindi destinati ad orientare le scelte organizzative dell'Ufficio, a loro volta strumentali alla concreta declinazione dei suddetti criteri, si ritiene non solo di individuarli ma altresì di inserirli nel progetto organizzativo dell'Ufficio, che è il documento programmatico ed organizzativo della Procura.
Alla stregua delle indicazioni consiliari, i criteri di priorità vanno individuati tenendo conto dei seguenti parametri:
- il fine di garantire l'efficacia e l'uniformità dell'azione penale;
- l'obbligatorietà dell'azione penale;
- l'intangibilità delle priorità legali individuate dal legislatore all'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p.;
- la necessità di individuare ulteriori criteri di priorità oltre quelli legali;
- la necessità del previo concerto tra i diversi uffici giudiziari del distretto, e, in particolare, tra gli uffici requirenti e gli uffici giudicanti, nella individuazione dei criteri di priorità;
- la necessità di procedere ad un'analisi preliminare delle specificità della realtà criminale e territoriale in cui opera l'Ufficio;
- la necessità di procedere ad un'analisi preliminare dei flussi e dei carichi di lavoro dell'Ufficio e dei singoli magistrati che lo compongono, nonché delle risorse disponibili;
- l'esclusione di criteri che si limitino ad individuare intere categorie di reati o che si risolvano nel mero accantonamento di intere categorie di reati destinati alla estinzione per prescrizione;
- l'opportunità di individuare le priorità, all'interno di categorie di reati, facendo riferimento alla gravità in concreto degli stessi o ad altri indici correlati alle concrete specificità dei reati.
I criteri di priorità, che non possono risolversi nella sterile declinazione di principi teorici, ma devono tradursi in scelte organizzative concrete e sostenibili, vanno modulati individuando obiettivi perseguibili e tenendo in debito conto le risorse disponibili, le contingenti necessità operative e le peculiarità del circondario in cui opera l'Ufficio nonché le analoghe scelte organizzative operate in termini di priorità dagli uffici giudicanti sia di primo grado, nell'ambito del circondario, che di secondo grado nell'ambito del distretto.
L'adozione di criteri di priorità non può e non deve comportare la trattazione in via esclusiva dei procedimenti aventi carattere prioritario e la mancata trattazione, o il mero accantonamento, dei procedimenti non aventi tale carattere, bensì si risolve nella trattazione *preferenziale*, in termini di

impegno e tempestività, dei procedimenti individuati come prioritari, fermo restando l'obbligo – nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale – di trattare anche i procedimenti non aventi carattere prioritario.
I criteri di priorità sono la conseguenza della necessità di contemperare l'esigenza di dare una risposta adeguata alla complessiva domanda di giustizia che proviene dal territorio con l'esigenza di fare un uso razionale delle risorse umane e materiali di cui l'Ufficio dispone.
L'adozione di criteri di priorità è funzionale ad assicurare l'efficacia e l'adeguatezza dell'azione dell'Ufficio, la quale, pur nella sua obbligatorietà, non può dispiegarsi in maniera asettica e indistinta ma deve necessariamente parametrarsi, in termini di scelte organizzative, investigative, cautelari e di prevenzione, alla diversa gravità dei fenomeni criminali e alla specificità del territorio.
Pertanto, l'adozione e la concreta applicazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari dell'Ufficio, sia pure con il contributo necessario, sia in termini di elaborazione sia soprattutto in termini di concreta declinazione, di tutti i magistrati dell'Ufficio, è, per espressa previsione consiliare, una responsabilità esclusiva del Procuratore della Repubblica, al quale compete non solo adottare tali criteri ma altresì operare ed attuare scelte organizzative coerenti con i criteri di priorità individuati e in grado di renderli concretamente effettivi.
Peraltro, l'individuazione di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti non si risolve in un adempimento organizzativo statico, bensì si traduce in un profilo organizzativo dinamico dell'ufficio giudiziario, in quanto, proprio a causa della sua attitudine a condizionare l'attività dell'Ufficio, è necessariamente soggetto a continue e periodiche verifiche della sua attualità e rispondenza alle esigenze e alle disponibilità dell'Ufficio stesso e quindi destinato ad essere adeguato ed aggiornato in conseguenza degli esiti di tale verifica.
I criteri di priorità, pertanto, dovranno essere periodicamente rinnovati, con le modifiche eventualmente rese necessarie dal mutamento della situazione dell'Ufficio, all'atto della predisposizione annuale del programma di gestione dei procedimenti penali.
L'adozione di criteri di priorità presuppone una costante, doverosa, interlocuzione con gli Uffici giudicanti sia di primo che di secondo grado, con la Commissione flussi del Consiglio Giudiziario e con l'Avvocatura, per i necessari apporti conoscitivi in relazione ai flussi, alle pendenze e agli esiti delle diverse tipologie di giudizio e per i consequenziali adattamenti organizzativi.
In particolare, vi è l'esigenza di parametrare i criteri di priorità dell'Ufficio a quelli individuati dai dirigenti degli uffici giudicanti del circondario e del distretto, stanti le inevitabili reciproche interferenze tra le scelte, in tema di priorità nella trattazione degli affari, operate, da un lato, dagli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, e, dall'altro, dagli uffici giudicanti di primo e di secondo grado.
Dal Programma di gestione del settore penale della Corte di Appello di Napoli per l'anno 2020 risultano i seguenti criteri di priorità nella trattazione dibattimentale dei processi.

PROCESSI DI TRATTAZIONE PRIORITARIA
in ordine gerarchico tra i gruppi distinti da numeri ordinali

1) PROCESSI DI MASSIMA URGENZA: priorità assoluta va assegnata alla fissazione e trattazione dei processi con imputati sottoposti a misure cautelari coercitive per quella causa; nell'àmbito di tali processi, sarà assegnata priorità alla custodia cautelare in carcere, quindi agli arresti domiciliari, quindi alle altre misure coercitive; tra processi in cui siano applicate misure coercitive di pari gravità, dovranno trattarsi per primi quelli rispetto ai quali sia più prossima la scadenza dei termini di durata (di fase, massimi di fase o massimi complessivi) della misura cautelare in corso di applicazione.
2) PROCESSI URGENTI, da trattare dopo i processi di cui al precedente numero 1): tra i processi ove non siano in corso di applicazione misure cautelari personali coercitive, dovranno essere fissati e trattati prioritariamente i processi per delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), cpp, indi i processi per delitti previsti dagli artt. da 609 bis a 609 octies cp, dall'art. 612 bis cp, dall'art. 572 cp e di sèguito i processi per delitti di criminalità organizzata, anche terroristica e poi i residui delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro, ed infine i processi nei quali esistano beni in custodia onerosa o aziende in sequestro; nell'àmbito di processi per reati della stessa tipologia, dovranno fissarsi prima quelli ove sia costituita la parte civile; a parità anche di costituzione di parte civile, dovranno fissarsi e trattarsi prima quelli per i quali sia stata inflitta la pena più grave in primo grado.

3) PROCESSI RILEVANTI, da trattare dopo i processi di cui al capo numero 2) che precede: dovranno poi essere fissati e trattati i processi relativi ai delitti per i quali la sentenza impugnata abbia inflitto la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, in ordine di pena decrescente; a parità di pena massima inflitta dovrà assegnarsi priorità ai processi per i seguenti reati, in ordine, se possibile, di priorità decrescente:

1) art.586 cp limitatamente alla morte,
2) art. 589 cp,
3) art. 583 bis cp,
4) art. 428 cp,
5) art. 430 cp,
6) art. 260 dlgs 152/2006,
7) art. 434 cp limitatamente al disastro ambientale,
8) art. 314 cp,
9) art. 317 cp,
10) art. 318 cp,
11) art. 319 cp,
12) art. 319 ter cp,
13) art. 319 quater cp,
14) art. 320 cp,
15) art. 321 cp,
16) art. 322^{2-4} cp,
17) art. 322 bis cp,
18) art. 323 cp,
19) art. 416 ter cp,
20) artt. 582-583 cp,
21) art. 583 quater cp,
22) art. 648 bis cp,
23) art. 648 ter cp,
24) art. 11 dlgs 74/2000,
25) art. 8 dlgs 74/2000,
26) art. 449 cp,
27) art. 216 rd 267/42,
28) art. 600 quater1 cp,
29) art. 600 quinquies cp,
30) art. 603 bis cp,
31) art. 644 cp,
32) art. 353 cp,
33) art. 353 bis cp,
34) art. 355 cp,
35) art. 356 cp,
36) art. 423 bis cp,
37) art. 513 bis cp,
38) art. 624 bis cp,
39) art. 628^{1} cp,
40) art. 629^{1} cp,
41) artt. 10-12-14 l. 497/74 limitatamente ad una sola arma,
42) art. 73^{1-4} dpr 309/90,

a parità di pena inflitta e tra delitti della stessa categoria, la priorità sarà data a quelli in cui sia costituita la parte civile; di sèguito saranno fissati e trattati i processi per reati per i quali la legge preveda la pena edittale massima non inferiore a quattro anni di reclusione ma sia stata inflitta pena inferiore, assegnando priorità, tra essi, alle categorie di reati appena elencati, quindi alla costituzione di parte civile, indi ancora i processi nei quali un imputato sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o fermo di indiziato di delitto o misura cautelare personale revocata o cessata, quale che sia il reato contestato, indi ai processi nei quali sia stata contestata la recidiva ex art. 99, quarto comma, cp, ed infine ai processi per delitti commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale, assegnando tra di essi priorità ai processi in cui sia costituita la parte civile; a parità di tali caratteristiche, dovranno fissarsi prima quelli per i quali sia più grave la pena edittale massima prevista per i reati contestati.

4) ALTRI PROCESSI PRIORITARI, da trattare dopo i processi di cui al precedente numero 3): dovranno poi essere fissati e trattati i processi per reati residui previsti dal dlgs 74/2000, di sèguito quelli per i reati residui previsti dal rd 267/1942 e quelli per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina urbanistica, o in zona vincolata o ritenuti comunque di rilevante impatto urbanistico, ed infine i reati ambientali residui e il delitto ex art. 385 cp, sempre assegnando priorità ai processi in cui sia costituita la parte civile.

5) PROCESSI SOLLECITATI, da trattare dopo i processi di cui al precedente numero 4): per i processi che non rientrano tra quelli indicati ai precedenti 4 punti, e per i quali vi sia stata formale “richiesta di fissazione” avanzata da

una delle parti, la valutazione sulla opportunità della fissazione sarà operata di volta in volta, alla luce delle motivazioni sottese all'istanza, dal Presidente della sezione assegnataria.
Per il periodo di vigenza di questa proposta tabellare, al fine di rendere più razionale l'allocazione delle risorse disponibili tenuto conto dell'arretrato ed evitare che il tentativo di trattare tutti i processi si risolva in un maggior numero di sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, considerati i tempi medi attualmente necessari per la materiale fissazione e trattazione dei giudizi d'appello, non devono essere considerati prioritari, salvo che appartengano alle categorie di processi prioritari nn. 1 (massima urgenza), 2 (urgenti) e 3 (rilevanti), i processi per i quali la scadenza del termine massimo di prescrizione, con riferimento a tutti i reati contestati, sia imminente e comunque non superiore a 8 mesi dalla data di entrata in vigore delle tabelle originate dalla presente proposta e, per i processi sopravvenienti, dalla data del pervenimento in cancelleria della singola sezione del fascicolo contenente la sentenza impugnata, per cui tenuto conto del carico dei ruoli di udienza non via sia una ragionevole possibilità di definire i processi in questione prima della scadenza del termine di prescrizione.

All'esito delle interlocuzioni con il presidente del Tribunale e del confronto, in data 26.1.2021, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Torre Annunziata, in data 17.2.2021 è stato adottato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata e da questo Ufficio il seguente protocollo in ordine ai criteri di priorità condivisi nella trattazione dei procedimenti:

Ritenuta l'utilità, ai fini della predisposizione della Tabella di organizzazione del Tribunale per il periodo 2020/2022, nonché del Progetto organizzativo della Procura della Repubblica, di individuare dei criteri comuni di riferimento riguardanti sia la priorità di trattazione, sia l'accantonamento dei procedimenti a rischio di prescrizione, secondo le indicazioni dettate dal C.S.M. nelle "*Linee guida in materia di priorità e gestione dei flussi degli uffici – rapporti tra uffici requirenti e uffici giudicanti*" dell' 11.5.2016.
Si stabilisce quanto segue, **in materia di priorità**:
I) In virtù della specifica previsione normativa di cui alla legge n. 69/2019, si conviene che i procedimenti per **reati ricompresi nella legge n. 69/2019**, saranno oggetto di valutazione prioritaria da parte dell'Ufficio di Procura e, specularmente, anche il Tribunale provvederà di conseguenza, sia prevedendo una trattazione privilegiata per le richieste cautelari in materia avanzate presso l'ufficio del g.i.p. sia per quanto riguarda la fase dibattimentale, disponendosi che - laddove l'imputato per detti reati sia sottoposto ad una qualsiasi misura cautelare personale (pur se revocata o dichiarata inefficace, ex art. 132bis.1 lett. d) disp. att. c.p.p.) - nella prima udienza di trattazione (cd. udienza di smistamento) il giudice provvederà ad una calendarizzazione delle udienze secondo un metodo sequenziale di trattazione, intesa ad una programmazione (concordata con le parti processuali) in modo da pervenire alla decisione definitoria in tempi estremamente contenuti, favorendo al contempo (come previsto dall'ufficio requirente) la tendenziale presenza del medesimo pubblico ministero professionale, lo stesso che abbia svolto le indagini.
Si fa riferimento in proposito alle "*Linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti penali a carico di vittime di violenza domestica e di genere nel Tribunale di T.A.*" del 12.11.2019.
II) Quanto alle priorità legali, si fa riferimento al disposto **dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p**., concernenti:
a) i procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. di competenza circondariale:
a) i processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
b) i processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) i processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) i processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) i processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) i processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
g) i processi relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis c.p.;
h) i procedimenti nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
III) Si prevede altresì di ancorare tendenzialmente i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e dei processi, **ulteriori rispetto a quelli legali di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p., alla tutela di beni, valori ed interessi riconosciuti dalla Costituzione**, corredati di oggettivi elementi di specificazione, avendo riguardo alla gravità in concreto del fatto, al pregiudizio che dal ritardo possa derivare per la formazione della prova, nonché all'interesse, anche civilistico, della persona offesa.
Si attribuisce pertanto carattere prioritario alle seguenti categorie di processi:
a) i procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione o che comunque abbiano cagionato un danno alla pubblica amministrazione, in particolare quelli di cui agli artt. 314, 316 bis, 316 ter, 318, 323, 326, 328, 353, 353 bis,

355, 356, 640, comma 2 n. 1, 640 bis c.p., e comunque relativi alla illecita percezione di erogazioni di denaro pubblico di rilevante importo (superiore complessivamente a 10.000 euro);
b) i procedimenti per reati in materia di ambiente, paesaggio, ecosistema, inquinamento, rifiuti;
c) i procedimenti per reati relativi alla colpa sanitaria di cui agli artt. 589-590 sexies, 590-590 sexies, 589, co. 3, 590, co. 4, c.p.;
d) i procedimenti per i reati di truffa in danno di soggetti deboli;
e) i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità;
f) i procedimenti per reati societari;
g) i procedimenti per i delitti in materia finanziaria e tributaria;
h) i procedimenti per i reati edilizi ed urbanistici in aree protette e vincolate;
i) i procedimenti per il reato di lottizzazione abusiva;
l) i procedimenti relativi alla mancata acquisizione degli immobili abusivi al patrimonio comunale;
m) i procedimenti per il reato di usura;
n) i procedimenti per reati di riciclaggio (diverso da quello avente ad oggetto veicoli);
o) i procedimenti per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale onerosa, qualunque ne sia il valore, e comunque con beni in sequestro di rilevante valore, superiore alla soglia di 50.000 euro;
p) i procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale;
q) i procedimenti finalizzati all'accertamento della responsabilità da reato degli enti;
r) i procedimenti nei quali siano indagati/imputati o persone offese o danneggiati pubblici ufficiali, appartenenti alle Forze dell'Ordine, Avvocati a causa dell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio o professionali;
s) i procedimenti a carico di magistrati, diversi da quelli di cui all'art. 11 c.p.p..
I magistrati dell'Ufficio di Procura e del Tribunale (sia in sede monocratica che collegiale) potranno opportunamente graduare la calendarizzazione della trattazione dei giudizi contemperandola con i criteri prioritari summenzionati.
Per quanto invece concerne **l'accantonamento per i procedimenti e i processi a rischio di prescrizione**:
muovendo dal presupposto che il C.S.M., sia in sede di monitoraggio (format) del programma di gestione dei procedimenti penali per i Tribunali, sia per il 2020 che, da ultimo, per il 2021, ha richiesto di dedurre la previsione, anche a seguito di protocollo con l'ufficio di Procura, di criteri di postergazione per i procedimenti a rischio di prescrizione (intendendo con rischio di prescrizione i procedimenti per i quali la prescrizione interverrà nel biennio successivo alla scadenza del termine del 31.3.2021, e quindi reati consumati ante il 2.8.2017);
acquisiti il monitoraggio operato dalla medesima Corte d'Appello concernente i tempi medi di definizione per ogni singola tipologia di reato, nonché il Programma di gestione del settore penale della Corte d'Appello di Napoli del 2019, che prospetta l'obiettivo *"di ridurre al di sotto dei 1.000 giorni la durata media dei processi penali in appello"*;
attesa la comunicazione del Presidente della Corte d'Appello di Napoli del 2.2.2020, che, a seguito di specifica richiesta di dettagliare la durata media dei processi in appello, la indica (indipendentemente dalla priorità) nel tempo di 1035 giorni;
rilevato che l'accantonamento dei procedimenti e dei processi a rischio di prescrizione si evidenzia come opportuno per evitare diseconomie processuali fatalmente incidenti sulla possibilità di utile definizione dei processi per i quali il pericolo di prescrizione non si presenti come più che probabile, ma anche solo possibile, e che l'inevitabile incremento dell'arretrato derivante dalla pandemia da Covid-19 in atto ha accentuato l'esigenza di un intervento organizzativo che sia finalizzato;
ritenuto di escludere dai procedimenti e dai processi suscettibili di accantonamento quelli nei quali vi siano beni in custodia onerosa o nei quali vi sia la costituzione di parte civile ovvero, nella fase delle indagini, la dichiarazione del difensore della persona offesa della volontà di costituirsi parte civile nel caso di esercizio dell'azione penale;
considerato che in materia di prognosi di prescrizione dei reati occorra naturalmente fare adeguato riferimento alla riforma in materia, vigente per effetto della legge 9.1.2019 n.3 a far data dal 1.1.2020;

si dispone

sia, per la fase delle indagini che per quella successiva del giudizio, che la trattazione dei procedimenti e dei processi per reati non ricompresi nella legge summenzionata n. 3/2019**, per i quali il termine massimo di prescrizione maturi entro i 30 mesi successivi dall'inizio dell'azione penale ovvero dalla prima udienza di trattazione con regolare costituzione delle parti (salvo che vi siano beni in custodia onerosa o che vi sia la costituzione di parte civile ovvero, nella fase delle indagini, la dichiarazione del difensore della persona offesa della volontà di costituirsi parte civile nel caso di esercizio dell'azione penale)**, sia differita mediante la loro collocazione nell'ultima fascia dei reati non prioritari;
la predetta disposizione consentirà, laddove il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari, la postergazione delle indagini, ed il conseguente differimento laddove il processo si trovi nella fase del giudizio.

Pertanto:
- avuto riguardo ai criteri di priorità stabiliti dal presidente della Corte di Appello in sede distrettuale;
- all'esito della interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale ed acquisitane la condivisione;
- all'esito del confronto con i magistrati dell'Ufficio e con il dirigente amministrativo per l'individuazione di scelte condivise e l'adozione delle conseguenziali soluzioni organizzative praticabili;
- all'esito delle interlocuzioni con il Presidente del Tribunale in sede;
- sulla scorta del protocollo sulle priorità nella trattazione dei processi stipulato con il Tribunale in sede;
- e ferma restando la necessità della costante verifica delle risorse disponibili dell'Ufficio ed analisi dei carichi di lavoro di quest'ultimo e dei magistrati che lo compongono;
è possibile individuare i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti da parte della Procura di della Repubblica Torre Annunziata, di seguito riportati.
Le priorità legali, ai sensi dell'art. 132 bis d.a.c.p.p. riguardano:
a) i procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. di competenza circondariale:
1) artt. 285, 286 e 422 c.p.; 291 ter lettere a), d) ed e) dPR 43/73;
2) artt. 575, 628, comma 3, 629 cp, consumati e tentati;
3) delitti commessi con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni, nonché 270, co. 3, e 306, co. 2, c.p.;
4) delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, esplosivi, armi clandestine o più armi comuni da sparo;
5) art. 73 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, dPR 309/90;
6) art. 416 nei casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato;
7) artt. 609 bis aggravato ex 609 ter, 609 quater, 609 octies c.p., 12 comma d.l.vo 286/98;
b) i procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 572, da 609-*bis* a 609-*octies*, 612-*bis* c.p.;
c) i procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, c.p.;
d) i procedimenti relativi a delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro (ovvero artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p.) e delle norme in materia di circolazione stradale (ovvero artt. 589 bis, 589 ter, 590 bis c.p.);
e) i delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
f) i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
g) <u>i procedimenti a carico di indagati in stato di detenzione</u>, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
h) <u>i procedimenti nei quali l'indagato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale</u>, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
i) i procedimenti nei quali è contestata (o vi siano le condizioni per contestare) la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale (recidiva reiterata);
l) i procedimenti per i quali sia previsto il giudizio direttissimo e quelli per i quali vi siano le condizioni per il giudizio immediato;
m) i procedimenti per i delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis c.p.;
n) i procedimenti nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
I suddetti criteri di priorità, ancorché previsti per gli uffici giudicanti, valgono *a fortiori* per l'ufficio requirente.

L'art. 132, comma 2, disp. att. c.p.p. prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
Il carattere prioritario attribuito direttamente dal legislatore alla trattazione dei procedimenti a carico di indagato/imputato detenuto, sottoposto ad arresto, a fermo di indiziato di delitto o a misura cautelare personale si traduce nella necessità che gli stessi siano trattati e definiti, oltre che con il consueto rigore professionale, con assoluta tempestività, non solo nel rispetto dei termini massimi di fase della custodia cautelare, ma altresì evitando l'inutile decorso dei termini di custodia cautelare, pur nel rispetto dei termini massimi di fase, che non sia giustificato da effettive esigenze investigative o procedimentali.
L'Ufficio àncora tendenzialmente i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, ulteriori rispetto a quelli legali di cui all'art. 132-bis disp. att. c.p.p., alla tutela di beni, valori ed interessi riconosciuti dalla Costituzione.
Le materie individuate come prioritarie alla stregua del criterio su indicato coincidono tendenzialmente con le materie rientranti nella competenza specialistica delle Sezioni.
All'interno delle categorie di reati così individuati come prioritari occorre che siano individuati ulteriori elementi di specificazione, avendo riguardo alla gravità in concreto del fatto, al pregiudizio che dal ritardo possa derivare per la formazione della prova, nonché all'interesse, anche civilistico, della persona offesa.
Pertanto, avuto riguardo alle materie specialistiche attribuite alla competenza delle sezioni in cui si articola l'Ufficio, va attribuito carattere prioritario alle seguenti materie in linea con i beni ed i valori garantiti dalla Costituzione:
- il buon andamento e la correttezza della pubblica amministrazione, in conformità all'art. 97 della Costituzione;
- la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del territorio, in conformità agli artt. 9, comma 2, e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
- la tutela dell'economia e dell'imprenditoria, in conformità all'art. 41 della Costituzione;
- la tutela della salute, in conformità all'art. 32 della Costituzione;
- la tutela del lavoro, in conformità agli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione;
- la tutela della famiglia, dell'infanzia e della gioventù, in conformità agli artt. 30 e 31 della Costituzione;
- la tutela dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, in conformità all'art. 53 della Costituzione;
E' possibile pertanto attribuire carattere prioritario alle seguenti categorie di procedimenti, oltre a quelli per i reati previsti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. (cd. priorità legali):
a) i procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione o che comunque abbiano cagionato un danno alla pubblica amministrazione, in particolare quelli di cui agli artt. 314, 316 bis, 316 ter, 318, 323, 326, 328, 353, 353 bis, 355, 356, 640, comma 2 n. 1, 640 bis c.p., e comunque relativi alla illecita percezione di erogazioni di denaro pubblico di rilevante importo (superiore complessivamente a 10.000 euro);
b) i procedimenti per reati in materia di ambiente, paesaggio, ecosistema, inquinamento, rifiuti;
c) i procedimenti per reati relativi alla colpa sanitaria di cui agli artt. 589-590 sexies, 590-590 sexies, 589, co. 3, 590, co. 4, c.p.;
d) i procedimenti per i reati di truffa in danno di soggetti deboli;
e) i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità;
f) i procedimenti per reati societari;
g) i procedimenti per i delitti in materia finanziaria e tributaria;
h) i procedimenti per i reati edilizi ed urbanistici in aree protette e vincolate;
i) i procedimenti per il reato di lottizzazione abusiva;
l) i procedimenti relativi alla mancata acquisizione degli immobili abusivi al patrimonio comunale;
m) i procedimenti per il reato di usura;
n) i procedimenti per reati di riciclaggio (diverso da quello avente ad oggetto veicoli);

o) i procedimenti per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia giudiziale onerosa, qualunque ne sia il valore, e comunque con beni in sequestro di rilevante valore, superiore alla soglia di 50.000 euro;
p) i procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale;
q) i procedimenti finalizzati all'accertamento della responsabilità da reato degli enti;
r) i procedimenti nei quali siano indagati/imputati o persone offese o danneggiati pubblici ufficiali, appartenenti alle Forze dell'Ordine, Avvocati a causa dell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio o professionali;
s) i procedimenti a carico di magistrati, diversi da quelli di cui all'art. 11 c.p.p.;
t) i procedimenti per reati contro la famiglia, le donne, i minori e in materia di violenza di genere;
u) i procedimenti relativi all'esecuzione di pene detentive superiori a 4 anni (Corte Cost. sentenza n. 41 del 2 marzo 2018) e comunque i procedimenti relativi all'esecuzione di pene per le quali non siano concedibili le misure alternative alla detenzione;
v) i procedimenti relativi alla demolizione di manufatti abusivi e/o al ripristino dello stato dei luoghi rientranti nei criteri di priorità individuati, per il circondario, dall'Ufficio e, per il distretto, dalla Procura Generale.
Nell'ambito dei procedimenti prioritari su indicati, va riservata una corsia preferenziale a quelli relativi ai reati del cd. codice rosso, previsti dalla legge 19 luglio 2019, n. 69.
Nell'ambito dei criteri di priorità così individuati, al fine di orientare in modo uniforme e corretto l'esercizio dell'azione penale nonché di assicurare l'effettività delle successive attività processuali, dovrà tenersi conto altresì, nell'ordine di trattazione dei procedimenti anche aventi carattere prioritario, del pregiudizio per la formazione della prova nel caso di ritardo nella trattazione e della concreta prospettiva di pervenire ad una pronuncia giurisdizionale nel merito prima del decorso del termine della prescrizione.

17. La ragionevole durata del processo

17.1 Le fonti

L'art. 111 della Costituzione prevede:
- al comma 1, che: *"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge."*;
- al comma 2, che: *"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"*.
L'art. 1, comma 1, del d.l.vo 106/2006, prevede che *"Il Procuratore della Repubblica assicura (…) il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio"*.
La circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 sui criteri di organizzazione degli uffici di Procura prevede:
- all'art. 2, comma 1, che: "*Il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati dell'ufficio, organizza l'ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.*";
- all'art. 3, comma 1, che: "*Allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, il Procuratore della Repubblica assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio.*".

17.2 La concreta declinazione del principio della ragionevole durata del processo

Il principio della ragionevole durata del processo, pertanto, è un principio di rango costituzionale, garante del quale è il Procuratore della Repubblica per espresso dettato normativo.
Compete, pertanto, al Procuratore della Repubblica assicurare la tempestiva definizione dei procedimenti, funzionale a garantire la ragionevole durata del processo.
Rientra quindi nelle responsabilità e nei poteri del Procuratore della Repubblica adottare le soluzioni organizzative e i criteri idonei a coniugare tempestività, correttezza ed efficacia dell'azione penale.
Obiettivo primario dell'Ufficio è quello di organizzare e disciplinare i tempi e le modalità di trattazione dei procedimenti in modo da assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, attraverso un graduale abbattimento delle pendenze, in particolare di quelle più risalenti nel tempo, una maggiore riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, un più razionale utilizzo delle risorse disponibili nonché interventi di perequazione e redistribuzione dei carichi di lavoro, qualora necessari.
Il principio sancito dalla Costituzione della ragionevole durata del processo e la disciplina dell'avocazione del procedimento per il decorso del termine di durata delle indagini preliminari prevista dall'art. 412 c.p.p., come modificato dalla legge 103/2017, impongono al pubblico ministero di conformare la propria azione investigativa all'esigenza, di rango costituzionale, di contenerla in tempi rispettosi dei termini fissati dal codice di rito, coniugando efficacia e tempestività.
Si tratta di una esigenza destinata a condizionare non solo le modalità delle investigazioni ma altresì le regole organizzative dell'Ufficio del pubblico ministero.
Sotto il profilo delle investigazioni viene in rilievo il ruolo centrale del pubblico ministero quale *dominus* della direzione e del coordinamento delle indagini, delle quali ha la responsabilità, al fine di assicurarne la efficacia, la correttezza e la tempestività, evitando stasi investigative ingiustificate, investigazioni inutili e comunque non necessarie, il compimento di atti inutilizzabili o affetti da nullità, che inficino la prova, comportino la necessità della ripetizione degli atti processuali o espongano il processo al rischio della retrocessione ad una fase precedente e, più in generale, alla declaratoria di prescrizione del reato.
Tutto ciò si traduce nella necessità che sia il pubblico ministero a dirigere e coordinare la polizia giudiziaria e non già, al contrario, quest'ultima a determinare e ad orientare le scelte investigative del pubblico ministero.
Sotto il profilo organizzativo viene in rilevo la responsabilità del Procuratore della Repubblica nell'adozione di soluzioni organizzative che consentano di assicurare l'efficace e tempestiva definizione dei procedimenti.
In tale prospettiva si colloca una pluralità di scelte organizzative operate con il presente progetto organizzativo, quali:
- quelle relative alla iscrizione delle notizie di reato, la correttezza e la tempestività della quale è in grado di condizionare la successiva trattazione e definizione dei relativi procedimenti, attribuendo correttamente le notizie di reato alle sezioni competenti a trattarle, in tal modo evitando successivi cambi di assegnazione con conseguenti conflitti interni di competenza e stasi investigative; individuando i "precedenti" in modo da evitare, da un lato, la duplicazione dei procedimenti e, dall'altro, l'assegnazione degli stessi a magistrati diversi da quello che già procede per i medesimi fatti o per fatti connessi o collegati; assicurando la tempestiva conoscenza dei procedimenti più delicati e rilevanti da parte dei coordinatori delle sezioni d'indagine in modo da porli in condizione di seguirne adeguatamente la trattazione;
- l'adozione e la valorizzazione del principio di specializzazione, quale criterio d'elezione nella trattazione degli affari più rilevanti e complessi o che richiedano competenze, conoscenze e tecniche investigative specifiche, finalizzato a garantire il perseguimento dell'obiettivo dell'efficacia delle investigazioni e del contenimento dei tempi di definizione dei procedimenti, riservando alle une e agli altri risorse professionali specializzate;

- la scelta di istituire il Servizio di Definizione degli Affari Semplici (SDAS), quale struttura finalizzata alla immediata definizione degli affari più semplici, mediante il coinvolgimento dei Vice Procuratori Onorari, in modo tale da riservare, in via prioritaria, le risorse professionali dei Sostituti Procuratori alla efficace e rapida definizione dei procedimenti più rilevanti e complessi;
- l'implementazione dell'attività di definizione, a cura del Sostituto di turno agli Affari Urgenti, degli affari suscettibili di immediata definizione, come individuati nel paragrafo 10.2.4, cui si rinvia, ed altri di cui ci si riserva l'individuazione all'esito di un primo periodo di sperimentazione;
- l'individuazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari dell'Ufficio, finalizzata ad assicurare una corsia preferenziale alla trattazione e definizione dei procedimenti aventi carattere prioritario.

Nella medesima ottica si pongono soluzioni organizzative finalizzate ad assicurare, da un lato, l'equa ripartizione dei carichi di lavoro, in maniera tale da porre potenzialmente tutti i magistrati dell'Ufficio nelle medesime condizioni di raggiungere gli *standard* di efficienza e tempestività imposti dall'attuale assetto codicistico del processo, e, dall'altro, un costante monitoraggio dell'attività dei magistrati dell'Ufficio, quanto allo smaltimento dei carichi di lavoro e ai tempi di definizione dei procedimenti, anche al fine della adozione degli eventuali, conseguenziali, interventi correttivi volti a porre rimedio ad intervenute situazioni di sperequazione nei carichi di lavoro, transitorie difficoltà nello smaltimento dei ruoli, ingiustificate e prolungate situazioni di stasi investigative o procedimentali, determinate anche da ragioni non imputabili a negligenza o scarsa produttività del Sostituto.

La finalità su indicata è perseguita procedendo, a cura del coordinatore di ciascuna sezione e di ogni settore, e comunque a cura del Procuratore della Repubblica, al costante monitoraggio delle pendenze e delle definizioni, mediante rilevazioni periodiche, con cadenza mensile, del numero dei procedimenti sopravvenuti e definiti per ogni magistrato per ciascuna sezione e per ciascun settore, e con cadenza semestrale, della durata dei procedimenti assegnati ai magistrati.

Il monitoraggio è assicurato, oltre che attraverso le rilevazioni statistiche mensili e semestrali su indicate, altresì attraverso la costante informazione al Procuratore della Repubblica, da parte sia dei singoli magistrati, che del Procuratore Aggiunto, quale coordinatore delle sezioni di riferimento, in ordine ai procedimenti particolarmente complessi ed onerosi e alle situazioni di difficoltà e di criticità relative a singoli magistrati o intere articolazioni dell'Ufficio.

Attraverso il suddetto monitoraggio e la costante informazione in ordine ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e delle diverse articolazioni dell'Ufficio (sezioni e settori) nonché in merito allo stato delle principali indagini e delle risorse dedicate alle stesse, sarà possibile, per il Procuratore della Repubblica, prendere cognizione tempestivamente di eventuali situazioni di criticità o di sofferenza di singoli magistrati o di intere sezioni o settori dell'Ufficio, e conseguentemente adottare - previa interlocuzione con i magistrati e le altre componenti dell'Ufficio coinvolte - i provvedimenti necessari a porvi rimedio, al fine di assicurare la definizione tempestiva, e comunque rispettosa dei termini processuali, dei procedimenti, ricorrendo, a mero titolo esemplificativo, alla co-assegnazione dei procedimenti di maggiore complessità, difficoltà o delicatezza, alla sospensione temporanea delle assegnazioni, a specifici piani di riduzione o di riparto delle pendenze, alla riassegnazione di parte del ruolo, al rafforzamento delle strutture di supporto.

In tale ottica ci si riserva di fissare principi generali tendenti a garantire la regolare, tempestiva e puntuale attuazione degli adempimenti del pubblico ministero, al fine di evitare qualsiasi disfunzione o ritardo nella gestione delle diverse fasi procedimentali.

In particolare, per i procedimenti con indagati sottoposti a misura cautelare, ferma restando la rigorosa applicazione dei presupposti di cui all'art. 274 c.p.p. e dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p., si presterà particolare attenzione affinché, dopo l'applicazione della misura cautelare, si proceda tempestivamente alla definizione del relativo procedimento al fine di evitare la scadenza dei termini di custodia cautelare e, comunque, l'inutile protrarsi dell'applicazione della misura cautelare, che non risponda ad oggettive esigenze investigative o procedimentali.

L'obiettivo di assicurare, nei singoli casi concreti, la tempestività dell'esercizio dell'azione penale è perseguito, altresì, segnalando tempestivamente al Procuratore della Repubblica, a cura del Procuratore Aggiunto o del singolo Sostituto:
a) eventuali stasi investigative determinate dalla concentrazione, in capo a singole articolazioni dei servizi di polizia giudiziaria, di una pluralità di deleghe investigative, l'esecuzione contestuale delle quali non sia compatibile con il rispetto dei termini di durata massima delle indagini ovvero imputabili alla concentrazione, in capo al medesimo consulente tecnico, di una pluralità di incarichi di consulenza, il cui contestuale espletamento non consenta l'osservanza dei suddetti termini;
b) eventuali stasi procedimentali ingiustificate nella trattazione e nella definizione dei procedimenti aventi carattere prioritario e comunque di particolare rilevanza, delicatezza o complessità ovvero che coinvolgano l'immagine dell'intero Ufficio;
c) le situazioni di criticità investigativa o organizzativa che possano dar luogo al formarsi dei presupposti per l'esercizio dei poteri di avocazione;
d) l'approssimarsi della scadenza dei termini di legge previsti dall'art. 407, comma 3 bis, c.p.p. per l'assunzione delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale.
A tale ultimo proposito, si raccomanda ai Sostituti di riservare particolare attenzione ai procedimenti per i quali si sia proceduto all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p., dei quali appare opportuno che il magistrato assegnatario – anche avvalendosi della *Consolle* del magistrato o della propria segreteria – tenga uno scadenzario e chieda tempestivamente al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ricorrendone i presupposti, l'eventuale proroga dei termini di cui all'art. 407, comma 3-*bis*, c.p.p., dandone preventiva comunicazione al coordinatore della sezione di riferimento o, in ogni caso, al Procuratore della Repubblica.

18. La direzione e il coordinamento dell'attività investigativa

18.1 L'impiego della Polizia Giudiziaria

18.1.1 Le fonti

L'art. 109 della Costituzione statuisce che *"L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria"*.
L'art. 55, comma 2, c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria *"Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria"*.
L'art. 56 c.p.p. prevede che "*Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria* (…)".
L'art. 58 c.p.p., rubricato *"Disponibilità della polizia giudiziaria"* prevede:
- al comma 1, che *"Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione;"* di polizia giudiziaria;
- al comma 3, che *"L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria"*.
L'art. 59 c.p.p., rubricato *"Subordinazione della polizia giudiziaria"*, prevede:
- al comma 1, che *"Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite."*;
- al comma 2, che *"L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente."*;
- al comma 3, che *"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1."*.

L'art. 327 c.p.p. prevede che *"Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli."*.
L'art. 348, comma 3, c.p.p. prevede che *"Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'art. 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova."*.
L'art. 9, comma 1, disp. att. c.p.p. prevede che *"Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione* (di polizia giudiziaria) *la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'art. 58 del codice."*.
La circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera del 16.12.2020:
- all'art. 2, comma 2, prevede che *"Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria"*;
- all'art. 7, comma 4, prevede che: *"il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso: (…)*
j) <u>i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria</u>, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre".

18.1.2 I criteri generali di impiego della Polizia Giudiziaria

Dalle fonti su riportate deriva che, da un lato, rientra nella responsabilità e nei poteri del Procuratore della Repubblica formulare criteri generali ai quali i magistrati dell'Ufficio devono attenersi nell'impiego della Polizia Giudiziaria, e, dall'altro, che di tali criteri deve darsi conto obbligatoriamente nel *progetto organizzativo* dell'Ufficio.
Ne discende, altresì, che, ferma restando la responsabilità del magistrato assegnatario del procedimento, nella conduzione e nel coordinamento delle indagini delegate alla polizia giudiziaria, nell'impiego di quest'ultima a fini investigativi egli dovrà attenersi ai criteri generali in tale materia formulati dal Procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo.
L'attuazione dei principi di rango costituzionale del giusto processo (art. 111, comma 1, della Costituzione), dell'osservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari previsti dal codice di rito al fine di assicurare la durata ragionevole del processo (art. 111, comma 2, della Costituzione) e del rispetto delle garanzie difensive (art. 24 della Costituzione) postula l'effettività del ruolo di direzione e di coordinamento delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero.
D'altra parte, la circostanza che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di ribadire l'obbligo di corretta e tempestiva iscrizione delle notizie di reato, affidandone la responsabilità al Procuratore della Repubblica, postula che questi debba garantire l'effettivo rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari non solo dal momento della decorrenza dello stesso, coincidente con quello della iscrizione della notizia di reato e/o della persona alla quale la stessa è attribuita, di cui egli deve garantire la correttezza e la tempestività, ma altresì durante l'espletamento delle indagini, delle quali egli deve garantire il controllo da parte del pubblico ministero dalla genesi del procedimento sino alla sua definizione.
<u>Pertanto, è necessario che il pubblico ministero assuma tempestivamente l'effettiva direzione delle investigazioni, fin dalla fase iniziale delle indagini, e ne mantenga costantemente il controllo sino al completamento delle stesse.</u>
<u>Ne consegue che il pubblico ministero, una volta ricevuta la notizia di reato, dovrà prenderne cognizione tempestivamente, al fine di verificare la completezza, o meno, delle prime investigazioni eventualmente già espletate d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, e la necessità, o meno, di procedere ad indagini ulteriori ed integrative delle precedenti, determinandosi di conseguenza in</u>

tempi realisticamente contenuti, sia pure compatibilmente con gli altri carichi di lavoro, al fine di evitare inutili stasi investigative pregiudizievoli per le attività di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova e di rimettere queste ultime esclusivamente alla iniziativa della polizia giudiziaria.
Corollario indefettibile di tale esigenza è il dovere del pubblico ministero di prendere cognizione quotidianamente, e comunque tempestivamente, delle nuove iscrizioni, della corrispondenza e delle sopravvenienze, ivi comprese i seguiti e gli esiti delle deleghe investigative.
Non sono ammissibili, pertanto, situazioni nelle quali il pubblico ministero, in tempi ragionevolmente contenuti, non sia a conoscenza delle nuove iscrizioni o degli esiti delle deleghe conferite e non abbia assunto le determinazioni conseguenti in punto di eventuale delega di attività d'indagine, iniziale o ulteriore.
Nell'impiego della Polizia Giudiziaria, da un lato, dovranno essere conferite deleghe investigative coerenti con le competenze istituzionali e con le specializzazioni delle diverse Forze di Polizia e, dall'altro, dovrà essere favorita l'integrazione delle rispettive professionalità tra i vari organismi di Polizia Giudiziaria.
La delega investigativa di regola va conferita per iscritto, ad eccezione del caso di intervento telefonico o sul posto da parte del pubblico ministero di turno esterno o dell'ipotesi di assoluta urgenza, nel qual caso alla delega orale deve seguire sempre e comunque la conferma della stessa per iscritto appena possibile.
Inoltre, la delega di indagine da parte del pubblico ministero alla polizia giudiziaria dovrà essere specifica, analitica e dettagliata, nonché indicare i tempi, anche di massima, di svolgimento delle attività delegate, dovendosi evitare che i limiti, i tempi, le modalità e l'oggetto dell'attività di indagine possano essere rimessi esclusivamente alla discrezionalità della polizia giudiziaria.
La delega di indagine, dettagliata e specifica, è funzionale:
- ad assicurare l'effettiva *direzione delle indagini* da parte del pubblico ministero, che sarebbe inconciliabile con una delega *in bianco* o del tutto generica alla polizia giudiziaria che finirebbe per devolvere a quest'ultima il potere di *direzione delle indagini* che il codice di rito riserva al pubblico ministero;
- a circoscrivere in ambiti temporali certi e contenuti l'attività investigativa.
Invero, a seguito della novella legislativa in tema di avocazione delle indagini di cui alla legge 23.6.2017 n, 103, si pone in termini più stringenti il tema del rispetto della durata massima delle indagini preliminari, di tal che, nel conferire la delega alla polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero deve circoscrivere i *temi* e i *termini* delle indagini, mediante una indicazione quanto più dettagliata possibile delle attività che si richiede di svolgere alla polizia giudiziaria delegata, fatta salva la facoltà per quest'ultima di effettuare le attività investigative la cui necessità o anche solo opportunità dovesse emergere all'esito o per effetto delle attività investigative delegate.
Ne discende che non sono ammissibili, e devono ritenersi non consentite, deleghe di indagine del tutto generiche e aspecifiche, nelle quali le attività investigative da compiersi siano rimesse totalmente ed esclusivamente alla iniziativa della polizia giudiziaria.
Ne deriva, altresì, che il pubblico ministero, una volta intervenuto (con la delega dell'attività investigativa o in altro modo), non potrà disinteressarsi dei tempi e delle modalità delle indagini, ma dovrà esercitare un effettivo e costante controllo sulla legittimità, sulla tempestività e sulla efficacia dell'attività investigativa svolta dagli organi di polizia giudiziaria in modo da garantire la tempestività, la correttezza e la concretezza delle indagini, evitando carenze, lacune e stasi investigative.
L'effettiva direzione delle indagini da parte del pubblico ministero è finalizzata, altresì, ad assicurare il controllo sulla legittimità dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria, in modo da garantire il tempestivo ed efficace perseguimento degli obiettivi investigativi prefissati, evitare nullità ed inutilizzabilità delle prove raccolte, eventualmente destinate a ripercuotersi, a catena, sugli atti successivi, e rendere effettivo il rispetto dei diritti dell'indagato e delle regole del giusto processo di cui all'art. 111 Cost..
In ordine ai criteri di impiego della Polizia Giudiziaria, nell'ambito dei singoli procedimenti:

- i rapporti con la polizia giudiziaria sono curati direttamente dal Sostituto assegnatario del procedimento, che, nell'elaborare la delega di indagini, fissa le direttive concrete ed eventualmente le scadenze temporali delle investigazioni, alle quali la polizia giudiziaria dovrà attenersi;
- l'individuazione dei reparti e degli uffici di polizia giudiziaria, ai quali affidare la delega per le investigazioni, compete al magistrato assegnatario del procedimento nell'ambito del quale viene conferita la delega.

Ove lo svolgimento delle investigazioni presupponga competenze pluridisciplinari, l'individuazione dell'Organo di polizia giudiziaria al quale conferire la delega ha luogo, di regola, in funzione della loro prevalenza nell'ambito del procedimento.

Compete, invece, esclusivamente al Procuratore della Repubblica l'interlocuzione con i vertici delle aliquote della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura e con i vertici dei servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario del Tribunale su temi di interesse generale e che trascendano le singole, specifiche vicende procedimentali e le relative indagini.

E' riservata, pertanto, al Procuratore della Repubblica la facoltà di adottare *direttive* di carattere generale indirizzate alla polizia giudiziaria, che vertano sia su profili organizzativi sia su modalità di svolgimento delle attività di indagine.

Da ciò discende che i Sostituti Procuratori, qualora nella conduzione delle indagini relative ai procedimenti agli stessi assegnati, ravvisino profili di criticità nell'operato della polizia giudiziaria, che trascendano specifiche situazioni concrete e comunque rivestano interesse generale, ferma restando la facoltà di interlocuzione diretta con la polizia giudiziaria delegata per le indagini in merito al singolo procedimento, in applicazione del principio di leale collaborazione, devono informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica, al fine di consentirgli di prendere contezza della criticità segnalata, verificarne i riflessi sugli assetti organizzativi e sulle attività dell'Ufficio ed assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle interlocuzioni con i vertici delle sezioni e dei servizi di polizia giudiziaria, ivi compresa la formulazione di apposite direttive di carattere generale.

L'informazione doverosa, da parte del Sostituto, al Procuratore della Repubblica in merito alle criticità e alle disfunzioni emerse nello svolgimento delle attività di indagine di iniziativa o delegate risponde altresì all'esigenza di consentire al Procuratore della Repubblica un più razionale ed efficiente impiego della polizia giudiziaria.

E' notorio, e costituisce un dato acclarato che non necessita di dimostrazione alcuna, il divario tra la pluralità e la complessità delle attività investigative che la polizia giudiziaria è chiamata a svolgere di iniziativa o su delega e le risorse, invero limitate, disponibili a tal fine.

Compete, pertanto, al Procuratore della Repubblica, quale interlocutore unico dei vertici dei Servizi di polizia giudiziaria, che ne sono responsabili nei suoi confronti (art. 59, comma 2, c.p.p.), avente una visione più generale e di insieme, non limitata al singolo procedimento, delle problematiche emerse, sulla scorta della tempestiva e adeguata informazione da parte dei magistrati dell'Ufficio, individuare e adottare le soluzioni più opportune per porre rimedio alle criticità e alle disfunzioni segnalate anche ai fini di una diversa e più razionale distribuzione delle risorse disponibili o di stabilire eventuali priorità nella trattazione delle deleghe di indagine.

Al fine di garantire la razionale distribuzione di adeguate risorse per le indagini che trascenda il singolo procedimento, compete al Procuratore della Repubblica, eventualmente sentito il Procuratore Aggiunto, quale coordinatore delle sezioni di riferimento, modulare le priorità di impiego della polizia giudiziaria in funzione delle priorità dell'Ufficio.

Nello svolgimento delle indagini e delle altre attività dell'Ufficio, dovrà essere assicurata l'osservanza dei protocolli investigativi adottati, anche al fine di assicurare l'indirizzo unitario delle attività delle singole sezioni e dell'Ufficio nel suo complesso sia nei rapporti con la polizia giudiziaria che con gli altri uffici giudiziari.

Le indicazioni sin qui formulate non valgono per l'attività investigativa in tema di esposti anonimi (procedimenti iscritti a modello 46) e di atti non costituenti notizia di reato (procedimenti iscritti a modello 45), per i quali sono dettate regole specifiche cui si rinvia.

18.1.3 L'esecuzione e la comunicazione delle misure cautelari

In applicazione del principio secondo cui compete al pubblico ministero la direzione delle indagini (art. 327 c.p.p.) e curare l'esecuzione della misura cautelare nel corso delle indagini preliminari (art. 92 disp. att. c.p.p.), delle quali la misura cautelare, personale o reale, costituisce l'approdo e comunque un momento significativo di sintesi, essendone il portato, non è consentito al pubblico ministero, che ne delega l'esecuzione alla polizia giudiziaria, rimettersi completamente a quest'ultima quanto ai tempi e alle modalità di esecuzione della stessa nonché alle ulteriori attività investigative ad essa correlate, quali, ad es. perquisizione e sequestro, disinteressandosi degli uni e delle altre.
Di contro, compete al pubblico ministero titolare del procedimento, quale *dominus* delle indagini preliminari ed organo che cura l'esecuzione della misura cautelare in tale fase, stabilire - sia pure tenendo conto delle indicazioni della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione della misura cautelare e avendo riguardo alle esigenze del giudice, che ha emesso la misura, correlate agli adempimenti previsti dall'art. 294 c.p.p. - i tempi e i modi dell'esecuzione stessa e le attività investigative da svolgersi in concomitanza e per effetto di tale esecuzione.
Risponde, peraltro, all'esigenza di un razionale impiego dei servizi di polizia giudiziaria, di un efficace coordinamento investigativo e di una adeguata programmazione delle attività prodromiche ad una corretta comunicazione istituzionale e mediatica da parte di questo Ufficio, la necessità della preventiva concertazione dei tempi e delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari, personali e reali, di qualsiasi tipo, e delle correlate attività d'indagine da svolgersi (perquisizioni, sequestri, ecc.) tra il magistrato assegnatario del procedimento nell'ambito del quale il provvedimento cautelare deve essere eseguito e la polizia giudiziaria incaricata di eseguirlo.
In particolare, in linea di principio e in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 352, comma 2, c.p.p., nel caso di delega alla polizia giudiziaria dell'esecuzione di una ordinanza che dispone la custodia cautelare, qualora si ritenga necessario o anche solo opportuno procedere a perquisizione, da un lato, il pubblico ministero non potrà di fatto rimetterne la decisione e l'esecuzione alla iniziativa della polizia giudiziaria, ma dovrà emettere specifico decreto di perquisizione, e, dall'altro, la polizia giudiziaria dovrà sollecitare al pubblico ministero l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari od opportuni, anche al fine di operare in una cornice di assoluta legalità.
Invero, l'art. 352, comma 2, c.p.p. prevede che *"Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare (…) nei confronti di persona imputata (…) per uno dei delitti previsti dall'art. 380 (…), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono <u>particolari motivi di urgenza</u> che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione."*.
E' evidente che, nel caso di esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, trattandosi di attività delegata dal pubblico ministero e programmata dalla polizia giudiziaria, di regola non ricorrono i particolari motivi di urgenza che non consentono le tempestiva emissione di un decreto di perquisizione e che giustificano la perquisizione di iniziativa da parte della polizia giudiziaria.
Tale ultima situazione sarà ravvisabile solo in ipotesi residuali, come nel caso in cui la persona nei confronti della quale debba essere eseguita l'ordinanza che dispone la custodia cautelare, all'atto della esecuzione di quest'ultima, non venga rinvenuta nella sua abitazione, oggetto del decreto di perquisizione, bensì venga rintracciata presso altra abitazione, non contemplata dal decreto di perquisizione.
Al medesimo fine su indicato, è opportuno che la delega per l'esecuzione della misura cautelare sia sempre conferita per iscritto e con indicazione specifica degli adempimenti e delle attività delegate alla polizia giudiziaria ai fini e in occasione della esecuzione della misura.
In ogni caso, nella delega per l'esecuzione dei provvedimenti che dispongono la custodia cautelare, dovrà essere richiamato il dovere della polizia giudiziaria di procedere compiutamente e tempestivamente agli adempimenti esecutivi di cui all'art. 293 c.p.p..

Coerentemente con quanto sin qui enunciato, al fine di consentire al Procuratore della Repubblica la compiuta e tempestiva programmazione delle attività dell'Ufficio sia sotto il profilo del coordinamento investigativo che sotto il profilo della comunicazione istituzionale (art. 129, comma 3-*bis*, disp. att. c.p.p.) e agli organi di informazione, quest'ultima riservata dall'art. 5 del d.lgs. 106/2006 al Procuratore della Repubblica, in applicazione del principio di leale collaborazione, il magistrato assegnatario del procedimento, nell'ambito del quale deve darsi esecuzione alla misura cautelare, ne darà tempestiva e compiuta informazione al Procuratore della Repubblica, oltre che al coordinatore della sezione di riferimento, se diverso dal Procuratore, sia prima dell'esecuzione, che ad esecuzione avvenuta.
Al medesimo fine su indicato, in tutti i casi in cui si ravvisi l'opportunità della divulgazione dell'esecuzione della misura cautelare, il magistrato titolare del procedimento, eventualmente coadiuvato dalla polizia giudiziaria incaricata dell'esecuzione, predisporrà, con congruo anticipo rispetto alla stessa, un comunicato stampa da sottoporre al Procuratore della Repubblica ai fini della successiva comunicazione mediatica ed istituzionale da parte di quest'ultimo.
Le indicazioni su riportate si applicano:
- a tutti i casi di emissione di misure cautelari, sia coercitive, che interdittive, sia detentive che non detentive, qualunque sia il reato ed il soggetto per i quali siano state emesse, salvo il caso di misura cautelare susseguente alla convalida del fermo di indiziato di delitto o di arresto in flagranza di reato ovvero emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;
- ai casi di esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.p.;
- ai casi di adozione di misure cautelari reali, salvo nel caso di sequestro preventivo ex art. 321, comma 3 bis, c.p.p. ovvero di sequestro preventivo o probatorio avente ad oggetto veicoli o beni di modesto valore o di scarsa rilevanza.
Nel caso di esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero - oltre che nei casi di arresto in flagranza o fuori flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto d'iniziativa della polizia giudiziaria - nei confronti di taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 129 disp. att. c.p.p, si raccomanda la puntuale e tempestiva applicazione di quanto previsto dal comma 3-*bis* del medesimo articolo in punto di informazione istituzionale.

18.2 Le intercettazioni

18.2.1 Le fonti

La circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera del 16.12.2020:
- all'art. 7, comma 4, lettera j) prevede che: *"Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006."*
- all'art. 7, comma 4, lettera j) prevede che: *"Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso: (…)*
j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;";
- all'art. 7, comma 5, lettera b) prevede che: *"Il progetto organizzativo contiene eventualmente: (…)*
b) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;".

18.2.2 Premessa

Non vi è dubbio che la disciplina delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni rientri, da un lato, nei criteri generali relativi all'impiego della polizia giudiziaria, alla quale di regola ne è delegata l'esecuzione, e, dall'altro, nei criteri generali relativi all'uso delle risorse finanziarie, avuto riguardo alle spese conseguenti all'effettuazione delle stesse.
Ne discende che, da un lato, rientra nella responsabilità e nei poteri del Procuratore della Repubblica formulare criteri generali ai quali i magistrati dell'Ufficio devono attenersi nella utilizzazione delle intercettazioni, e, dall'altro, che di tali criteri deve darsi conto obbligatoriamente nel *progetto organizzativo* dell'Ufficio.
Ne deriva, altresì, che, ferma restando la responsabilità del magistrato assegnatario del procedimento nell'utilizzo, ai fini investigativi, delle intercettazioni, egli, nell'utilizzo delle stesse, dovrà attenersi ai criteri generali in proposito formulati dal Procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo o in specifici separati provvedimenti.

18.2.3 L'utilizzo responsabile delle intercettazioni

Specifico rilievo assume l'effettiva direzione delle investigazioni da parte del pubblico ministero nel caso di attività d'indagine espletata mediante il ricorso alle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni, di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p.., trattandosi di attività particolarmente invasiva, destinata a comprimere diritti fondamentali di ogni cittadino: il diritto di rango costituzionale della libertà e della segretezza delle proprie comunicazioni e il diritto, normativamente tutelato, al rispetto della propria *privacy*.
L'esigenza di contenere nel minimo indispensabile la compressione di tali diritti e di evitare violazioni non necessarie della *privacy* delle persone, specie se diverse dalla persona sottoposta alle indagini, attraverso un effettivo e costante controllo delle intercettazioni da parte del pubblico ministero è ancora più cogente a seguito della nuova disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020.
Il principio generale al quale questo Ufficio intende informare la propria attività in materia di intercettazioni, e al quale i magistrati di questa Procura sono tenuti ad uniformarsi, è quello di un utilizzo responsabile delle intercettazioni.
Corollari di tale principio di carattere generale sono i seguenti:
a) utilizzo mirato delle intercettazioni;
b) rispetto delle garanzie personali;
c) contenimento dei costi.

a) L'utilizzo mirato delle intercettazioni equivale ad una individuazione preventiva degli obiettivi e delle finalità delle intercettazioni, le quali, quindi, devono essere funzionali al perseguimento di obiettivi specifici, esattamente individuati o quanto meno concretamente individuabili, e di contro non vanno utilizzate in maniera del tutto generica, *"al buio"*, per la ricerca di eventuali reati.
In altre parole, come peraltro previsto dalla norma (art. 267 c.p.p.), il ricorso alle intercettazioni deve essere finalizzato a rafforzare il quadro indiziario relativo a reati dei quali già ricorrano indizi, a seconda dei casi, gravi o sufficienti, nonché a individuarne gli autori, e non già ad accertare eventuali reati dei quali si supponga l'esistenza.
Inoltre, come richiesto dalla norma (art. 267 c.p.p. il quale prevede che *l'intercettazione* sia *assolutamente indispensabile* <u>*ai fini della prosecuzione delle indagini*</u>), le intercettazioni vanno concepite ed utilizzate come uno strumento investigativo che si aggiunga ad altre attività investigative e le rafforzi, le integri e le completi, piuttosto come l'unico strumento investigativo al quale affidare l'esito complessivo dell'indagine.

b) Il rispetto delle garanzie personali comporta, come richiesto dalla norma (art. 267 c.p.p. il quale prevede che *l'intercettazione* sia *assolutamente indispensabile*), che il ricorso alle intercettazioni debba essere effettivamente necessario.
Le intercettazioni sono uno strumento investigativo estremamente invasivo, destinato ad incidere, comprimendole, su libertà di rango costituzionale, quali quelle della libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, la cui *limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge* (art. 15 della Costituzione).
Da ciò discende l'ineluttabile necessità che l'utilizzo delle intercettazioni abbia luogo solo se effettivamente *assolutamente indispensabile*, come richiesto dalla norma del codice di rito, alla quale rinvia la norma costituzionale (*con le garanzie stabilite dalla legge*) e che sia limitato a ciò che è effettivamente necessario sia quanto ai soggetti e alle forme di comunicazione sia quanto ai tempi.
Ciò comporta, ad esempio, l'esigenza che le intercettazioni non vanno protratte qualora se ne appalesi l'inutilità e che, in tal caso, vadano tempestivamente revocate anziché proseguite inutilmente sino alla loro scadenza naturale.
Ciò significa, altresì, estrema cautela nel sottoporre ad intercettazione le comunicazioni di soggetti estranei alle indagini, cioè assolutamente terzi rispetto alle parti del procedimento (indagati, persone offese, persone informate sui fatti).
Tale avvertita esigenza di ponderata cautela nell'utilizzo delle intercettazioni non sta a significare porre limiti all'autonomia decisionale del magistrato titolare del procedimento nel fare ricorso a quello che è un formidabile, spesso ineludibile, soprattutto in determinati contesti, strumento investigativo, ma raccomandare un uso ponderato e responsabile di uno strumento investigativo estremamente invasivo, destinato ad incidere su libertà fondamentali di rango costituzionale.
In concreto è rimessa alla responsabilità del magistrato titolare del procedimento la valutazione in ordine all'*an*, al *quomodo* e al *quando* delle intercettazioni, facendo affidamento al suo prudente apprezzamento quanto al non facile bilanciamento tra le diversi, concorrenti, esigenze relative alle necessità investigative, al rispetto di libertà personali fondamentali e al contenimento dei costi.
Attesa la rilevanza e la pluralità degli interessi coinvolti e stante la delicatezza della materia, appare opportuno prevedere che, nell'esercizio di tale attività valutativa, non sempre agevole, il Sostituto si confronti con il coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso, attraverso la previsione del "visto" obbligatorio:
- sulla prima richiesta di intercettazione e sul primo decreto di intercettazione d'urgenza relativi al medesimo soggetto (di tal che eventuali richieste o decreti di intercettazione relativi ad ulteriori "bersagli" relativi alla medesima persona non necessitano del visto mentre le richieste o i decreti di urgenza che riguardino soggetti diversi nell'ambito del medesimo procedimento vanno sottoposti al visto) rispettivamente formulata o emesso <u>nell'ambito di procedimenti per i quali sia stato previsto l'obbligo di conferire e comunque di procedimenti che</u>, per la gravità dell'ipotesi di reato per cui si procede e/o la qualità soggettiva del destinatario dell'atto, <u>appaiano di particolare rilevanza o suscettibili di coinvolgere l'immagine, la credibilità e l'azione complessiva dell'Ufficio</u>;
- su ogni richiesta di proroga o decreto di proroga d'urgenza successivi alla seconda proroga (cioè dalla terza proroga, compresa, in poi).
Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di richiedere ed ottenere il visto tempestivamente e comunque compatibilmente con le ragioni dell'urgenza, il visto è richiesto ed apposto successivamente, a ratifica, e comunque può essere surrogato dalla preventiva, informale, interlocuzione, fatta salva sempre la successiva apposizione formale del visto.
Il rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo nella materia delle intercettazioni comporta altresì il divieto di utilizzazione, trascrizione e divulgazione di tutto ciò che attiene alla vita personale e di relazione del soggetto intercettato e che non sia pertinente alle indagini.

c) L'esigenza del contenimento dei costi comporta un utilizzo responsabile delle intercettazioni, le quali non solo vanno disposte soltanto se assolutamente indispensabili ma altresì vanno protratte solo se ciò sia effettivamente necessario, mentre non vanno prorogate né protratte qualora se ne

appalesi l'inutilità, apparendo in tal caso opportuno, come ricordato in precedenza, revocarle anzitempo anziché farle cessare alla scadenza naturale.

18.2.4 Le intercettazioni. Il rapporto con la polizia giudiziaria

L'applicazione in concreto dei principi su indicati postula che nella materia delle intercettazioni sia il pubblico ministero, quale *dominus* delle investigazioni, a governarne l'impiego, senza impropri affidamenti alle scelte unilaterali della polizia giudiziaria.
Una responsabilità, quella del pubblico ministero, che non è limitata solo al ricorso alle intercettazioni ma si estende altresì alla sicurezza del trattamento dei dati personali, sia per la segretezza e l'efficacia delle indagini, sia per la tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni, soprattutto se estranei alle investigazioni.
Affinché il pubblico ministero sia effettivamente il *dominus* delle investigazioni è necessario che, nel corso delle intercettazioni, abbia luogo un costante, anche informale, scambio informativo tra la polizia giudiziaria delegata ed il magistrato assegnatario del procedimento.
Solo assicurando tale effettivo scambio informativo sarà possibile, per il magistrato, effettuare consapevolmente le scelte oculate, che gli competono, nella materia delle intercettazioni, quanto alla effettiva indispensabilità delle stesse, alla individuazione dei *bersagli*, alla necessità della proroga delle stesse, alla opportunità della revoca delle medesime, alla dismissione di utenze non utili, alla adozione di correttivi o di nuove strategie investigative, alla effettuazione di attività investigative in concomitanza con le intercettazioni che ne valorizzino o esaltino le risultanze, alla opportunità, o meno, di trascriverne i contenuti, alla estensione delle attività tecniche a nuove ipotesi di reato emerse dalle medesime intercettazioni.
Non sarà ammissibile, né consentito, che, una volta avviate le intercettazioni, il magistrato titolare del procedimento si disinteressi delle stesse e si rimetta totalmente ed esclusivamente alle valutazioni e alle iniziative della polizia giudiziaria delegata per l'effettuazione delle intercettazioni, abdicando al proprio ruolo di *dominus* delle investigazioni.
Al contrario, il magistrato titolare del procedimento, nel caso di intercettazioni, dovrà essere costantemente e puntualmente informato sulle risultanze delle stesse e la polizia giudiziaria non potrà limitarsi a rendicontarne gli esiti al termine dell'intera attività di intercettazione.
I principi su enunciati sono ancora più attuali e cogenti a seguito della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
Per effetto delle innovazioni legislative, infatti, l'attività di esecuzione delle intercettazioni delegata alla polizia giudiziaria dovrà svolgersi con modalità operative ancora più rigorose, della cui osservanza è garante il pubblico ministero.
Invero, per effetto della nuova disciplina:
- non possono essere utilizzate le intercettazioni vietate (ad esempio quelle relative alle conversazioni del difensore con il proprio assistito), quelle irrilevanti nonché quelle contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo, quanto a queste ultime due, che si tratti di espressioni rilevanti ai fini delle indagini;
- le intercettazioni utilizzabili e rilevanti non possono essere riportate integralmente nella richiesta e nella ordinanza cautelare, ma possono essere riprodotte nei brani essenziali, solo quando ciò sia necessario;
- all'atto del deposito delle intercettazioni presso l'archivio digitale delle intercettazioni di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p., il giudice dispone l'acquisizione (al procedimento) delle conversazioni o dei flussi che non appaiano irrilevanti, dei quali non sia vietata l'utilizzazione e che non riguardino categorie particolari di dati personali, sempre che, quanto a questi ultimi, non ne sia dimostrata la rilevanza, disponendo lo stralcio delle intercettazioni non acquisite, destinate a rimanere segregate nell'archivio su indicato;

- il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni o delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini per le quali non vi siano contestazioni;
- l'archivio digitale previsto dall'art. 269, comma 1, c.p.p., nel quale sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni, è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, a quelle irrilevanti, a quelle di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle riguardanti categorie particolari di dati personali;
- il pubblico ministero dà indicazioni alla polizia giudiziaria delegata per le operazioni di intercettazione e vigila affinché nei verbali delle operazioni di intercettazione, nei quali è trascritto anche sommariamente il contenuto delle comunicazioni intercettate, non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di espressioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268, comma 2-*bis*, c.p.p);
- il verbale delle operazioni di intercettazione contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e cessazione della intercettazione ed i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni, nonché, nel caso di intercettazione tra presenti mediante captatore informatico inserito su dispositivo elettronico portatile, l'indicazione del tipo di programma impiegato e, qualora possibile, dei luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o le conversazioni (art. 89, comma 1, disp. att. c.p.p.);
- i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p.; entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso il suddetto archivio unitamente ai decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni; qualora dal deposito delle intercettazioni possa derivare un pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero può essere autorizzato dal giudice a ritardare tale deposito sino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 268, commi 4 e 5, c.p.p.).

Il rispetto di tali disposizioni, la cui *ratio* è quella di evitare l'utilizzo e l'indebita propalazione delle intercettazioni che siano vietate, inutilizzabili, irrilevanti o che comunque non siano state utilizzate ai fini cautelari o probatori, comporta la necessità che nelle indagini preliminari non si documentino le intercettazioni vietate, inutilizzabili o manifestamente irrilevanti e che le intercettazioni utilizzabili e rilevanti siano documentate con modalità tali da consentirne il successivo corretto utilizzo, in conformità al dettato normativo.

La correttezza delle valutazioni operate nel corso delle indagini preliminari relativamente alla utilizzabilità e alla rilevanza delle intercettazioni e alle modalità di documentazione delle stesse è prodromica alla condivisione delle une e delle altre da parte del giudice ai fini sia della loro utilizzabilità in sede cautelare sia della loro acquisizione ai sensi degli artt. 268, 415-*bis*, comma 2-*bis*, e 454, comma 2-*bis*, c.p.p., anche nella forma semplificata di cui al comma 7, seconda parte, dell'art. 268 c.p.p..

Della correttezza di tali valutazioni e delle modalità di documentazione delle intercettazioni nel corso delle indagini è garante il pubblico ministero, il quale, ai sensi dell'art. 268, comma 2-*bis*, c.p.p., dà indicazioni alla polizia giudiziaria delegata per le operazioni di intercettazione e vigila affinché nei verbali delle operazioni di intercettazione non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Pertanto, compete al pubblico ministero, nell'ambito della sua generale potestà di direzione delle indagini, assicurare che la polizia giudiziaria delegata per le intercettazioni effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili e le documenti correttamente.

Tale previsione normativa impone un radicale mutamento delle prassi fin qui seguite nello svolgimento delle operazioni di intercettazione, in virtù delle quali, in genere, la polizia giudiziaria, sulla scorta della delega iniziale conferitale, di fatto eseguiva le intercettazioni in sostanziale autonomia, limitandosi a riferirne le risultanze al pubblico ministero per iscritto all'atto delle richieste di proroga quando non addirittura solo al termine delle stesse.

Al contrario, la nuova disciplina normativa postula una costante interlocuzione, anche informale, tra il pubblico ministero delegante e gli organi di polizia giudiziaria delegati per le operazioni di intercettazione, i quali sono tenuti ad informare costantemente il pubblico ministero delle risultanze delle intercettazioni per le determinazioni e le valutazioni di sua competenza relative non solo alla protrazione, o meno, delle stesse, ma altresì alla trascrizione, o meno, dei contenuti delle conversazioni/comunicazioni intercettate e alla estensione della autorizzazione alle intercettazioni per reati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali le stesse sono state originariamente autorizzate, eventualmente emersi nel corso di queste ultime.
Pertanto, i casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti dalla polizia giudiziaria alla valutazione del pubblico ministero, a tal fine opportunamente interpellato, anche per le vie brevi.
Il pubblico ministero dovrà, a sua volta, con particolare scrupolo:
- vigilare affinché non siano documentate intercettazioni di cui è vietata l'utilizzazione, *in primis* quelle che riguardano i colloqui dell'indagato con il difensore;
- valutare la rilevanza, ai fini investigativi, delle comunicazioni contenenti espressioni "*lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge*" (art. 268, comma 2-*bis*, c.p.p), intendendosi per dati sensibili quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (*dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*), valutandone con rigore la concreta utilità per le indagini ed impartendo disposizioni affinché, in caso contrario, esse non siano trascritte, vigilando sulla loro osservanza;
- vigilare affinché, nei casi di conversazioni irrilevanti o non utilizzabili, la polizia giudiziaria, nei relativi verbali (i cd. brogliacci di ascolto), ometta di riportarne il contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione e ad usare la formula *conversazione non rilevante ai fini delle indagini* o *conversazione non utilizzabile* o altra equipollente;
- farsi parte diligente, nel caso di inerzia da parte della polizia giudiziaria delegata, sollecitandone l'interlocuzione puntuale.
La necessità di una tempestiva e costante interlocuzione tra la polizia giudiziaria delegata e il pubblico ministero delegante in merito alle risultanze delle intercettazioni è resa ancora più cogente dalle ricadute applicative del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 28 novembre 2019, n. 51, ric. Cavallo), che ha posto limiti stringenti all'utilizzazione delle intercettazioni per reati diversi da quelli per i quali le medesime intercettazioni sono state autorizzate, affermando il seguente principio di diritto: "*il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge*".
Pertanto è assolutamente indispensabile che, qualora nel corso delle intercettazioni emergano reati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali è intervenuta l'autorizzazione alle intercettazioni, la polizia giudiziaria segnali immediatamente al pubblico ministero, con specifica annotazione, tale evenienza al fine di consentire a quest'ultimo di procedere, da un lato, al doveroso, tempestivo aggiornamento delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e, dall'altro, all'estensione dell'autorizzazione *ex* art. 267 c.p.p. ai nuovi reati, indispensabile per l'utilizzazione delle successive intercettazioni anche in ordine a questi ultimi.
In tal caso, ricevuta la suddetta segnalazione e dopo aver proceduto alle necessarie, nuove, iscrizioni al registro generale, il pubblico ministero dovrà richiedere al giudice l'estensione della autorizzazione alle intercettazioni, già concessa, ai nuovi reati emersi.
Con ordine di servizio n. 277/2020 datato 20 luglio 2020, al quale si rinvia in questa sede, sono state formulate indicazioni al fine della corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina

delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, in vigore dall'1 settembre 2020 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

18.3 Gli ausiliari del magistrato: i consulenti tecnici e gli interpreti

18.3.1 Principi generali in materia di nomina del consulente tecnico

Il ricorso ai consulenti tecnici è funzionale all'efficacia delle indagini e alla correttezza dell'esercizio dell'azione penale, in particolar modo in relazione a materie estremamente tecniche, specialistiche o settoriali, che richiedono l'apporto di professionalità, competenze, conoscenze e saperi, dei quali il magistrato non sempre dispone (si pensi, per tutte, alla materia della colpa medica, per la quale è lo stesso Legislatore ad avere previsto, all'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la necessità di procedere alla nomina di un collegio di consulenti tecnici, di cui facciano parte, oltre a un medico legale, uno o più specialisti che abbiano specifica e pratica conoscenza della branca medica oggetto del procedimento).
Nella materia dei consulenti tecnici - e più in generale degli ausiliari del magistrato - vengono in rilievo finalità diverse, apparentemente confliggenti tra loro, che occorre conciliare, in quanto, da un lato, il magistrato procedente deve poter fare affidamento sulla migliore collaborazione tecnica possibile, e, dall'altro, occorre assicurare il contenimento dei costi e, per quanto possibile, la rotazione degli incarichi, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, imparzialità e correttezza, sempre preservando l'autonomia del magistrato assegnatario del procedimento, chiamato ad effettuare una scelta dalla natura intrinsecamente fiduciaria.
Invero, se, da un lato, occorre garantire ai magistrati dell'Ufficio la disponibilità di competenze tecnico-scientifiche qualificate ed affidabili affinché assumano in maniera appropriata le determinazioni di loro competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale, dall'altro lato, è necessario assicurare che la scelta degli ausiliari tecnici abbia luogo, per un verso, solo qualora effettivamente necessaria, e, per altro verso, in maniera imparziale e trasparente a garanzia dell'uniformità e della correttezza dell'esercizio dell'azione penale oltre che a tutela dell'immagine e della credibilità dell'Ufficio.
In quest'ottica, appare opportuno, da un lato, limitare il conferimento degli incarichi di consulenza tecnica ai casi in cui gli stessi siano effettivamente necessari - anche attraverso l'adozione di prassi virtuose e il ricorso alla stipula di protocolli con le Università, l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, la Banca d'Italia e le altre Istituzioni pubbliche i cui funzionari abbiano specifiche professionalità utili allo svolgimento di verifiche tecniche - così da renderli residuali e comunque contenerne o eliminarne i costi - e, dall'altro, sottoporre alla verifica del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto, attraverso lo strumento del *visto*, il conferimento degli incarichi e i provvedimenti di liquidazione dei relativi compensi, che possano comportare criticità sotto i profili della rotazione, della opportunità e del contenimento dei costi.
In tale materia vengono in rilievo i principi di trasparenza e pubblicità degli incarichi e dei relativi compensi, nell'ambito di un uso responsabile delle risorse dell'Ufficio e di una logica di contenimento complessivo dei costi.
Al fine su indicato, ferma restando l'autonomia decisionale del singolo magistrato e la natura fiduciaria della scelta dell'ausiliario, compete al Procuratore della Repubblica l'adozione di strumenti di supporto, direttive e criteri predeterminati e condivisi che siano in grado di orientare la scelta degli ausiliari e, nel contempo, assicurare uniformità, correttezza e trasparenza nel conferimento degli incarichi e nella liquidazione dei relativi compensi.
Indefettibile corollario di tale impostazione è la vigilanza sugli incarichi conferiti agli ausiliari tecnici del magistrato e sui relativi compensi liquidati, attraverso il monitoraggio degli stessi, al fine di garantire l'effettività dei criteri adottati.

Del pari, dovendosi assicurare la tempestività delle investigazioni e l'effettività del principio di ragionevole durata del processo, si impone un costante monitoraggio dei tempi di espletamento degli incarichi, al fine di garantire che gli stessi siano compatibili con il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, evitandosi la concessione di proroghe non strettamente necessarie per il completamento delle operazioni di consulenza, inutili stasi nello svolgimento di queste ultime nonché il conferimento di incarichi a consulenti già gravati da una pluralità di incarichi ancora in corso con la conseguente dilatazione dei tempi di espletamento degli stessi.
Al medesimo fine occorre assicurare adeguata pubblicità agli incarichi conferiti agli ausiliari del magistrato, mediante la pubblicazione annuale, sul sito dell'Ufficio, dei relativi elenchi per ciascun settore schermando i dati sensibili.

18.3.2 L'istituzione dell'elenco dei consulenti tecnici e degli interpreti della Procura

L'art. 73 disp. att. c.p.p. prevede che *"il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti"*.
Tale previsione, seppur non vincolante (*di regola*), potrebbe indurre a ritenere superflua l'istituzione di un elenco dei consulenti tecnici di fiducia della Procura, posto che il pubblico ministero di regola dovrebbe scegliere il proprio consulente tecnico attingendo all'albo dei periti del Tribunale.
Ciò nondimeno l'istituzione di tale elenco, sebbene non previsto espressamente dal codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, si appalesa quanto mai opportuna per molteplici ragioni.
Invero, il dettato normativo, avendo previsto che *di regola* il pubblico ministero nomina il proprio consulente tecnico scegliendo una persona iscritta nell'albo dei periti del Tribunale, postula la non obbligatorietà di tale scelta e quindi la possibilità che il pubblico ministero effettui la scelta del proprio consulente, avente intrinseca natura fiduciaria, anche al di fuori dell'albo suddetto.
L'istituzione di un elenco dei consulenti tecnici della Procura è funzionale al corretto utilizzo degli ausiliari tecnici del magistrato.
Ciò posto, e ferma restando l'autonomia del singolo magistrato del pubblico ministero, il quale può legittimamente determinarsi autonomamente nella scelta essenzialmente fiduciaria del proprio consulente tecnico, compete al Procuratore della Repubblica, quale garante della correttezza, della efficacia e dell'uniformità dell'azione penale, adottare i necessari strumenti di supporto, che possano orientare la scelta degli ausiliari tecnici da parte dei magistrati dell'Ufficio, in quanto tale scelta è funzionale alla efficacia delle investigazioni e quindi dell'azione penale, che di queste ultime è il portato, e, nel contempo, assicurare uniformità, correttezza e trasparenza nel conferimento degli incarichi e nella liquidazione dei relativi compensi.
Sebbene le previsioni dell'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per la nomina del perito, diversamente da quanto invece espressamente previsto per le norme relative alla liquidazione dei relativi compensi, non formino oggetto di espresso richiamo a proposito della nomina del consulente tecnico da parte del pubblico ministero, non vi è dubbio che alle stesse si possa e si debba fare riferimento, in via analogica, nella elaborazione di una compiuta disciplina di quest'ultima, proprio in forza della previsione dell'art. 73 disp. att. c.p.p..
L'art. 67 delle d.a.c.p.p., nel prevedere l'istituzione di un albo dei periti presso ogni Tribunale, suddiviso in categorie (comma 1), stabilisce;
- l'inserimento necessario, in detto albo, di una serie di categorie professionali, quali esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione (comma 2);
- la nomina del perito possibilmente tra coloro che svolgono la propria attività professionale presso un ente pubblico, nel caso in cui si designi un esperto non iscritto all'albo (comma 3), motivando specificamente le ragioni di tale scelta (comma 4);
- la necessità di evitare situazioni di incompatibilità nelle nomine (comma 5).

Appare, pertanto, quanto mai opportuno che l'elaborazione di una disciplina della nomina dei consulenti tecnici della Procura si ispiri ai principi su riportati, dettati dal Legislatore per l'analoga disciplina della nomina del perito da parte del giudice.
L'istituzione di un elenco dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica va necessariamente corredata di direttive, parametri e criteri organizzativi, predeterminati e condivisi, che siano in grado di orientare consapevolmente la scelta degli ausiliari tecnici da parte del singolo magistrato nelle diverse discipline e specialità professionali e, nel contempo, assicurare uniformità, correttezza e trasparenza sia nel conferimento degli incarichi di consulenza tecnica che nella liquidazione dei relativi compensi.
Al fine su indicato, con il presente progetto organizzativo, è istituito presso l'Ufficio un apposito elenco dei consulenti tecnici e degli interpreti, in cui vanno iscritti i soggetti, in possesso di adeguate e specifiche professionalità e competenze, debitamente documentate, che abbiano dato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico o di interprete, suddivisi per materia e per specializzazioni.
Al suddetto elenco - messo a disposizione di tutti i magistrati e delle relative segreterie con apposito collegamento informatico e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio - occorre fare prioritariamente riferimento nella individuazione delle persone da nominare quali consulenti tecnici, secondo un criterio tendenziale di rotazione nel conferimento degli incarichi, in particolare nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano ad oggetto attività di carattere seriale o che non implichino una prestazione d'opera tecnica o intellettuale di particolare difficoltà, tale da giustificare un incarico *intuitu personae*.
Di tale elenco vanno assicurati la corretta tenuta e il puntuale e costante aggiornamento, inserendo i dati relativi alle nuove iscrizioni, alle sospensioni e alle cancellazioni degli ausiliari, alla implementazione delle specializzazioni dei soggetti già iscritti, agli incarichi conferiti e revocati, ai compensi liquidati, alle situazioni che comportino la necessità del preventivo "visto" sulla relativa nomina.
A tal fine, si procederà alla revisione periodica, con cadenza biennale, dell'elenco, nelle varie materie e specialità, mediante verifica della volontà dell'esperto di confermare la propria disponibilità al conferimento degli incarichi e della permanenza in capo allo stesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco.
Stante l'importanza e la delicatezza di tale attività, funzionale alla corretta individuazione degli ausiliari tecnici del pubblico ministero, la cura e la tenuta dell'elenco dei consulenti tecnici sono riservate al Procuratore della Repubblica, mentre a quest'ultimo e al Procuratore Aggiunto, nell'ambito delle sezioni dagli stessi rispettivamente coordinate, è demandata la vigilanza sul conferimento degli incarichi e sulla liquidazione dei relativi compensi.
Alla corretta tenuta dell'elenco concorreranno, altresì, tutti i magistrati dell'Ufficio, i quali sono tenuti a segnalare al Procuratore della Repubblica e comunque al coordinatore della sezione di loro appartenenza ogni situazione che possa influire sulla permanenza o sull'aggiornamento della iscrizione nel suddetto elenco, quali il particolare pregio della consulenza tecnica o la qualità non soddisfacente della stessa, il ritardo nell'espletamento dell'incarico, eventuali altre negligenze del consulente tecnico nominato, l'esosità dei compensi richiesti, la particolare specializzazione di cui sia in possesso il consulente tecnico, ecc..
Il suddetto elenco dei consulenti tecnici della Procura è istituito e va implementato ed aggiornato sulla scorta dei seguenti criteri:
- preventiva interlocuzione con gli Ordini professionali al fine di raccogliere le dichiarazioni di disponibilità degli iscritti agli albi professionali a collaborare con la Procura nell'espletamento di incarichi di consulenza tecnica;
- acquisizione di specifici *curricula* e adeguata documentazione degli aspiranti consulenti tecnici, al fine di consentire di verificare la sussistenza dei requisiti professionali necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco (titoli di studio, specializzazioni, esperienza maturata nelle singole materie o in settori specialistici);

- articolazione dell'elenco dei consulenti tecnici nelle singole categorie professionali nonché, all'interno delle stesse, delle singole branche, materie o specializzazioni, per consentire a ciascun magistrato di avere a disposizione una rosa di nomi che sia la più ampia e qualificata possibile;
- individuazione preferenziale del consulente tecnico nell'ambito di tale elenco, con possibilità per il magistrato di orientarsi diversamente, attingendo comunque a professionalità esterne all'elenco, in tale caso preferibilmente iscritte nell'albo dei periti del Tribunale ovvero operanti presso un ente pubblico, con la conseguente previsione, da un lato, della non necessità del visto del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato procedente sul provvedimento di nomina o di conferimento dell'incarico, nel caso in cui il consulente tecnico sia scelto nell'ambito dell'elenco, e di contro della necessità del visto preventivo sul provvedimento di nomina o di conferimento dell'incarico, nel caso in cui il consulente tecnico sia scelto al di fuori dell'elenco.

Pertanto, nel procedere alla nomina dei consulenti tecnici appare opportuno attenersi ai seguenti criteri di carattere generale:

a) la designazione del consulente tecnico avrà luogo in via preferenziale attingendo all'elenco dei consulenti tecnici di questo Ufficio;

b) nel caso di nomina di consulenti tecnici non iscritti nell'elenco di questo Ufficio, sarà privilegiata, qualora possibile, la designazione di una persona iscritta nell'albo dei periti del Tribunale o che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico (in analogia con quanto previsto dall'art. 67, comma 3, disp. att. c.p.p. per la nomina del perito);

c) a garanzia della trasparenza dell'attività dell'Ufficio, i magistrati avranno cura di assicurare, per quanto possibile, attesa la natura fiduciaria dell'incarico, il tendenziale rispetto di un generale canone di opportuna rotazione nel conferimento degli incarichi.

In proposito viene in rilevo il principio codificato dall'art. 23 disp. att. c.p.c., che, a proposito della nomina dei consulenti tecnici di ufficio, prevede che *gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo* in maniera da non superare determinate percentuali; sebbene si tratti di una disposizione dettata per il giudice e per il settore civile e non per il pubblico ministero e per il settore penale, il principio che si ricava da tale norma, rappresentato dalla tendenziale distribuzione degli incarichi, appare valido anche per il conferimento degli incarichi di consulenza tecnica da parte del pubblico ministero, quale parte pubblica del procedimento.

In particolare, sarà assicurata la rotazione degli incarichi nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano ad oggetto attività di carattere seriale o che non implichino una prestazione d'opera tecnica o intellettuale di particolare difficoltà o specializzazione, tale da giustificare un incarico *intuitu personae* (ad es. trascrizione, traduzione, analisi su sostanze stupefacenti, ecc.).

Al fine su indicato, il programma informatico predisposto per la gestione dell'elenco dei consulenti tecnici consentirà al magistrato, che deve procedere alla nomina, la verifica del numero degli incarichi eventualmente già ricevuti dal consulente designabile.

Al medesimo fine, si richiama l'importanza del puntuale inserimento dei dati relativi agli affidamenti di consulenze nel suddetto registro informatico da parte dei magistrati e delle relative segreterie.

Il dirigente amministrativo adotta le misure atte ad assicurare il puntuale monitoraggio della scrupolosa osservanza dell'obbligo di corretto inserimento dei dati.

Si raccomanda che il magistrato procedente, nella individuazione del consulente tecnico da nominare, tenga conto altresì dell'eventuale, contestuale, svolgimento di altri, numerosi o gravosi, incarichi di consulenza da parte del consulente designabile, al fine di evitare il sovrapporsi di una pluralità di incarichi in capo al medesimo consulente con conseguente inevitabile dilatazione dei tempi di espletamento di ciascun incarico di consulenza e lievitazione dell'onorario, se a vacazioni.

In ogni caso, non possono essere nominati consulenti tecnici:

1) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano svolto attività di indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p.;

2) le persone addette ai servizi e ai reparti di polizia giudiziaria istituiti al fine dello svolgimento di indagini ed attività tecniche e scientifiche del medesimo genere di quelle cui si riferisce l'incarico (es. polizia scientifica, accertamenti su comunicazioni e sistemi informatici e telematici, ecc.), salvo

ricorrano specifiche e motivate esigenze che ne rendano indispensabile l'apporto, in tal caso dovendo la relativa nomina essere preventivamente sottoposta al "visto" del coordinatore della sezione alla quale appartiene il magistrato designante;
3) gli ufficiali e gli agenti addetti alla Sezione di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio, fatti salvi i casi in cui ricorrano eccezionali esigenze di urgenza e riservatezza delle indagini da svolgersi o di conferimento di incarichi corrispondenti a competenze tecniche e scientifiche del tutto estranee alle funzioni proprie degli organi di polizia giudiziaria, in tali casi dovendo la relativa nomina essere sottoposta al "visto" del coordinatore della sezione alla quale appartiene il magistrato designante;
4) il personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio o presso il Tribunale competente per l'eventuale dibattimento di primo grado;
5) le persone il cui nominativo sia stato cancellato dall'elenco dei consulenti tecnici di questo Ufficio ovvero la cui richiesta di iscrizione (o di conferma di quella già disposta) sia stata rigettata, a seguito di grave ritardo o gravemente inadeguato svolgimento di precedenti incarichi, ingiustificato e reiterato rifiuto di assunzione di altri incarichi, infedeltà delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo, nonché di ogni altro caso di gravità tale da determinare il venir meno della necessaria fiducia dei magistrati dell'Ufficio.
Alla cancellazione ovvero, in via cautelativa, alla sospensione dell'iscrizione si procederà nei seguenti casi:
- adozione di sentenze di condanna, anche non definitive, provvedimenti cautelari o precautelari, ed altri provvedimenti giudiziari per delitto, tali da incidere negativamente sul rapporto fiduciario con il soggetto iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici;
- acquisizione di informazioni idonee a determinare il venir meno del suddetto rapporto fiduciario;
- gravi e/o reiterati ed ingiustificati ritardi, inadempienze od omissioni nell'espletamento dell'incarico;
- acquisizione di elementi tali da rendere incompatibile o inopportuna la permanenza della iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici della Procura.
Il magistrato assegnatario del procedimento nel quale si è proceduto alla nomina del consulente tecnico segnalerà al coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro di appartenenza ogni circostanza rilevante al fine del conferimento di successivi incarichi ovvero della cancellazione del consulente dall'elenco (il particolare pregio o, per converso, la palese inadeguatezza della consulenza espletata, gravi, reiterati ed ingiustificati ritardi, inadempienze od omissioni nello svolgimento della consulenza, richieste di liquidazioni di compensi e di spese palesemente sproporzionate o comunque ingiustificate, il rifiuto ingiustificato di svolgere l'incarico) e ogni altra circostanza rilevante per le successive scelte fiduciarie di altri magistrati dell'Ufficio.
Il Procuratore Aggiunto, qualora riceva la suddetta segnalazione, ne darà comunicazione al Procuratore della Repubblica.
I provvedimenti di iscrizione nonché di conferma, cancellazione e sospensione dell'iscrizione già disposta sono adottati dal Procuratore della Repubblica, previa eventuale acquisizione di elementi ulteriori di informazione presso i magistrati dell'Ufficio nonché eventualmente presso il diretto interessato.
I provvedimenti di cancellazione e di sospensione dall'elenco sono comunicati ai magistrati dell'Ufficio nonché al diretto interessato.
Al fine dell'iscrizione nell'elenco dei consulenti ed interpreti di questa Procura, occorre che la relativa istanza dell'interessato sia corredata:
1) del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti ovvero di dichiarazione equipollente dell'interessato resa ai sensi e per gli effetti della l. 445/2000;
2) dei documenti attestanti il possesso della speciale competenza professionale in relazione alla quale si chiede l'iscrizione, salvo che si tratti di persona già iscritta nell'albo dei periti del Tribunale, nel qual caso occorre allegare la prova di tale iscrizione;
3) di una dichiarazione dell'interessato, dalla quale risulti:
3.a) che non siano state pronunciate irrevocabili sentenze di condanna alla pena della reclusione per delitti non colposi non ancora risultanti nel certificato del casellario giudiziale;

3.b) che, per quanto a sua conoscenza, l'interessato non sia sottoposto a procedimenti penali;
3.c) ove si tratti di persone non iscritte all'albo dei periti del Tribunale, che non siano stati adottati provvedimenti di cancellazione o radiazione dall'albo professionale di appartenenza per motivi disciplinari;
3.d) l'esistenza di eventuali rapporti di parentela, affinità o convivenza con magistrati in servizio nel distretto di Corte di Appello, con dipendenti amministrativi di questo Ufficio e del Tribunale in sede, con ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria addetti alla Sezione di polizia giudiziaria di questo Ufficio ovvero a servizi e reparti di polizia giudiziaria operanti nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata (dato, quest'ultimo, necessario al fine di consentire al magistrato che procede alla nomina di valutare l'esistenza di profili di incompatibilità ed inopportunità correlati allo svolgimento di attività di indagine nel relativo procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p.);
3.e) l'eventuale svolgimento di attività professionali alle dipendenze di enti pubblici (al fine di consentire al magistrato che procede alla nomina di valutare l'esistenza di profili di incompatibilità ed inopportunità correlati allo svolgimento di attività di indagine nel relativo procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art. 371, comma 2, c.p.p.);
3.f) l'impegno a comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione dei dati cui si riferiscono le suddette informazioni.

18.3.3 La nomina del consulente tecnico e la liquidazione del relativo compenso. Il *visto*

La nomina, quale consulente tecnico, di persona inserita nell'elenco di questo Ufficio, di regola, non richiede il "visto" del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato che procede, salva in ogni caso la facoltà di quest'ultimo di richiederne l'apposizione.
La previsione della non necessità del "visto" sul provvedimento di nomina del consulente tecnico, da un lato, risponde all'esigenza di valorizzare l'autonomia decisionale del magistrato assegnatario del procedimento nell'adozione di una scelta di natura intrinsecamente fiduciaria e, dall'altro, si giustifica con la predisposizione di idonei strumenti informativi a supporto di tale scelta fiduciaria, rappresentati dalla adozione del suddetto elenco dei consulenti tecnici e dei correlati criteri applicativi, tali da orientare consapevolmente la selezione dell'ausiliario tecnico e conseguentemente rendere superflua e comunque residuale la necessità del "visto".
L'eliminazione del "visto" risponde altresì all'esigenza di snellire e semplificare le procedure interne di conferimento degli incarichi di consulenza tecnica, limitandone la previsione ai soli casi predeterminati in cui lo stesso sia effettivamente necessario per assicurare l'uniforme applicazione di direttive e criteri generali di organizzazione dell'Ufficio o a tutela della trasparenza ed imparzialità dell'azione dell'Ufficio.
Il "visto" del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato che procede alla nomina è, invece, necessario:
a) nel caso di designazione di persone non incluse nell'elenco dei consulenti tecnici di questo Ufficio;
b) nei casi indicati ai nn. 2) e 3) e al punto 3-d) riportati nel paragrafo che precede.
In tali ipotesi nel provvedimento di nomina dovrà darsi adeguatamente conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della scelta e il relativo *visto* dovrà essere richiesto ed apposto prima del conferimento del relativo incarico, fatti salvi casi eccezionali o di assoluta urgenza, che non consentano l'apposizione preventiva del *visto*, nel qual caso quest'ultimo sarà apposto successivamente al conferimento dell'incarico, a ratifica.
In assenza del "visto", qualora necessario, sul provvedimento di nomina del consulente tecnico il relativo incarico non potrà essere conferito.
Pertanto, nei casi in cui è richiesto il *visto* sulla nomina del consulente tecnico, non potrà farsi luogo alla prassi invalsa di procedere contestualmente, nel medesimo verbale, alla nomina del consulente tecnico e al conferimento allo stesso del relativo incarico.

Nel caso in cui sia nominato consulente tecnico un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, all'atto del conferimento dell'incarico sarà acquisita una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che il medesimo non abbia svolto attività d'indagine nel procedimento o in procedimenti ad esso collegati a norma dell'art.371, comma 2, c.p.p..
La segreteria del magistrato che ha proceduto alla nomina del consulente provvederà all'immediato inserimento dei relativi dati (numero di procedimento, nominativo del consulente e del magistrato che ha proceduto alla nomina, periodo di svolgimento dell'incarico, data della liquidazione dei relativi compensi, etc.) negli appositi campi informatici predisposti per la gestione dell'elenco dei consulenti tecnici.
Costituisce specifico dovere del magistrato che procede alla nomina assicurare che l'inserimento dei dati relativi alla nomina del consulente nel programma informatico predisposto per la gestione del relativo elenco sia puntuale e tempestivo, essendo ciò essenziale alla funzionalità del sistema.
Agli incarichi conferiti agli ausiliari del magistrato va assicurata adeguata pubblicità, mediante la pubblicazione annuale, sul sito *web* dell'Ufficio, dei relativi elenchi per ciascun settore, ivi compresi quelli conferiti a soggetti non iscritti nell'elenco dei consulenti dell'Ufficio, schermando i dati sensibili.
In materia di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici è fatta riserva di adozione, con separati provvedimenti, di parametri e criteri di carattere generale, disciplinanti specifiche questioni, problematiche o materie, al fine di assicurare:
- l'uniformità delle liquidazioni nel caso di consulenze di tipo omogeneo, con particolare riferimento ai settori nei quali l'espletamento dell'incarico comporti attività standardizzate o di routine e comunque omologabili (consulenza tossicologica; attività di trascrizione; attività di traduzione, ecc.);
- il contenimento della spesa, da un lato, e l'esigenza di non mortificare le professionalità che affiancano la Procura, dall'altro, con particolare riguardo ai settori per i quali sono previsti normativamente un minimo ed un massimo del compenso.
I provvedimenti di liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici di importo complessivo superiore ai 5.000 euro sono sottoposti al visto del coordinatore della sezione o del gruppo di lavoro cui appartiene il magistrato che ha disposto la liquidazione, al fine di verificarne la congruità e di assicurare una tendenziale uniformità e omogeneità delle liquidazioni di consulenze relative alla medesima materia o a materie analoghe, nell'ottica del contenimento dei costi e di un uso responsabile delle risorse dell'Ufficio.
Al fine dello snellimento delle procedure di liquidazione e di valorizzare l'autonomia e la responsabilità del magistrato che procede, il "visto" su indicato non è richiesto nel caso di liquidazioni di compensi non superiori a 5000 (cinquemila) euro.
Ai fini del calcolo della suddetta soglia dovranno considerarsi:
- oltre all'onorario o al compenso in senso stretto, anche il rimborso delle spese sostenute, ivi compreso il compenso ad eventuali collaboratori autorizzati;
- cumulativamente i compensi liquidati al medesimo consulente in relazione ad altri incarichi da questi eventualmente svolti nell'ambito del medesimo procedimento.
Il "*visto*" sulla liquidazione è altresì necessario nel caso di deroga ai criteri fissati in via generale per la liquidazione dei compensi dal Procuratore della Repubblica ovvero, per gli specifici ambiti di attività delle sezioni dallo stesso coordinate, dal Procuratore Aggiunto, d'intesa con il Procuratore.
In assenza del "visto", qualora richiesto, il decreto di liquidazione non potrà avere ulteriore corso e le somme di denaro liquidate (compensi e rimborso spese) non potranno essere pagate.
Nella richiesta di liquidazione del compenso, a pena di irricevibilità della stessa, il consulente tecnico dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche mediante dichiarazione negativa, l'eventuale, contestuale, svolgimento di altri incarichi di consulenza o perizia, dei quali occorre tenere conto ai fini della successiva liquidazione del compenso, anche al fine di evitare il superamento del tetto massimo giornaliero di indennità nel caso di liquidazione a vacazioni, e delle valutazioni in ordine ad eventuali ritardi nel deposito della relazione.

Il personale amministrativo addetto alle segreterie dei magistrati avrà cura di verificare l'osservanza di tale disposizione da parte del consulente tecnico all'atto della presentazione della richiesta di liquidazione.
I magistrati ed il personale amministrativo dell'Ufficio sono tenuti all'osservanza delle direttive e dei criteri formulati in materia di nomina dei consulenti tecnici e di liquidazione dei relativi compensi.
Le direttive ed i criteri organizzativi di cui al presente paragrafo si applicano, in quanto compatibili, anche alla nomina degli interpreti, dei trascrittori e di altri ausiliari tecnici del magistrato (amministratori e custodi giudiziari).

19. L'utilizzo delle risorse dell'Ufficio

19.1 Le fonti normative

La circolare del CSM in materia di organizzazione degli uffici di Procura, approvata con delibera del 16.12.2020, all'art. 7, comma 4, prevede che: "*il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene in ogni caso: (…)*
j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre".
Ne deriva che, da un lato, rientra nella responsabilità e nei poteri del Procuratore della Repubblica formulare criteri generali ai quali i magistrati dell'Ufficio devono attenersi nella utilizzazione delle risorse di cui dispone l'Ufficio, e, dall'altro, che di tali criteri deve darsi conto obbligatoriamente nel *progetto organizzativo* dell'Ufficio.
Ne discende, altresì, che, ferma restando la responsabilità del magistrato assegnatario del procedimento nell'utilizzo, ai fini investigativi, delle risorse dell'Ufficio e nella liquidazione delle spese di giustizia, egli, nell'utilizzo di tali risorse e nella liquidazione delle spese, dovrà attenersi ai criteri generali in proposito formulati dal Procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo.

19.2 Le spese di giustizia. Il principio dell'utilizzo razionale e responsabile delle risorse dell'Ufficio

Nella materia dell'utilizzazione delle risorse dell'Ufficio occorre assicurare un compiuto bilanciamento delle diverse esigenze che vengono in rilievo, quali quelle della necessità, da un lato, di consentire al magistrato procedente la possibilità di utilizzare tutte le risorse, economiche e tecniche, disponibili ai fini dell'efficacia e della tempestività delle investigazioni, valorizzandone l'autonomia anche nell'utilizzo di dette risorse, e, dall'altro, di contenere i costi e di assicurare, per ragioni di trasparenza e di buona amministrazione, l'adozione di prassi uniformi sia nell'utilizzo di tali risorse sia nella liquidazione delle relative spese.
Invero, se, da un lato, occorre garantire ai magistrati dell'Ufficio la possibilità di avvalersi di tutti gli strumenti disponibili (intercettazioni audio e video, consulenti tecnici, interpreti, trascrizioni, ecc.) al fine di consentire loro di assumere in maniera appropriata e tempestiva le determinazioni di loro competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale, dall'altro lato, è necessario assicurare un uso razionale e responsabile delle risorse dell'Ufficio, in virtù di un'obiettiva esigenza di complessivo contenimento dei costi del procedimento penale.
In quest'ottica, al fine di evitare l'adozione di prassi difformi nella materia dell'utilizzo delle risorse e nella liquidazione delle relative spese, appare opportuno formulare le seguenti indicazioni di carattere generale, al fine di assicurare uniformità, correttezza e trasparenza nella suddetta materia, riservando a singoli, appositi, provvedimenti la disciplina di specifiche problematiche o questioni afferenti alle spese di giustizia.
L'esigenza di formulare criteri generali ai quali debbano attenersi i magistrati dell'Ufficio nell'utilizzo delle risorse disponibili e, in particolare, nella liquidazione delle spese di giustizia è

vieppiù avvertita alla stregua della previsione, formulata nel presente progetto organizzativo, di eliminare l'obbligo del "*visto*" sui decreti di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici e più in generale agli ausiliari del magistrato per importi inferiori complessivamente ai 5.000 euro.
Infatti, da un lato, la previsione di criteri generali ai quali uniformarsi nella liquidazione delle spese di giustizia giustifica l'eliminazione del "*visto*" sui decreti di liquidazione delle spese di giustizia per importi inferiori ad un determinato ammontare, in quanto il rispetto di detti criteri lo rende superfluo, e, dall'altro, l'eliminazione del suddetto "*visto*" rende necessaria la formulazione di criteri generali, la cui osservanza garantisca *ex ante* la correttezza delle liquidazioni che il "*visto*" è finalizzato a garantire *ex post*.
Il principio di carattere generale al quale deve essere informata l'attività dell'Ufficio e dei magistrati, in particolare, è quello di un uso razionale e responsabile delle risorse dell'Ufficio, in virtù di un'obiettiva esigenza di complessivo contenimento dei costi del procedimento penale, avuto riguardo, da un lato, alla limitatezza delle risorse disponibili e, dall'altro, alla difficoltà di recupero delle spese sostenute.
Il rispetto di tale principio non può e non deve andare a detrimento dell'altro principio, relativo alla responsabilità valutativa e decisionale del magistrato assegnatario del procedimento, al cui prudente apprezzamento è rimessa la decisione sul ricorso agli strumenti investigativi, anche di natura tecnica e comportanti oneri economici, quali intercettazioni, consulenze, interpreti ecc., necessari o anche solo opportuni al fine di assumere in modo appropriato le determinazioni, che allo stesso competono, in ordine alla conduzione delle indagini e alla definizione del procedimento, ma va con lo stesso contemperato.
Dal suddetto principio discendono alcuni corollari.
In primo luogo, la necessità di fare un ricorso ponderato al conferimento di incarichi di consulenza tecnica, i quali vanno conferiti qualora effettivamente necessari.
Ad esempio, in materia di trascrizione integrale delle registrazioni di atti di interrogatorio, di assunzione di informazioni e di confronti di dichiaranti, va raccomandata l'opportunità di procedere, da un lato, ad una fedele ed accurata redazione dei relativi processi verbali riassuntivi, sì da poter renderne superflua la trascrizione integrale, limitandola ad ipotesi residuali, e, dall'altro, alla trascrizione del contenuto dell'atto ad opera degli organi di polizia giudiziaria, nell'ambito delle attività di indagine complessivamente delegate, in luogo del conferimento di una consulenza trascrittiva.
In secondo luogo, la necessità di procedere alla liquidazione dei compensi con oculatezza e senso di responsabilità, mutuando tale esigenza di carattere generale da quanto previsto dall'art. 4, comma 7, legge 8.7.1980, n. 319, il quale prevede che *"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione"*.
L'art. 455 RD 23 maggio 1924, n. 827, a sua volta prevede che *"I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento dei danni che l'erario venisse a soffrire per gli errori o le irregolarità delle loro disposizioni"*.
Sebbene la norma di cui all'art. 4, comma 7, legge 8.7.1980, n. 319, sia stata dettata specificamente per la liquidazione dell'onorario a vacazioni spettante ai consulenti tecnici o agli interpreti, dalla stessa nonché dalla norma di cui all'art. 455 RD 23 maggio 1924, n. 827, dalla medesima richiamata, è dato evincere un principio di portata generale al quale i magistrati di questo Ufficio sono chiamati ad uniformarsi.
Ciò non vuol dire che la professionalità e le competenze dell'ausiliario non debbano essere adeguatamente riconosciute e ricompensate, ma sta a significare che occorre farlo responsabilmente, ad esempio rifuggendo dalla tentazione di aumentare l'onorario ai sensi dell'art. 52 dPR 115/2002 pur in presenza di una consulenza che non presenti i caratteri della eccezionale importanza, complessità e difficoltà, al solo fine di ovviare a tariffe legali che non appaiano adeguate.

L'utilizzo responsabile delle risorse dell'Ufficio comporta l'applicazione rigorosa dei criteri normativamente individuati per la liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici, che vanno applicati sulla scorta dei quesiti formulati dal magistrato che ha conferito l'incarico e non sulla base dell'attività svolta dal consulente (che viene in rilievo al solo fine della valutazione del pregio e della completezza della stessa), evitando di ricorrere, da un lato, all'applicazione analogica, non consentita, di altri criteri di onorari fissi e, dall'altro, al criterio variabile delle vacazioni, che ha carattere sussidiario, laddove sia applicabile un criterio di onorario fisso.
Ciò comporta, altresì, la necessità che in sede di conferimento dell'incarico di consulenza tecnica siano formulati quesiti specifici e dettagliati, dovendosi evitare quesiti del tutto generici o che addirittura si risolvano nella mera devoluzione all'ausiliario del magistrato di attività che competano a quest'ultimo (ad es. del tipo, accerti il CT se siano stati commessi reati, o altri analoghi).
Con specifico riferimento al criterio delle vacazioni, va evidenziato come non appaia del tutto rispondente al dettato normativo di cui all'art. 4, comma 7, legge 8 luglio 1980, n. 319, calcolare le vacazioni da liquidare avendo riguardo sempre e comunque a tutto il periodo dell'incarico, dalla data dell'inizio delle operazioni di consulenza sino a quella del deposito della relazione, sul presupposto che l'impegno del consulente si sia protratto senza soluzione di continuità per tutti i giorni di tale periodo, ivi compresi quelli festivi.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione su richiamata *"impone al magistrato di calcolare il numero delle vacazioni con riferimento al tempo che si presume il consulente abbia effettivamente impiegato per svolgere l'incarico affidatogli. La valutazione del magistrato deve pertanto fare riferimento unicamente al prevedibile impegno temporale occorso al consulente per assolvere l'incarico. Il termine fissato per il suo svolgimento non può, per l'effetto, costituire un parametro certo per tale valutazione, ma ne costituisce, per espresso dettato normativo, una variabile indipendente."* (Cass. 2^ sezione civile sentenza n. 2410 del 20.2.12 Sacino c/ Faggiano, che, nell'annullare con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva liquidato al consulente l'onorario a vacazioni calcolando queste ultime con riferimento all'intero periodo dell'incarico, ha statuito che il giudice di rinvio dovesse attenersi *"al principio di diritto secondo cui il compenso commisurato al tempo spettante al consulente tecnico d'ufficio va liquidato, a norma dell'art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319, calcolando il numero delle vacazioni con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione"*; conforme Cass. n. 2055 del 1989).
In materia di onorario a vacazioni appare conforme al principio di un utilizzo responsabile delle risorse dell'Ufficio - oltre che a quello della tempestività dell'azione penale e del rispetto dei termini stabiliti per le indagini preliminari - raccomandare che le proroghe per l'espletamento dell'incarico conferito all'ausiliario del magistrato siano concesse solo se effettivamente necessarie e comunque con rigore, al fine di evitare una dilatazione, non effettivamente necessaria, dei costi oltre che dei tempi di definizione delle indagini preliminari.
Del pari, sempre a proposito dell'onorario a vacazioni, va osservato come, sebbene la norma di cui al comma 5 dell'art. 4 legge 8 luglio 1980, n. 319 ponga il limite di non più di quattro vacazioni al giorno liquidabili per ciascun incarico, di tal che, in astratto, nell'ipotesi di una pluralità di incarichi espletati contestualmente dall'ausiliario nello stesso lasso temporale, sarebbe possibile liquidare, per ciascuno di essi, sino a quattro vacazioni al giorno, un siffatto modo di procedere non sarebbe rispettoso del principio su indicato affermato dalla S.C. oltre che del dettato normativo di cui al comma 7 della medesima norma.
Nell'ipotesi su indicata, infatti, non sarebbe logicamente sostenibile che l'ausiliario possa avere dedicato allo svolgimento degli incarichi contestuali conferitigli - se in numero pari o superiore a due, ognuno dei quali liquidato con il numero massimo consentito di vacazioni quotidiane - 16 ore, o più, al giorno.
Appare necessario, pertanto, raccomandare - in ossequio al principio su enunciato, al quale questo Ufficio intende attenersi, di un utilizzo responsabile delle risorse della Procura - che, nella liquidazione dell'onorario a vacazioni spettante all'ausiliario, si tenga conto dell'eventuale

svolgimento contestuale di altri incarichi nonché degli onorari già liquidati o richiesti per questi ultimi, evitando di liquidare un numero di vacazioni al giorno che non sia compatibile o congruo con le vacazioni quotidianamente già liquidate o richieste per altro incarico espletato dallo stesso ausiliario nel medesimo contesto temporale.
Al fine su indicato, pertanto, è previsto che l'ausiliario (consulente tecnico, interprete o trascrittore), all'atto della presentazione della richiesta di liquidazione del compenso, a pena di irricevibilità della stessa, indichi, sotto la propria responsabilità, gli eventuali altri incarichi dallo stesso espletati nel medesimo lasso temporale, anche per conto di altre Autorità giudiziarie, in modo da consentire al magistrato, che deve procedere alla liquidazione del compenso, di tenerne debito conto (cfr. paragrafo 18.3.3).
Al medesimo fine del contenimento dei costi - oltre che nell'ottica di contenere nell'ambito dell'effettiva necessità la compressione del diritto di rango costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza e della comunicazione sancito dall'art. 15 della Costituzione - è opportuno raccomandare un uso responsabile delle intercettazioni le quali, ferma restando l'autonomia decisionale del magistrato titolare del procedimento quanto all'*an* e al *quantum* delle intercettazioni, non solo vanno disposte solo se effettivamente necessarie, ma soprattutto non vanno inutilmente protratte qualora se ne appalesi l'inutilità e, in tal caso, vanno tempestivamente revocate, evitando di proseguirle sino alla scadenza naturale sebbene inutili.

20. Le comunicazioni istituzionali della Procura della Repubblica

20.1 I rapporti con gli Organi di informazione

20.1.1 Premessa. Le fonti normative

Nella materia della informazione vengono in rilievo valori contrapposti aventi pari dignità, tutti di rilievo costituzionale, che occorre contemperare tra loro: da un lato, il diritto dei cittadini all'informazione e all'esercizio della libertà di stampa, dall'altro, la doverosa tutela dei diritti fondamentali della persona, attraverso un'informazione che abbia luogo nel rispetto della verità della notizia, del segreto investigativo e della privacy dei soggetti coinvolti nelle vicende investigative e giudiziarie oggetto dell'informazione.
Alla tenuta di questo delicato e a volte precario equilibrio sovrintende il Procuratore della Repubblica, al quale il Legislatore e il CSM demandano i rapporti con gli organi di informazione.
L'art. 5 del decreto legislativo 106/2006, rubricato *Rapporti con gli organi di informazione*, prevede che:

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

Ai sensi dell'art. 4, lett. l), della circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 sulla organizzazione degli uffici di Procura, il Procuratore della Repubblica *"cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5 D.lgs. 106/2006"*.
Tanto premesso, questo Ufficio intende conformare la propria attività nella materia della comunicazione istituzionale, con particolare riferimento ai rapporti con gli organi di informazione aventi ad oggetto la comunicazione del contenuto dei procedimenti, al rispetto dei principi di riservatezza e di tutela della dignità delle persone, evocati nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n.

196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali)*, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

20.1.2 Principi e criteri della comunicazione relativa ai procedimenti

La comunicazione relativa ai procedimenti trattati da questo Ufficio ha luogo in conformità dei seguenti principi di carattere generale:
- obiettività, imparzialità, equilibrio e misura della comunicazione;
- rispetto della *par condicio* di tutti gli organi di informazione, senza discriminazioni;
- divieto di opinioni personali o di giudizi di valore su persone o fatti;
- oggettiva rispondenza della informazione all'interesse pubblico o ad un interesse generale.

La comunicazione, inoltre, ha luogo nel rispetto dei divieti normativi a tutela dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato posti dall'art. 114, comma 6, c.p.p., secondo il quale *"E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni"* nonché di quelli posti a tutela della dignità delle persone in condizioni di detenzione art. 114, comma 6 bis, c.p.p., il quale prevede che *"E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta"*.

L'informazione da parte dell'Ufficio, inoltre, si conformerà alle indicazioni del *Garante per la protezione dei dati personali* in tema di divieto di diffusione di foto segnaletiche di soggetti sottoposti ad indagine (a titolo di esempio: nota del Garante del 2.7.1997; richiamo del Garante dell'8.4.03; provvedimento del Garante del 26.11.03) ovvero in tema di diffusione di immagini di persone arrestate (provvedimento del *Garante* del 18.5.12).

Il tema che viene in rilievo è quello della tutela della dignità personale di chi sia sottoposto a procedimento penale, maggiormente meritevole di attenzione qualora la persona versi in condizioni di chiara inferiorità che la rendano particolarmente esposta e vulnerabile, come nel caso in cui sia privata della libertà personale.

In proposito occorre tenere presente che la diffusione dell'immagine di una persona ha in ogni caso maggiore potenza lesiva della sua dignità rispetto alla mera diffusione del nome della stessa associato al racconto della vicenda che la coinvolge.

Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione, anch'essa tutelata sul piano delle garanzie costituzionali.

Va rammentato che il trattamento dell'immagine, che rientra tra i dati personali, è disciplinato da una pluralità di norme, quali l'art. 96 della legge sul diritto d'autore (R.D. 633/1941), l'art. 10 codice civile, il codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.vo 196/2003), l'art. 114 co. 6 bis c.p.p., l'art. 13 d.P.R. 448/1988, l'art. 734 bis c.p., il codice deontologico dei giornalisti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.8.1998 n. 179, l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In particolare, l'art. 25 del codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali, fatti salvi i casi in cui ciò sia richiesto dall'autorità giudiziaria e dalle Forze di polizia o altri soggetti pubblici per esigenze di prevenzione, accertamento o repressione di reati ed altre tassative specifiche finalità.

L'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti - che ha forza e valore di fonte normativa di portata generale - intitolato *Tutela della dignità della persona*, prevede che:

“1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.
Inoltre la trasmissione agli organi di stampa delle foto segnaletiche di persone scattate in occasione dell’arresto può integrare una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come sancito nella sentenza n. 50774/99 datata 11.1.2005 della CEDU nei confronti dell’Italia.
E’ opportuno ricordare che nella materia della pubblicazione di foto ed immagini di persone arrestate o fermate occorre osservare i canoni di correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità dell’utilizzo.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che *"In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercito del diritto di cronaca ma anche le particolari cautele imposte, a tutela della dignità della persona ritratta, dall'art. 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa”* (Cass. civ. sez. 3^ sentenza n. 12834 del 6.6.14 Cicala/Seta).
Più in generale la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, per la liceità della pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle Forze dell'ordine, valgono le disposizioni previste dal codice deontologico dei giornalisti (art. 8), richiamate dall'art. 12 del codice della privacy (argomento ex Cass. Civ. sez. 3^ sentenza n. 194 del 9.1.14 Meleri/Seta).
I principi su indicati sono stati più volte ribaditi in numerosi provvedimenti del Garante della *privacy*, che è intervento, in particolare, con provvedimento n. 179 del 5.6.2012, stabilendo il divieto di diffondere le foto di persone arrestate, se non ricorrono fini di giustizia, di polizia o motivi di interesse pubblico.
Alla stregua delle indicazioni del Garante della *privacy*, in materia di diffusione di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini, va rammentato che:
- le foto segnaletiche, anche se esposte nel corso di conferenze stampa tenute dalle Forze dell'ordine, non possono essere diffuse se non in vista del perseguimento delle specifiche finalità per le quali sono state originariamente raccolte (accertamento, prevenzione e repressione dei reati);
- le immagini che documentano operazioni di arresto non possono essere diffuse quando siano lesive della dignità dell'interessato;
- per le altre foto o immagini poste a corredo di notizie su arresti, indagini e processi, quali foto tratte da documenti di riconoscimento, da album familiari o scattate nelle aule giudiziarie, valgono i parametri generali che impongono di diffonderle previa la doverosa valutazione in ordine alla loro essenzialità, pertinenza e non eccedenza rispetto alla notizia riferita.
Va rammentato inoltre che, con circolare 123/A183.B320 del 26.2.1999, il Ministero dell’Interno aveva richiamato l’esigenza che, anche nell’ipotesi di indiscutibile *“necessità di giustizia e di polizia”* alla diffusione di immagini, *“il diritto alla riservatezza della tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione”*.
Le disposizioni su richiamate, sebbene abbiano come destinatari prevalentemente gli Organi di informazione, sono destinate a spiegare i propri effetti anche nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria e indirettamente anche di questo Ufficio, nella misura in cui lo stesso è chiamato a governare o a gestire direttamente o indirettamente la comunicazione di notizie afferenti ai procedimenti dallo stesso trattati.
Pertanto, i principi ai quali questo Ufficio intende attenersi nella comunicazione verso l’esterno sono, da un lato, la salvaguardia del segreto investigativo, relativamente ai procedimenti pendenti

nella fase delle indagini preliminari, e, dall'altro, il rispetto della riservatezza nei confronti dei soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento, in generale.
Corollari di tali principi sono le seguenti indicazioni che questo Ufficio intende osservare e fare osservare:
1) la comunicazione deve avere ad oggetto solo fatti e situazioni conosciute o conoscibili dalle parti della vicenda procedimentale, dovendosi evitare che il soggetto interessato apprenda dagli organi di informazione le notizie che lo riguardano, relative al procedimento;
2) il divieto di comunicazione di dati sensibili, nel rispetto della vita privata e familiare (soprattutto nei confronti dei minorenni), della sicurezza e della dignità delle persone coinvolte nel procedimento (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, e poi ancora dei testimoni, dell'imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al processo), fatti salvi i casi in cui la stessa sia giustificata da esigenze investigative o di prevenzione;
3) il rispetto delle decisioni giudiziarie, le quali, qualora non condivise, vanno impugnate e non criticate o censurate dall'Ufficio mediante la comunicazione agli Organi di informazione;
4) il rispetto della presunzione di *non colpevolezza* delle persone sottoposte alle indagini e degli imputati, di tal che l'informazione non va data con modalità tali da ingenerare nel pubblico l'erroneo convincimento della definitività di decisioni o accertamenti ancora *sub iudice*;
5) il divieto di diffusione di foto segnaletiche, fotografie ed immagini di persone in manette e comunque in condizioni di restrizione della libertà personale, nonché di immagini che documentino attività investigative destinate a confluire nel fascicolo del Pubblico Ministero, fatti salvi i casi in cui la propalazione di dette immagini, preventivamente autorizzata, risponda a finalità investigative o di prevenzione;
6) il divieto di ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza dalla persona offesa dal reato;
7) l'osservanza del divieto di pubblicare l'immagine e le generalità dei minori.

20.1.3 Le modalità della comunicazione relativa ai procedimenti

La comunicazione relativa ai procedimenti penali trattati dal questa Procura della Repubblica è riservata in via esclusiva al Procuratore della Repubblica, ferma restando la possibilità, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 106/2006, di designare un magistrato dell'Ufficio per la gestione di tale aspetto.
Pertanto, di regola, i rapporti con gli organi di informazione sono tenuti personalmente dal Procuratore della Repubblica, fatta salva l'ipotesi di una delega specifica per singole vicende.
Nella materia della comunicazione il Procuratore della Repubblica, se assente o impedito, è sostituito dal Procuratore Aggiunto.
Come previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 106/2006, agli altri magistrati della Procura della Repubblica non è consentito rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'Ufficio.
Nel rispetto dei principi e delle finalità indicati in precedenza, la comunicazione ha ad oggetto i provvedimenti e le attività dell'Ufficio di Procura, tra i quali l'esecuzione di provvedimenti cautelari in materia personale (ordinanze cautelari adottate dal Giudice; decreti di fermo adottati dal PM) e in materia reale (sequestri disposti dal giudice o adottati di iniziativa dal PM nei casi di urgenza), attività di indagine aventi rilevanza esterna, definizione di procedimenti particolarmente significativi.
La comunicazione relativa alla esecuzione di misure cautelari, personali e reali, adottate nell'ambito di procedimenti trattati dalla Procura della Repubblica è riservata in via esclusiva a questo Ufficio e non può essere gestita dagli Organi di polizia giudiziaria delegati per tale esecuzione.
Ai sensi dell'art. 114, comma 2, ultima parte, c.p.p., delle ordinanze che dispongono una misura cautelare personale, successivamente alla esecuzione delle stesse, è consentito il rilascio di copia agli organi di informazione che ne facciano formale richiesta, previa esazione dei relativi diritti di cancelleria.

La comunicazione, da parte degli Organi di polizia giudiziaria, relativa alla adozione di misure precautelari personali (arresti in flagranza di reato, fermo di indiziato di delitto) e di sequestri probatori o preventivi d'iniziativa della polizia giudiziaria e, più in generale, di attività investigative d'iniziativa della polizia giudiziaria va di regola preceduta da una preventiva interlocuzione, anche per le vie brevi, con il Procuratore della Repubblica, al fine di verificare l'assenza di conseguenze negative per le indagini in corso o di controindicazioni o interferenze rispetto ad altre indagini coordinate dall'Ufficio di Procura.
Ogni interlocuzione della polizia giudiziaria con questa Procura in materia di comunicazione agli organi di informazione relativa a procedimenti pendenti presso questo Ufficio ha luogo esclusivamente con il Procuratore della Repubblica.
La comunicazione avviene di regola mediante *comunicati stampa* a firma del Procuratore della Repubblica, diramati a cura della Segreteria di quest'ultimo.
Nei casi di maggiore rilevanza - per la natura, il numero o la gravità dei reati per cui si procede, per il ruolo, la qualità o il numero dei soggetti coinvolti - la comunicazione può avere luogo a mezzo di una *conferenza stampa*, a cura del Procuratore della Repubblica, con la partecipazione di esponenti dell'organo di Polizia Giudiziaria che ha proceduto alle indagini.
Ai fini della predisposizione dei contenuti del *comunicato stampa* ovvero in funzione della *conferenza stampa*, il magistrato assegnatario del procedimento e/o l'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini collaborano con il Procuratore della Repubblica, mediante la tempestiva predisposizione di una *bozza* del comunicato o del testo della conferenza stampa.
Al fine su indicato, in applicazione del generale principio di *leale collaborazione*, i magistrati dell'ufficio sono tenuti ad informare preventivamente e tempestivamente il Procuratore della Repubblica delle misure cautelari personali (tutte) e reali (se aventi ad oggetto beni di rilevante valore o entità) da eseguire e della data prevista di esecuzione delle medesime, in modo da consentire l'adeguata programmazione e predisposizione della relativa comunicazione.
Nella materia specifica della comunicazione della esecuzione delle misure cautelai, personali e reali, si rinvia a quanto previsto sul punto al paragrafo 18.1.3.
L'Ufficio si riserva di effettuare la comunicazione agli organi di informazione per evitare informazioni distorte o inesatte, nei casi in cui vi sia stata comunque la divulgazione di notizie in mancanza di comunicato o di conferenza stampa.

20.2 I rapporti con l'utenza. La comunicazione dei profili organizzativi dell'Ufficio

La comunicazione da parte dell'ufficio del pubblico ministero comprende anche l'informazione sui criteri organizzativi e sull'attività della Procura.
Invero, la trasparenza e la conoscibilità dell'organizzazione e dell'azione di un ufficio giudiziario sono funzionali alla legittimazione sociale dell'attività dello stesso.
Anche con riferimento all'Ufficio del pubblico ministero, pertanto, è avvertita la necessità di assicurare una corretta informazione sui criteri di organizzazione adottati, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, al fine di dare concreta attuazione ai principi di trasparenza e conoscibilità dell'azione giudiziaria.
In particolare, per un verso, la conoscenza dell'organizzazione dell'Ufficio consente all'utenza di relazionarsi più agevolmente con lo stesso, per altro verso l'informazione relativa all'attività svolta dall'Ufficio consente all'opinione pubblica di valutarne ed apprezzarne i risultati.
Va promosso, pertanto, ogni ulteriore, necessario, intervento per migliorare tutte le forme di contatto e di conoscenza che rendano più agevole all'utenza ed al cittadino il rapporto con l'Ufficio, la fruizione dei vari servizi e l'acquisizione delle necessarie informazioni.
Da ciò discende l'opportunità di assicurare la comunicazione al pubblico dei provvedimenti organizzativi della Procura – fatta eccezione per quelli riservati per ragioni investigative o contenenti dati sensibili – nonché dei dati relativi al complesso delle attività svolte dall'Ufficio.

Pertanto, i provvedimenti organizzativi dell'Ufficio - che non abbiano una rilevanza esclusivamente interna e che non abbiano ad oggetto dati sensibili o coperti da segreto investigativo - sono pubblicati sul sito *web* della Procura.
Analogamente sul sito *web* della Procura sono annualmente pubblicati i dati relativi ai flussi dei procedimenti trattati dalla Procura nonché i dati concernenti le altre attività dell'Ufficio.
Sul medesimo sito sono pubblicati, altresì, i *protocolli* sottoscritti con altri Uffici giudiziari o enti istituzionali, nonché gli avvisi e le informazioni sul funzionamento dell'Ufficio che possano rendere più agili i rapporti tra lo stesso e l'utenza privata ovvero con le categorie professionali aventi rapporti con la Procura.
Al medesimo fine è istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), coincidente con l'ufficio sportello, operante sotto la responsabilità del Procuratore della Repubblica, per la trattazione delle procedure di accesso civico, per le opportune informazioni all'utenza sulla organizzazione dell'Ufficio, che consenta di veicolare con maggiore rapidità le richieste dei cittadini ai settori di competenza e sovrintenda alla pubblicità dei dati relativi all'attività della Procura.
Nella previgente organizzazione della Procura di Torre Annunziata era già prevista l'istituzione di uno sportello dedicato per le vittime dei reati, che va confermato.
Nell'ottica del rapporto di leale collaborazione con il Tribunale e con il Foro, i provvedimenti organizzativi dell'Ufficio che abbiano comunque riflessi sull'attività e sull'organizzazione del Tribunale e sull'attività professionale dell'Avvocatura, oltre ad essere pubblicati sul sito *web* dell'Ufficio, sono formalmente partecipati al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al presidente della Camera Penale di Torre Annunziata, oltre ad essere preceduti, di regola, da una interlocuzione, anche informale, con gli stessi.

21. I rapporti con la Direzione distrettuale antimafia

Il coordinamento con la Direzione distrettuale antimafia di Napoli è assicurato dal Procuratore della Repubblica, direttamente o per il tramite del Procuratore Aggiunto, nel rispetto delle indicazioni del C.S.M. e delle previsioni del protocollo d'intesa in materia, avendo comunque cura di privilegiare sempre e costantemente le interlocuzioni dirette e lo scambio tempestivo di informazioni, anche senza formalità.
A tal fine, la trasmissione di procedimenti alla D.D.A. per competenza o per unione agli atti dovrà essere preceduta da una interlocuzione, anche informale, con il Procuratore della Repubblica, o con il Procuratore Aggiunto coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto assegnatario del procedimento, e i procedimenti da trasmettere alla DDA dovranno essere sottoposti al "visto" dell'uno o dell'altro, a conferma della condivisione e comunque dell'avvenuta preventiva interlocuzione.

22. L'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

L'interlocuzione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha luogo in conformità alle previsioni del protocollo di intesa tra quest'ultima e le Procure della Repubblica del Distretto della Corte di Appello di Napoli siglato in data 9.4.2015 e tuttora vigente.
In particolare, qualora dalle indagini e comunque dagli atti emerga una notizia di reato a carico di soggetti minorenni, anche non imputabili, ovvero una notizia di reato e comunque una condotta pregiudizievole ai danni di un minorenne, questo Ufficio ne darà comunicazione e trasmetterà gli atti relativi alla Procura della Repubblica per i minorenni, la quale, a sua volta, farà altrettanto con questa Procura qualora dalle indagini o dagli atti emerga una notizia di reato a carico di soggetti maggiorenni.
Inoltre, questo Ufficio e la Procura per i minori, qualora procedano per gli stessi fatti o per fatti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., si coordineranno tra loro ai sensi dell'art. 371 c.p.p. sia all'atto

delle richieste di misure cautelari sia all'atto della esecuzione di queste ultime nonché procederanno allo scambio di atti di indagine, ivi comprese le intercettazioni, di documenti e di informazioni sia nella fase delle indagini che nella fase del giudizio.
Questo Ufficio, qualora debba procedere all'accertamento dell'età dell'indagato o della persona offesa, al fine di verificare se sia minorenne, disporrà che lo stesso venga effettuato presso strutture sanitarie pubbliche dotate di un reparto di auxologia,
Questo Ufficio e la Procura per i minori, qualora si debba procedere alla audizione di un minore, vi procederanno, qualora possibile, congiuntamente, eventualmente procedendo all'incidente probatorio contestualmente.
Analogamente, qualora si debba procedere a consulenza psicodiagnostica nei confronti di un minore, questo Ufficio e la Procura per i minori procederanno alla stessa congiuntamente ovvero, qualora ciò non sia possibile, concorderanno preventivamente i quesiti e si parteciperanno i risultati della suddetta consulenza.
Nel caso di reato commesso da un maggiorenne ai danni di un minore:
- questo Ufficio lo segnalerà tempestivamente, compatibilmente con le esigenze investigative, alla Procura per i minori ai fini della determinazioni di sua competenza in sede civile ed amministrativa;
- i due uffici di Procura si coordineranno tra loro, anche per le vie brevi, e si scambieranno atti ed informazioni, al fine di procedere di concerto tra loro alla programmazione delle attività di rispettiva competenza.
La Procura per i minori informerà tempestivamente questo Ufficio dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 403 c.c. nonché delle richieste formulate al Tribunale per i minorenni.
Al fine di garantire la riservatezza imposta dall'art. 73 legge 4.5.1983 n. 184, questo Ufficio chiederà al GIP la nomina di un curatore speciale per il minore e delegherà per le notifiche la sezione di polizia giudiziaria presso la Procura per i minori disponendo la segretazione delle generalità e della residenza del minore.
Nei casi in cui debba procedersi ad indagini collegate tra i due uffici di Procura, qualora non via sia e comunque non risulti un procedimento già pendente presso la Procura per i minori, di regola il primo contatto con il Procuratore della Repubblica per i minorenni sarà assicurato dal coordinatore della sezione alla quale appartiene il magistrato di questo Ufficio che procede ovvero dal Procuratore della Repubblica, mentre nel prosieguo ovvero qualora via sia già un procedimento pendente presso la Procura per i minori, i rapporti saranno tenuti direttamente dai Sostituti dei due Uffici.
Sarà comunque privilegiata ogni forma di interlocuzione diretta, anche per le vie brevi, che assicuri l'effettivo coordinamento tra i due Uffici di Procura.

23. L'impiego del personale amministrativo e l'uso delle risorse finanziarie e strumentali

Funzionale all'efficacia dell'azione giudiziaria dell'Ufficio è l'impiego razionale delle risorse dello stesso, sia finanziarie, sia strumentali, sia del personale amministrativo.
In tale ottica, stante la notoria, cronica e ingravescente carenza di risorse umane ed economiche, di concerto con il dirigente amministrativo, sarà necessario procedere ad una programmazione della gestione delle risorse e del personale amministrativo nell'ambito del *piano annuale delle attività* da predisporre ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 240 del 25.7.2006, facendo affidamento sulle risorse effettivamente disponibili per una corretta individuazione delle priorità da soddisfare.
Infatti, l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 240/06 ha introdotto un'obbligatoria pianificazione annuale anche per gli uffici giudiziari denominata "*il Programma annuale delle attività*".
Tale strumento di pianificazione, che si colloca più specificamente nell'ambito della gestione delle risorse, prevede che il capo dell'ufficio e il dirigente amministrativo, all'inizio di ciascun anno, pianifichino concordemente, sulla base delle rispettive competenze, le attività dell'ufficio e l'utilizzo delle risorse disponibili per garantire al meglio lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Pertanto, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro dell'Ufficio e in ossequio ai criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, le risorse disponibili dovranno essere destinate a soddisfare i bisogni delle attività di diretto supporto dell'attività giurisdizionale.
Relativamente alle risorse tecnologiche ed informatiche va effettuato ogni sforzo organizzativo finalizzato ad una sempre più efficiente utilizzazione delle stesse e dei diversi applicativi in uso.
Al fine di assicurare il funzionamento ottimale dell'ufficio di Procura, saranno perseguiti i seguenti ulteriori obiettivi:
- la valorizzazione della collaborazione con Istituzioni pubbliche esterne alla magistratura (Università degli studi, Comune, Provincia, Regione, ARPAC, Ordini professionali, l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, la Banca d'Italia), mediante l'attivazione di convenzioni, progetti e protocolli, intesi ad ottenere risorse e personale al fine di ovviare alla carenza di risorse e di personale amministrativo e per attingere alle professionalità tecniche indispensabili allo svolgimento delle investigazioni e alla gestione dei processi di lavoro.
- l'incremento dei processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione dell'Ufficio al fine di ridurre e semplificare i *processi* di lavorazione degli affari e di ovviare alla suddetta carenza di risorse umane;
- la digitalizzazione del fascicolo processuale, attraverso l'implementazione della trasmissione delle notizie di reato in formato **Pdf* mediante il Portale NdR, la scansione degli atti cartacei, il loro inserimento e la loro indicizzazione al TIAP;
- l'attivazione di protocolli d'intesa con gli altri uffici giudiziari, in particolare con quelli giudicanti, al fine di rendere più efficienti i processi lavorativi, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti penali e dare concretezza ed effettività ai criteri di priorità nella trattazione degli affari penali;
- la stipula di protocolli in tema di consulenze e di collaborazione tecnica con le Università degli Studi, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, l'ARPAC ed altre istituzioni pubbliche;
- il contenimento delle spese di giustizia, nella consapevolezza del carattere limitato delle risorse disponibili per le attività dell'Ufficio.
In definitiva, l'azione dell'Ufficio sarà informata ai principi indefettibili dell'utilizzo razionale delle risorse, della oculata gestione delle stesse, della trasparenza delle procedure amministrative di spesa e della rispondenza di quest'ultima ad oggettive esigenze di funzionamento ottimale e di massima efficienza.

24. I processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione

L'attuale assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata si avvale dei seguenti applicativi informatici e servizi informatizzati:
- TIAP, per la digitalizzazione in tempo reale degli atti dei procedimenti penali - fatta eccezione per i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione e con richiesta di decreto penale di condanna - da parte delle segreterie dei singoli magistrati, anziché ad opera di un unico ufficio centralizzato;
- SICP, per l'iscrizione dei modelli 21, 21 bis, 44, 45 e per i depositi sul PDP, che è in connessione con TIAP e Portale NdR;
- SIRIS, per l'estrapolazione delle statistiche e l'estrazione dei certificati ex art. 335 c.p.p e certificati dei carichi pendenti;
- CONSOLLE AREA PENALE, per la estrapolazione delle statistiche ministeriali degli affari penali;
- la dematerializzazione degli archivi cartacei esistenti presso il casellario;
- SITMP, per l'inserimento dei dati del servizio misure di prevenzione;
- SIES, per la gestione, con l'utilizzo del sistema SIEP, dei procedimenti relativi alla esecuzione penale;
- SIC, sistema informativo del casellario, per l'estrazione dei certificati sia singoli che massivi con l'utilizzo del sistema CERPA;
- le PEC per la trasmissione telematica degli atti;
- PERSEO, per la gestione del personale amministrativo;

- SIAMM, per le spese di giustizia;
- SICOGE, per la gestione integrata della contabilità economico-finanziaria e la fatturazione elettronica;
- l'applicativo SCRIPT@, per la protocollazione informatica degli atti amministrativi;
- SNT, sistema di notifiche telematiche ai difensori;
- Portale NdR, per la trasmissione delle notizie di reato;
- l'acquisizione telematica dei certificati anagrafici;
- la Banca Dati delle Liste Testi, per facilitare la citazione dei testi per il dibattimento;
- la Banca Dati Demolizioni, per la gestione delle procedure di demolizione;
- GECO, per la gestione informatica dei beni in dotazione all'Ufficio;
- SIGEG, per la trasmissione dei dati relativi alle procedure di acquisto di beni e servizi;
- GIADA 2, per la determinazione automatica della data della prima udienza dibattimentale;
- il registro Modello 37 informatizzato, per la gestione del servizio intercettazioni;
- SICID (sistema informativo civile distrettuale), per la partecipazione telematica al processo civile.

Con provvedimento n. 182/I/17 del 29.9.17, in ossequio alla circolare n. P20909/2016 del C.S.M., è stato costituito l'Ufficio Innovazione per la valutazione e l'implementazione dell'utilizzo dell'informatica, le innovazioni organizzative e le buone prassi, il cui coordinamento è riservato al Procuratore della Repubblica e la cui composizione, ivi indicata, si conferma in questa sede, con l'unica specificazione che nelle more è mutato il nominativo del Magrif (non più Prisco, ma Lauri), indicato quale componente dello stesso.

In linea generale, occorre implementare le innovazioni tecnologiche, sia strutturali, che procedimentali.

Quanto alle innovazioni strutturali, va completata e potenziata la dotazione informatica della Procura della Repubblica.

Quanto alle innovazioni procedimentali, va implementato l'utilizzo degli applicativi informatici.

In particolare:
- va implementata la trasmissione delle notizie di reato e dei seguiti per il tramite del Portale NdR con il conseguente ribaltamento automatico delle une e degli altri, in formato **Pdf*, al TIAP;
- va incentivato l'utilizzo di sistemi di videoscrittura che consentano l'automatico aggiornamento delle iscrizioni e delle annotazioni da effettuarsi al registro SICP, quali *"atti e documento"*;
- andrà utilizzato un applicativo informatico che consenta di segnalare tempestivamente al magistrato le scadenze, al fine di consentirgli di evitare di incorrere in ritardi;
- andrà utilizzato l'applicativo SIVAG per la gestione dei veicoli in sequestro.

25. Norme di rinvio

Ai sensi dell'art. 46 della circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 sui criteri di organizzazione degli uffici di Procura, devono ritenersi richiamate in questa sede, in quanto compatibili "*le disposizioni della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (adottata con delibera del 23 luglio 2020), in tema di: esoneri (art. 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), collaborazione di un magistrato delegato (art. 15), tutela della genitorialità (art.262),magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art. 263), tutela della genitorialità e della malattia (art. 264), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 268), referente informatico (art. 205), referente per la formazione (art. 206) e relativi esoneri ed incompatibilità (artt. 207 e 208), componente della Struttura tecnica per l'organizzazione (artt. 209, 210), componente dei consigli giudiziari (artt. 211 e 212), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 256-270, escluso l'art 260)"* nonché "*le specifiche disposizioni contenute: nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione (adottata con delibera del 6 novembre 2019); nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018)*".

26. Il raffronto con le soluzioni organizzative presentate con la domanda di nomina

L'art. 7, comma 1, della circolare del CSM datata 16 dicembre 2020 sui criteri di organizzazioni degli uffici di Procura prevede che: "*In attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire*.".
Occorre, pertanto, verificare, sia pure per sintesi, se, e in quale misura, le soluzioni organizzative formulate nella proposta di progetto organizzativo allegato alla domanda di conferimento dell'incarico direttivo trovino riscontro nei criteri organizzativi adottati con il presente progetto organizzativo dell'Ufficio.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata si formulavano le seguenti proposte organizzative che vengono di seguito messe a raffronto con le soluzioni organizzative adottate con il presente progetto organizzativo.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:
la Procura della Repubblica di Torre Annunziata dovrà continuare ad essere articolata in sezioni specializzate per la trattazione di reati che richiedono particolari tecniche investigative e/o la conoscenza di materie specialistiche. (…)
In proposito sarà opportuno procedere ad una rivisitazione e ad una diversa distribuzione delle competenze attualmente attribuite alle singole sezioni specializzate in cui si articola l'Ufficio (ad es. accorpando le competenze in materia urbanistica, in materia di ecologia e in materia di demolizioni). (…)
Di regola, quindi, ogni Sostituto sarà assegnato ad una sola sezione d'indagine, ma potrà fare parte anche di altre sezioni, quali, ad esempio, la Sezione Misure di prevenzione, l'Ufficio Esecuzione penale, l'Ufficio Affari Civili, oltre che di un gruppo di lavoro intersezionale.
Nel presente progetto organizzativo si è proceduto:
- alla riduzione del numero delle sezioni, che da cinque sono state ridotte a quattro;
- ad una diversa distribuzione delle competenze specialistiche delle diverse sezioni e, in particolare, all'accorpamento delle competenze specialistiche relative all'urbanistica e alle demolizioni in capo ad una medesima sezione;
- all'abbinamento dei settori relativi alle demolizioni, alle misure di prevenzione, all'esecuzione penale e agli affari civili rispettivamente alle sezioni d'indagine 1^, 2^, 3^ e 4^.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:
I procedimenti di competenza specialistica e generica della Procura saranno assegnati con meccanismo automatico predeterminato mediante sistema informatico, rispettivamente, fra tutti i Sostituti appartenenti alla medesima sezione o gruppo di lavoro intersezionale competente, per i procedimenti di competenza specialistica, e fra tutti i magistrati dell'Ufficio, per i procedimenti di competenza generica, in modo da garantire l'equa e trasparente distribuzione degli affari fra tutti i magistrati dell'Ufficio nonché la correttezza, l'imparzialità e la credibilità dell'azione dell'Ufficio.
Nel presente progetto organizzativo è previsto che i procedimenti di cognizione siano assegnati in maniera automatica fra tutti i Sostituti dell'Ufficio, quanto alla materia generica, e fra tutti i Sostituti appartenenti alle sezioni competenti, quanto ai procedimenti di materia specialistica.
Non vi è pertanto alcun Sostituto escluso dalla assegnazione automatica dei procedimenti, come era in precedenza con il progetto organizzativo previgente.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:

Del pari saranno assegnati con meccanismo automatico, mediante sistema informatico, tra i magistrati appartenenti alle sezioni rispettivamente competenti, i procedimenti di esecuzione degli ordini di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi (procedimenti R.E.S.A.), i procedimenti relativi all'esecuzione penale e quelli relativi agli Affari civili, in modo da assicurare l'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro fra tutti i magistrati.
Nel presente progetto organizzativo è previsto che:
- i procedimenti di demolizione siano assegnati in maniera automatica ai magistrati della 1^ sezione competente per i reati in materia edilizia ed urbanistica;
- i procedimenti in materia di misure di prevenzione e di esecuzione penale, non potendo essere assegnati in maniera automatica, siano comunque assegnati secondo criteri predeterminati in grado di assicurare la perequazione e la trasparenza dell'assegnazione degli stessi fra i magistrati;
- gli affari civili siano assegnati i magistrati delle sezioni 3^ e 4^ in parte in maniera automatica e in parte sulla scorta di criteri predeterminati tali da assicurare la perequazione e la trasparenza dell'assegnazione dei procedimenti fra i magistrati.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:
La coassegnazione dovrà avere luogo sulla scorta di criteri predeterminati, tra i quali quelli del preventivo interpello, della disponibilità, della buona produttività qualitativa e quantitativa, delle capacità e delle attitudini palesate, delle competenze specialistiche acquisite e delle pregresse esperienze specifiche maturate, in modo tale da assicurarne la trasparenza.
Nel presente progetto organizzativo è stato previsto che la co-assegnazione dei procedimenti abbia luogo in via automatica all'atto della iscrizione del procedimento, se riferita alla materia generica o alla stessa materia specialistica del procedimento, mentre negli altri casi abbia luogo previo interpello e, in subordine, a rotazione, secondo un ordine alfabetico di tutti i magistrati, fatti salvi i casi di co-assegnazione sulla scorta di criteri predeterminati.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:
(…) appare opportuno potenziare l'attività di definizione degli affari suscettibili di immediata definizione - attualmente già prevista, a cura del Sostituto di turno esterno, limitatamente alle notizie di reato a carico di ignoti redatte per elenchi, i procedimenti modello 45 relativi alle perquisizioni negative e all'uso personale di sostanze stupefacenti ex art. 75 dPR 309/90 - istituendo un ufficio centralizzato di pronta definizione degli affari semplici, mediante l'ottimizzazione delle risorse professionali disponibili, il coinvolgimento dei VPO e l'utilizzo di modelli predeterminati di definizione dei procedimenti per reati di non particolare gravità, in modo da definire, in misura consistente e in tempi estremamente contenuti, tali procedimenti, assicurare contestualmente l'uniformità degli orientamenti dell'Ufficio e riservare maggior tempo e più energie lavorative alla trattazione dei procedimenti per reati aventi carattere prioritario e comunque di maggior allarme sociale.
Nel presente progetto organizzativo è prevista la costituzione dello SDAS, Servizio Definizione Affari Semplici, preposto, attraverso il coinvolgimento dei VPO, alla trattazione dei procedimenti suscettibili di immediata definizione, assegnati ai Sostituti Procuratori e co-assegnati in automatico ai VPO, ai quali di fatto ne è demandata la definizione, al fine di riservare le energie professionali dei magistrati professionali alla trattazione dei procedimenti per reati aventi carattere prioritario e comunque di maggior allarme sociale.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:
(…) *dovrà essere istituito un Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti, deputato alla iscrizione e all'assegnazione delle notizie di reato e alla trattazione degli affari urgenti (quali arresti in flagranza di reato, fermi di polizia giudiziaria, sequestri prevenivi e probatori di iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, instaurazione dei giudizi per direttissima), il cui coordinamento sarà affidato al Procuratore Aggiunto al fine di assicurare, da un lato, l'uniformità e la correttezza dei criteri di qualificazione ed iscrizione delle notizie di reato e, dall'altro, la tempestività delle iscrizioni nei registri penali e dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio in materia precautelare personale e reale, nelle ipotesi di morte con sospetto di reato e in ogni altro caso in cui si richieda l'intervento urgente del pubblico ministero.* (…)

Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Aggiunto, quali coordinatori delle sezioni di indagine e dei gruppi di lavoro intersezionali, avranno il compito di verificare il rispetto della tempestività e della correttezza delle iscrizioni disposte anche successivamente all'assegnazione del procedimento, nel corso della trattazione dello stesso.
Nel presente progetto organizzativo è stato previsto:
- l'istituzione dell'UNRAU (Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti), preposto alla iscrizione delle notizie di reato e all'assegnazione delle notizie di reato e alla trattazione degli affari urgenti (quali arresti in flagranza di reato, fermi di polizia giudiziaria, sequestri prevenivi e probatori di iniziativa della polizia giudiziaria, decessi, instaurazione dei giudizi per direttissima), il cui coordinamento è stato riservato al Procuratore della Repubblica;
- che le notizie di reato (tranne quelle aventi carattere d'urgenza e suscettibili di immediata definizione) siano sottoposte al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, secondo le rispettive competenze di coordinamento delle sezioni, per l'iscrizione e per l'eventuale apposizione della previsione dell'obbligo di "*conferire*".
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:
E' in ogni caso mia intenzione (…) intervenire in alcuni settori nevralgici e delicati della Procura, quali quelli relativi alle misure di prevenzione, alle demolizioni, alle esecuzioni penali, (…) al giudizio, alla trattazione degli affari suscettibili di immediata definizione.
Nel presente progetto organizzativo è stato previsto che:
- i procedimenti per le misure di prevenzione, in precedenza assegnati ad un solo Sostituto e al Procuratore Aggiunto, siano assegnati ai tre Sostituti della 2^ sezione e al coordinatore di tale sezione, al fine di incrementarne ed incentivarne la definizione;
- i procedimenti relativi alla esecuzione penale, in precedenza assegnati ad un solo Sostituto e al Procuratore Aggiunto, siano assegnati ai tre Sostituti della 3^ sezione e al Procuratore Aggiunto, al fine di incrementarne ed incentivarne la definizione;
- il coordinamento del settore giudizio e il controllo sull'esito dei processi nella fase del giudizio siano riservati al Procuratore della Repubblica, quanto ai magistrati professionali, e al Procuratore Aggiunto, quanto ai magistrati onorari, al fine di elevare la qualità della partecipazione del pubblico ministero in udienza;
- la trattazione dei procedimenti suscettibili di immediata definizione sia riservata allo SDAS, mediante la co-assegnazione di tali procedimenti ai VPO ai quali ne è demandata la definizione.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:
(…) *vi è l'esigenza di parametrare i criteri di priorità dell'Ufficio a quelli individuati dai dirigenti degli uffici giudicanti del distretto, stanti le indubbie reciproche interferenze tra le scelte, in tema di priorità nella trattazione degli affari, operate, da un lato, dagli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, e, dall'altro, dagli uffici giudicanti di primo e di secondo grado.*
Nel presente progetto organizzativo è stato recepito, a proposito dei criteri di priorità, il protocollo in materia di criteri di priorità nella trattazione dei processi stipulato da questo Ufficio con il Tribunale di Torre Annunziata, condiviso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:
L'organizzazione ottimale dell'Ufficio postula la massima valorizzazione dell'apporto della Magistratura onoraria requirente (…)
In particolare, tutti i Vice Procuratori Onorari saranno inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e, sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto delegato, parteciperanno sia alle attività di udienza che a quelle di ufficio.
Nel presente progetto organizzativo è stato previsto che:
- tutti i VPO siano inseriti nell'UCP;
- i procedimenti di competenza dello SDAS siano co-assegnati ai VPO, ai quali di fatto ne è demandata la trattazione e la definizione.
Nella proposta organizzativa allegata alla domanda era previsto che:

(...) dovrà essere istituito presso l'Ufficio un apposito elenco in cui saranno iscritti i soggetti, in possesso di adeguate e specifiche professionalità e competenze, che abbiano dato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico, suddivisi per materia.
Al suddetto elenco i magistrati dovranno fare prioritariamente riferimento nella selezione delle persone da nominare quali consulenti tecnici, secondo un criterio di rotazione nel conferimento degli incarichi, in particolare nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano ad oggetto attività di carattere seriale o che non implichino una prestazione d'opera tecnica o intellettuale di particolare difficoltà, tale da giustificare un incarico intuitu personae.
Con il presente progetto organizzativo è stato istituito l'elenco dei consulenti tecnici e degli interpreti della Procura della Repubblica, al quale i magistrati dovranno fare prioritariamente riferimento nella selezione delle persone da nominare quali ausiliari del PM e la cui nomina non richiede il "visto" del coordinatore della sezione di appartenenza del magistrato che procede, necessario, invece, nel caso di nomina di un ausiliario non iscritto in detto elenco.

27. Disposizioni finali. Entrata in vigore. Pubblicazione

Il presente progetto organizzativo, adottato formalmente in data odierna, entra in vigore in data 3 giugno 2021 [31], dovendosi *medio tempore* adottare tutte le misure interne necessarie per dare attuazione al medesimo e porre in essere i conseguenziali adeguamenti anche strutturali, nonché procedere all'interpello sia dei Sostituti Procuratori per l'assegnazione degli stessi alle sezioni e ai settori dell'Ufficio, come diversamente determinati, sia dei V.P.O. per la partecipazione degli stessi allo SDAS.
Ogni altra disposizione previgente, incompatibile con le disposizioni contenute nel presente progetto organizzativo, deve intendersi abrogata a far data dalla sua entrata in vigore.
Il presente provvedimento è trasmesso in copia ai magistrati professionali ed onorari dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo, e ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria in sede anche per la partecipazione al personale dipendente.
Il presente provvedimento è comunicato, altresì, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata.
Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio, all'esito delle procedure di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'art. 8, comma 1, della circolare del 16 dicembre 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura sui criteri di organizzazione degli uffici di Procura.

Torre Annunziata, 31 marzo 2021

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso

[31] Data condivisa all'unanimità dai Sostituti Procuratori (comunicazione dell'11.3.2021).

INDICE
del progetto organizzativo
della Procura della Repubblica di Torre Annunziata
per il triennio 2021 – 2023

1. Premessa. I Riferimenti normativi f.2

2. La ricognizione dell'Ufficio di Procura e del territorio del circondario del Tribunale f.2

2.1 L'Ufficio di Procura f.2

2.2 Il territorio del circondario del Tribunale f.3

3. Le ragioni della revisione del progetto organizzativo vigente f.4

4. I principi ai quali è informata l'attività di direzione e di organizzazione dell'Ufficio f.6

5. Il metodo di lavoro seguito per l'adozione del nuovo progetto organizzativo f.7

5.1 Il metodo partecipativo. Le interlocuzioni. L'analisi dei flussi f.7

6. Le linee guida della organizzazione e della programmazione dell'attività dell'Ufficio f.8

7. I principi di partecipazione e di leale collaborazione f.8

7.1 La partecipazione e la leale collaborazione nei rapporti interni f.9

7.1.1 Il principio di leale collaborazione: la partecipazione f.9

7.1.2 Il principio di leale collaborazione: l'informazione f.10

7.1.3 Il principio di leale collaborazione: l'interlocuzione f.10

7.1.4 Il principio di leale collaborazione: la concertazione preventiva f.11

7.1.5 Il principio di leale collaborazione: il rispetto del progetto organizzativo f.11

7.1.6 Il principio di leale collaborazione: l'unitarietà dell'Ufficio f.12

7.2 Il principio di leale collaborazione: il personale amministrativo e di polizia giudiziaria f.12

7.3 La leale collaborazione nei rapporti con l'esterno f.13

7.4 Gli istituti per la concreta declinazione dei principi di informazione, partecipazione, leale collaborazione f.14

7.5 L'assemblea generale dei magistrati dell'Ufficio f.14

7.6 Le riunioni di sezione f.14

7.7 Il Comitato consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio f.15

7.8 L'Ufficio Studi e Documentazione f.15

8. I soggetti f.17

8.1 Il Procuratore della Repubblica f.17

8.1.1 Le fonti f.17

8.1.2 I doveri e le responsabilità del Procuratore della Repubblica f.19

8.1.3 I poteri e le facoltà del Procuratore della Repubblica f.21

8.1.4 Le funzioni giudiziarie del Procuratore della Repubblica f.23

8.2 Il Procuratore Aggiunto f.23

8.2.1 Le fonti f.23

8.2.2 Le funzioni di direzione e coordinamento f.24

8.2.3 Le funzioni giudiziarie f.26

8.2.4 La sostituzione f.27

8.3 Il Vicario f.27

8.3.1 Le fonti f.27

8.3.2 La nomina del Vicario f.28

8.3.3 L'esercizio delle funzioni vicariali f.28

8.4 I Sostituti Procuratori f.28

8.4.1 Le fonti f.28

8.4.2 Le prerogative e i doveri dei Sostituti Procuratori f.30

8.4.3 L'obbligo di conferire f.31

8.4.4 Il *visto* f.35

8.4.4.1 Il *visto* per assenso in materia di misure cautelari f.35

8.4.4.2 Il *visto* per informazione f.38

8.4.5 La revoca dell'assegnazione f.45

8.4.5.1 Le fonti f.45

8.4.5.2 I presupposti e il procedimento della revoca dell'assegnazione f.46

8.4.6 La rinuncia all'assegnazione f.47

8.4.6.1 Le fonti f.47

8.4.6.2 I presupposti f.47

9 L'assegnazione dei procedimenti ai magistrati f.48

9.1 Le fonti f.48

9.2 Il criterio di assegnazione automatica dei procedimenti ai magistrati f.49

9.3 Il divieto di assegnazione dei procedimenti a sé medesimo f.50

9.4 Procedimenti relativi all'arresto in flagranza di reato o al fermo di indiziato di reato operato dalla polizia giudiziaria f.52

9.5 L'assegnazione delle notizie di reato acquisite dal magistrato di turno esterno f.53

9.5.1 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nel caso di suicidio f.53

9.5.2 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio colposo conseguente a incidente stradale f.53

9.5.3 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio colposo in ambito sanitario f.53

9.5.4 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nel caso di omicidio conseguente ad infortunio sul lavoro f.54

9.5.5 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi di omicidio volontario/preterintenzionale/come conseguenza di altro delitto f.54

9.5.6 Intervento del pubblico ministero di turno esterno nei casi ai quali è connesso allarme sociale f.54

9.5.7 Decessi per cause naturali f.55

9.5.8 L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-*bis* c.p.p.) f.55

9.5.9 Convalida delle perquisizioni e dei sequestri, probatori e preventivi, cui abbia proceduto la polizia giudiziaria di propria iniziativa f.56

9.5.10 Sequestro amministrativo di sostanza stupefacente ai sensi dell'art.75 d.P.R. 309/90 f.56

9.5.11 La proposta della polizia giudiziaria di adottare in via di urgenza, in procedimenti non ancora iscritti, provvedimenti di intercettazione e/o di acquisizione tabulati telefonici f.56

9.5.12 Interlocuzioni con la polizia giudiziaria e direttive impartite alla stessa in relazione alle notizie di reato acquisite in occasione della reperibilità telefonica f.56

9.5.13 Denunce raccolte direttamente dal Sostituto di turno esterno f.56

9.6 Notizie di reato emerse nel corso delle indagini, diverse da quelle originariamente formanti oggetto del procedimento f.57

9.7 La separazione degli atti conseguente alla definizione parziale del procedimento f.58

9.8 Mutamento della qualificazione giuridica del fatto nel corso delle indagini f.58

9.9 Diversa qualificazione giuridica del fatto f.58

9.10 Notizie di reato aventi ad oggetto reati di competenza generica e reati di competenza specialistica ovvero reati di competenza specialistica rientranti nella competenza interna di sezioni diverse f.59

9.11 Notizie di reato relative al reato di associazione per delinquere f.59

9.12 Segnalazioni ex art. 70, comma 5, dell'Ordinamento Giudiziario f.60

9.13 Notizie di reato portate dalla polizia giudiziaria o dal privato direttamente all'attenzione dei magistrati dell'Ufficio f.60

9.14 Il criterio di assegnazione del "precedente" f.60

9.15 Procedimenti per reati contro l'amministrazione della giustizia collegati ad altri procedimenti penali f.63

9.16 I procedimenti iscritti per il reato di violazione di sigilli f.64

9.17 I procedimenti per i reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p. f.64

9.18 Le segnalazioni di operazioni sospette f.64

9.19 Regressione dei procedimenti f.64

9.20 Il mutamento di modello f.64

9.21 La riunione dei procedimenti f.65

9.22 La sopravvenienza di una condizione di procedibilità f.65

9.23 Procedimenti trasmessi per competenza ad altro ufficio giudiziario e restituiti da quest'ultimo f.66

9.24 La riapertura delle indagini f.66

9.25 I seguiti f.66

9.26 La co-assegnazione dei procedimenti f.67

9.26.1 Le Fonti f.67

9.26.2 I Criteri di co-assegnazione f.67

9.27 La sospensione delle assegnazioni f.74

9.27.1 Il trasferimento ad altro Ufficio f.75

9.27.2 L'assenza del magistrato dall'Ufficio f.75

9.28 La riassegnazione del ruolo f.75

9.29 L'assegnazione dei procedimenti a magistrati di nuova assegnazione all'Ufficio f.76

9.30 La risoluzione dei contrasti di competenza interna f.77

9.31 Le assegnazioni al Procuratore della Repubblica f.78

9.31.1 Le fonti f.78

9.31.2 Le funzioni giudiziarie riservate al Procuratore della Repubblica f.79

9.32 L'assegnazione di singoli atti f.80

9.32.1 Le fonti f.80

9.32.2 I criteri di assegnazione di singoli atti f.80

10. I turni di servizio f.80

10.1 L'adozione e le variazioni dei servizi f.80

10.2 Il servizio affari urgenti f.81

10.2.1 Le competenze del pubblico ministero di turno agli affari urgenti f.81

10.2.2 Il servizio di turno esterno f.81

10.2.3 L'iscrizione delle notizie di reato f.84

10.2.4 Fascicoli di pronta definizione f.85

10.2.5 Il rapporto con i medici legali in caso di omicidio f.86

10.2.6 Il turno di supplenza f.86

11. La distribuzione degli affari f.87

11.1 Premessa. Le fonti f.87

11.2 L'articolazione dell'Ufficio in Sezioni e in gruppi di lavoro f.88

11.3 L'assetto organizzativo previgente f.89

11.4 L'analisi generale dei *flussi*. Le sopravvenienze e le definizioni f.90

11.5 L'individuazione delle materie omogenee in cui catalogare i reati di materia specialistica f.93

11.6 Le sezioni in cui si articola l'Ufficio f.95

11.7 L'assetto organizzativo dell'Ufficio. Le ragioni della revisione del precedente assetto organizzativo. L'analisi della realtà criminale nel circondario f.96

11.8 L'accorpamento della competenza specialistica in materia ambientale, di ecologia, rifiuti ed inquinamento a quella in materia edilizia, urbanistica e di pubblica amministrazione. L'analisi specifica della realtà criminale nel circondario f.98

11.9 L'attribuzione alla competenza di una sezione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e dei reati di rapina, estorsione, furto in abitazione. L'analisi specifica della realtà criminale del circondario f.99

11.10 L'espunzione dalla competenza specialistica delle sezioni dei reati di materia generica di tipo seriale, di semplice trattazione e suscettibili di immediata definizione f.103

11.11 L'analisi dei dati statistici relativi ai flussi delle iscrizioni secondo le nuove competenze f.103

11.12 La distribuzione fra tutti i magistrati dell'Ufficio degli affari diversi dalla materia della cognizione, relativi alla esecuzione penale, alle misure di prevenzione, alle demolizioni e agli affari civili f.120

11.13 Gli Affari Civili f.123

11.14 L'esecuzione penale f.125

11.15 Le misure di prevenzione f.128

11.16 Le demolizioni degli immobili abusivi f.130

11.17 Il nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio f.131

11.18 Competenza e composizione delle sezioni e dei settori in cui si articola l'Ufficio f.132

11.19 Il coordinamento delle Sezioni e dei Settori f.143

11.20 La mobilità interna dei magistrati f.144

12. La Magistratura onoraria f.148

12.1 Premessa f.148

12.2 I riferimenti normativi f.149

12.3 L'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica f.151

12.4 La partecipazione alle udienze f.153

12.5 L'applicazione della pena f.155

12.6 L'attività post-udienza f.155

12.7 L'attività relativa al Servizio Definizione Affari Semplici f.156

12.8 Individuazione dei reati da inserire nello SDAS f.157

12.9 L'individuazione dei V.P.O. da inserire nello SDAS f.159

12.10 Assegnazione dei procedimenti dello SDAS f.159

12.11 Modalità di trattazione dei procedimenti dello SDAS f.159

12.12 Elaborazione di modelli di trattazione e definizione da parte del Procuratore e del magistrato collaboratore dell'U.C.P. f.160

12.13 Adempimenti collegati all'attività dello SDAS f.160

12.14 Le attività di cui all'art. 16 comma 1 lettera a) D. L.vo 116/2017 f.161

12.15 Il trattamento economico dei V.P.O. f.162

12.16 Disciplina dell'attività dei Vice Procuratori Onorari in ufficio f.164

12.17 La trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace f.165

12.18 Ulteriori attività concernenti i VPO f.166

13. L'iscrizione delle notizie di reato f.166

13.1. Premessa. Le fonti normative f.166

13.2. L'attività valutativa del pubblico ministero nella iscrizione delle notizie di reato f.166

13.3. L'iscrizione dei procedimenti a modello 45. Le fonti f.169

13.4. L'iscrizione dei procedimenti a modello 45. I criteri orientativi f.174

13.5. Le modalità di trattazione e definizione del procedimento iscritto a modello 45 f.176

13.6. Gli accertamenti onerosi effettuati nell'ambito del procedimento iscritto a modello 45 f.177

13.7 L'iscrizione del soggetto al quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato f.178

13.8 I criteri per l'iscrizione dei procedimenti a modello 21 e 44 f.179

13.9 Indicazioni specifiche per l'iscrizione a modello 21 e 44 f.182

13.10 L'iscrizione delle denunce anonime al modello 46 f.183

13.11 La trattazione delle denunce anonime f.184

14. L'attività di iscrizione delle notizie di reato e l'Ufficio Notizie di Reato ed Affari Urgenti f.185

15. Il Giudizio e le impugnazioni f.191

15.1 Premessa f.191

15.2. Le fonti f.192

15.3. L'esercizio responsabile dell'azione penale f.192

15.3.1 L'archiviazione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p. f.193

15.3.2. La particolare tenuità del fatto f.194

15.3.3. Giudicato cautelare sfavorevole al pubblico ministero (richiesta cautelare respinta dal GIP con appello rigettato dal Tribunale del riesame, ordinanza cautelare annullata dal Tribunale del riesame con ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione) f.194

15.4. La gestione della fase del giudizio f.195

15.5. Adempimenti fuori udienza o successivi alla stessa f.196

15.6. Il monitoraggio dell'esito del giudizio. Lo statino di udienza f.197

15.7. Le impugnazioni f.197

15.8 Le impugnazioni di altri soggetti f.200

15.9 La partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili f.200

16. I criteri di priorità nella trattazione degli affari f.201

16.1 Le fonti f.201

16.2 Il procedimento di individuazione dei criteri di priorità f.202

17. La ragionevole durata del processo f.209

17.1 Le fonti f.209

17.2 La concreta declinazione del principio della ragionevole durata del processo f.210

18. La direzione e il coordinamento dell'attività investigativa f.212

18.1 L'impiego della Polizia Giudiziaria f.212

18.1.1 Le fonti f.212

18.1.2 I criteri generali di impiego della Polizia Giudiziaria f.213

18.1.3 L'esecuzione e la comunicazione delle misure cautelari f.216

18.2 Le intercettazioni f.217

18.2.1 Le fonti f.217

18.2.2 Premessa f.218

18.2.3 L'utilizzo responsabile delle intercettazioni f.218

18.2.4 Le intercettazioni. Il rapporto con la polizia giudiziaria f.220

18.3 Gli ausiliari del magistrato: i consulenti tecnici e gli interpreti f.223

18.3.1 Principi generali in materia di nomina del consulente tecnico f.223

18.3.2 L'istituzione dell'elenco dei consulenti tecnici e degli interpreti della Procura f.224

18.3.3 La nomina del consulente tecnico e la liquidazione del relativo compenso. Il *visto* f.228

19. L'utilizzo delle risorse dell'Ufficio f.230

19.1 Le fonti normative f.230

19.2 Le spese di giustizia. Il principio dell'utilizzo razionale e responsabile delle risorse dell'Ufficio f. 230

20. Le comunicazioni istituzionali della Procura della Repubblica f.233

20.1 I rapporti con gli Organi di informazione f.233

20.1.1 Premessa. Le fonti normative f.233

20.1.2 Principi e criteri della comunicazione relativa ai procedimenti f.234

20.1.3 Le modalità della comunicazione relativa ai procedimenti f.236

20.2 I rapporti con l'utenza. La comunicazione dei profili organizzativi dell'Ufficio f.237

21. I rapporti con la Direzione distrettuale antimafia f.238

22. L'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni f.238

23. L'impiego del personale amministrativo e l'uso delle risorse finanziarie e strumentali f.239

24. I processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione **f.240**

25. Norme di rinvio **f.241**

26. Il raffronto con le soluzioni organizzative presentate con la domanda di nomina **f.242**

27. Disposizioni finali. Entrata in vigore. Pubblicazione **f.245**

28. INDICE **f.246**